



Sommario

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020-2021

Sedute dal 5 al 8 ottobre 2020

TESTI APPROVATI

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Parlamento europeo

Mercoledì 7 ottobre 2020

2021/C 395/01 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2020/2072(INI)) 2

2021/C 395/02 Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'attuazione della politica commerciale comune — relazione annuale 2018 (2019/2197(INI)) 14

Giovedì 8 ottobre 2020

2021/C 395/03 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171) (D066794/04 — 2020/2795(RPS)) 28

2021/C 395/04 Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acrilammide in alcuni prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (D067815/03 — 2020/2735(RPS)) 32

2021/C 395/05	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla strategia forestale europea — Il cammino da seguire (2019/2157(INI))	37
2021/C 395/06	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'Eritrea, in particolare sul caso di Dawit Isaak (2020/2813(RSP))	50
2021/C 395/07	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla legge sugli «agenti stranieri» in Nicaragua (2020/2814(RSP))	54
2021/C 395/08	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita (2020/2815(RSP))	58
2021/C 395/09	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria (2020/2793(RSP))	63
2021/C 395/10	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle cripto-attività — sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari (2020/2034(INL))	72
2021/C 395/11	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (2020/2036(INI))	89
2021/C 395/12	Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla garanzia per i giovani (2020/2764(RSP))	101

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Parlamento europeo

Mercoledì 7 ottobre 2020

2021/C 395/13	Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'attribuzione di nuove responsabilità al vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis (2020/2203(INS))	109
---------------	---	-----

III Atti preparatori

Parlamento europeo

Lunedì 5 ottobre 2020

2021/C 395/14	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (06799/1/2020 — C9-0291/2020 — 2018/0047(COD))	110
2021/C 395/15	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (06800/1/2020 — C9-0292/2020 — 2018/0048(COD))	111

Martedì 6 ottobre 2020

2021/C 395/16	P9_TA(2020)0244 Modifica del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di disimpegno ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di disimpegno (COM(2020)0309 — C9-0202/2020 — 2020/0140(COD)) P9_TC1-COD(2020)0140 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 ottobre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la procedura di disimpegno	112
2021/C 395/17	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione (COM(2020)0332 — C9-0217/2020 — 2020/0150(CNS))	113
2021/C 395/18	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2020)0355 — C9-0280/2020 — 2020/0163(CNS))	114
2021/C 395/19	Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione (COM(2020)0371 — C9-0281/2020 — 2020/0174(CNS))	115
2021/C 395/20	Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (10430/2020 — C9-0283/2020 — 2020/1999(BUD))	116

Mercoledì 7 ottobre 2020

2021/C 395/21	Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sulla nomina di Mairead McGuinness a membro della Commissione (C9-0295/2020 — 2020/0803(NLE))	118
---------------	---	-----

Giovedì 8 ottobre 2020

2021/C 395/22	Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD))	119
2021/C 395/23	P9_TA(2020)0254 Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali ed equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina ***I Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina (COM(2020)0137 — C9-0100/2020 — 2020/0053(COD)) P9_TC1-COD(2020)0053 Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina . . .	191

2021/C 395/24	<p>P9_TA(2020)0261</p> <p>Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica (COM(2020)0623 — C9-0212/2020 — 2020/0161(COD))</p> <p>P9_TC1-COD(2020)0161</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica</p>	192
2021/C 395/25	<p>P9_TA(2020)0262</p> <p>Decisione di autorizzare la Francia a concludere un accordo internazionale relativo al tunnel sotto la Manica ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Francia a negoziare un accordo che integra il vigente trattato bilaterale con il Regno Unito relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (COM(2020)0622(COR1) — C9-0211/2020 — 2020/0160(COD))</p> <p>P9_TC1-COD(2020)0160</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione della decisione (EU) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati</p>	193
2021/C 395/26	<p>P9_TA(2020)0263</p> <p>Produzione biologica: data di applicazione e alcune altre date ***I</p> <p>Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (COM(2020)0483 — C9-0286/2020 — 2020/0231(COD))</p> <p>P9_TC1-COD(2020)0231</p> <p>Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (EU) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste</p>	194

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria, prima lettura
- ***II Procedura legislativa ordinaria, seconda lettura
- ***III Procedura legislativa ordinaria, terza lettura

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti del Parlamento:

Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo **■** o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 2020-2021

Sedute dal 5 al 8 ottobre 2020

TESTI APPROVATI

Mercoledì 7 ottobre 2020

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2020)0251

Istituzione di un meccanismo dell'UE per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (2020/2072(INI))

(2021/C 395/01)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti, in particolare, l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 3, e gli articoli 5, 6, 7 e 11 del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativi al rispetto, alla tutela e alla promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali nell'Unione, tra cui gli articoli 70, 258, 259, 260, 263 e 265,
- visti il protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e il protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,
- visti i criteri di Copenaghen e il corpus di norme dell'Unione a cui un paese candidato deve ottemperare se intende aderire all'Unione (l'«acquis»),
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,
- visti gli strumenti delle Nazioni Unite in materia di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e le raccomandazioni e relazioni della revisione periodica universale delle Nazioni Unite, nonché la giurisprudenza degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite e le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani,
- vista la dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani dell'8 marzo 1999,
- viste le raccomandazioni e relazioni dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani, dell'Alto Commissario per le minoranze nazionali, del Rappresentante per la libertà dei mezzi d'informazione e di altri organi dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,
- viste la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta sociale europea, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e del Comitato europeo dei diritti sociali, nonché le convenzioni, le raccomandazioni, le risoluzioni e le relazioni dell'Assemblea parlamentare, del Comitato dei ministri, del commissario per i diritti umani, della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,

Mercoledì 7 ottobre 2020

- visto il memorandum d'intesa tra il Consiglio d'Europa e l'Unione europea del 23 maggio 2007,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione,
- visto l'accordo che istituisce il gruppo di Stati contro la corruzione,
- visto l'elenco di criteri per la valutazione dello Stato di diritto adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della sua 106^a sessione plenaria del 18 marzo 2016,
- visto lo strumentario del Consiglio d'Europa destinato agli Stati membri, del 7 aprile 2020, dal titolo «Rispettare la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani durante la crisi sanitaria COVID-19»,
- vista la relazione annuale 2020 delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,
- vista la comunicazione della Commissione del 17 luglio 2019, dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione — Programma d'azione» (COM(2019)0343),
- viste la comunicazione della Commissione del 29 gennaio 2020 recante il programma di lavoro della Commissione 2020 (COM(2020)0037) e la comunicazione della Commissione del 27 maggio 2020 recante il programma di lavoro adattato 2020 della Commissione (COM(2020)0440),
- visto il quadro di valutazione UE della giustizia 2020,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 giugno 2019, dal titolo «Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione. Il contesto attuale e possibili nuove iniziative», in cui si propone di istituire un Forum annuale sui diritti fondamentali e lo Stato di diritto,
- vista la relazione del gruppo Diritti fondamentali e Stato di diritto del Comitato economico e sociale europeo del giugno 2020, dal titolo «Sviluppi negli Stati membri visti dalla prospettiva della società civile nel periodo 2018-2019»,
- visti la relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali pubblicata il 17 gennaio 2018, dal titolo «Challenges facing civil society organisations working on human rights in the EU» (Le sfide cui devono far fronte le organizzazioni della società civile che operano nel settore dei diritti umani nell'UE), e altri dati e relazioni dell'Agenzia,
- vista la relazione pubblicata il 5 marzo 2020 dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, dal titolo «Beijing + 25 — The 5th Review of the Implementation of the Beijing Platform for Action in the EU Member States» (Pechino + 25: quinto riesame dell'attuazione della Piattaforma d'azione di Pechino negli Stati membri dell'UE),
- viste le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 16 dicembre 2014, con riguardo alla garanzia del rispetto dello Stato di diritto,
- vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 recante raccomandazioni alla Commissione sull'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali ⁽¹⁾,
- vista la sua risoluzione del 19 aprile 2018 sulla necessità di istituire uno strumento europeo dei valori per sostenere le organizzazioni della società civile che promuovono i valori fondamentali all'interno dell'Unione europea a livello locale e nazionale ⁽²⁾,
- vista la sua risoluzione legislativa del 17 aprile 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori ⁽³⁾,

⁽¹⁾ GU C 215 del 19.6.2018, pag. 162.

⁽²⁾ GU C 390 del 18.11.2019, pag. 117.

⁽³⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0407.

Mercoledì 7 ottobre 2020

- vista la sua risoluzione del 14 novembre 2018 sulla necessità di un meccanismo globale dell'UE per la protezione della democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali ⁽⁴⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2019 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2017 ⁽⁵⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2019 sull'attuale regresso dei diritti delle donne e dell'uguaglianza di genere nell'UE ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 28 marzo 2019 sulla situazione dello Stato di diritto e della lotta contro la corruzione nell'UE, in particolare a Malta e in Slovacchia ⁽⁷⁾,
 - vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2019 sulla discriminazione in pubblico e sull'incitamento all'odio nei confronti delle persone LGBTI, comprese le «zone libere da LGBTI» ⁽⁸⁾,
 - vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2020 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia — relazione annuale 2018 ⁽⁹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulle audizioni in corso a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, concernenti la Polonia e l'Ungheria ⁽¹⁰⁾,
 - vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze ⁽¹¹⁾,
 - viste le raccomandazioni dell'organizzazione congiunta della società civile dell'aprile 2020, dal titolo «From blueprint to footprint: Safeguarding media freedom and pluralism through the European Rule of Law Mechanism» (Dall'idea alla realizzazione: tutelare la libertà e il pluralismo dei media mediante il meccanismo europeo per lo Stato di diritto),
 - vista la relazione della rete europea delle istituzioni nazionali per i diritti umani dell'11 maggio 2020, dal titolo «The Rule of Law in the European Union» (Lo Stato di diritto nell'Unione europea),
 - visto il contributo del gruppo di lavoro sulla politica interna dell'UE in materia di diritti umani della rete per i diritti umani e la democrazia presentato in data 4 maggio 2020 alla Commissione europea nel quadro della consultazione delle parti interessate in vista della relazione sullo Stato di diritto,
 - vista la sua valutazione del valore aggiunto europeo, dell'ottobre 2016, che accompagna la relazione di iniziativa legislativa su un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali,
 - vista la valutazione preliminare del Parlamento, dell'aprile 2020, sul valore aggiunto europeo di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali,
 - visti gli articoli 46, 54 e 148 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione giuridica e della commissione per gli affari costituzionali,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0170/2020),
- A. considerando che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali enunciati all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE); che tali valori sono valori comuni agli Stati membri e a cui tutti gli Stati membri hanno aderito liberamente; che la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali sono valori che si rafforzano reciprocamente;

⁽⁴⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0456.

⁽⁵⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0032.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0111.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0328.

⁽⁸⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0101.

⁽⁹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0007.

⁽¹⁰⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0014.

⁽¹¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0054.

Mercoledì 7 ottobre 2020

- B. considerando che, nei propri criteri di adesione, l'Unione ha stabilito che l'appartenenza all'Unione richiede che un paese candidato abbia una stabilità istituzionale tale da garantire la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani nonché il rispetto e la protezione delle minoranze; che, tuttavia, l'Unione non dispone di strumenti efficaci per applicare tali criteri una volta che un paese è diventato membro dell'Unione;
- C. considerando che il decennio precedente è stato caratterizzato da attacchi sfrontati contro i valori dell'Unione in diversi Stati membri; che, dal 2011, il Parlamento ha ripetutamente affrontato questi sviluppi preoccupanti nelle proprie risoluzioni, compresa l'attivazione della procedura di cui all'articolo 7 TUE nel 2018; che il Parlamento chiede dal 2016 un monitoraggio globale, preventivo e basato su prove in questo ambito attraverso un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali;
- D. considerando che i diritti dei gruppi vulnerabili, come le donne, le persone con disabilità, i rom, le persone LGBTI e gli anziani, continuano a non essere pienamente rispettati in taluni Stati membri e che tali gruppi non sono protetti appieno dall'odio e dalla discriminazione, in violazione dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE e del diritto alla non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la «Carta»); che le misure di emergenza adottate in risposta alla pandemia di COVID-19 hanno ulteriormente messo a dura prova i diritti fondamentali e il sistema democratico di pesi e contrappesi;
- E. considerando che circa il 10 % dei cittadini dell'Unione appartiene a una minoranza nazionale; che il rispetto dei diritti delle minoranze è parte integrante dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; che le minoranze contribuiscono alla diversità culturale e linguistica dell'Unione; che al momento non esiste un quadro giuridico dell'Unione per garantire e monitorare i diritti delle minoranze;
- F. considerando che, senza una risposta adeguata e conseguenze a livello dell'Unione, le violazioni dei valori di cui all'articolo 2 TUE indeboliscono la coesione del progetto europeo, i diritti di tutti i cittadini dell'Unione e la fiducia reciproca tra gli Stati membri;
- G. considerando che la corruzione rappresenta una seria minaccia per la democrazia, lo Stato di diritto e il trattamento equo di tutti i cittadini;
- H. considerando che il giornalismo indipendente e l'accesso a un'informazione pluralistica sono pilastri fondamentali della democrazia; che la preoccupante situazione della libertà e del pluralismo dei media nell'Unione non è stata affrontata in maniera sufficientemente decisa; che la società civile è essenziale per far prosperare qualsiasi democrazia; che lo spazio sempre più ridotto a disposizione della società civile contribuisce alle violazioni della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali; che le istituzioni dell'Unione devono mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile a tutti i livelli;
- I. considerando che l'indipendenza, la qualità e l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali sono essenziali per il conseguimento di una giustizia effettiva; che la disponibilità del patrocinio a spese dello Stato e il livello delle spese legali possono avere un forte impatto sull'accesso alla giustizia; che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei trattati; che, nonostante la Carta sia applicata dalle autorità giudiziarie degli Stati membri solo contestualmente all'attuazione di atti giuridici dell'Unione, conformemente agli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea, tuttavia, ai fini della promozione di una cultura giuridica, giudiziaria e dello Stato di diritto comune, è importante che i diritti sanciti dalla Carta siano sempre tenuti in considerazione;
- J. considerando che la Commissione ha pubblicato la sua relazione sullo Stato di diritto 2020 il 30 settembre 2020 (COM(2020)0580), che sarà seguita da una nuova strategia per l'attuazione della Carta dei diritti fondamentali e dal piano d'azione europeo per la democrazia;
- K. considerando che, una volta adottato, il regolamento sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri diventerà uno strumento indispensabile per salvaguardare lo Stato di diritto all'interno dell'Unione;
- L. considerando che qualsiasi meccanismo di monitoraggio deve coinvolgere da vicino le parti interessate attive nella protezione e nella promozione della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, compresi la società civile, gli organi del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, le istituzioni nazionali per i diritti umani, le autorità pertinenti e le associazioni professionali che aiutano la magistratura a garantire la giustizia in modo indipendente; che, di conseguenza, è necessario fornire un adeguato finanziamento dell'Unione alla società civile, in particolare attraverso il programma Giustizia e il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori;

Mercoledì 7 ottobre 2020

- M. considerando che è necessario rafforzare e ottimizzare i meccanismi esistenti e sviluppare un meccanismo efficace per garantire che i principi e i valori sanciti dai trattati siano rispettati in tutta l'Unione;
- N. considerando che il Parlamento, la Commissione e il Consiglio (le «tre istituzioni») condividono la responsabilità politica di sostenere i valori dell'Unione, nei limiti dei poteri loro conferiti dai trattati; che un accordo interistituzionale basato sull'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) garantirebbe le disposizioni necessarie per agevolare la cooperazione fra le tre istituzioni al riguardo; che, a norma dell'articolo 295 TFUE, una qualsiasi delle tre istituzioni può proporre un accordo di questo tipo;
1. sottolinea che l'Unione ha urgente necessità di sviluppare un'agenda solida, completa e positiva per proteggere e rafforzare in modo efficace la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini; insiste sul fatto che l'Unione deve rimanere un campione di libertà e di giustizia in Europa e nel mondo;
 2. avverte che l'Unione sta affrontando una crisi senza precedenti e crescente dei suoi valori fondanti, che ne minaccia la sopravvivenza a lungo termine in qualità di progetto di pace democratica; manifesta profonda preoccupazione per l'ascesa e il radicamento di tendenze autocratiche e illiberali, ulteriormente aggravate dalla pandemia di COVID-19 e dalla recessione economica, nonché dalla corruzione, dalla disinformazione e dall'«appropriazione dello Stato» in diversi Stati membri; sottolinea i pericoli di questa tendenza per la coesione dell'ordinamento giuridico dell'Unione, la protezione dei diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini, il funzionamento del suo mercato unico, l'efficacia delle sue politiche comuni e la sua credibilità internazionale;
 3. ricorda che l'Unione rimane strutturalmente impreparata a contrastare l'arretramento della democrazia, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto e le loro violazioni negli Stati membri; deplora l'incapacità del Consiglio di compiere progressi significativi nel far rispettare i valori dell'Unione nelle procedure di cui all'articolo 7 TUE in corso; prende atto che la mancata applicazione efficace dell'articolo 7 TUE da parte del Consiglio sta di fatto consentendo un continuo allontanamento dai valori sanciti dall'articolo 2 TUE; prende atto con preoccupazione della natura incoerente dello strumentario dell'Unione in tale ambito e chiede che sia semplificato e applicato correttamente;
 4. accoglie con favore il lavoro svolto dalla Commissione sulla sua relazione annuale sullo Stato di diritto; si compiace che la valutazione annuale esamini anche la corruzione e la libertà dei media; osserva, tuttavia, che esso non comprende i settori della democrazia e dei diritti fondamentali; deplora in particolare che la libertà di associazione e la riduzione dello spazio per la società civile non facciano parte della valutazione annuale; sottolinea con preoccupazione che i diritti dei gruppi vulnerabili, tra cui le donne, le persone con disabilità, i rom, le persone LGBTI e gli anziani, continuano a non essere pienamente rispettati in taluni Stati membri e che tali gruppi non sono protetti appieno dall'odio e dalla discriminazione, in violazione dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE; rammenta che il Parlamento ha ripetutamente chiesto l'istituzione di un meccanismo di monitoraggio che copra l'intero ambito di applicazione dell'articolo 2 TUE; ribadisce la necessità di un meccanismo di monitoraggio oggettivo e basato su dati concreti, sancito da un atto giuridico che vincoli il Parlamento, il Consiglio e la Commissione a un processo trasparente e regolarizzato, con responsabilità chiaramente definite, affinché la protezione e la promozione dei valori dell'Unione facciano parte in modo permanente e visibile dell'agenda dell'Unione;
 5. propone l'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali (il «meccanismo»), basato sulla proposta del Parlamento del 2016 e sulla relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, disciplinato da un accordo interistituzionale tra le tre istituzioni, che consista in un ciclo di monitoraggio annuale dei valori dell'Unione, contempli tutti gli aspetti di cui all'articolo 2 TUE e si applichi in modo equo, obiettivo e giusto a tutti gli Stati membri nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
 6. sottolinea che il ciclo di monitoraggio annuale deve contenere chiare raccomandazioni specifiche per paese, con scadenze e obiettivi per l'attuazione, da monitorare nelle successive relazioni annuali o urgenti; sottolinea che la mancata attuazione delle raccomandazioni deve dar luogo a concrete misure dell'Unione, fra cui le procedure di cui all'articolo 7 TUE, procedimenti d'infrazione e la condizionalità di bilancio una volta in vigore; osserva che le raccomandazioni non dovrebbero riguardare unicamente il ricorso contro le violazioni, ma dovrebbero anche promuovere politiche che consentano ai cittadini di beneficiare dei diritti e dei valori dell'Unione;
 7. sottolinea che il meccanismo dovrebbe consolidare e sostituire gli strumenti esistenti per evitare duplicazioni, in particolare la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, il quadro sullo Stato di diritto della Commissione, la relazione annuale della Commissione sull'applicazione della Carta, il dialogo sullo Stato di diritto del Consiglio e il meccanismo di cooperazione e verifica (MCV), aumentando al contempo la complementarità e la coerenza con gli altri

Mercoledì 7 ottobre 2020

strumenti disponibili, compresi le procedure ai sensi dell'articolo 7 TUE, i procedimenti d'infrazione e la condizionalità di bilancio una volta in vigore; ritiene che le tre istituzioni dovrebbero utilizzare i risultati del ciclo di monitoraggio annuale nella loro valutazione al fine di attivare l'articolo 7 TUE e la condizionalità di bilancio una volta in vigore; sottolinea che i ruoli e le prerogative di ciascuna delle tre istituzioni devono essere rispettati;

8. evidenzia che l'indipendenza della magistratura è parte integrante del processo decisionale giudiziario ed è un requisito che deriva dal principio della tutela giurisdizionale effettiva di cui all'articolo 19 TUE; esprime preoccupazione per il fatto che i recenti attacchi allo Stato di diritto consistono principalmente in tentativi di mettere a repentaglio l'indipendenza della magistratura e sottolinea che ogni tribunale nazionale è anche un tribunale europeo; esorta la Commissione ad avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione per contrastare qualsiasi tentativo da parte degli Stati membri di pregiudicare l'indipendenza dei tribunali nazionali e a informare tempestivamente il Parlamento di qualsiasi situazione del genere;

9. rammenta che l'adesione dell'Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali è un obbligo giuridico sancito dal trattato all'articolo 6, paragrafo 2, TUE; ribadisce la necessità di una rapida conclusione del processo di adesione al fine di garantire un quadro coerente per la protezione dei diritti umani in tutta Europa e rafforzare ulteriormente la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali nell'Unione; invita, pertanto, la Commissione a intensificare gli sforzi volti al rispetto dei trattati e a concludere quanto prima il processo di adesione;

10. ricorda il ruolo indispensabile che deve essere svolto dalla società civile, dalle istituzioni nazionali per i diritti umani, dagli organismi per la parità e da altri attori pertinenti in tutte le fasi del ciclo di monitoraggio annuale, dalla fornitura di contributi alla facilitazione dell'attuazione e del monitoraggio; sottolinea la necessità di fornire ai difensori dei diritti umani e agli autori delle segnalazioni una protezione a livello sia nazionale che dell'Unione, anche contro l'abuso dell'azione giudiziaria, ove necessario, unitamente a finanziamenti adeguati a tutti i livelli; chiede, a tale proposito, la creazione di uno statuto per le associazioni transfrontaliere europee e le organizzazioni senza scopo di lucro dopo un'approfondita valutazione d'impatto; sottolinea il contributo degli informatori alla salvaguardia dello Stato di diritto e alla lotta alla corruzione; invita la Commissione a monitorare attentamente il recepimento e l'applicazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione⁽¹²⁾; sottolinea che lo status di accreditamento delle istituzioni nazionali per i diritti umani e lo spazio della società civile possono fungere da indicatori a fini di valutazione; esorta i parlamenti nazionali a tenere dibattiti pubblici e adottare posizioni sull'esito del ciclo di monitoraggio; sottolinea che la formazione dei professionisti della giustizia è essenziale per la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'Unione e, quindi, per il rafforzamento di una cultura giuridica comune in tutta l'Unione; ritiene che la prossima strategia di formazione giudiziaria europea debba concentrarsi ulteriormente sulla promozione dello Stato di diritto e dell'indipendenza giudiziaria e includere la formazione su competenze e questioni non giuridiche, in modo da preparare meglio i giudici a resistere a pressioni indebite; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere e facilitare ulteriormente il dialogo tra i tribunali e gli operatori della giustizia, favorendo lo scambio regolare di informazioni e di migliori pratiche per rafforzare e far progredire uno spazio europeo di giustizia fondato sulla democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali; sottolinea la necessità di assicurare finanziamenti adeguati nel prossimo quadro finanziario pluriennale per il programma settoriale Giustizia e il programma settoriale Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, in quanto tali programmi mirano a proteggere e promuovere i valori dell'Unione, sviluppare uno spazio europeo di giustizia fondato sullo Stato di diritto e sostenere la società civile;

11. sottolinea la complementarità che dovrebbe esistere tra il quadro di valutazione UE della giustizia, che consente un confronto tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, e il meccanismo; osserva che, secondo il quadro di valutazione UE della giustizia 2020, vi sono ancora differenze significative tra gli Stati membri per quanto riguarda il numero di cause pendenti, che in alcuni Stati membri l'accumulo di cause arretrate è aumentato, che non tutti gli Stati membri offrono formazioni sulle competenze TIC per adattarsi alla digitalizzazione e agevolare l'accesso alla giustizia, che il patrocinio a spese dello Stato è diventato meno accessibile in alcuni Stati membri nel corso degli anni e che la parità di genere non è ancora garantita nei sistemi giudiziari della maggior parte degli Stati membri;

12. ribadisce il ruolo svolto dal Parlamento, conformemente all'articolo 7 TUE, nel monitorare il rispetto dei valori dell'Unione; ribadisce il proprio appello affinché il Parlamento possa presentare la sua proposta motivata al Consiglio e partecipare alle audizioni di cui all'articolo 7 quando è il Parlamento ad avviare la procedura, nel rispetto delle prerogative di ciascuna delle tre istituzioni e del principio di leale cooperazione; invita il Consiglio a tenere il Parlamento regolarmente informato e strettamente coinvolto e a lavorare in modo trasparente; ritiene che il meccanismo, sostenuto da un accordo interistituzionale, fornirà il quadro necessario per un migliore coordinamento;

⁽¹²⁾ GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17.

Mercoledì 7 ottobre 2020

13. ritiene che, nel lungo termine, il rafforzamento della capacità dell'Unione di promuovere e difendere il suo nucleo costituzionale potrà richiedere una modifica del trattato; attende con interesse la riflessione e le conclusioni della conferenza sul futuro dell'Europa al riguardo; sottolinea che l'efficacia della procedura di cui all'articolo 7 TUE dovrebbe essere rafforzata rivedendo la maggioranza necessaria per intervenire e rafforzando il meccanismo sanzionatorio; invita la conferenza sul futuro dell'Europa a prendere in considerazione il rafforzamento del ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea nella tutela dei valori fondanti dell'Unione; chiede una revisione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ⁽¹³⁾, a seguito di un'approfondita valutazione d'impatto, al fine di rafforzare e ampliare il suo mandato a tutti i valori di cui all'articolo 2 TUE;

14. è fermamente convinto che affrontare la crisi dei valori dell'Unione, anche attraverso il meccanismo proposto, sia una condizione essenziale per ristabilire la fiducia reciproca tra gli Stati membri, consentendo in tal modo all'Unione nel suo complesso di sostenere e promuovere tutte le politiche comuni;

15. deplora che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 21 luglio 2020, abbia indebolito il meccanismo di condizionalità di bilancio proposto dalla Commissione; ribadisce il proprio invito a garantire che le violazioni sistematiche dei valori di cui all'articolo 2 TUE siano rese incompatibili con la concessione di finanziamenti da parte dell'Unione; sottolinea l'esigenza di fare ricorso alla maggioranza qualificata inversa per proteggere il bilancio dell'Unione, senza la quale l'efficacia del nuovo meccanismo di condizionalità di bilancio sarebbe minacciata; esige che l'applicazione della condizionalità di bilancio sia accompagnata da misure atte a mitigare qualunque possibile impatto sui singoli beneficiari dei finanziamenti dell'Unione, comprese le organizzazioni della società civile; sottolinea che il meccanismo di condizionalità di bilancio non può essere sostituito soltanto dal ciclo di monitoraggio annuale proposto; esorta vivamente il Consiglio europeo a tener fede alla promessa di proteggere la democrazia e lo Stato di diritto formulata nella dichiarazione di Sibiu del 9 maggio 2019;

16. invita la Commissione e il Consiglio ad avviare senza indugio con il Parlamento negoziati sull'accordo interistituzionale in conformità dell'articolo 295 TFUE; ritiene che la proposta che figura in allegato costituisca una base adeguata per tali negoziati;

17. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e la proposta figurante in allegato alla Commissione e al Consiglio.

⁽¹³⁾ GU L 53 del 22.2.2007, pag. 1.

Mercoledì 7 ottobre 2020

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

Proposta di accordo interistituzionale sul rafforzamento dei valori dell'Unione

IL PARLAMENTO EUROPEO, IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 295,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze (i «valori dell'Unione»).
- (2) A norma dell'articolo 49 TUE, il rispetto dei valori dell'Unione e l'impegno a promuoverli sono condizioni fondamentali per l'adesione all'Unione. Conformemente all'articolo 7 TUE, l'esistenza di una violazione grave e persistente dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro può comportare la sospensione dei diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Il rispetto dei valori dell'Unione costituisce la base di un elevato livello di reciproca fiducia tra gli Stati membri.
- (3) Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione (le «tre istituzioni») riconoscono l'importanza del rispetto dei valori dell'Unione. Il rispetto dei valori dell'Unione è necessario per il buon funzionamento dell'Unione e per il conseguimento dei suoi obiettivi come stabilito all'articolo 3 TUE. Le tre istituzioni sono impegnate nella leale cooperazione reciproca con l'obiettivo di promuovere e di garantire il rispetto dei valori dell'Unione.
- (4) Le tre istituzioni riconoscono la necessità di razionalizzare e di rafforzare l'efficacia degli strumenti esistenti progettati per favorire il rispetto dei valori dell'Unione. È pertanto opportuno istituire un meccanismo interistituzionale globale e fondato su fatti comprovati, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e necessità, finalizzato a migliorare il coordinamento fra le tre istituzioni e a consolidare le iniziative adottate in precedenza. Conformemente alle conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni del 6 e 7 giugno 2013, tale meccanismo dovrebbe funzionare «in modo trasparente, sulla base di prove raccolte, raffrontate e analizzate in modo oggettivo e sulla base della parità di trattamento tra tutti gli Stati membri».
- (5) Le tre istituzioni concordano sulla necessità di un ciclo di monitoraggio annuale sui valori dell'Unione per rafforzare la promozione e il rispetto dei valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe essere completo, obiettivo, imparziale, basato su prove e applicato in modo equo e giusto a tutti gli Stati membri. L'obiettivo primario del ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe essere quello di prevenire le violazioni e il mancato rispetto dei valori dell'Unione, evidenziare gli sviluppi positivi e condividere le buone prassi, fornendo al contempo una base condivisa per altre azioni da parte delle tre istituzioni. Le tre istituzioni concordano, inoltre, di utilizzare questo accordo interistituzionale per integrare gli strumenti e le iniziative esistenti in materia di promozione e di rispetto dei valori dell'Unione, in particolare la relazione annuale della Commissione sullo Stato di diritto, il dialogo annuale sullo Stato di diritto del Consiglio e il quadro sullo Stato di diritto della Commissione, al fine di evitare duplicazioni e rafforzare l'efficacia complessiva.
- (6) Il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe consistere in una fase preparatoria, nella pubblicazione di una relazione di monitoraggio annuale sul rispetto dei valori dell'Unione, comprese le raccomandazioni specifiche per paese, e in una fase di follow-up che prevede l'attuazione delle raccomandazioni. Il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe essere condotto in uno spirito di trasparenza e di apertura con la partecipazione dei cittadini e della società civile e dovrebbe essere protetto dalla disinformazione.
- (7) Le tre istituzioni sono del parere che il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe sostituire le decisioni della Commissione 2006/928/CE⁽¹⁾ e 2006/929/CE⁽²⁾ e conseguire, tra l'altro, gli obiettivi di tali decisioni. Il presente accordo interistituzionale non pregiudica l'atto di adesione del 2005, in particolare gli articoli 37 e 38.

(1) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 56).

(2) Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2006, che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 58).

Mercoledì 7 ottobre 2020

- (8) Il ciclo di monitoraggio annuale dovrebbe, inoltre, essere complementare e coerente con gli altri strumenti relativi alla promozione e al rafforzamento dei valori dell'Unione. In particolare, le tre istituzioni si impegnano a utilizzare i risultati delle relazioni di monitoraggio annuali nella loro valutazione per stabilire l'esistenza di un rischio evidente di una violazione grave o l'esistenza di una violazione grave e persistente dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro nel quadro dell'articolo 7 TUE. Analogamente, la Commissione si è impegnata a utilizzare i risultati della relazione annuale di monitoraggio nell'ambito della valutazione dell'opportunità di avviare una procedura d'infrazione o della presenza di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾. Le tre istituzioni convengono che le relazioni annuali di monitoraggio dovrebbero più in generale guidare le loro azioni relative ai valori dell'Unione.
- (9) Conformemente all'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente accordo interistituzionale stabilisce disposizioni volte unicamente a facilitare la cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, TUE, tali istituzioni agiscono nei limiti delle attribuzioni loro conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Il presente accordo interistituzionale lascia impregiudicate le prerogative della Corte di giustizia dell'Unione europea per quanto concerne l'interpretazione autentica del diritto dell'Unione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

I. OBIETTIVI

1. Le tre istituzioni convengono di promuovere e rafforzare il rispetto dei valori dell'Unione, conformemente all'articolo 2 TUE, attraverso il coordinamento e la cooperazione.

II. CICLO DI MONITORAGGIO ANNUALE

2. Le tre istituzioni convengono di organizzare, nello spirito della leale cooperazione reciproca, un ciclo di monitoraggio annuale dei valori dell'Unione, che contempli le problematiche e le migliori pratiche in tutti i settori dei valori dell'Unione. Il ciclo di monitoraggio annuale consiste in una fase preparatoria, nella pubblicazione di una relazione di monitoraggio annuale sui valori dell'Unione («relazione annuale»), che comprende raccomandazioni, e in una fase di follow-up.
3. Le tre istituzioni convengono di istituire un gruppo di lavoro interistituzionale permanente sui valori dell'Unione («gruppo di lavoro»). Il gruppo di lavoro facilita il coordinamento e la cooperazione fra le tre istituzioni nel ciclo di monitoraggio annuale. Il gruppo di lavoro informa periodicamente il pubblico in merito al proprio operato.
4. Un gruppo di esperti indipendenti fornisce consulenza al gruppo di lavoro e alle tre istituzioni. In cooperazione con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, il gruppo di esperti individua i principali sviluppi positivi e negativi in ciascuno Stato membro in maniera imparziale e contribuisce allo sviluppo di una metodologia per la relazione annuale. Le tre istituzioni possono consultare il gruppo in qualsiasi fase del ciclo di monitoraggio annuale.

Fase preparatoria

5. La Commissione organizza annualmente una consultazione mirata delle parti interessate per raccogliere informazioni per la relazione annuale. La consultazione delle parti interessate ha luogo nel primo trimestre di ogni anno. La consultazione è trasparente e si basa su una metodologia chiara e rigorosa adottata dal gruppo di lavoro. In ogni caso la metodologia comprende, in una forma adeguata, parametri di riferimento quali quelli elencati negli allegati delle decisioni della Commissione 2006/928/CE e 2006/929/CE.
6. La consultazione delle parti interessate offre alle organizzazioni della società civile, alle istituzioni nazionali per i diritti umani e agli organismi nazionali per l'uguaglianza, alle associazioni e alle reti professionali, agli organi del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni internazionali, alle istituzioni, agli organismi, agli uffici e alle agenzie dell'Unione nonché agli Stati membri, compresi gli enti nazionali pertinenti, l'opportunità di contribuire alla relazione annuale. La Commissione inserisce le informazioni fornite dalle parti interessate nella relazione annuale. La Commissione pubblica sul proprio sito Internet i contributi alla consultazione prima della pubblicazione della relazione annuale.

(³) [invece di xxxx inserire il numero del 2018/136(COD) nel testo (anche ai punti 16, 19 e 25) e correggere il riferimento alla GU nella nota a piè di pagina] Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (GU C ... del ..., pag. ...).

Mercoledì 7 ottobre 2020

7. La Commissione attinge a tutte le informazioni a sua disposizione in fase di preparazione della relazione annuale, sulla base della metodologia convenuta dal gruppo di lavoro. Di particolare rilevanza a tale riguardo sono le relazioni e i dati dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e di altri organismi, uffici e agenzie dell'Unione, del Consiglio d'Europa, tra cui la Commissione di Venezia e il Gruppo di Stati contro la corruzione, e di altre organizzazioni internazionali che elaborano studi e valutazioni pertinenti. Qualora la relazione annuale redatta dalla Commissione si discosti dai risultati raggiunti dal gruppo di esperti indipendenti, il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di illustrare le proprie ragioni al gruppo di lavoro.

8. I rappresentanti designati delle tre istituzioni hanno la possibilità, previo coordinamento in seno al gruppo di lavoro, di effettuare visite conoscitive negli Stati membri allo scopo di ottenere ulteriori informazioni e chiarimenti sullo stato dei valori dell'Unione negli Stati membri interessati. La Commissione inserisce i risultati nella relazione annuale.

9. La Commissione informa regolarmente il gruppo di lavoro dei progressi compiuti durante la fase preparatoria.

Relazione annuale e raccomandazioni

10. La Commissione elabora la relazione annuale sulla base delle informazioni raccolte durante la fase preparatoria. La relazione annuale dovrebbe riguardare gli sviluppi sia positivi che negativi relativi ai valori dell'Unione negli Stati membri. La relazione annuale è imparziale, basata su prove oggettive e rispetta la parità di trattamento tra tutti gli Stati membri. Il livello di dettaglio della relazione dovrebbe riflettere la gravità della situazione in esame. La relazione annuale include una sezione dedicata alle procedure d'infrazione relative ai valori dell'Unione.

11. La relazione annuale contiene raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro al fine di rafforzare la protezione e la promozione dei valori dell'Unione. Le raccomandazioni specificano obiettivi e tempistiche di attuazione concreti e tengono conto di eventuali preoccupazioni espresse nelle proposte motivate adottate a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE. Le raccomandazioni tengono conto della diversità dei sistemi politici e giuridici degli Stati membri. L'attuazione delle raccomandazioni è valutata nelle successive relazioni annuali o nelle relazioni urgenti, a seconda dei casi.

12. La relazione annuale, comprese le raccomandazioni, viene pubblicata ogni anno a settembre. La data di pubblicazione è coordinata fra le tre istituzioni in seno al gruppo di lavoro. Prima della sua pubblicazione, la Commissione presenta il progetto di relazione annuale al gruppo di lavoro.

Follow-up

13. Entro due mesi dalla data di pubblicazione, il Parlamento europeo e il Consiglio discutono il contenuto della relazione annuale. Le discussioni sono rese pubbliche. Il Parlamento e il Consiglio adottano posizioni sulla relazione annuale mediante risoluzioni e conclusioni. Nell'ambito del follow-up, il Parlamento europeo e il Consiglio valutano e stabiliscono in quale misura le raccomandazioni precedenti sono state attuate dagli Stati membri, compresa l'attuazione delle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le tre istituzioni utilizzano i rispettivi poteri sanciti dai trattati al fine di contribuire a un follow-up efficace. Le tre istituzioni si impegnano a promuovere il dibattito sulla relazione annuale negli Stati membri, in particolare nei parlamenti nazionali, in maniera tempestiva.

14. Sulla base dei risultati della relazione annuale, la Commissione avvia, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, un dialogo con uno o più Stati membri, compresi gli enti pertinenti, con l'obiettivo di facilitare l'attuazione delle raccomandazioni. La Commissione riferisce periodicamente in merito all'andamento del dialogo al Parlamento europeo e al Consiglio. In qualsiasi momento, anche su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione può fornire assistenza tecnica agli Stati membri attraverso diverse attività. Il Parlamento europeo organizza, in cooperazione con i parlamenti nazionali, un dibattito interparlamentare sui risultati della relazione annuale.

15. Le tre istituzioni dovrebbero tenere conto dei risultati della relazione annuale in sede di definizione delle priorità di finanziamento. In particolare, la Commissione dovrebbe includere un sostegno mirato per gli attori nazionali che contribuiscono alla protezione e promozione dei valori dell'Unione, quali le organizzazioni della società civile e dei media, nel definire i programmi di lavoro annuali pertinenti per l'erogazione dei fondi dell'Unione nel quadro della gestione concorrente e diretta.

16. Fatti salvi i poteri della Commissione ai sensi dell'articolo 258 TFUE e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/xxxx nonché il diritto di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione di presentare al Consiglio una proposta motivata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE, le tre istituzioni convengono che le relazioni annuali dovrebbero guidare le loro azioni relative ai valori dell'Unione.

Mercoledì 7 ottobre 2020

17. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla Commissione di elaborare orientamenti e indicatori aggiuntivi per affrontare le opportune questioni di carattere trasversale che emergono dal ciclo di monitoraggio annuale.

Relazione urgente

18. Qualora la situazione in uno o più Stati membri faccia presagire un danno imminente e grave ai valori dell'Unione, la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, redigere una relazione urgente sulla situazione. La Commissione prepara la relazione in consultazione con il gruppo di lavoro. La Commissione redige senza indugio la relazione urgente e la pubblica entro due mesi dalla richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio. I risultati della relazione urgente sono integrati nella successiva relazione annuale. La relazione urgente può specificare raccomandazioni volte a far fronte all'imminente minaccia ai valori dell'Unione.

III. COMPLEMENTARITÀ CON ALTRI STRUMENTI

19. Le tre istituzioni riconoscono la natura complementare del ciclo di monitoraggio annuale e degli altri meccanismi per la protezione e la promozione dei valori dell'Unione, in particolare la procedura di cui all'articolo 7 TUE, le procedure d'infrazione e la procedura di cui al regolamento (UE) 2020/xxxx. Le tre istituzioni si impegnano a tenere conto degli obiettivi del presente accordo interistituzionale nelle politiche dell'Unione.

20. Qualora la relazione annuale individui carenze sistemiche rispetto a uno o più valori dell'Unione, le tre istituzioni si impegnano ad adottare senza indugio misure appropriate nell'ambito delle rispettive competenze conferite loro dai trattati. Le tre istituzioni convengono che i risultati della relazione annuale fungono da base per decidere se attivare la procedura di cui all'articolo 7 TUE e avviare procedure d'infrazione concernenti la protezione dei valori dell'Unione. Le tre istituzioni valutano, tra l'altro, se le politiche dell'Unione che richiedono un livello elevato di fiducia reciproca possono essere sostenute alla luce delle carenze sistemiche individuate nella relazione annuale.

21. Il ciclo di monitoraggio annuale istituito dal presente accordo sostituisce il meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Romania per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione istituito con decisione 2006/928/CE della Commissione e il meccanismo di cooperazione e verifica dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata istituito dalla decisione 2006/929/CE della Commissione e consegue, tra l'altro, gli obiettivi perseguiti da tali decisioni. La Commissione si impegna, pertanto, ad abrogare tali decisioni al momento opportuno.

Disposizioni comuni relative all'articolo 7 TUE

22. Le tre istituzioni convengono di utilizzare i risultati della relazione annuale nella loro valutazione per stabilire l'esistenza di un rischio evidente di violazione grave o l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori dell'Unione nel quadro dell'articolo 7 TUE.

23. Al fine di rafforzare la trasparenza e l'efficienza della procedura di cui all'articolo 7 TUE, le tre istituzioni convengono di garantire che l'istituzione che avvia una proposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, TUE sia in grado di presentare la proposta in sede di Consiglio e sia pienamente informata e coinvolta in tutte le fasi della procedura. Le tre istituzioni convengono di consultarsi periodicamente in seno al gruppo di lavoro in merito alle procedure esistenti e potenziali avviate a norma dell'articolo 7 TUE.

24. Le tre istituzioni convengono di definire le modalità per migliorare l'efficacia della procedura di cui all'articolo 7 TUE. Tali nuove modalità possono includere un programma regolarizzato di audizioni e sessioni sullo stato di avanzamento, raccomandazioni volte ad affrontare le preoccupazioni espresse nella proposta motivata e calendari di attuazione.

Disposizioni comuni relative alla condizionalità di bilancio

25. Le tre istituzioni convengono di utilizzare i risultati della relazione annuale nella valutazione circa la presenza di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) 2020/xxxx, nonché in qualunque altra valutazione pertinente per le finalità degli strumenti di bilancio presenti e futuri. Qualora la relazione annuale rilevi che una carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto in uno Stato membro compromette o rischia di compromettere i principi di una sana gestione finanziaria o la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, la Commissione invia una notifica scritta a tale Stato membro in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/xxxx.

Mercoledì 7 ottobre 2020

IV. DISPOSIZIONI FINALI

26. Le tre istituzioni adottano le misure necessarie per garantire di disporre dei mezzi e delle risorse necessari ai fini della corretta applicazione del presente accordo interistituzionale.
27. Le tre istituzioni provvedono al monitoraggio congiunto e costante dell'attuazione del presente accordo interistituzionale, a livello politico attraverso discussioni periodiche, nonché a livello tecnico in seno al gruppo di lavoro.
28. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma.
-

Mercoledì 7 ottobre 2020

P9_TA(2020)0252

Attuazione della politica commerciale comune: relazione annuale 2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'attuazione della politica commerciale comune — relazione annuale 2018 (2019/2197(INI))

(2021/C 395/02)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione della Commissione, del 14 ottobre 2019, sull'attuazione degli accordi di libero scambio, 1° gennaio 2018 — 31 dicembre 2018, (COM(2019)0455),
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2019)0370) del 14 ottobre 2019, che accompagna la relazione della Commissione sull'attuazione degli accordi di libero scambio, 1° gennaio 2018 — 31 dicembre 2018 (COM(2019)0455),
- vista la comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2015 intitolata «Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento più responsabile» (COM(2015)0497),
- vista la comunicazione della Commissione, del 29 gennaio 2020, intitolata «Programma di lavoro della Commissione 2020: un'Unione più ambiziosa» (COM(2020)0037),
- visti gli orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024, del 16 luglio 2019,
- vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sulla relazione annuale sull'attuazione della politica commerciale comune ⁽¹⁾,
- vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo (COM(2019)0640),
- vista la comunicazione congiunta dell'8 aprile 2020 sulla risposta globale dell'UE alla pandemia di COVID-19 (JOIN(2020)0011),
- vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sull'OMC: la via da seguire ⁽²⁾,
- vista la comunicazione congiunta della Commissione, del 9 marzo 2020, dal titolo «Verso una strategia globale per l'Africa» (JOIN(2020)0004),
- vista la dichiarazione congiunta dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), del 25 gennaio 2019, sul commercio elettronico,
- viste le dichiarazioni dei ministri del Commercio del G20 del 30 marzo e del 14 maggio 2020,
- vista la dichiarazione congiunta Stati Uniti-UE del 25 luglio 2018,
- vista la dichiarazione congiunta, del 14 gennaio 2020, rilasciata in occasione dell'incontro trilaterale dei ministri del Commercio degli Stati Uniti, del Giappone e dell'Unione europea,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione, del 20 dicembre 2019, sulla protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nei paesi terzi (SWD(2019)0452),
- vista la relazione annuale della Commissione, del 27 marzo 2019, sugli strumenti di difesa commerciale (COM(2019)0158),
- vista l'indagine speciale Eurobarometro, pubblicata nel novembre 2019, sull'atteggiamento dei cittadini europei nei confronti del commercio e della politica commerciale dell'UE,

⁽¹⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0230.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0477.

Mercoledì 7 ottobre 2020

- vista la comunicazione congiunta dal titolo, «UE-Cina — Una prospettiva strategica» adottata il 12 marzo 2019 dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna, (JOIN(2019)0005),
 - vista la comunicazione congiunta «Connessione Europa-Asia — Elementi essenziali per una strategia dell'UE», adottata il 19 settembre 2018 dalla Commissione e dal Servizio europeo per l'azione esterna (JOIN(2018)0031),
 - vista la relazione della Commissione, del 26 giugno 2019, sugli ostacoli al commercio e agli investimenti,
 - vista la sua risoluzione del 18 maggio 2017 sull'attuazione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea ⁽³⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 su una nuova strategia innovativa e orientata al futuro sul commercio e gli investimenti ⁽⁴⁾,
 - vista la risoluzione adottata il 25 settembre 2015 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite dal titolo «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile),
 - vista la sua risoluzione del 5 luglio 2016 sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese ⁽⁵⁾,
 - visti gli articoli 2 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e il capo V, titolo II, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nonché l'articolo 218 TFUE,
 - vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015 ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE ⁽⁷⁾,
 - vista la strategia della Commissione sulla parità di genere, del marzo 2020,
 - vista la relazione della Commissione sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2018-2019 ⁽⁸⁾,
 - vista la comunicazione della Commissione del 22 novembre 2018 dal titolo «Il mercato unico in un mondo che cambia: una risorsa straordinaria che richiede un rinnovato impegno politico» (COM(2018)0772),
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visto il parere della commissione per lo sviluppo,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0160/2020),
- A. considerando che la risoluzione del Parlamento del 30 maggio 2018 sull'attuazione della politica commerciale comune ha ottenuto un ampio sostegno per il suo approccio a favore di un sistema commerciale prevedibile e fondato su regole e valori; che i nuovi sviluppi a partire dal 2018, in particolare l'attuazione dell'accordo commerciale UE-Canada e, più recentemente, gli effetti della pandemia di COVID-19 sul commercio, rendono necessario un aggiornamento completo della relazione precedente;
- B. considerando che l'UE è la prima potenza commerciale e il più grande blocco commerciale al mondo, che funge da importante motore della prosperità economica; che è inoltre il principale operatore commerciale di manufatti e servizi; che dagli indicatori più recenti emerge che nel 2019 le esportazioni di merci dell'UE sono giunte a 2 132,3 miliardi di EUR, registrando un aumento del 3,5 % rispetto all'anno precedente; che, nonostante le attuali sfide globali, i principali partner commerciali dell'UE sono gli Stati Uniti e la Cina; che tra il 2007 e il 2017 il PIL mondiale è aumentato di oltre il 70 %; che se si confronta l'aumento registrato nell'UE, pari al 17 %, a quello registrato in paesi come gli Stati Uniti (60 %), l'India (80 %) e la Cina (315 %), risulta evidente che l'UE sta perdendo terreno in termini di competitività globale;

⁽³⁾ GU C 307 del 30.8.2018, pag. 109.

⁽⁴⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU C 101 del 16.3.2018, pag. 19.

⁽⁶⁾ GU C 407 del 4.11.2016, pag. 2.

⁽⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2018)0066.

⁽⁸⁾ <https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10101/2020/IT/JOIN-2020-3-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>

Mercoledì 7 ottobre 2020

- C. considerando che il 14 ottobre 2019 la Commissione ha pubblicato la sua terza relazione sull'attuazione degli accordi di libero scambio (ALS) dell'UE, che mostra che nel 2018 il 33 % delle esportazioni dell'UE e il 29 % delle importazioni dell'UE sono state effettuate con i partner degli ALS; che nel 2018 l'UE ha registrato un'eccedenza commerciale di 84,6 miliardi di EUR con i partner degli ALS, a fronte di un disavanzo commerciale complessivo di 24,6 miliardi di EUR; che, secondo una recente relazione della Commissione, le esportazioni effettuate dai paesi in via di sviluppo verso l'UE sulla base delle preferenze commerciali speciali (SPG) sono cresciute del 16,2 % tra il 2016 e il 2018, registrando un aumento di valore da 158 miliardi di EUR nel 2016 a 183,6 miliardi di EUR nel 2018; che si prevede che il commercio mondiale registrerà una contrazione compresa tra il 13 e il 32 % nel 2020, a causa degli effetti della COVID-19; che si prevede, inoltre, che le esportazioni di beni e servizi all'esterno dell'UE-27 diminuiranno del 9,2 % e le importazioni all'esterno dell'UE-27 dell'8,8 %, mentre il Fondo monetario internazionale (FMI) si attende una riduzione del PIL dell'UE pari al 7,5 %;
- D. considerando che la politica commerciale comune è una competenza esclusiva dell'Unione attuata dalla Commissione, dal Consiglio e dal Parlamento e impone all'Unione di esprimersi con una sola voce in materia commerciale, con la Commissione in qualità di negoziatore; che nel 2015 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Commercio per tutti: Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile»; che la Commissione ha avviato un riesame della politica commerciale volto a migliorare il pacchetto di strumenti commerciali a seguito della crisi della COVID-19;
- E. considerando che l'articolo 207 TFUE e l'articolo 21 TUE stabiliscono che la politica commerciale comune è condotta nel quadro dei principi e obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, tra cui la promozione dei diritti umani, della democrazia, dello Stato di diritto e dello sviluppo sostenibile; che nel dicembre 2019 la Commissione ha adottato il Green Deal europeo, che prevede che tutte le azioni e le politiche dell'UE contribuiscano ai suoi obiettivi;
- F. considerando che la politica commerciale e di investimento dell'Unione fornisce altresì agli investitori accesso al mercato e tutela degli investimenti tramite la certezza del diritto e un ambiente stabile, prevedibile e adeguatamente regolamentato in cui condurre le loro attività economiche;
- G. considerando che da recenti dati dell'Eurobarometro emerge che circa il 60 % dei cittadini dell'Unione ritiene di ottenere benefici dal commercio internazionale; che una parte dell'opinione pubblica è ben informata riguardo alla politica commerciale e agli accordi commerciali; che la metà degli intervistati ritiene che le priorità della politica commerciale dell'UE debbano consistere nel creare posti di lavoro nell'UE e nel difendere le norme ambientali e sanitarie; che la Commissione e gli Stati membri devono continuare a elaborare un'adeguata strategia di comunicazione in materia di politica commerciale e di accordi commerciali, che miri a contrastare le notizie false sul commercio e a trasmettere quante più informazioni possibili, rivolgendosi nel contempo a specifiche parti interessate e sensibilizzando gli operatori economici riguardo agli accordi commerciali;
- H. considerando che la politica commerciale comune, costituita da accordi commerciali e strumenti legislativi, dovrebbe perseguire l'obiettivo di creare un ambiente commerciale stabile, prevedibile ed equo in cui le imprese dell'UE possano prosperare e in cui siano affermati gli interessi dei cittadini dell'Unione, e dovrebbe assicurare che l'UE continui a salvaguardare il suo modello sociale e normativo esistente, utilizzando nel contempo la politica commerciale per promuovere i propri valori in tutto il mondo; che l'UE dovrebbe intensificare i suoi sforzi per promuovere una concorrenza leale, garantendo condizioni di parità e affrontando le attuali questioni commerciali; che la realizzazione di tali obiettivi presuppone che la politica commerciale dell'Unione disponga di un solido orientamento e venga attuata e monitorata in maniera completa ed efficace, all'insegna di una maggiore trasparenza ed equità; che gli accordi commerciali dell'UE dovrebbero offrire possibilità di crescita grazie all'accesso ai mercati e all'eliminazione degli ostacoli al commercio; che è di fondamentale importanza che i negoziati siano condotti in uno spirito di reciproco vantaggio, al fine di affrontare le pratiche commerciali sleali e garantire il rispetto delle norme e degli standard dell'UE;
- I. considerando che il 30 aprile 2020 l'UE, unitamente a diciotto membri dell'OMC, ha formalmente notificato l'accordo provvisorio multilaterale in materia di arbitrato d'appello (MPIA) all'OMC; che tale notifica segna l'inizio dell'applicazione dell'MPIA alle controversie che emergono tra i membri partecipanti dell'OMC in considerazione della situazione di stallo dell'organo d'appello;
- J. considerando che la pandemia di COVID-19 ha causato una crisi multiforme con conseguenze a lungo termine e ha messo in luce la mancanza di resilienza delle catene globali del valore per determinati prodotti chiave, tra cui attrezzature e dispositivi medici; che la crisi ha mostrato l'esigenza di catene di produzione più solide e resilienti, nonché la necessità di investire in settori strategici per aumentare la resilienza delle catene di approvvigionamento dell'UE; che

Mercoledì 7 ottobre 2020

relazioni scientifiche evidenziano i rischi crescenti di pandemie mondiali e fenomeni legati ai cambiamenti climatici con un'incidenza sulle relazioni internazionali; che i ministri del Commercio del G20 si sono impegnati a mitigare gli effetti della COVID-19 sul commercio e gli investimenti internazionali continuando a lavorare insieme per garantire un ambiente per il commercio e gli investimenti libero, equo, non discriminatorio, trasparente, prevedibile e stabile e mantenendo aperti i nostri mercati per assicurare il flusso continuo, a livello transfrontaliero, di forniture e apparecchiature mediche di prima necessità, prodotti agricoli fondamentali e altri beni e servizi essenziali;

- K. considerando che il 14 marzo 2020 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/402⁽⁹⁾ nell'ambito di una procedura d'urgenza per subordinare l'esportazione dei dispositivi di protezione individuale all'autorizzazione di esportazione, in linea con il regolamento (UE) 2015/479, quale misura temporanea per aiutare l'UE a far fronte all'aumento della domanda e a preparare la sua capacità operativa di aiutare i paesi terzi;
- L. considerando che l'UE ha negoziato accordi globali che disciplinano le relazioni commerciali con quasi tutta l'America latina e i Caraibi, a eccezione di Bolivia, Cuba e Venezuela;
- M. considerando che il Parlamento ha sottolineato, nel 2015, la necessità di una prospettiva di genere nella politica commerciale internazionale dell'UE⁽¹⁰⁾ e, nel 2018, la necessità di promuovere l'uguaglianza di genere negli accordi commerciali⁽¹¹⁾; che nell'UE 36 milioni di posti di lavoro, di cui 13,7 milioni occupati da donne, dipendono dalle esportazioni al di fuori dell'Unione; che le donne sono ampiamente sottorappresentate nel commercio al di fuori dell'UE nei settori agricolo e manifatturiero; che nell'UE solo una società esportatrice su cinque è diretta (ossia di proprietà e/o gestita) da una donna e che le donne rappresentano una quota pari o inferiore al 30 % della forza lavoro totale nel settore delle esportazioni;
- N. considerando che molti paesi impongono tariffe sui dispositivi medici, tra cui i monitor dei pazienti, le apparecchiature di diagnostica e i medicinali comuni quali antibiotici, analgesici o insulina, e praticamente tutti i paesi applicano tariffe alle importazioni per il sapone; che le tariffe sono state inasprite dalla decisione degli Stati Uniti di imporre dazi supplementari su importazioni dalla Cina per un valore di 370 miliardi di USD, che concernono in parte i dispositivi di protezione individuale (DPI);
- O. considerando che relazioni scientifiche evidenziano i rischi crescenti di pandemie mondiali e fenomeni legati ai cambiamenti climatici con un'incidenza sulle relazioni internazionali e concludono che i nostri modelli economici devono essere profondamente riformati, conformandosi in particolare all'accordo di Parigi sul clima;

Contesto mondiale

- sottolinea che si sono verificati cambiamenti concernenti aspetti significativi del contesto mondiale, rivelatisi imprevedibili, con l'emergere di tensioni negli ultimi due anni; ribadisce il proprio sostegno a un sistema commerciale multilaterale aperto, libero, fondato su regole, prevedibile ed equo, che è necessario tutelare e promuovere; sottolinea che, nonostante il difficile contesto economico mondiale, nel 2018 l'UE ha registrato un'eccedenza di 84,6 miliardi di EUR negli scambi di merci con i suoi partner nel quadro di accordi commerciali, a fronte di un disavanzo commerciale complessivo con il resto del mondo pari a circa 24,6 miliardi di EUR; ricorda che oltre 36 milioni di posti di lavoro sono sostenuti dalle esportazioni al di fuori dell'UE;
- osserva che, da quando nel 2015 la Commissione ha adottato la sua più recente strategia commerciale dal titolo «Commercio per tutti», l'Unione europea ha concluso e iniziato ad applicare una serie di nuovi accordi commerciali, segnatamente l'accordo economico e commerciale globale (CETA) UE-Canada, l'accordo di partenariato economico (APE) UE-Giappone e gli accordi di libero scambio (ALS) UE-Singapore e UE-Vietnam;
- insiste sul fatto che la strategia commerciale dell'UE deve continuare a promuovere gli interessi e i valori dell'Unione quando si confronta con nuove sfide a livello mondiale, nonché ad aumentare la competitività della sua industria e a creare crescita economica in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo; ritiene, pertanto, che un'agenda ambiziosa multilaterale, plurilaterale e bilaterale, la conclusione di accordi commerciali equi e proficui per entrambe le parti che garantiscano una rigorosa reciprocità nel rispetto di norme e standard europei elevati in settori sensibili, la promozione dei diritti umani e la loro efficace tutela, l'eliminazione di ostacoli ingiustificati agli scambi nonché l'uso, ove necessario, di strumenti di difesa commerciale costituiscano il modo migliore per rendere l'Unione più competitiva in un mondo globalizzato;

⁽⁹⁾ GU L 771 del 15.3.2020, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 9 giugno 2015 sulla strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015.

⁽¹¹⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2018 sull'uguaglianza di genere negli accordi commerciali dell'UE.

Mercoledì 7 ottobre 2020

4. sottolinea che le relazioni con le altre due superpotenze commerciali, la Cina e gli Stati Uniti, che rappresentano circa il 30 % dei nostri scambi commerciali, risultano fondamentali per dare impulso alla politica commerciale dell'Unione; insiste, tuttavia, sul fatto che l'UE dovrebbe rafforzare le sue relazioni con altre parti del mondo, diversificare e migliorare le relazioni commerciali con tutti i partner, compresi i paesi in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati (PMS) e adoperarsi a favore di un ordine mondiale multipolare; sottolinea la necessità di evitare l'eccessiva dipendenza dell'economia dell'UE dalle catene di approvvigionamento di pochi importanti partner commerciali;

5. sottolinea la necessità di migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri; chiede un ulteriore scambio di buone prassi tra gli Stati membri nonché tra gli Stati membri e la Commissione, al fine di realizzare sinergie e migliorare i risultati; sottolinea altresì, in tal contesto, la necessità di migliorare le strategie di valutazione degli accordi e ritiene che la Commissione dovrebbe garantire una migliore valutazione di impatto per ciascun accordo commerciale, effettuata in tempo utile da parte di organismi indipendenti;

6. accoglie con favore l'aumento della trasparenza nell'ambito della politica commerciale; si compiace della decisione del Consiglio di pubblicare il mandato per i negoziati degli accordi di partenariato economico con le regioni ACP il 19 dicembre 2019; apprezza i recenti sforzi profusi dalla nuova Commissione per informare il Parlamento più regolarmente in merito allo stato di avanzamento dei negoziati in corso, rendendo così più trasparente il lavoro della Commissione, ad esempio mettendo a disposizione relazioni dettagliate sui comitati specializzati istituiti nell'ambito del CETA e dell'accordo con la Corea del Sud;

7. sottolinea che la Commissione e gli Stati membri devono adoperarsi a favore di una migliore strategia di comunicazione riguardo ai vantaggi della politica commerciale dell'UE e la sensibilizzazione al riguardo, al fine di collaborare efficacemente con la società e le parti interessate; ricorda che le tabelle di marcia offrono alla Commissione la possibilità di comunicare e spiegare i motivi alla base di una particolare iniziativa e dei suoi obiettivi, nonché di collaborare con la società e le parti interessate e di ricevere un riscontro; ritiene che la Commissione dovrebbe assicurare la piena trasparenza delle tabelle di marcia e di altre attività di consultazione ai fine di massimizzarne l'impatto e garantire il coinvolgimento delle parti interessate;

8. si rammarica del grave impatto generato sul commercio mondiale dalla COVID-19 e dal conseguente blocco delle economie, con la riduzione delle importazioni e delle esportazioni dell'UE e l'interruzione e l'arresto conseguenti delle catene del valore; sottolinea che l'UE deve trarre insegnamento dall'attuale pandemia al fine di ridurre la propria vulnerabilità, specialmente per quanto riguarda determinati settori strategici; ritiene che l'UE e i suoi Stati membri debbano agire rapidamente per utilizzare la politica commerciale come strumento che consenta la ripresa dell'economia globale e mitighi la recessione; è fermamente convinto che l'UE debba migliorare la propria autonomia strategica garantendo nel contempo un commercio basato su regole in tempi di crisi e debba evitare misure che limitino gli scambi e/o provochino distorsioni degli stessi nonché contestare misure di questo tipo adottate da paesi terzi, e ritiene che tutto ciò dovrebbe essere trattato specificamente nell'ambito del riesame della politica commerciale;

9. invita ad avanzare nei negoziati in corso e, in particolare, a rinnovare i negoziati per una rapida conclusione di un accordo plurilaterale sulla libera circolazione delle apparecchiature mediche; incoraggia vivamente tutti i paesi a sottoscrivere l'accordo dell'OMC sull'eliminazione dei dazi sui medicinali (accordo doppio zero) e ritiene che occorra estenderne il campo di applicazione a tutti i prodotti farmaceutici e medicinali per garantire gli scambi transfrontalieri a livello mondiale; invita i membri dell'OMC a iscrivere tale argomento come priorità all'ordine del giorno della prossima riunione ministeriale dell'OMC e a considerare gli accordi commerciali come un modo per aiutare le imprese a diversificare le loro fonti;

10. sottolinea che l'UE deve garantire flussi commerciali aperti e catene del valore globali durature e astenersi quindi da restrizioni all'esportazione, ad esempio sui DPI, per i quali l'UE dipende da partner commerciali dei paesi terzi; esorta gli Stati membri che limitano il flusso di prodotti fondamentali nel mercato interno a revocare immediatamente le loro restrizioni all'esportazione e invita la Commissione ad applicare una tolleranza zero per tali violazioni delle norme del mercato unico; ritiene che l'UE debba valutare attentamente e individuare i settori critici e le vulnerabilità sociali nell'ambito dei quali deve garantire la fornitura di prodotti, e debba cercare rimedi efficaci e proporzionati nell'ambito della politica commerciale;

11. si rammarica delle perdite economiche dovute alle perturbazioni degli scambi internazionali e delle catene del valore globali a seguito della pandemia di COVID-19, che potrebbero incidere in modo particolarmente pesante sui paesi in via di sviluppo; invita la Commissione a garantire che le sue disposizioni commerciali nei confronti dei paesi in via di sviluppo sostengano l'accesso ai farmaci e alle attrezzature mediche;

Mercoledì 7 ottobre 2020

12. sottolinea la necessità di aiutare i produttori rurali e costieri ad adattarsi alle condizioni di crisi del mercato dovute all'epidemia di COVID-19 e a definire strategie rapide di adattamento e di resilienza al coronavirus, al fine di mantenere livelli di reddito di sussistenza, garantendo al tempo stesso la gestione sostenibile degli ecosistemi agricoli, forestali, marini e ricchi di biodiversità;

OMC e cooperazione plurilaterale

13. sottolinea che questo è un momento cruciale per promuovere un multilateralismo aperto, equo, equilibrato, sostenibile e basato sui valori, nonché per promuovere il sistema commerciale globale; esprime profondo rammarico per lo stallone in seno all'OMC, che richiede interventi e impegni attivi da parte di tutti i membri dell'OMC; ribadisce il proprio impegno per la difesa del sistema commerciale multilaterale basato su regole;

14. sottolinea l'importanza politica ed economica primaria del sistema multilaterale e invita i partner commerciali internazionali ad adoperarsi per il conseguimento di un efficiente sistema di risoluzione delle controversie in seno all'OMC e a portare avanti un'ambiziosa riforma guidata dall'UE; esorta la Commissione, a tale riguardo, a negoziare nuove norme per combattere i fenomeni che generano distorsioni degli scambi, legati alle politiche e pratiche non di mercato, alle imprese di Stato e alle sovvenzioni all'industria, che portano a un eccesso di capacità, alle politiche e pratiche di trasferimento forzato di tecnologia nonché al furto di proprietà intellettuale; incoraggia i membri dell'OMC, in occasione della conferenza ministeriale che si terrà nel 2021, a raggiungere un accordo ambizioso ed equilibrato sull'annosa questione delle sovvenzioni alla pesca e a inviare un chiaro segnale che mostri che l'OMC è ancora in grado di svolgere la propria funzione negoziale;

15. accoglie con favore l'accordo provvisorio multilaterale in materia di arbitrato d'appello (MPIA), un nuovo sistema che consentirà all'UE, unitamente agli altri membri partecipanti dell'OMC, di superare l'attuale paralisi dell'organo d'appello dell'OMC e che permetterà ai membri partecipanti di preservare un sistema di risoluzione delle controversie funzionante e in due fasi in seno all'OMC per l'eventualità in cui sorgano controversie tra di loro;

16. prende atto dei progressi compiuti nei negoziati settoriali e plurilaterali in corso, in particolare in materia di regolamentazione interna dei servizi, commercio elettronico e agevolazione degli investimenti; sottolinea che tali negoziati settoriali sono iniziative basate su una comunicazione congiunta e dovrebbero essere condotti al fine trovare un consenso trasversale di tutti i partecipanti;

17. si compiace dei progressi compiuti nei negoziati relativi al tribunale multilaterale per gli investimenti; osserva che il sistema giurisdizionale internazionale (ICS) è concepito come un passo verso il tribunale multilaterale per gli investimenti; si rammarica dell'estrema lentezza dei progressi compiuti dagli Stati membri nello smantellamento dei trattati bilaterali di investimento intra-UE ed esorta la Commissione ad adottare misure ove opportuno;

18. esprime il proprio deciso sostegno alla cooperazione trilaterale in corso tra l'UE, gli Stati Uniti e il Giappone nell'ottica di limitare le pratiche che provocano distorsioni sul mercato a livello mondiale; accoglie con favore, in tal senso, la dichiarazione congiunta del 14 gennaio 2020 sulle sovvenzioni all'industria;

Stati Uniti

19. si rammarica profondamente del cambiamento significativo di orientamento della politica commerciale statunitense avvenuto negli ultimi tre anni ed esprime preoccupazione per l'aumento delle misure commerciali unilaterali e delle misure protezionistiche, ivi comprese le recenti decisioni del dipartimento statunitense del Commercio di avviare ulteriori indagini a norma della sezione 232; si rammarica della notifica formale da parte degli Stati Uniti del loro ritiro dall'accordo di Parigi, il 4 novembre 2019, e ricorda che la politica commerciale comune dell'UE dovrebbe contribuire a promuovere la realizzazione di tale accordo; sottolinea l'importanza di rilanciare i colloqui UE-Stati Uniti per risolvere i problemi in sospeso, comprese le controversie; sottolinea l'importanza di mantenere l'agricoltura al di fuori dell'ambito di applicazione dei negoziati nonché di garantire un monitoraggio e una protezione adeguati del settore della pesca;

20. sottolinea che l'UE dovrebbe continuare a collaborare con gli Stati Uniti in quanto partner con cui occorre trovare soluzioni a questioni commerciali di interesse comune, come pure a minacce e ad attriti commerciali, ivi compresa l'applicazione extraterritoriale delle leggi adottate dagli Stati Uniti che sono contrarie al diritto internazionale; sottolinea che l'UE dovrebbe continuare ad adoperarsi per ripristinare la fiducia reciproca e strette relazioni commerciali, assicurando nel contempo il rispetto delle norme europee; ritiene che un accordo commerciale limitato con gli Stati Uniti potrebbe essere considerato un passo importante in tal senso;

21. invita la Commissione a dialogare con le controparti statunitensi per individuare modi per allentare le tensioni commerciali transatlantiche, anche trovando con gli Stati Uniti soluzioni negoziate sulla questione delle sovvenzioni all'aviazione civile, in particolare per quanto riguarda l'attuale controversia Airbus-Boeing, nonché a raggiungere un'intesa per porre fine all'imposizione illegale dei dazi su acciaio e alluminio degli Stati Uniti e alle misure illegali contro le

Mercoledì 7 ottobre 2020

sovvenzioni e il dumping per i prodotti agroalimentari, tra cui le olive mature; esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per una risposta dell'UE coordinata e unificata; accoglie con favore i negoziati tra l'UE e gli Stati Uniti sull'accettazione reciproca dei risultati della valutazione di conformità; incoraggia la Commissione ad accelerare la cooperazione in altri settori di interesse comune, quali le norme e altri ostacoli non tariffari, al fine di agevolare gli scambi, ridurre gli ostacoli burocratici e tagliare i costi;

22. si rammarica che l'attuale amministrazione stia considerando il ritiro dall'accordo generale sugli appalti pubblici; esorta l'amministrazione a rimanere parte dell'accordo;

Cina

23. osserva che la Cina, secondo partner commerciale dell'UE, rappresenta un mercato di opportunità, date le sue dimensioni e la sua crescita, ma che esistono numerosi ostacoli per le imprese dell'UE che cercano di accedere a tale mercato e di operarvi, per via del fatto che l'economia cinese è guidata e sovvenzionata dallo Stato e le imprese statali beneficiano di un accesso al mercato esclusivo o dominante; condanna tutti i tipi di misure discriminatorie cui sono soggette le imprese dell'UE in Cina; ritiene che una concorrenza leale tra imprese dell'UE e cinesi darebbe luogo a maggiori opportunità e a una maggiore innovazione e invita la Commissione a monitorare costantemente i persistenti atti di discriminazione e a collaborare con le autorità cinesi allo scopo di eliminare tali atti e ostacoli; prende atto del ritiro da parte della Cina, nel maggio 2019, della denuncia presentata contro l'UE presso l'OMC in relazione al trattamento di economia non di mercato nell'ambito dell'antidumping; accoglie con favore l'esito del procedimento di risoluzione delle controversie tra l'UE e la Cina che segna la fine dello status di economia di mercato della Cina, in linea con la posizione del Parlamento del maggio 2016 ⁽¹²⁾;

24. si compiace della conclusione dei negoziati per un accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche, del 6 novembre 2019, quale passo positivo verso il miglioramento della protezione dei prodotti a indicazione geografica dell'UE in Cina e chiede la rapida ratifica di tale accordo, nonché una legislazione aggiornata e un'applicazione più rigorosa; insiste sul fatto che tale accordo UE-Cina sulle indicazioni geografiche non deve essere violato dall'accordo commerciale di fase I tra Stati Uniti e Cina; invita la Commissione a monitorare la situazione dell'accesso al mercato per i prodotti europei durante l'attuazione di tale accordo; osserva che, secondo la più recente relazione sulla protezione e l'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, oltre l'80 % dei sequestri di merci contraffatte e di merci usurpative interessa prodotti provenienti dalla Cina, e così è stato sia nel 2018 che nel 2019; invita la Commissione a esaminare ulteriori strumenti per affrontare tali questioni e garantire una protezione completa dei diritti di proprietà intellettuale;

25. esorta la Commissione a concludere negoziati relativi a un accordo ambizioso in materia di investimenti con la Cina, provvisto di un capitolo efficace sul commercio e lo sviluppo sostenibile, che elimini tutti gli ostacoli all'apertura del mercato in Cina; attende con interesse la conclusione dei negoziati entro la fine del 2020, come concordato in occasione del vertice UE-Cina del 2019; è fermamente convinto, tuttavia, che il contenuto dell'accordo debba essere prioritario rispetto alla rapidità della sua conclusione;

26. è costernato per la relazione pubblicata dall'Australian Strategic Policy Institute nel febbraio 2020, che fornisce prove dello sfruttamento di lavoratori uiguri nelle fabbriche cinesi, tra cui figurano fabbriche appartenenti alle catene del valore di società dell'UE; esprime profonda preoccupazione per le segnalazioni delle ripercussioni dell'iniziativa «Nuova via della seta» sui diritti umani in Cina e Pakistan; invita la Commissione a utilizzare tutti i mezzi disponibili per porre fine allo sfruttamento degli uiguri; chiede alle società europee di porre fine a qualsiasi forma di coinvolgimento nelle violazioni dei diritti umani in Cina; insiste sul fatto che il lavoro forzato degli uiguri debba essere escluso dalle catene di approvvigionamento dei prodotti importati nel mercato unico;

Nuovo partenariato con l'Africa

27. accoglie con favore la pubblicazione della comunicazione congiunta relativa a una strategia globale per l'Africa; invita l'UE a impegnarsi maggiormente con i paesi africani al fine di creare un partenariato efficace e solido, in linea con gli aspetti commerciali della strategia di sviluppo dell'Africa per il 2063, che promuova lo sviluppo economico sostenibile, la crescita e la sicurezza alimentare nel continente africano; sottolinea che i dati contenuti nella recente relazione del 10 febbraio 2020 sul sistema di preferenze generalizzate (SPG) per il periodo 2018-2019 evidenziano un aumento del tasso di utilizzo delle preferenze da parte dei paesi beneficiari del sistema; invita la Commissione ad aumentare il suo sostegno

⁽¹²⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sullo status di economia di mercato della Cina (GU C 76 del 28.2.2018, pag. 43).

Mercoledì 7 ottobre 2020

tecnico ed economico mediante misure di aiuto al commercio tra l'UE e i paesi africani, nonché tra gli stessi paesi africani; rileva, a tale riguardo, che gli aiuti al commercio dovrebbero essere una componente fondamentale delle relazioni commerciali con l'Africa a seguito della crisi della COVID-19;

28. si compiace dei progressi compiuti verso l'attuazione della zona continentale di libero scambio africana, che mira a creare un mercato continentale unico per beni e servizi, caratterizzato dalla libera circolazione delle persone e degli investimenti; si compiace del sostegno dell'UE all'istituzione del nuovo Osservatorio commerciale dell'Unione africana; chiede che l'Unione continui a sostenere la zona continentale di libero scambio africana, in linea con l'alleanza Africa-Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili; chiede di applicare e approfondire in maniera adeguata gli APE esistenti allo scopo di rafforzare gli scambi commerciali e gli investimenti; accoglie con favore l'entrata in vigore degli APE dell'Africa orientale e australe (ESA) e della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e gli APE provvisori con il Ghana e la Costa d'Avorio e deplora l'assenza di progressi per quanto riguarda la ratifica dei restanti APE regionali; esprime il proprio sostegno alla visione indicata nel discorso sullo stato dell'Unione pronunciato nel 2018 di un accordo commerciale tra continenti che dovrebbe costituire un partenariato economico tra pari, che generi vantaggi reciproci, contribuisca al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) e sostenga lo sviluppo di catene competitive del valore locali e regionali e di sistemi fiscali resilienti;

29. sottolinea inoltre l'importanza di un monitoraggio congiunto degli APE con il sostegno dei partner locali e delle organizzazioni della società civile; invita la Commissione a effettuare un'analisi approfondita degli attuali APE su questioni quali le economie locali, i mercati del lavoro, la perdita di biodiversità, la deforestazione e l'accaparramento dei terreni per determinare se siano necessarie modifiche;

Paesi in via di sviluppo

30. sottolinea che il commercio può rappresentare un importante strumento per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, contribuendo a ridurre la povertà; pone in evidenza, a tale proposito, la necessità di focalizzare l'attenzione su accordi di libero scambio reciprocamente vantaggiosi, sulla diversificazione delle esportazioni, sulla creazione di valore aggiunto e sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI); evidenzia che l'UE è impegnata in una politica commerciale solida, efficace e credibile che costituirà la base per un sistema commerciale multilaterale equo, aperto, inclusivo e disciplinato da regole, che crei condizioni di parità a beneficio di tutti i paesi, compresi quelli in via di sviluppo, il che è essenziale per l'ulteriore integrazione di questi ultimi nelle catene globali del valore; ricorda che la politica commerciale e di sviluppo dell'UE dovrebbe contribuire all'integrazione regionale e all'inserimento e all'avanzamento dei paesi in via di sviluppo all'interno delle catene globali del valore;

31. evidenzia che i paesi in via di sviluppo sono i più colpiti dal fenomeno dell'evasione fiscale, che ogni anno priva gli Stati di miliardi di euro di entrate pubbliche; chiede che negli accordi commerciali con i paesi in via di sviluppo siano incluse disposizioni volte a contribuire alla lotta contro i flussi finanziari illeciti e l'evasione fiscale da parte delle imprese e delle multinazionali, con l'obiettivo di garantire il pagamento delle imposte nel luogo in cui sono generati gli utili e il valore economico reale e di eliminare l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili;

Giappone, Singapore e Vietnam

32. si compiace dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio UE-Giappone del 1° febbraio 2019 e rileva che, secondo i primi dati forniti a un anno dalla sua attuazione ⁽¹³⁾, le esportazioni dell'UE verso il Giappone sono aumentate del 6,6 % rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

33. accoglie con favore l'entrata in vigore dell'accordo commerciale UE-Singapore, del 21 novembre 2019; accoglie con favore i progressi compiuti verso l'attuazione dell'accordo UE-Vietnam e chiede di continuare a progredire rapidamente, in particolare per quanto riguarda la creazione di istituzioni congiunte e la ratifica delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in sospenso e degli impegni in materia di diritti umani, esortando la Commissione a garantirne l'applicazione concreta in collaborazione con il servizio europeo per l'azione esterna; invita gli Stati membri a procedere alla ratifica dell'accordo UE-Vietnam per la protezione degli investimenti affinché possa entrare in vigore quanto prima, unitamente all'accordo di libero scambio UE-Vietnam; rileva che nel 2018 l'UE ha esportato verso il Vietnam circa 13,8 miliardi di EUR di beni e sottolinea che gli accordi di libero scambio e gli accordi di protezione degli

⁽¹³⁾ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_161

Mercoledì 7 ottobre 2020

investimenti fondati su regole garantiranno prevedibilità e Stato di diritto per gli investitori, aumentando positivamente, nel contempo, le esportazioni in entrambe le direzioni e creando stabilità e fiducia per le PMI; ritiene che tali accordi costituiscano un passo in avanti verso la conclusione di un accordo di libero scambio con l'intera regione dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN);

34. sottolinea che questi tre accordi consolidano la dinamica strategica dell'Unione europea in una zona fondamentale del mondo caratterizzata da una rapida crescita demografica e dei redditi e da opportunità significative per gli operatori dell'UE; sottolinea inoltre che, grazie alla sua presenza più forte, l'Unione europea potrebbe creare un'alternativa al controllo cinese nella zona;

America Latina e Caraibi

35. sottolinea l'importanza di rafforzare relazioni commerciali e politiche reciprocamente vantaggiose con l'America latina; ricorda che l'Unione europea e l'America latina intrattengono una stretta cooperazione sulla base dei loro legami storici, culturali ed economici, e che la regione dell'America latina e dei Caraibi rappresenta il quinto partner commerciale dell'UE; ritiene che la presenza dell'UE nella regione sia fondamentale sia in termini di rafforzamento della cooperazione basata su valori condivisi sia quale vettore per perseguire la politica di azione esterna dell'UE, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale fondato su regole; invita la Commissione a chiarire la sua intenzione in merito ai futuri accordi commerciali e di associazione, per quanto riguarda la questione della divisione del testo;

36. pone l'accento sull'importanza della recente modernizzazione dell'accordo di associazione UE-Messico e della conclusione dell'accordo di associazione con il Mercosur, che possono potenzialmente approfondire il partenariato strategico dell'UE con l'America latina, creare ulteriori opportunità nelle relazioni commerciali con tali paesi e contribuire a diversificare le catene di approvvigionamento dell'economia europea; ritiene che l'accordo di associazione UE-Mercosur rappresenti il principale accordo «tra blocchi» di questo tipo e che detto accordo possa potenzialmente creare un'area di mercato aperta reciprocamente vantaggiosa che includa circa 800 milioni di cittadini; ricorda che tale accordo, come tutti gli accordi commerciali dell'UE, deve assicurare condizioni di concorrenza leale e garantire il rispetto delle norme e dei sistemi di produzione europei; ricorda che l'accordo contiene un capitolo vincolante sullo sviluppo sostenibile che deve essere applicato, attuato e pienamente valutato, nonché impegni specifici riguardanti i diritti dei lavoratori e la protezione dell'ambiente, compresa l'attuazione dell'accordo di Parigi sul clima e delle relative norme di applicazione; sottolinea che l'accordo UE-Mercosur non può essere ratificato nella sua forma attuale;

37. è convinto che la modernizzazione dell'accordo di associazione con il Cile servirà a rafforzare ulteriormente la presenza dell'UE nella più ampia regione e contribuirà a promuovere un programma commerciale internazionale basato sullo sviluppo sostenibile, su una protezione più rigorosa delle norme ambientali e occupazionali e sul rispetto dei diritti umani; invita la Commissione a garantire che i negoziati in corso rispettino tali principi e che si possa raggiungere un accordo in maniera tempestiva;

Negoziati in corso sugli accordi di libero scambio

38. chiede di portare avanti un'agenda ambiziosa e in linea con il Green Deal in sede di negoziazione degli accordi di libero scambio, in particolare con l'Australia, la Nuova Zelanda, la Tunisia, il Marocco e l'Indonesia, tenendo conto della natura sensibile di alcuni prodotti agricoli come la carne bovina e ovina, i prodotti lattiero-caseari e la frutta; ribadisce il suo invito ad aprire rapidamente i negoziati in materia di investimenti con Taiwan e invita la Commissione ad avviare un esercizio esplorativo;

39. assume un approccio pragmatico verso le relazioni commerciali con il Regno Unito, che dovrebbero essere globali e ambiziose e finalizzate all'eliminazione dei dazi e dei contingenti e dovrebbero inoltre basarsi sui principi relativi al commercio, gli investimenti e la competitività stabiliti nella sua raccomandazione del 18 giugno 2020 sui negoziati per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord⁽¹⁴⁾; fa presente che la dichiarazione politica del 17 ottobre 2019, sostenuta dal Regno Unito, stabilisce che il futuro partenariato economico si fonderà su disposizioni che garantiscano condizioni di parità per una concorrenza libera e leale, in particolare qualora non sia raggiunto alcun accordo prima della fine del 2020; rileva che gli Stati membri dell'UE sono esportatori netti verso il Regno Unito e che la ricerca di una soluzione che soddisfi entrambe le parti deve essere una priorità intesa a garantire il rispetto e la tutela degli interessi degli esportatori e degli investitori dell'Unione; invita la Commissione a migliorare la competitività delle società e delle piccole e medie imprese dell'Unione;

⁽¹⁴⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0152.

Mercoledì 7 ottobre 2020

40. esorta la Commissione ad approfittare della dinamica innescata dal recesso del Regno Unito per ottimizzare le politiche dell'UE, ridurre la burocrazia e rafforzare la competitività delle imprese e delle PMI europee; sottolinea che l'accordo di libero scambio con il Regno Unito dovrebbe essere inteso a favorire il più ampio accesso ai mercati e la massima agevolazione degli scambi possibili, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni commerciali e di garantire condizioni di parità;

Attuazione degli accordi di libero scambio

41. prende atto dei risultati illustrati nella relazione della Commissione sull'attuazione degli accordi di libero scambio, in particolare per quanto concerne la Corea del Sud, l'America centrale e l'America latina, il Canada e i partner orientali; sottolinea che gli accordi commerciali dell'UE hanno chiaramente dimostrato in passato di poter conseguire, nella maggior parte dei casi, il loro principale obiettivo, ovvero la creazione di opportunità significative per gli esportatori dell'UE sui mercati commerciali dei paesi terzi; sottolinea, tuttavia, che la Commissione ha stimato un aumento dell'impatto economico negativo degli ostacoli al commercio e agli investimenti a causa della tendenza protezionistica; invita la Commissione a continuare ad effettuare valutazioni d'impatto ex post delle ripercussioni degli accordi commerciali sulla nostra economia, anche relativamente alla sostenibilità;

42. incoraggia la Commissione a cercare continuamente modi per migliorare le relazioni commerciali e approfondire ulteriormente l'integrazione economica con i paesi del partenariato orientale, in particolare nel caso dei tre paesi associati;

43. rammenta gli sviluppi positivi relativi all'accordo commerciale UE-Canada; fa presente che nel suo primo anno completo di attuazione, gli scambi bilaterali di merci, tra cui i prodotti agroalimentari, sono aumentati del 10,3 % rispetto alla media dei tre anni precedenti; ricorda che l'eccedenza commerciale dell'UE con il Canada è aumentata del 60 % e ha creato ulteriori opportunità per i nostri esportatori; ricorda altresì che dall'entrata in vigore provvisoria dell'accordo, le due parti hanno creato un solido partenariato corredando il testo originale di importanti raccomandazioni in materia di commercio, azione per il clima e accordo di Parigi, commercio e genere e piccole e medie imprese, e ritiene che ciò costituisca la prova della dinamicità dell'accordo commerciale nella sua attuazione; invita la Commissione a fornire al Parlamento dati più recenti in merito alle esportazioni delle PMI dell'Unione e la sostenibilità complessiva dell'accordo; ricorda l'importanza di rafforzare l'attuazione e il monitoraggio del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile;

44. ribadisce la propria preoccupazione in merito al basso tasso di utilizzo delle preferenze sulle esportazioni dell'UE segnalato da alcuni dei partner preferenziali dell'Unione, cosa che denota i limitati benefici della strategia di bilateralismo commerciale per gli operatori economici di piccole dimensioni; prende atto, in particolare, di un'ampia divergenza nell'utilizzo delle preferenze sulle esportazioni dell'Unione verso diversi partner commerciali e di una scarsa divergenza nell'utilizzo delle preferenze sulle importazioni dell'UE da diversi partner commerciali; invita la Commissione ad approfondire l'analisi relativa all'utilizzo delle preferenze e a presentare nuovi strumenti innovativi e soluzioni pratiche; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di regole di origine flessibili, razionali e di facile applicazione; invita la Commissione, unitamente agli Stati membri, a razionalizzare il lavoro verso la realizzazione di strategie di promozione e comunicazione commerciali più efficaci e a sfruttare appieno il potenziale delle delegazioni dell'UE in tutto il mondo;

45. sottolinea che il gran numero di ostacoli di natura commerciale e non commerciale, così come le attuali divergenze in termini di livello e qualità dei controlli, procedure doganali e politiche sanzionatorie nei punti di ingresso dell'UE nell'unione doganale, determinano spesso una distorsione dei flussi commerciali, che mette a repentaglio l'integrità del mercato unico; esorta pertanto la Commissione ad affrontare la questione, garantendo condizioni di concorrenza leali e paritarie per le imprese;

46. sottolinea che la protezione delle indicazioni geografiche è uno degli elementi offensivi di cui dispone l'Unione nella negoziazione degli accordi commerciali ed evidenzia l'importanza che i partner dell'UE rispettino le disposizioni in questione; invita la Commissione a garantire un maggiore rispetto delle succitate disposizioni negli accordi commerciali attuali e futuri;

47. invita la Commissione a esaminare in particolare gli effetti cumulativi degli accordi di libero scambio dell'UE sulla deviazione degli scambi, sia per l'UE che per i paesi partner, e a confrontare i risultati con le singole valutazioni d'impatto e con i dati effettivi;

48. sottolinea l'importanza di coinvolgere in particolare i parlamenti nazionali, la società civile e il settore privato di tutte le parti durante i negoziati commerciali; chiede una maggiore partecipazione e consultazione delle parti sociali e della società civile nell'ambito della negoziazione e dell'attuazione degli accordi commerciali, segnatamente nel quadro dei gruppi consultivi interni, il cui ruolo di monitoraggio potrebbe essere esteso a tutte le parti degli accordi commerciali senza essere limitato esclusivamente ai capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile;

Mercoledì 7 ottobre 2020

Commercio e sviluppo sostenibile

49. rammenta la posizione espressa nella sua precedente relazione sull'attuazione della politica commerciale comune; sottolinea che il piano d'azione in quindici punti, del 27 febbraio 2018, elaborato dai servizi della Commissione, costituisce una buona base di riflessione per migliorare l'attuazione del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile; ricorda che gli accordi di nuova generazione contengono clausole sui diritti umani e capitoli sullo sviluppo sostenibile, la cui piena e completa attuazione intende garantire e promuovere il rispetto dei diritti umani, dei valori dell'Unione e degli elevati requisiti occupazionali, sociali e ambientali; prende atto della valutazione dei capitoli sullo sviluppo sostenibile inclusa nella relazione della Commissione sull'attuazione degli accordi di libero scambio e chiede un'attuazione tempestiva delle disposizioni vigenti in materia di commercio e sviluppo sostenibile; chiede alla Commissione di sviluppare una metodologia precisa e specifica per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione di tali capitoli, vista l'impossibilità di procedere a una valutazione esclusivamente sulla base di dati quantitativi; invita la Commissione a presentare proposte sulle modalità per rafforzare l'applicazione del capitolo sullo sviluppo sostenibile negli accordi commerciali;

50. prende atto dell'iniziativa avviata dalla DG JUST della Commissione relativa all'obbligo di diligenza per le imprese, compresa la sua valutazione negli accordi commerciali dell'UE, nonché un meccanismo che garantisca un'attuazione efficace; sottolinea che la proposta relativa all'obbligo di diligenza dovrebbe assicurare che tali misure non costituiscano un ulteriore onere per le PMI europee e non ne riducano la competitività;

51. ribadisce il suo invito alla Commissione e agli Stati membri a partecipare in modo costruttivo ai negoziati per un trattato delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di diritti umani, allo scopo di garantire l'accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani e consentire loro di chiedere un risarcimento;

52. si compiace dell'iniziativa della Commissione per un Green Deal europeo e sottolinea che esso dovrebbe essere sostenuto attivamente da una strategia commerciale dell'UE equilibrata sotto il profilo ecologico, economico e sociale; accoglie con favore l'impegno della Commissione di rendere il rispetto dell'accordo di Parigi sul clima una «clausola essenziale» degli accordi commerciali;

53. rileva che l'approccio attuale contribuisce già ad affrontare questioni relative al mancato rispetto degli obblighi; chiede tuttavia alla Commissione di dimostrarsi più attenta e di trarre insegnamenti dalle precedenti esperienze, come si è visto nel quadro dell'ALS UE-Corea, in cui l'Unione ha richiesto l'istituzione di un gruppo di esperti a seguito della mancata ratifica, da parte della Corea del Sud, delle convenzioni dell'OIL sui diritti dei lavoratori, in particolare sulla libertà di associazione e di contrattazione collettiva;

54. ricorda che i tempestivi sforzi profusi dalla Commissione e dal Parlamento europeo nell'ambito dei negoziati commerciali con il Messico e il Vietnam hanno incoraggiato con successo la ratifica, da parte di entrambi i paesi, della Convenzione 98 dell'OIL sul diritto di organizzazione e di contrattazione collettiva, avvenuta rispettivamente a novembre 2018 e a giugno 2019; si congratula con entrambi i paesi per tale passo importante; esorta la Commissione a monitorare i progressi compiuti in relazione all'attuazione delle altre convenzioni dell'OIL e a costituire senza indugio la commissione interparlamentare, come convenuto nel quadro dell'accordo di libero scambio UE-Vietnam, riservando particolare attenzione al divieto del lavoro minorile; deplora che il Vietnam non abbia ratificato la convenzione 87 dell'OIL sulla libertà di associazione; invita la Commissione a monitorare attentamente la situazione e a chiedere consultazioni con il governo vietnamita qualora non si adoperi con costanza e assiduità per ratificare, come previsto dall'accordo;

55. ricorda la necessità di un piano d'azione efficace per attuare l'obiettivo della tolleranza zero nei confronti del lavoro minorile negli accordi di libero scambio, creando un robusto partenariato con le ONG e le autorità nazionali al fine di sviluppare solide alternative sociali ed economiche per famiglie e lavoratori, conformemente alle azioni intraprese nell'ambito della politica di sviluppo dell'UE;

56. ritiene che i capitoli sul commercio e lo sviluppo sostenibile contenuti negli accordi commerciali dovrebbero essere uno dei motori della dimensione esterna del Green Deal europeo; sottolinea che qualsiasi nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio dovrebbe essere compatibile con le norme dell'OMC e con gli accordi di libero scambio dell'UE; sottolinea che le imprese dell'UE non dovrebbero essere poste in una situazione di svantaggio competitivo;

57. fa presente che la politica commerciale e di investimento dell'Unione dovrebbe essere utilizzata come strumento a favore di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento, che comprenda la garanzia del rispetto dei diritti umani, dei diritti del lavoro e delle norme ambientali da parte delle imprese nonché la garanzia dell'accesso alla giustizia; prende atto dell'impegno assunto dalla Commissione di presentare una proposta legislativa entro il 2021;

Mercoledì 7 ottobre 2020

58. invita la Commissione a garantire che le condizioni in materia di diritti umani collegate alle preferenze commerciali unilaterali nell'ambito dell'SPG o dell'SPG+ siano attuate e monitorate in modo efficace; sottolinea che la politica commerciale dell'UE dovrebbe contribuire a combattere il commercio illegale, la deforestazione e il degrado forestale;

59. ritiene che sia opportuno tenere pienamente conto della dimensione commerciale della COP15 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica; ricorda la sua risoluzione del 16 gennaio 2020 sulla 15ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) ⁽¹⁵⁾, in cui chiede alla Commissione e agli Stati membri di collaborare attivamente con i paesi terzi, in particolare attraverso i loro strumenti per l'azione esterna, quali lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), al fine di promuovere le misure di protezione, conservazione e ripristino della biodiversità e la governance, in particolare nel quadro di tutti gli accordi multilaterali e commerciali, e le misure contro le inadempienze, e di fissare obiettivi pertinenti al riguardo; invita, di conseguenza, la Commissione a includere capitoli applicabili in materia di commercio e sviluppo sostenibile in tutti i futuri accordi commerciali;

60. chiede che, oltre alle consuete convenzioni fondamentali dell'OIL, l'UE esorti i suoi partner economici a ratificare e attuare le convenzioni 189 sui lavoratori domestici, 156 sui lavoratori con responsabilità familiari e 190 sulla violenza e le molestie;

Difesa degli interessi commerciali dell'UE

61. rammenta che gli sforzi intesi a mantenere un sistema commerciale basato su regole devono avere un ruolo di primo piano nella strategia commerciale dell'Unione e, a tale proposito, plaude all'approvazione del pacchetto di modernizzazione degli strumenti di difesa commerciale nel 2018 e al nuovo meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti; sottolinea che il succitato meccanismo di controllo mira a cooperare e a limitare potenzialmente gli investimenti esteri in settori strategici al fine di proteggere l'Unione e i suoi Stati membri; invita la Commissione a garantire l'efficace applicazione degli strumenti di difesa commerciale per proteggere l'industria europea dalle pratiche di mercato sleali e a valutare e rafforzare gli strumenti di salvaguardia al fine di renderli più pronti alle circostanze straordinarie e più idonei a rafforzare l'industria europea, anticipando efficacemente le perturbazioni del mercato derivanti dai flussi commerciali; sottolinea la necessità di rafforzare il controllo e la cooperazione nel contesto post-COVID-19, in cui alcuni dei settori strategici dell'UE potrebbero essere soggetti a pressioni; sottolinea, tuttavia, che il nuovo meccanismo di controllo degli investimenti esteri diretti non dovrebbe mai essere utilizzato come misura protezionistica; accoglie con favore il Libro bianco sulle sovvenzioni estere e invita la Commissione a presentare una proposta legislativa, se del caso, qualora gli strumenti attuali si dimostrassero insufficienti;

62. prende atto dell'attuale aumento massiccio delle importazioni di acciaio dalla Cina e da altri paesi terzi, che colpisce gravemente l'industria europea e mette a repentaglio un numero elevato di posti di lavoro; sottolinea che il processo di revisione delle attuali misure di salvaguardia sulle importazioni di prodotti siderurgici deve includere la riduzione dei contingenti esistenti in conformità dell'eccesso di capacità importate ed eliminare la possibilità di trasferire contingenti non utilizzati;

63. accoglie con favore l'annuncio della Commissione relativo alla nomina, all'inizio del 2020, di un responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali per monitorare e migliorare il rispetto degli accordi commerciali dell'UE; osserva che le norme previste dagli accordi commerciali dell'UE dovrebbero essere applicate adeguatamente al fine di garantirne l'efficacia e affrontare le distorsioni del mercato; sottolinea la necessità che tale posizione di recente creazione sia incentrata sull'attuazione e sull'esecuzione degli accordi commerciali dell'UE, nonché sulle violazioni dell'accesso al mercato e sugli impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile; è del parere che detto responsabile non debba solo monitorare e far rispettare gli obblighi in materia di tutela dell'ambiente e del lavoro derivanti dagli accordi commerciali dell'UE con i paesi terzi, ma anche concentrarsi sull'attuazione di tutti i capitoli degli accordi commerciali al fine di garantire che sia sfruttato il loro pieno potenziale; invita la Commissione a chiarire ulteriormente tale ruolo;

64. invita il Consiglio a concludere un accordo rapido e tempestivo sullo strumento per gli appalti internazionali al fine di garantire agli operatori dell'UE sicurezza giuridica, reciprocità e condizioni di parità; chiede l'inserimento di un catalogo globale dei prodotti sanitari di emergenza essenziali per evitare abusi futuri da parte dei fornitori dei paesi terzi nel commercio internazionale durante una pandemia mondiale; osserva che i mercati degli appalti pubblici dell'Unione sono i più aperti al mondo e che taluni paesi terzi hanno un accesso molto limitato a detti mercati; sottolinea l'importanza di promuovere la reciprocità e il vantaggio reciproco in materia di accesso ai mercati e di appalti pubblici, a vantaggio delle società dell'UE;

⁽¹⁵⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0015.

Mercoledì 7 ottobre 2020

65. sottolinea la necessità di disporre di adeguati meccanismi di controllo degli investimenti in tutti gli Stati membri per proteggersi dai rischi concernenti la sicurezza e l'ordine pubblico; incoraggia gli Stati membri che non dispongono ancora di meccanismi di controllo a mettere in atto soluzioni temporanee e invita la Commissione a sostenere attivamente tali sforzi;

66. sottolinea che gli investimenti esteri diretti nell'UE e l'acquisizione delle infrastrutture di assistenza sanitaria e di altre infrastrutture chiave da parte degli investitori esteri possono potenzialmente compromettere gli sforzi dell'UE volti ad affrontare la pandemia di COVID-19 in Europa; accoglie con favore, in tal senso, la comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri in vista dell'applicazione del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti; esorta gli Stati membri che non hanno ancora istituito un meccanismo di controllo a procedere in tal senso con urgenza; invita inoltre tutti gli Stati membri a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per garantire che siano istituiti meccanismi efficaci per valutare i potenziali investimenti e le acquisizioni in relazione alle minacce alle infrastrutture sanitarie fondamentali nell'UE e ad adottare, se necessario, misure di mitigazione o di blocco;

67. ribadisce la necessità di garantire condizioni di parità tra le industrie europee che applicano norme climatiche, ambientali, ecologiche e sociali ambiziose e i partner commerciali che non perseguono le stesse norme rigorose; ritiene che sia pertanto urgentemente necessario introdurre un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC che rafforzi l'azione globale per il clima e protegga le industrie europee dalla concorrenza sleale;

68. invita i leader dell'UE e la Commissione a prendere decisioni coraggiose riguardo alla riforma del sistema delle risorse proprie dell'UE, compresa l'introduzione di un paniere di nuove risorse proprie; ribadisce la sua posizione, indicata nella relazione interlocutoria sul QFP, in merito all'elenco di potenziali candidati per nuove risorse proprie: una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, una tassazione dei servizi digitali, un'imposta sulle transazioni finanziarie, i proventi del sistema di scambio delle quote di emissione, un contributo per la plastica e un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera compatibile con l'OMC ⁽¹⁶⁾;

69. esprime preoccupazione per la continua espansione dei meccanismi di arbitrato tra investitori e Stati attraverso accordi di investimento; ricorda che tali sistemi giudiziari paralleli sono concepiti per promuovere gli interessi e i diritti delle imprese ma non i loro doveri e le loro responsabilità e possono mettere a rischio lo spazio politico e il diritto legittimo a legiferare degli Stati; denuncia il fatto che gli studi legali abbiano iniziato a promuovere consulenze in merito alle modalità con cui gli investitori esteri possono intentare un'azione nell'ambito dell'arbitrato a seguito delle misure governative legate alla COVID; chiede una moratoria su tutte le richieste di arbitrato connesse a misure concernenti le dimensioni sanitaria, economica e sociale della pandemia e i relativi effetti;

70. chiede il rilancio dei negoziati relativi a un accordo sui beni ambientali e invita la Commissione a proporre modifiche unilaterali dei dazi applicati ai «beni ambientali» qualora questi possano essere identificati come prodotti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo;

71. chiede di potenziare la dimensione esterna delle iniziative per l'economia circolare ⁽¹⁷⁾ nelle relazioni dell'UE con i paesi terzi attraverso una cooperazione e un dialogo normativi;

Scambi di servizi e commercio digitale

72. si compiace dei negoziati plurilaterali in corso su settori chiave degli scambi di servizi, in particolare in materia di regolamentazione interna dei servizi e di agevolazione degli investimenti; rileva che la presenza commerciale in un paese terzo è la modalità prevalente di offerta nell'ambito dello scambio di servizi e del commercio elettronico;

73. evidenzia che l'Unione europea è di gran lunga il maggiore esportatore al mondo di servizi, che rappresentano circa il 70 % del suo PIL; sottolinea, in particolare, la relativa resilienza degli scambi di servizi durante la crisi della COVID-19 e mette in luce il suo ruolo nella ripresa economica in Europa;

74. sottolinea la necessità di agevolare i tentativi di ripresa internazionali attraverso un commercio aperto ed equo, compreso il commercio digitale, il che necessita di una moratoria sui dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica; è favorevole alla dichiarazione congiunta dell'OMC sul commercio elettronico, che chiede norme globali in materia; sollecita

⁽¹⁶⁾ Si veda la risoluzione del Parlamento europeo del 15 maggio 2020 sul nuovo quadro finanziario pluriennale, le risorse proprie e il piano per la ripresa (testi approvati, P9_TA(2020)0124).

⁽¹⁷⁾ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0098&from=IT?>

Mercoledì 7 ottobre 2020

l'apertura verso un risultato significativo, al fine di agevolare il flusso transfrontaliero di dati e di far fronte agli ostacoli ingiustificati al commercio per via elettronica, in piena conformità con la legislazione dell'UE in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati, tra cui il regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché di usufruire della flessibilità concessa dalle direttive di negoziato; accoglie con favore il fatto che tali negoziati riuniscano un numero molto elevato di membri dell'OMC e chiede di mantenerli quanto più aperti e inclusivi possibile;

PMI

75. fa presente che alle piccole e medie imprese è attribuibile circa il 30 % del valore delle esportazioni di beni dell'Unione e che esse rappresentano oltre l'80 % di tutte le imprese dell'UE che esportano beni, ma che solo il 5 % delle PMI è attivo a livello internazionale, il che significa che un'ampia maggioranza di esse dipende dalla vitalità del mercato interno; è favorevole all'idea di introdurre in tutte le proposte di accordi di libero scambio un capitolo specifico dedicato alle PMI, come già avvenuto nell'accordo UE-Giappone e nell'accordo modernizzato con il Messico, prevedendo l'integrazione delle PMI in sede di revisione degli attuali accordi di libero scambio; rileva che gli ostacoli agli scambi e la burocrazia risultano particolarmente onerosi per le PMI; invita la Commissione a continuare a impegnarsi per sostenere le micro imprese e le piccole e medie imprese (MPMI), prestando particolare attenzione alle MPMI guidate da donne e prevedendo specifiche misure per le stesse; invita l'UE e gli Stati membri a dedicare particolare attenzione alla specifica situazione delle MPMI guidate da donne al momento di istituire gli helpdesk per l'esportazione, ad approfittare delle opportunità create dagli accordi di libero scambio e a rafforzare i servizi, le tecnologie e le infrastrutture (come l'accesso a Internet) che rivestono particolare importanza per l'emancipazione economica delle donne e le MPMI guidate da donne;

76. chiede alla Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, le imprese e le parti interessate, di agevolare l'uso e la comprensione delle norme di origine per le PMI; ricorda alla Commissione il suo obiettivo di avviare all'inizio del 2020 uno strumento di autovalutazione delle norme di origine dedicato alle PMI sulla piattaforma Access2Market, per aiutare le imprese a valutare se un prodotto possa beneficiare delle preferenze previste da un determinato accordo commerciale dell'Unione, allo scopo di agevolare l'utilizzo delle preferenze previste dagli accordi commerciali dell'UE da parte delle PMI e in modo che le PMI godano in definitiva di tutti i vantaggi degli accordi commerciali e dell'accesso ai mercati esteri, mediante la fornitura di informazioni pratiche, aggiornate e di facile fruizione sulla politica commerciale e, in particolare, gli accordi di libero scambio; ribadisce il suo invito, rivolto alla Commissione, a monitorare gli effetti che la sua politica commerciale comporta per le PMI, in quanto queste ultime svolgono un ruolo fondamentale nel commercio internazionale, ricordando che, a causa delle loro dimensioni e delle loro limitate risorse, i costi amministrativi e la burocrazia gravano in modo sproporzionato sulle PMI;

Genere e scambi commerciali

77. sottolinea l'opportunità, per gli accordi commerciali dell'UE, di promuovere la parità di genere e rafforzare le condizioni economiche delle donne nei paesi terzi, e invita la Commissione a contrastare lo sfruttamento delle donne; invita la Commissione e il Consiglio a proporre la negoziazione di un capitolo specifico sul genere negli accordi dell'UE in materia di scambi commerciali e investimenti; sostiene le raccomandazioni in materia di genere e commercio formulate dal comitato misto UE-Canada, che istituiscono una piattaforma in grado di promuovere la comprensione delle modalità con cui gli accordi commerciali possono contribuire alla parità di genere;

78. rileva che le 26 valutazioni d'impatto sulla sostenibilità ultimate nel giugno 2017 non contenevano alcuna statistica specifica sul commercio e il genere e che nemmeno la relazione di attuazione del 2018 fornisce alcun dato; insiste sulla necessità di iniziare a raccogliere dati disaggregati per genere e si aspetta che la prossima relazione contenga dati esaustivi sull'impatto degli accordi di libero scambio, conformemente all'impegno assunto dalla Commissione; richiama l'attenzione, a tale riguardo, sulla valutazione di genere effettuata dal Canada quale migliore prassi da attuare;

79. invita la Commissione a garantire che la composizione dei gruppi consultivi interni sia equilibrata sotto il profilo di genere, che sia istituito un comitato per il commercio e il genere nel quadro di ciascun accordo di libero scambio per evidenziare le carenze e che, come nel caso dell'accordo di libero scambio Canada-Israele, il meccanismo di risoluzione delle controversie sia applicato alle questioni di genere;

o

o o

80. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali degli Stati membri, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0255

Obiezione a un atto di esecuzione: specifiche del biossido di titanio (E 171)

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171) (D066794/04 — 2020/2795(RPS))

(2021/C 395/03)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171) (D066794/04,
 - visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,
 - visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,
 - vista la relazione di sintesi del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, presentata il 13 maggio 2019 ⁽³⁾,
 - vista la dichiarazione adottata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 10 maggio 2019 e pubblicata il 12 giugno 2019 ⁽⁴⁾,
 - visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾,
 - visto l'articolo 112, paragrafi 2, 3 e 4 quater, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,
- A. considerando che il regolamento (CE) n. 1333/2008 stabilisce norme relative agli additivi alimentari utilizzati negli alimenti, al fine di assicurare un efficace funzionamento del mercato interno garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, comprese la tutela dei loro interessi e le prassi leali nel commercio degli alimenti, tenendo conto, se del caso, della tutela dell'ambiente;
- B. considerando che il regolamento (CE) n. 1331/2008 stabilisce una procedura uniforme per la valutazione e l'autorizzazione degli additivi alimentari, tra l'altro, che contribuisce alla libera circolazione degli alimenti dell'Unione nonché a un elevato livello di tutela della salute umana e di protezione dei consumatori, compresa la tutela dei loro interessi;

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽³⁾ https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/reg-com_toxic_20190513_sum.pdf

⁽⁴⁾ EFSA statement on the review of the risks related to the exposure to the food additive titanium dioxide (E 171) performed by the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) (Dichiarazione dell'EFSA sull'esame dei rischi connessi all'esposizione all'additivo alimentare biossido di titanio (E 171) effettuato dall'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES)), *EFSA Journal* 2019; 17(6):5714, <https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5714>

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Giovedì 8 ottobre 2020

Impiego del biossido di titanio (E 171) negli alimenti

- C. considerando che il biossido di titanio (E 171) è un additivo alimentare in parte composto da nanoparticelle e presente principalmente in alimenti quali prodotti di confetteria, dolci, gelati, biscotti, tavolette di cioccolato, prodotti di panetteria e pasticceria; che la sua funzione principale consiste nel conferire ai prodotti il colore bianco o l'opacità;
- D. considerando che il biossido di titanio (E 171) è utilizzato principalmente in prodotti alimentari particolarmente apprezzati dai bambini, quali gomme da masticare, caramelle, cioccolatini e gelati, il che desta preoccupazione per la potenziale elevata esposizione di questa parte vulnerabile della popolazione;

Valutazione dei rischi per la sicurezza

- E. considerando che il parere scientifico dell'EFSA ⁽⁶⁾ del 28 giugno 2016 sul biossido di titanio (E 171) ha già evidenziato una mancanza di dati che ostacola la piena valutazione del rischio dell'additivo; che le incertezze relative alla sicurezza del biossido di titanio (E 171) derivano in parte dalla mancata comunicazione, da parte dei fabbricanti, dei dati necessari per effettuare la valutazione del rischio;
- F. considerando che un numero significativo di recenti pubblicazioni scientifiche ⁽⁷⁾ ha messo in discussione la sicurezza del biossido di titanio (E 171) e ha evidenziato potenziali rischi connessi al suo consumo;
- G. considerando che il parere dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) del 12 aprile 2019 ⁽⁸⁾ ha individuato possibili effetti cancerogeni del biossido di titanio (E 171), tra gli altri effetti nocivi, e ha concluso che permangono incertezze scientifiche riguardo alla sicurezza del biossido di titanio (E 171) e lacune in materia di dati, il che significa che non è possibile dissipare le preoccupazioni circa la potenziale tossicità del biossido di titanio (E 171) per i consumatori; che anche l'Ufficio dei Paesi bassi per la valutazione dei rischi e la ricerca (BuRO) ⁽⁹⁾ ha evidenziato lacune in materia di dati e incertezze;
- H. considerando che la più recente dichiarazione dell'EFSA sul biossido di titanio (E 171) negli alimenti ⁽¹⁰⁾ fa riferimento al parere dell'ANSES e riconosce inoltre una serie di incertezze in relazione alla sicurezza del suo uso;
- I. considerando che 19 studiosi di otto paesi si sono incontrati nel febbraio 2016 presso l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) a Lione (Francia) per riesaminare la cancerogenicità del biossido di titanio (E 171) e hanno concluso che dovrebbe essere classificato come potenzialmente cancerogeno per gli esseri umani (gruppo 2B) ⁽¹¹⁾;
- J. considerando che il National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) degli Stati Uniti ha stabilito che l'esposizione al biossido di titanio (E 171) ultrafine dovrebbe essere considerata un potenziale cancerogeno professionale ⁽¹²⁾;

⁽⁶⁾ Re-evaluation of titanium dioxide (E 171) as a food additive (Rivalutazione del biossido di titanio (E 171) come additivo alimentare), *EFSA Journal* 2016; 14(9):4545, <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/4545>

⁽⁷⁾ Si veda l'elenco di Avicenn comprendente le recenti pubblicazioni accademiche sugli effetti nocivi delle nanoparticelle di E 171 e/o di TiO₂ attraverso esposizione orale, disponibile alla pagina <http://veillenanos.fr/wakka.php?wiki=RisQIngestionNpTiO2/download&file=20190911AvicennE171recentpublications.pdf>; Skocaj, M., Filipic, M., Petkovic, J., and Novak, S., «Titanium dioxide in our everyday life; is it safe?» (Biossido di titanio nella nostra vita quotidiana: è sicuro?), *Radiology and Oncology*, dicembre 2011; 45(4): 227–247, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3423755/>; Pinget, G., et al, «Impact of the Food Additive Titanium Dioxide (E171) on Gut Microbiota-Host Interaction» (Impatto dell'additivo alimentare biossido di titanio (E171) sull'interazione microbiota intestinale-ospite). *Frontiers in Nutrition*, 14 maggio 2019, <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnut.2019.00057/full>

⁽⁸⁾ Parere dell'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) sui rischi associati all'ingestione dell'additivo alimentare E 171, disponibile alla pagina <https://www.anses.fr/en/system/files/ERCA2019SA0036EN.pdf>

⁽⁹⁾ <https://www.nvwa.nl/documenten/consument/eten-drinken-roken/overige-voedselveiligheid/risicobeoordelingen/advies-van-buro-over-de-mogelijke-gezondheidseffecten-van-het-voedseladditief-titaniumdioxide-e171>

⁽¹⁰⁾ EFSA statement on the review of the risks related to the exposure to the food additive titanium dioxide (E 171) performed by the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety (ANSES) (Dichiarazione dell'EFSA sull'esame dei rischi connessi all'esposizione all'additivo alimentare biossido di titanio (E 171) effettuato dall'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES)), *EFSA Journal* 2019; 17(6):5714, <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2019.5714>

⁽¹¹⁾ «Carbon Black, Titanium Dioxide, and Talc» (Nerofumo, biossido di titanio e talco), «IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans» (Monografie IARC sulla valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana), Volume 93, <https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Carbon-Black-Titanium-Dioxide-And-Talc-2010>

⁽¹²⁾ «Occupational Exposure to Titanium Dioxide» (Esposizione professionale al biossido di titanio), *Current Intelligence Bulletin* 63, <https://www.cdc.gov/niosh/docs/2011-160/pdfs/2011-160.pdf>

Giovedì 8 ottobre 2020

Decisioni in materia di gestione del rischio

- K. considerando che, a seguito del parere dell'ANSES e della successiva dichiarazione dell'EFSA, che non ha potuto dissipare le preoccupazioni, il governo francese ha adottato un decreto che vieta la vendita di prodotti alimentari contenenti biossido di titanio (E 171) a partire dal 1° gennaio 2020, come misura precauzionale per tutelare la salute dei consumatori;
- L. considerando che, nonostante tale contesto, la Commissione, anziché proporre l'eliminazione graduale del biossido di titanio (E 171) dai prodotti alimentari, ha presentato un progetto di regolamento che modifica la definizione e le specifiche di tale additivo alimentare e che continua a consentire l'immissione legale e il mantenimento sul mercato del biossido di titanio (E 171);
- M. considerando che qualsiasi decisione di non vietare il biossido di titanio (E 171) nel mercato danneggia le imprese che hanno scelto di applicare il principio di precauzione e hanno sostituito o eliminato il biossido di titanio (E 171) nei loro prodotti;

Principio di precauzione e «altri fattori»

- N. considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;
- O. considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»;
- P. considerando che oltre 85 000 cittadini in tutta Europa hanno già firmato una petizione⁽¹³⁾ a sostegno del divieto francese relativo al biossido di titanio (E 171) e hanno chiesto l'attuazione del principio di precauzione in considerazione delle incertezze relative agli additivi alimentari che non hanno alcun fine nutrizionale e che possono presentare un rischio per i consumatori;
- Q. considerando che l'autorizzazione degli additivi alimentari può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti alla questione in esame, compresi fattori sociali, economici, tradizionali, etici e ambientali, il principio di precauzione e la fattibilità dei controlli di cui al regolamento (CE) n. 1331/2008;

Condizioni per l'autorizzazione e alternative

- R. considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1333/2008 prevede che un additivo alimentare può essere autorizzato solo se il suo impiego è sicuro e giustificato dal punto di vista tecnologico e non induce in errore il consumatore, ma al contrario va a suo vantaggio;
- S. considerando che il biossido di titanio (E 171) è utilizzato esclusivamente a fini estetici e non ha alcun valore nutrizionale, né svolge alcuna funzione tecnologica benefica negli alimenti;
- T. considerando che non vi è alcuna necessità tecnologica convincente per l'uso del biossido di titanio (E 171) e che molti produttori di alimenti e commercianti al dettaglio che operano sul mercato francese sono riusciti a rimuovere il biossido di titanio (E 171) dai loro prodotti per conformarsi al decreto francese che sospende l'immissione sul mercato dei prodotti alimentari contenenti l'additivo⁽¹⁴⁾; che alcune società multinazionali si sono impegnate a rimuovere il biossido di titanio (E 171) dal loro portafoglio di prodotti alimentari⁽¹⁵⁾;

⁽¹³⁾ <https://you.wemove.eu/campaigns/support-the-french-ban-on-potentially-harmful-food-additive-e171>

⁽¹⁴⁾ Almeno 340 prodotti alimentari che contenevano biossido di titanio (E 171) sono stati riformulati per diventare «privi di E 171» in un periodo di tempo molto breve, secondo l'inventario online (non esaustivo) di Agir pour l'Environnement, <https://infonano.agirpourenvironnement.org/liste-verte/>. Secondo un comunicato stampa del 2018 del ministero francese dell'Economia e delle finanze, ai piccoli produttori, che potrebbero presumibilmente incontrare maggiori ostacoli tecnologici rispetto agli operatori più grandi, è stato offerto sostegno da parte delle loro organizzazioni professionali per eliminare il biossido di titanio (E 171) dai loro prodotti, https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/presse/communique/2018/CP_Nanoparticules_201804.pdf.

⁽¹⁵⁾ <https://www.centerforfoodsafety.org/press-releases/4550/top-candy-company-mars-commits-to-phasing-out-harmful-nanoparticles-from-food-products>

Giovedì 8 ottobre 2020

U. considerando che finora la maggior parte degli Stati membri ha avuto difficoltà ad attuare l'obbligo di etichettare le nanoparticelle negli alimenti; che i test effettuati da gruppi di consumatori in Spagna, Belgio, Italia e Germania hanno riscontrato nanoparticelle di biossido di titanio (E 171) in proporzioni superiori al 50 %, senza che l'additivo fosse indicato in etichetta come «nano»⁽¹⁶⁾, anche in prodotti alimentari quali dolci, gomme da masticare e prodotti di pasticceria frequentemente consumati dai bambini e da altre fasce vulnerabili della popolazione;

1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;
2. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 1333/2008 e del regolamento (CE) n. 1331/2008;
3. ritiene che continuare a consentire l'immissione in commercio e la vendita del biossido di titanio (E 171) come additivo alimentare sia in contrasto con le disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1333/2008 e possa avere effetti nocivi sulla salute dei consumatori europei;
4. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento;
5. chiede alla Commissione ad applicare il principio di precauzione e a rimuovere il biossido di titanio (E 171) dall'elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.

⁽¹⁶⁾ Tra questi, Altroconsumo in Italia, OCU in Spagna, Test-Achats in Belgio e UFC — Que Choisir in Francia.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0256

Obiezione a un atto di esecuzione: tenori massimi di acrilammide in alcuni prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acrilammide in alcuni prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (D067815/03 — 2020/2735(RPS))

(2021/C 395/04)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di acrilammide in alcuni prodotti alimentari destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (D067815/03,
- visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
- visto il regolamento (UE) 2017/2158 della Commissione, del 20 novembre 2017, che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti ⁽²⁾,
- visto il parere scientifico sull'acrilammide negli alimenti adottato dal gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (il gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 30 aprile 2015 e pubblicato il 4 giugno 2015 ⁽³⁾,
- visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁴⁾,
- visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,
- vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

Aspetti generali

- A. considerando che l'acrilammide è un composto chimico presente negli alimenti che si forma a partire dall'asparagina e dagli zuccheri, sostanze naturalmente presenti, durante i processi di lavorazione ad alta temperatura, quali la frittura, la tostatura e la cottura in forno;
- B. considerando che i consumatori sono esposti all'acrilammide attraverso alimenti di produzione industriale, quali patatine, pane, biscotti e caffè, ma anche attraverso i procedimenti di cottura domestici, ad esempio tostando il pane o cuocendo le patatine fritte;
- C. considerando che i lattanti e i bambini sono la fascia di età più esposta in considerazione del loro ridotto peso corporeo e sono pertanto particolarmente vulnerabili; che è noto che i bambini hanno un metabolismo più elevato a causa del più elevato rapporto tra il peso del fegato e il peso corporeo che rende più probabile che il glicidammide (il metabolita dell'acrilammide, che si forma attraverso la biotrasformazione) possa formarsi a un ritmo più elevato nei bambini, aumentando la possibilità di tossicità dell'acrilammide nei bambini ⁽⁵⁾;

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 304 del 21.11.2017, pag. 24.

⁽³⁾ EFSA Journal 2015; 13(6):4104, <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4104>

⁽⁴⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁵⁾ Cfr. Erkekoğlu, P., Baydar, T., «Toxicity of acrylamide and evaluation of its exposure in baby foods», *Nutrition Research Reviews*, (Tossicità dell'acrilammide e valutazione della sua esposizione negli alimenti per bambini), *Nutrition Research Reviews*, Volume 23, n. 2, dicembre 2010, pagg. 323-333, <https://doi.org/10.1017/S0954422410000211>

Giovedì 8 ottobre 2020

Problemi di sicurezza

- D. considerando che, secondo la classificazione e l'etichettatura armonizzate (CLP00) approvate dall'Unione, l'acrilammide è tossica in caso di ingestione, può provocare difetti genetici, può provocare il cancro, causa danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta, è nociva a contatto con la pelle, provoca grave irritazione oculare, è dannosa se inalata, si sospetta che nuoccia alla fertilità, provoca irritazione cutanea e può provocare una reazione allergica della pelle; che, inoltre, la classificazione fornita dalle imprese all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) nelle registrazioni REACH indica il sospetto che tale sostanza nuoccia alla fertilità o al feto⁽⁶⁾;
- E. considerando che, inoltre, è stata osservata la degenerazione del nervo periferico e delle terminazione nervose in alcune zone cerebrali connesse alla memoria, all'apprendimento e alle funzioni cognitive⁽⁷⁾;
- F. considerando che il parere scientifico del gruppo CONTAM del 30 aprile 2015 sull'acrilammide negli alimenti⁽⁸⁾ ha individuato, sulla base di tutti i dati disponibili, quattro possibili parametri critici per la tossicità dell'acrilammide, ovvero la neurotossicità, gli effetti sulla riproduzione maschile, la tossicità per lo sviluppo e la cancerogenicità; che il gruppo CONTAM ha inoltre rilevato che l'acrilammide è un mutageno delle cellule germinative e che al momento non esistono procedure consolidate per la valutazione dei rischi utilizzando questo parametro; che il gruppo CONTAM ha confermato, nello specifico, le precedenti valutazioni, secondo le quali l'acrilammide negli alimenti può aumentare il rischio di sviluppare un cancro per i consumatori in tutte le fasce di età;
- G. considerando che la tossicità dell'acrilammide era già stata riconosciuta nel 2002 in una relazione congiunta FAO/OMS⁽⁹⁾; che l'acrilammide è stata classificata come «probabile cancerogeno per l'uomo» dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC)⁽¹⁰⁾, come «sostanza cancerogena per l'uomo, in base a quanto si può ragionevolmente prevedere» dal National Toxicology Program (NTP) statunitense⁽¹¹⁾ e come «probabilmente cancerogena per l'uomo» dall'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA)⁽¹²⁾;
- H. considerando che le proprietà di interferenza endocrina dell'acrilammide sono discusse in vari studi scientifici⁽¹³⁾ e necessitano di essere esaminate con urgenza;

- ⁽⁶⁾ Scheda informativa dell'ECHA sull'acrilammide, https://echa.europa.eu/de/substance-information/-/substanceinfo/100.001.067?_dissubsinfo_WAR_dissubsinfoportlet_backURL=https%3A%2F%2Fecha.europa.eu%2Fhome%3Fp_p_id%3Ddissimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D2%26_dissimplesearchhomepage_WAR_disssearchportlet_sessionCriteriaId%3D. Cfr. anche la sintesi della classificazione e dell'etichettatura dell'ECHA, <https://echa.europa.eu/de/information-on-chemicals/cl-inventory-database/-/discli/details/104230>: cancerogeno 1B (presunto), mutageno 1B (presunto), tossico per la riproduzione 2 (sospetto), sensibilizzante cutaneo 1, e STOT 1 (tossicità specifica per organi bersaglio — colpisce il sistema nervoso con esposizione ripetuta).
- ⁽⁷⁾ Sintesi e conclusioni del 64° incontro della commissione di esperti congiunta FAO/OMS sugli additivi alimentari (JECFA), 8-17 febbraio 2005, <http://www.fao.org/3/a-at877e.pdf>. Cfr. anche, V., Bargi-Souza, P., Ivanski, F., Romano, M.A., Romano, R.M., «Acrylamide: A review about its toxic effects in the light of Developmental Origin of Health and Disease (DOHaD) concept», *Food Chemistry*, 15 June 2019 (Acrilammide: uno studio dei suoi effetti tossici alla luce del concetto dell'origine nell'età evolutiva della salute e delle malattie (DOHaD)), *Food Chemistry*, 15 giugno 2019; 283:422-430, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30722893/>
- ⁽⁸⁾ EFSA Journal 2015; 13(6):4104, <http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4104>
- ⁽⁹⁾ Relazione di una consultazione congiunta FAO/OMS, «Health Implications of Acrylamide in Food» (Conseguenze sulla salute dell'acrilammide negli alimenti), 25-27 giugno 2002, <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42563/9241562188.pdf?sequence=1>
- ⁽¹⁰⁾ «IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans» (Monografie dell'IARC sulla valutazione dei rischi cancerogeni per l'uomo), *Some Industrial Chemicals*, IARC, Lione, Francia, 1994, <https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Monographs-On-The-Identification-Of-Carcinogenic-Hazards-To-Humans/Some-Industrial-Chemicals-1994>. Cfr. anche Zhivagui, M., Ng, A.W.T., Ardin, M., et al., «Experimental and pan-cancer genome analyses reveal widespread contribution of acrylamide exposure to carcinogenesis in humans» (L'analisi dei genomi sperimentali e per tutti i tipi di cancro rivela un contributo diffuso dell'esposizione all'acrilammide alla carcinogenesi nell'uomo), *Genome Research*, 2019; 29(4):521-531, https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2019/03/pr267_E.pdf
- ⁽¹¹⁾ «Report on Carcinogens, Acrylamide, National Toxicology Program» (Relazione sugli agenti cancerogeni, sull'acrilammide, programma di tossicologia nazionale), *Department of Health and Human Services*, quattordicesima edizione 2016, <https://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/content/profiles/acrylamide.pdf>
- ⁽¹²⁾ «Toxicological review of Acrylamide» (Esame tossicologico dell'acrilammide) (CAS No. 79-06-1), marzo 2010, U.S. Environmental Protection Agency, Washington, DC, <https://nepis.epa.gov/Exe/ZyPDF.cgi/P1006QL0.PDF?Dockey=P1006QL0.PDF>
- ⁽¹³⁾ Matoso, V., Bargi-Souza, P., Ivanski, F., Roman, M.A., Romana, R.M., «Acrylamide: A review about its toxic effects in the light of Developmental Origin of Health and Disease (DOHaD) concept» (Acrilammide: uno studio dei suoi effetti tossici alla luce del concetto dell'origine nell'età evolutiva della salute e delle malattie (DOHaD)), *Food Chemistry* 283 (2019) 422-430, <https://www2.unicentro.br/ppgvvet/files/2019/11/3-Acrylamide-A-review-about-its-toxic-effects-in-the-light-of-Developmental-Origin-of-Health-and-Disease-DOHaD-concept.pdf?x26325>, Kassotis, C.D., et al., «Endocrine-Disrupting Activity of Hydraulic Fracturing Chemicals and Adverse Health Outcomes After Prenatal Exposure in Male Mice» (Attività di interferenza endocrina degli additivi chimici per la fratturazione idraulica e risultati avversi dopo l'esposizione prenatale nei ratti maschi), *Endocrinology*, dicembre 2015, 156 (12):4458-4473, <https://academic.oup.com/endo/article/156/12/4458/2422671>, Hamdy, S.M., Bakeer, H.M., Eskander, E.F., Sayed, O.N., «Effect of acrylamide on some hormones and endocrine tissues in male rats» (Effetti dell'acrilammide su alcuni ormoni e tessuti endocrini nei ratti maschi), *Human & Experimental Toxicology* 2012, 31(5); 483-91, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0960327111417267>

Giovedì 8 ottobre 2020

Principio di precauzione

- I. considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;
- J. considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»;

Obblighi giuridici specifici

- K. considerando che l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 315/93 stabilisce che i prodotti alimentari contenenti contaminanti in quantitativi inaccettabili sotto l'aspetto della salute pubblica e in particolare sul piano tossicologico non possono essere commercializzati e che i contaminanti devono essere mantenuti ai livelli più bassi che si possono ragionevolmente ottenere attraverso buone pratiche in tutte le fasi della catena alimentare;
- L. considerando che il regolamento (UE) 2017/2158 impone agli operatori del settore alimentare di applicare misure di mitigazione e di svolgere determinate attività per ridurre i tenori di acrilammide in determinati prodotti alimentari al fine di garantire che i tenori di acrilammide nei loro prodotti restino al di sotto dei «livelli di riferimento», che sono utilizzati per verificare l'efficacia delle misure di mitigazione mediante campionamento e analisi;
- M. considerando che i livelli di riferimento stabiliti nel regolamento (UE) 2017/2158 si applicano da aprile 2018 e devono essere rivisti dalla Commissione ogni tre anni e la prima volta entro tre anni dall'entrata in vigore di tale regolamento, con l'obiettivo di fissare livelli inferiori ⁽¹⁴⁾;
- N. considerando che mancano livelli di riferimento per diverse categorie di prodotti, come le chip vegetali, le crocchette o i cracker del riso, alcuni dei quali hanno dimostrato di contenere elevati livelli di acrilammide; che la raccomandazione (UE) 2019/1888 della Commissione ⁽¹⁵⁾ stabilisce un elenco non esaustivo di categorie di alimenti che dovrebbero essere periodicamente monitorate per verificare la presenza di acrilammide;
- O. considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 315/93, la Commissione può, se necessario, stabilire le tolleranze massime per contaminanti specifici, al fine di tutelare la salute pubblica; che non sono ancora stati fissati tenori massimi di acrilammide negli alimenti; che il considerando 15 del regolamento (UE) 2017/2158 indica che, a complemento delle misure di mitigazione, è opportuno prendere in considerazione la definizione di tenori massimi di acrilammide in alcuni alimenti;

Il progetto di regolamento della Commissione

- P. considerando che il progetto di regolamento della Commissione riconosce l'importanza che i livelli di acrilammide negli alimenti siano i più bassi ragionevolmente ottenibili;
- Q. considerando che il progetto di regolamento della Commissione propone di fissare i tenori massimi soltanto per due categorie di alimenti molto specifiche, in particolare biscotti e fette biscottate destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (150 µg/kg, che corrisponde all'attuale livello di riferimento) e alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, esclusi biscotti e fette biscottate (50 µg/kg, che supera persino di 10 µg/kg l'attuale livello di riferimento, pari a 40 µg/kg);
- R. considerando che i dati di occorrenza su cui si basa il progetto di regolamento della Commissione si riferiscono al periodo compreso tra il 2015 e il 2018; che, affinché il regolamento (UE) 2017/2158 abbia un effetto sui tenori di acrilammide negli alimenti, ci si può ragionevolmente attendere che i produttori di alimenti abbiano ormai raggiunto quantomeno il valore di riferimento stabilito tre anni fa;

Situazione del mercato e valutazione del progetto di regolamento della Commissione

- S. considerando che le ricerche condotte nell'autunno 2018 da dieci organizzazioni di consumatori in tutta Europa ⁽¹⁶⁾ hanno mostrato che una serie di prodotti che non rientrano nelle due categorie regolamentate dal progetto di regolamento della Commissione, come i biscotti e le cialde, sono spesso consumati da bambini di età inferiore ai tre anni; che alcuni dei suddetti prodotti sono commercializzati avendo chiaramente come obiettivo i bambini (per esempio confezioni con personaggi di cartoni animati che attirano i bambini); che si può ipotizzare una situazione analoga per prodotti quali crackers o cereali per la prima colazione;

⁽¹⁴⁾ Articolo 5 e considerando 11 del regolamento (UE) 2017/2158.

⁽¹⁵⁾ Raccomandazione (UE) 2019/1888 della Commissione, del 7 novembre 2019, sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti (GU L 290 dell'11.11.2019, pag. 31).

⁽¹⁶⁾ https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-010_more_efforts_needed_to_protect_consumers_from_acrylamide_in_food.pdf

Giovedì 8 ottobre 2020

- T. considerando che il livello di riferimento per biscotti e cialde (350 µg/kg) e il livello di riferimento per biscotti e fette biscottate destinate ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (150 µg/kg) presentano una divergenza significativa, ma che i genitori non sono messi a conoscenza della differenza in termini di tenore massimo di acrilammide posto come obiettivo;
- U. considerando che, per quanto riguarda la categoria «biscotti e cialde», in un terzo dei prodotti testati il livello è risultato pari o superiore a quello di riferimento, e che tra i biscotti e le cialde identificati come «frequentemente consumati da bambini di età inferiore ai tre anni» quasi due terzi non avrebbe rispettato il parametro fissato per la categoria «biscotti e fette biscottate per lattanti e bambini nella prima infanzia»;
- V. considerando che la presenza di acrilammide negli alimenti può essere indiscutibilmente ridotta al minimo applicando misure di attenuazione adeguate⁽¹⁷⁾; che è stato dimostrato che è possibile produrre prodotti a basso contenuto di acrilammide in tutte le categorie di alimenti⁽¹⁸⁾;
- W. considerando che, per quanto concerne il progetto di regolamento della Commissione, sia i dati delle ricerche delle organizzazioni di consumatori⁽¹⁹⁾ del 2018 sia i dati di occorrenza ricavati dalla banca dati dell'EFSA per il periodo 2015-2018 mostrano che un'ampia maggioranza di produttori in entrambe le categorie alimentari ha facilmente raggiunto livelli inferiori a quelli proposti, pari rispettivamente a 150 µg/kg e 50 µg/kg; che si può presumere che quasi tutti i prodotti siano attualmente in grado di raggiungere detti livelli; che sono pertanto necessari parametri più rigorosi per incentivare ulteriori riduzioni;
- X. considerando che la fissazione di tenori massimi semplifica chiaramente l'applicazione delle norme relative all'acrilammide da parte degli Stati membri; che, ciononostante, i livelli massimi devono comunque essere stabiliti conformemente al principio ALARA (ovvero il livello più basso ragionevolmente ottenibile), di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 315/93;
- Y. considerando che, in ultima analisi, i livelli proposti nel progetto di regolamento della Commissione sono già facilmente raggiunti dalla maggior parte dei prodotti presenti sul mercato e che livelli inferiori si sono dimostrati conseguibili senza la necessità di compiere notevoli sforzi;

Altre considerazioni

- Z. considerando che ulteriori ricerche potrebbero contribuire a comprendere le ragioni alla base dell'elevata variabilità dei tenori di acrilammide nelle categorie alimentari e a individuare strategie volte a ridurre al minimo la formazione di acrilammide;
- AA. considerando che il monitoraggio dell'efficacia delle norme relative all'acrilammide è fondamentale; che ciò implica che gli Stati membri effettuino controlli efficaci e sufficientemente frequenti e raccolgano dati relativi alla presenza di acrilammide;
- AB. considerando che le campagne di informazione pubblica possono contribuire a sensibilizzare i consumatori in merito ai prodotti con un tenore di acrilammide potenzialmente più elevato e a informarli delle modalità per limitare l'esposizione all'acrilammide durante la cottura;
1. si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;
 2. ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CEE) n. 315/93;
 3. è del parere che continuare a permettere livelli elevati di acrilammide negli alimenti possa comportare effetti negativi per la salute dei consumatori europei; reputa pertanto che sia estremamente importante ridurre i livelli di acrilammide negli alimenti;
 4. ritiene che il tenore massimo proposto per l'acrilammide nella categoria «alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, esclusi biscotti e fette biscottate» debba essere fissato a un livello inferiore, e sicuramente non superiore, all'attuale livello di riferimento di 40 µg/kg;

⁽¹⁷⁾ Vedasi regolamento (EU) 2017/2158.

⁽¹⁸⁾ https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-010_more_efforts_needed_to_protect_consumers_from_acrylamide_in_food.pdf

⁽¹⁹⁾ https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2019-010_more_efforts_needed_to_protect_consumers_from_acrylamide_in_food.pdf

Giovedì 8 ottobre 2020

5. reputa che il livello massimo proposto per l'acrilammide nella categoria «biscotti e fette biscottate per lattanti e bambini nella prima infanzia» debba essere fissato chiaramente al di sotto dell'attuale livello di riferimento pari a 150 µg/kg;
 6. invita la Commissione a fissare tenori massimi rigorosi non solo per le due categorie di prodotti proposte nel progetto di regolamento, ma anche per altre categorie di prodotti, dando la priorità ai biscotti e alle fette biscottate che non rientrano nella categoria specifica dei biscotti e fette biscottate per lattanti e bambini nella prima infanzia;
 7. attende con interesse la revisione dei livelli di riferimento entro aprile 2021, al fine di ridurli; insiste sul fatto che i livelli di riferimento devono riflettere la continua riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti ed essere orientati ai migliori risultati, allo scopo di incentivare ulteriori sforzi da parte dei produttori;
 8. accoglie con favore la raccomandazione della Commissione (UE) 2019/1888 del 7 novembre 2019 sul monitoraggio della presenza di acrilammide in determinati alimenti; insiste sulla necessità di fissare rapidamente livelli di riferimento (eventualmente seguiti da livelli massimi) per le categorie di prodotti che risultano contenere livelli elevati di acrilammide;
 9. invita la Commissione e gli Stati membri a intensificare la ricerca sulla formazione di acrilammide negli alimenti, onde individuare strategie volte a ridurre al minimo la formazione di acrilammide; chiede che la Commissione e gli Stati membri promuovano la ricerca su potenziali proprietà di interferenza endocrina dell'acrilammide e del glicidammide;
 10. invita gli Stati membri a rafforzare le proprie capacità di controllo alimentare al fine di monitorare l'efficacia delle norme relative all'acrilammide e a raccogliere, pubblicare e trasmettere all'EFSA dati relativi alla presenza di acrilammide;
 11. invita la Commissione e gli Stati membri a informare il grande pubblico in merito alle categorie con contenuti potenzialmente più elevati di acrilammide e alle strategie relative alla limitazione dell'esposizione a quest'ultimo durante la cottura;
 12. chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare al comitato un nuovo progetto;
 13. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e parlamenti degli Stati membri.
-

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0257

La strategia forestale europea — Il cammino da seguire

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla strategia forestale europea — Il cammino da seguire (2019/2157(INI))

(2021/C 395/05)

Il Parlamento europeo,

- viste la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo «Il Green Deal europeo» (COM(2019)0640), la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 sulla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (COM(2020)0380) e le sue risoluzioni del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo ⁽¹⁾ e del 16 gennaio 2020 sulla 15ª riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica (COP15) ⁽²⁾,
- vista la Dichiarazione di New York sulle foreste, ratificata dall'Unione europea il 23 giugno 2014,
- vista la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal 7 dicembre 2018 dal titolo «Progressi nell'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea — Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» (COM(2018)0811),
- vista la sua risoluzione del 28 aprile 2015 sul tema «Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, del 23 luglio 2019, dal titolo «Intensificare l'azione dell'UE per proteggere e ripristinare le foreste del pianeta», (COM(2019)0352),
- viste le conclusioni del Consiglio del 15 aprile 2019 sui progressi compiuti nell'attuazione della Strategia forestale dell'UE e su un nuovo quadro strategico per le foreste (08609/2019),
- visti il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive ⁽⁴⁾ e i successivi regolamenti di applicazione che presentano aggiornamenti dell'elenco delle specie invasive, tra cui figurano anche le specie arboree,
- visto il parere del Comitato economico e sociale, del 30 ottobre 2019, sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal 7 dicembre 2018 dal titolo «Progressi nell'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea — Una nuova strategia forestale dell'UE per le foreste e il settore forestale»,
- vista la valutazione globale sulla biodiversità e i servizi ecosistemici pubblicata dalla piattaforma intergovernativa politica e scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IBPES) il 31 maggio 2019,
- vista la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo «The European environment — state and outlook 2020: knowledge for transition to a sustainable Europe» (L'ambiente in Europa — stato e prospettive nel 2020 — conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile), pubblicata il 4 dicembre 2019;

⁽¹⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0005.

⁽²⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0015.

⁽³⁾ GU C 346 del 21.9.2016, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 4.11.2014, pag. 35.

Giovedì 8 ottobre 2020

- visto il parere del Comitato delle regioni dell'11 aprile 2019 sull'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea,
 - vista la revisione intermedia della strategia in materia di biodiversità per il 2020,
 - vista la strategia per la bioeconomia dell'UE aggiornata,
 - vista la strategia climatica per il 2050,
 - viste le conclusioni del Consiglio del 29 novembre 2019 relativamente alla strategia per la bioeconomia dell'UE aggiornata ⁽⁵⁾
 - vista la comunicazione della Commissione del 28 novembre 2018 dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra» (COM(2018)0773),
 - visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 2018 sulla revisione intermedia della strategia forestale dell'UE ⁽⁶⁾,
 - vista la strategia Europa 2020, ivi incluse «L'Unione dell'innovazione» e «Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse»,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0154/2020),
 - viste le responsabilità degli Stati membri dell'UE a norma della Convenzione sulla diversità biologica (CBD), della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD),
- A. considerando che gli impegni interni e internazionali dell'UE relativi, ad esempio, al Green Deal europeo, agli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite, al protocollo di Kyoto, all'accordo di Parigi e alla creazione di una società a emissioni zero saranno impossibili da conseguire senza i benefici climatici e altri servizi ecosistemici forniti dalle foreste e dal settore forestale;
- B. considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea non fa alcun riferimento a una politica forestale comune dell'UE e che la responsabilità delle foreste spetta agli Stati membri; che, tuttavia, l'UE vanta una lunga storia di contributo, attraverso le sue politiche e orientamenti, tra cui l'articolo 4 TFUE relativo all'energia, all'ambiente e all'agricoltura, alla gestione sostenibile delle foreste e alle decisioni degli Stati membri in materia di foreste;
- C. considerando che le foreste e l'intera catena del valore delle foreste sono fondamentali per l'ulteriore sviluppo della bioeconomia circolare in quanto creano posti di lavoro, garantiscono benessere economico nelle zone rurali e urbane, forniscono servizi di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, offrono benefici per la salute e proteggono la biodiversità e le prospettive delle zone montane, insulari e rurali, nonché combattono la desertificazione;
- D. considerando che una ricerca di elevata qualità adeguatamente finanziata, l'innovazione, la raccolta di informazioni, il mantenimento e lo sviluppo di banche dati e la condivisione di migliori prassi e conoscenze sono di notevole importanza per il futuro delle foreste multifunzionali dell'UE e per l'intera catena del valore forestale, alla luce della crescente pressione a cui sono sottoposte e della necessità di rispondere alle diverse opportunità e alle numerose sfide che la società deve affrontare;
- E. considerando che le foreste rappresentano il nostro patrimonio naturale, che va tutelato e curato, e che la corretta gestione di tale patrimonio è essenziale affinché possa prosperare ed essere fonte di biodiversità e di ricchezza a livello economico, turistico e sociale;

⁽⁵⁾ https://ec.europa.eu/knowledge4policy/publication/council-conclusions-updated-eu-bioeconomy-strategy-29-november-2019_en

⁽⁶⁾ GU C 361 del 5.10.2018, pag. 5.

Giovedì 8 ottobre 2020

- F. considerando che il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nel quadro della PAC, ha fornito strumenti e risorse per sostenere il settore forestale e dovrebbe continuare a farlo nella PAC post-2020, tramite un forte accento sulla gestione sostenibile delle foreste;
- G. considerando che nell'UE ci sono 16 milioni di proprietari privati di foreste, che possiedono circa il 60 % delle foreste dell'UE; che la dimensione media delle foreste di proprietà privata è pari a 13 ettari, mentre circa due terzi dei proprietari privati di foreste possiedono meno di 3 ettari di foresta;
- H. considerando che le foreste gestite in maniera sostenibile sono estremamente importanti nel garantire posti di lavoro nelle zone rurali, in quanto rappresentano un beneficio per la salute umana, apportando nel contempo un contributo vitale all'ambiente e alla biodiversità;
- I. considerando che le misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi nelle foreste sono interconnesse e che nel quadro delle strategie e dei piani di adattamento degli Stati membri i diversi aspetti devono essere bilanciati e devono essere incoraggiate le sinergie tra di essi;
- J. considerando che le foreste europee e le loro condizioni differiscono e, pertanto, devono essere gestite in modo diverso, ma sempre allo scopo di migliorarne le funzioni economiche, sociali e ambientali;
- K. considerando che le regioni ultraperiferiche contengono riserve molto ricche di biodiversità e che è fondamentale tutelarle;
- L. considerando che la perdita di biodiversità nelle foreste ha notevoli conseguenze ambientali, economiche e sociali;
- M. considerando che la qualità del suolo svolge un ruolo fondamentale nella prestazione di servizi ecosistemici come il filtraggio e la conservazione delle acque e quindi la protezione dalle inondazioni e dalla siccità, il sequestro di CO₂, la biodiversità e l'aumento della biomassa; che il miglioramento della qualità del suolo, ad esempio in alcune regioni mediante la conversione delle foreste di conifere in foreste permanenti di caducifoglie, è un processo impegnativo dal punto di vista economico che impiega decenni;
- N. considerando che il ruolo cruciale della gestione sostenibile delle foreste dovrebbe essere promosso presso la società europea, sempre più slegata dalle foreste e dalla silvicoltura, sottolineando i numerosi benefici che le foreste offrono dal punto di vista economico, sociale e ambientale, nonché culturale e storico;
- O. considerando che, oltre al sequestro del carbonio, le foreste hanno un impatto benefico sul clima, sull'atmosfera, sulla protezione della biodiversità e sul regime fluviale e degli specchi d'acqua, proteggono il suolo dall'erosione delle acque e del vento e possiedono altre utili proprietà naturali;
- P. considerando che circa il 23 % delle foreste europee rientra nei siti della rete Natura 2000, la cui percentuale in alcuni Stati membri supera il 50 %, e che circa la metà degli habitat naturali nelle zone Natura 2000 è costituita da foreste;
- Q. considerando che le foreste possono essere fonti sia di prodotti forestali primari come il legno sia di preziosi prodotti secondari quali funghi, tartufi, piante aromatiche, miele e bacche, molto importanti per le attività economiche in alcune regioni dell'Unione;
- R. considerando che le foreste europee possono contribuire in modo rilevante a migliorare l'ambiente, sviluppare l'economia, rispondere al fabbisogno degli Stati membri di prodotti del legno e aumentare il benessere della popolazione;
- S. considerando che l'agroforestazione, definita come sistema di utilizzazione del suolo nel quale l'arboricoltura forestale è associata all'agricoltura sulla stessa superficie, rappresenta una serie di sistemi di gestione del suolo, che rafforzano la produttività generale, generano maggiore biomassa, mantengono e ripristinano i suoli e forniscono una serie di preziosi servizi ecosistemici;
- T. considerando che il ruolo plurifunzionale delle foreste e il tempo considerevole che esse impiegano a costituirsi, nonché l'importanza di garantire una buona diversità delle specie rendono lo sfruttamento sostenibile, la tutela e la moltiplicazione delle risorse forestali un compito di rilevanza europea;

Giovedì 8 ottobre 2020

- U. considerando che la caccia responsabile sotto il profilo sociale e ambientale svolge altresì un ruolo importante anche nelle regioni forestali e semiforestali attraverso il controllo del numero di esemplari di selvaggina o della diffusione delle malattie correlate, ad esempio la peste suina africana;
- V. considerando che le foreste svolgono un ruolo cruciale nella lotta all'erosione dei suoli e anche alla desertificazione delle superfici terrestri; che dagli studi emerge che gli alberi nei parchi e nell'ambiente cittadino hanno un effetto positivo in termini di mantenimento di temperature inferiori rispetto alle zone prive di alberi;
- W. considerando che nell'attuale periodo di programmazione (2014-2020) sono presenti misure nell'ambito della PAC volte ad aiutare gli attori economici a sviluppare le capacità per quanto riguarda la gestione delle foreste;
- X. considerando che alcune regioni forestali sono state invase in modo massiccio da parassiti e insetti quali tarli e vari funghi; che le popolazioni naturali di boschi di castagni sono state invase in modo massiccio dalla *Cryphonectria parasitica*, che rappresenta una grave minaccia per la sopravvivenza di tali popolazioni, ma anche a lungo termine per le relative attività svolte dall'uomo, quali la produzione e la raccolta di castagne;
- Y. considerando che i dati disponibili sulle foreste a livello dell'UE sono incompleti e variano in termini di qualità, ostacolando pertanto la capacità di coordinamento a livello dell'Unione per quanto concerne la gestione delle foreste;
- Z. considerando che il disboscamento illegale è in atto anche nell'UE

Il passato — bilancio dei successi e delle sfide recenti in materia di attuazione

1. accoglie con favore la pubblicazione della relazione della Commissione dal titolo «Progressi nell'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea — Una nuova strategia forestale dell'Unione europea: per le foreste e il settore forestale» (COM(2018)0811);
2. si compiace delle azioni intraprese dagli Stati membri e dalla Commissione per rispettare gli obiettivi della strategia forestale dell'UE e del coinvolgimento del comitato permanente forestale, del gruppo di dialogo civile sulle foreste e il sughero, del gruppo di esperti sugli incendi boschivi, del gruppo di esperti sulle industrie forestali e le questioni settoriali connesse e delle pertinenti parti interessate nel piano di attuazione pluriennale del settore forestale (MAP forestale);
3. riconosce che la relazione del 2018 della Commissione sui progressi nell'attuazione dell'attuale strategia forestale dell'Unione europea afferma che la strategia si è rivelata utile quale strumento di coordinamento e che, in generale, gli «otto settori prioritari più uno» della strategia sono stati attuati con un numero relativamente limitato di impedimenti, ad eccezione delle problematiche significative da affrontare mediante la politica sulla biodiversità e le sfide attuali nei settori «Che tipo di foreste abbiamo e come stanno cambiando?», in particolare in merito alla percezione pubblica e alle informazioni sul settore forestale, e «Favorire il coordinamento e la comunicazione», segnatamente in merito alle politiche forestali;
4. sottolinea il fatto che una definizione di gestione sostenibile delle foreste è stata concordata a livello internazionale nel quadro del processo paneuropeo di FOREST EUROPE; osserva che la definizione è stata integrata nella legislazione nazionale e nei sistemi volontari, quali le certificazioni forestali, che sono in vigore negli Stati membri;
5. sottolinea che la promozione della gestione sostenibile delle foreste nell'UE, nel quadro della strategia forestale dell'Unione europea e delle misure di sviluppo rurale attuate nell'ambito della politica agricola comune (PAC), ha avuto un impatto ampiamente positivo sulle foreste, sulle condizioni forestali e sul sostentamento nelle zone rurali, nonché sulla biodiversità delle foreste nell'UE e ha migliorato i benefici per il clima offerti dal settore forestale; osserva, tuttavia, che è ancora necessario rafforzare la gestione sostenibile delle foreste in modo equilibrato, al fine di garantire che lo stato ecologico delle foreste migliori, migliorare la salute e la resilienza degli ecosistemi, assicurare che le foreste siano in grado di adattarsi meglio alle mutevoli condizioni climatiche, ridurre i rischi e gli impatti delle perturbazioni naturali e salvaguardare le opportunità per le generazioni attuali e future di gestire le foreste, ad esempio garantendo la realizzazione degli obiettivi dei proprietari di foreste e delle PMI e di migliorare la qualità delle foreste e dei terreni boschivi esistenti; ritiene che la strategia forestale dell'UE dovrebbe includere strumenti adeguati a tal proposito; sottolinea che gli Stati membri sono tenuti ad attuare una gestione sostenibile delle foreste in modo esemplare; ritiene che i modelli di gestione delle foreste dovrebbero includere la sostenibilità ecologica, sociale ed economica, definita come la gestione e l'utilizzo delle foreste e dei terreni forestali secondo modalità e tassi in grado di mantenerne la biodiversità, la produttività, la capacità di rigenerazione, la vitalità e le potenzialità di svolgere, nel presente e in futuro, le rispettive funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello

Giovedì 8 ottobre 2020

locale, nazionale e mondiale, senza danneggiare altri ecosistemi; sottolinea che il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti di proprietà sono fondamentali per conseguire un impegno a lungo termine a favore della gestione sostenibile delle foreste; sottolinea che la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste europee sono elementi centrali del nostro benessere generale, in quanto il patrimonio forestale garantisce servizi di interesse generale in termini di attività ricreative, salute e istruzione e riconosce che la gestione sostenibile delle foreste promuove la protezione della biodiversità forestale dell'UE; chiede che siano protette le foreste primarie che presentano una struttura conservata, ricchezza di specie e una superficie adeguata ove ancora permangono; osserva che non esiste alcuna definizione di foresta vergine a livello dell'UE e invita la Commissione a introdurre tale definizione, che dovrà essere preparata dal comitato permanente forestale nel processo di elaborazione della futura strategia forestale dell'Unione europea; sottolinea che potrebbero esserci opinioni divergenti sulle capacità di assorbimento di CO₂ dei diversi tipi di foreste e ritiene pertanto che la nuova strategia forestale dell'UE dovrebbe promuovere una gestione sostenibile delle foreste; deplora le pratiche insostenibili e il disboscamento illegale che hanno luogo in alcuni Stati membri nonostante il regolamento dell'UE sul legname e invita inoltre gli Stati membri ad adoperarsi maggiormente per porvi fine e inoltre a migliorare o rafforzare la legislazione nazionale ove necessario; esorta la Commissione e gli Stati membri a intervenire con urgenza in relazione a tali questioni, monitorandole attentamente e facendo rispettare le norme vigenti dell'UE, e invita la Commissione a portare avanti rapidamente le procedure d'infrazione qualora si verificano violazioni, nonché a dare seguito ai casi di disboscamento illegale tramite tutti gli organismi competenti; invita la Commissione a ultimare senza indugio il controllo dell'adeguatezza delle norme dell'UE contro il disboscamento illegale,

6. conclude che le differenze tra gli Stati membri come pure le differenze tra le regioni all'interno degli Stati membri hanno rappresentato un fattore importante nella valutazione delle misure a livello dell'UE;

7. esprime profonda preoccupazione per il fatto che in alcune parti dell'Unione la mancata attuazione della vigente legislazione dell'UE e i sospetti di corruzione hanno condotto ad attività di disboscamento illegale e silvicoltura insostenibile; invita la Commissione e gli Stati membri a combattere la corruzione e ad attuare appieno la legislazione vigente;

Il presente — lo stato attuale delle foreste nel mondo

8. sottolinea che le foreste dell'UE, congiuntamente a quelle nei suoi territori d'oltremare e nelle regioni ultraperiferiche, sono multifunzionali e caratterizzate da una grande diversità in aspetti quali i modelli di proprietà, le dimensioni, la struttura, la biodiversità, la resilienza e le sfide; sottolinea che le foreste, in particolare le foreste miste, offrono alla società un'ampia gamma di servizi ecosistemici, compresi gli habitat per le specie, il sequestro del carbonio, le materie prime, le energie rinnovabili, il miglioramento della qualità dell'aria, l'acqua pulita, il ravvenamento delle acque sotterranee, il controllo dell'erosione e la protezione da siccità, inondazioni e valanghe, e forniscono ingredienti per i medicinali, oltre ad essere un'importante risorsa culturale e ricreativa; osserva che tali servizi ecosistemici non sembrano più essere garantiti pienamente, poiché i proprietari di foreste non possono più reinvestire in esse a causa della difficile situazione economica dovuta ai cambiamenti climatici e da altri fattori; osserva che, secondo le ultime stime, soltanto il 26 % delle specie forestali e il 15 % degli habitat forestali hanno dimostrato uno stato di conservazione soddisfacente; invita gli Stati membri a garantire la salvaguardia degli ecosistemi e, ove necessario, a sviluppare e migliorare gli orientamenti relativi ai prodotti forestali diversi dal legname;

9. prende atto dei progressi compiuti in merito alla valutazione dei servizi ecosistemici nel quadro dell'iniziativa di mappatura degli ecosistemi e dei loro servizi (MAES); sottolinea, tuttavia, che al momento non vi è alcuna remunerazione adeguata per la prestazione di servizi ecosistemici come il sequestro di CO₂, la promozione della biodiversità o il miglioramento del suolo e che i silvicoltori che si concentrano sulla conversione in tal senso delle loro foreste potrebbero trovarsi attualmente a gestirle in perdita, nonostante la prestazione di servizi ecosistemici significativi; invita la Commissione e gli Stati membri a esaminare le opzioni per incentivare e retribuire in maniera adeguata i servizi ecosistemici in materia di clima, biodiversità e di altra natura al fine di consentire una conversione delle foreste economicamente sostenibile;

10. osserva che da qualche decennio le risorse forestali dell'UE sono in aumento in termini di volume e superficie forestale e che attualmente le foreste e altre aree boschive occupano circa il 43 % della superficie dell'UE, coprendo almeno 182 milioni di ettari e rappresentando il 5 % delle foreste totali, grazie all'imboschimento e alla rigenerazione naturale; fa notare che la rete Natura 2000 è costituita per metà da aree forestali (37,5 milioni di ettari) e che il 23 % di tutte le foreste in Europa si trova all'interno dei siti di Natura 2000, mentre più della metà del territorio di alcuni Stati membri è coperto da foreste e pertanto questi ultimi dipendono dalla silvicoltura; sottolinea l'importanza di migliorare la conoscenza in merito a Natura 2000 e ai relativi effetti sulla biodiversità, la gestione forestale e altri usi del suolo in tutta l'UE; rileva che il 60 % delle foreste dell'UE è di proprietà privata, con un'elevata percentuale di piccole aziende forestali (meno di 3 ettari), mentre il 40 % è di proprietà pubblica; evidenzia che oltre il 60 % delle foreste produttive nell'UE e oltre il 20 % delle foreste produttive a livello mondiale sono certificati in base alle norme volontarie di gestione sostenibile delle foreste; osserva inoltre che la percentuale di legno tondo proveniente dalle foreste certificate e trasformato dalle industrie che operano nel settore del legno a livello mondiale è superiore al 20 % e che tale percentuale raggiunge il 50 % nell'UE; sottolinea che il

Giovedì 8 ottobre 2020

settore impiega nell'UE almeno 500 000 persone direttamente ⁽⁷⁾ e 2,6 milioni di persone indirettamente ⁽⁸⁾ e che, per il mantenimento di tale tasso di occupazione e la competitività a lungo termine del settore, sono necessari sforzi costanti volti ad attrarre manodopera competente e qualificata nel settore e a garantire che i lavoratori godano di un adeguato accesso all'assistenza sanitaria e sociale; osserva che tali posti di lavoro dipendono da ecosistemi forestali resilienti e ben gestiti nel lungo termine; sottolinea il ruolo fondamentale dei proprietari di foreste nell'attuazione della gestione forestale sostenibile e l'importante ruolo rivestito dalle foreste nella creazione di posti di lavoro verdi e nella crescita delle zone rurali; pone altresì in evidenza che i proprietari e i gestori di foreste dell'UE hanno una lunga tradizione ed esperienza nella gestione delle foreste multifunzionali; invita la Commissione a contemplare nella nuova strategia forestale dell'UE il necessario sostegno, anche finanziario, a favore dei proprietari di foreste; ritiene che detto sostegno debba essere subordinato all'applicazione della gestione forestale sostenibile, per assicurare investimenti continui nelle moderne tecnologie, nelle misure ambientali e climatiche volte a rafforzare il ruolo multifunzionale delle foreste, con uno strumento finanziario specifico per la gestione dei siti inclusi nella rete Natura 2000, e nella creazione di condizioni di lavoro dignitose; è del parere che tale sostegno finanziario debba essere il risultato di una solida combinazione di strumenti finanziari, finanziamenti nazionali e finanziamenti del settore privato; sottolinea l'importanza di evitare un esodo rurale e ritiene essenziale investire negli ecosistemi; accoglie con favore l'imboschimento e il rimboschimento come strumenti adeguati per accrescere la copertura delle foreste, in particolare nelle zone abbandonate non idonee alla produzione alimentare, nelle zone prossime alle aree urbane e periurbane, nonché nelle aree montane, se del caso; incoraggia le azioni dotate di sostegno finanziario per l'utilizzo del legname raccolto in quantità compatibili con una crescita forestale sostenibile e per l'aumento della copertura forestale e di altri terreni boschivi, se del caso, in particolare negli Stati membri in cui la copertura forestale è limitata, promuovendo nel contempo la tutela della copertura forestale nelle aree con funzioni ecologiche elevate all'interno degli altri Stati membri; rileva che le foreste ospitano una parte significativa della biodiversità terrestre europea;

11. osserva che la superficie forestale dell'Unione sta crescendo, tra l'altro a seguito del rimboschimento, e che le foreste commerciali gestite non solo fissano il carbonio meglio delle foreste non gestite, ma riducono anche le emissioni e i problemi causati dal deterioramento dello stato delle foreste; osserva che la gestione sostenibile delle foreste commerciali ha il migliore impatto sul clima e che i paesi che gestiscono bene le proprie foreste dovrebbero essere premiati per questo;

12. riconosce che gli investimenti pubblici e privati a lungo termine in una gestione forestale sostenibile potenziata, che attribuisca pari importanza ai vantaggi sociali, ambientali ed economici delle foreste e a meccanismi adeguati di finanziamento e compensazione, possono contribuire a garantire la capacità di resilienza e adattamento delle foreste e aiutare il settore forestale a rimanere economicamente sostenibile ed ecocompatibile, ma possono anche contribuire al conseguimento di numerosi obiettivi dell'UE, tra cui l'attuazione efficace del Green Deal europeo e la transizione verso una bioeconomia circolare e la promozione della biodiversità; sottolinea altresì la necessità di ulteriori meccanismi di finanziamento dell'UE che siano pertinenti, ben coordinati e facilmente accessibili, come gli strumenti finanziari o il sostegno della Banca europea per gli investimenti nel promuovere gli investimenti in progetti forestali, dedicando particolare attenzione alla gestione forestale sostenibile e alla prevenzione e mitigazione degli incendi boschivi, nonché i fondi strutturali e i fondi a titolo dei programmi Orizzonte, Erasmus+ e LIFE+, che potrebbero apportare un sostegno fondamentale agli investimenti e ai servizi per lo stoccaggio e il sequestro di carbonio nell'ambito della gestione sostenibile delle foreste, garantendo anche la coerenza con il Green Deal;

13. riconosce i benefici climatici fondamentali offerti dalle foreste e dal settore forestale; ribadisce la necessità di promuovere la dimensione ambientale, economica e sociale delle foreste e della gestione di queste ultime in modo equilibrato, rafforzando nel contempo i benefici climatici globali derivanti dalle foreste e dalla catena del valore delle foreste, in particolare un maggiore sequestro di CO₂, lo stoccaggio del carbonio nei prodotti di legno e la sostituzione dei materiali; evidenzia la necessità di mantenere, promuovere ulteriormente e, laddove possibile, aumentare il sequestro di CO₂ nelle foreste a un livello tale da consentire la gestione sostenibile di tutte le funzioni delle foreste, lo stoccaggio del carbonio in situ, anche nelle agroforeste, nel legno morto, nel suolo forestale e nei prodotti a base di legno, attraverso una gestione forestale sostenibile attiva; sottolinea che le foreste immagazzinano oltre il 10 % delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE; pone l'accento sulla necessità di promuovere l'uso del legno come materiale da costruzione sostenibile poiché consente di avvicinarsi a un'economia più sostenibile; incoraggia la Commissione a esaminare diversi meccanismi basati sul mercato al fine di incentivare la sostituzione dei combustibili fossili con materie rinnovabili che offrono benefici climatici; sottolinea il ruolo fondamentale dei materiali a base di legno nella sostituzione delle alternative a base fossile e delle alternative con una maggiore impronta ambientale in settori quali l'industria edile, l'industria tessile, l'industria chimica e l'industria degli imballaggi e la necessità di tenere pienamente conto dei benefici climatici e ambientali di tale sostituzione dei materiali; pone inoltre l'accento sui vantaggi, ancora non pienamente sfruttati, derivanti dalla sostituzione dei prodotti monouso, in particolare di plastica, con prodotti sostenibili a base di legno; sottolinea che l'uso circolare dei prodotti a base

⁽⁷⁾ Eurostat, Banca dati del settore forestale, disponibile all'indirizzo: <https://ec.europa.eu/eurostat/web/forestry/data/database>

⁽⁸⁾ Scheda informativa del Parlamento europeo del maggio 2019 sull'Unione europea e le foreste.

Giovedì 8 ottobre 2020

di legno dovrebbe essere incrementato per migliorare l'utilizzo delle risorse sostenibili e incentivare l'efficienza delle risorse, la riduzione dei rifiuti e l'estensione del ciclo di vita del carbonio, ai fini dello sviluppo di una bioeconomia circolare sostenibile e locale;

14. plaude, per quanto concerne la sostituzione di materie prime ed energie fossili, al proseguimento delle attività di promozione di un uso più efficiente del legno, secondo il «principio dell'uso a cascata»; invita la Commissione e gli Stati membri a proseguire nell'applicazione dei criteri di sostenibilità per la biomassa nell'ambito della rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili e a utilizzare al meglio l'effetto di sostituzione, sostituendo i materiali e le energie fossili ad alta intensità di CO₂; osserva, tuttavia, l'importanza di evitare inutili distorsioni del mercato per le materie prime a base di legno per quanto riguarda i regimi di sostegno alla bioenergia; richiama l'attenzione sul fatto che un aumento prevedibile del fabbisogno di legname e di biomassa deve essere accompagnato da una gestione sostenibile delle foreste; sottolinea, al riguardo, la necessità di aumentare i finanziamenti a favore della ricerca finalizzata alla sostituzione dei combustibili fossili e dei materiali basati sui combustibili fossili; osserva che i residui alla fine della catena del valore del legno possono essere utilizzati in maniera proficua sotto forma di biomassa al fine di sostituire il calore generato dai combustibili fossili, ma che il legname dovrebbe essere conservato, laddove possibile, per gli impieghi con un ciclo di vita più lungo, onde aumentare lo stoccaggio di anidride carbonica globale;

15. sottolinea gli effetti benefici delle fasce di protezione boschive in relazione sia alla salvaguardia dei terreni agricoli che all'incremento della produzione agricola; raccomanda vivamente metodi volti a incoraggiare gli agricoltori a sviluppare le fasce di protezione boschive;

16. sottolinea il ruolo chiave che gli alberi e gli arbusti fioriti svolgono negli ecosistemi naturali per l'apicoltura, nel coadiuvare il processo naturale di impollinazione e nel rafforzare il consolidamento e la protezione dei terreni degradati e/o abbandonati; esorta a includere tali alberi e arbusti nei programmi di sostegno dell'UE, tenendo conto delle caratteristiche regionali;

17. deplora il fatto che, sebbene le foreste dell'UE siano gestite secondo il principio comunemente concordato della gestione sostenibile delle foreste e la superficie forestale nell'UE sia in aumento da qualche decennio, sia stato sviluppato un approccio diverso alla gestione sostenibile delle foreste nell'ambito del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, recentemente concordato, sull'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e che modifica il regolamento (UE) 2019/2088⁽⁹⁾;

18. sottolinea l'importanza di ecosistemi forestali sani e resilienti, ivi comprese la flora e la fauna, al fine di mantenere e migliorare l'erogazione dei diversi servizi ecosistemici offerti dalle foreste, come biodiversità, aria pulita, acqua, terreni sani, legno e materie prime diverse dal legno; evidenzia che gli strumenti volontari e la legislazione in vigore, quali le direttive Uccelli e Habitat dell'UE, incidono sulle decisioni di gestione del suolo e devono essere rispettati e attuati in maniera adeguata;

19. osserva che gli agricoltori e i proprietari di foreste sono attori fondamentali nelle zone rurali; accoglie con favore il riconoscimento del ruolo della silvicoltura, dell'agrosilvicoltura e delle industrie forestali all'interno del programma di sviluppo rurale della PAC per il periodo 2014-2020 e i miglioramenti introdotti attraverso il regolamento Omnibus; incoraggia a salvaguardare tale riconoscimento nella PAC per il periodo 2021-2027 e nell'attuazione del Green Deal europeo;

20. sottolinea l'idoneità e la percorribilità dell'approccio in due fasi per verificare la sostenibilità della biomassa forestale, come concordato nella rifusione della direttiva sulle energie rinnovabili; osserva che ciò dovrebbe essere conseguito continuando lo sviluppo interrotto di specifici criteri di sostenibilità non basati sull'utilizzo finale da parte del comitato forestale permanente e della Commissione;

21. riconosce il ruolo delle foreste in relazione al valore ricreativo apportato e alle attività forestali offerte, quali la raccolta di prodotti forestali diversi dal legno, come funghi e bacche; prende atto delle opportunità offerte dal miglioramento dell'estrazione di biomassa come strumento di prevenzione degli incendi boschivi mediante i pascoli, sottolineando, però, che il pascolo delle specie selvatiche ha un impatto negativo sulle plantule e mettendo dunque in risalto l'esigenza di una gestione sostenibile della fauna da pascolo;

⁽⁹⁾ GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13.

Giovedì 8 ottobre 2020

Il futuro — il ruolo cruciale svolto dalla strategia forestale dell'Unione europea per il periodo successivo al 2020 e dal Green Deal europeo nel conseguire gli obiettivi dell'accordo di Parigi e l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile

22. accoglie con favore la recente pubblicazione del Green Deal europeo della Commissione e attende con interesse la futura strategia forestale dell'UE per il periodo successivo al 2020, che dovrebbe essere allineata al Green Deal europeo e alla strategia dell'UE per la biodiversità; ritiene inoltre che il rafforzamento della bioeconomia circolare sia un approccio essenziale per il conseguimento di una società a basse emissioni di carbonio nell'attuazione del Green Deal; sottolinea l'importanza di rafforzare ulteriormente il potenziale delle foreste al fine di raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo e l'importanza dello sviluppo della bioeconomia circolare, garantendo nel contempo gli altri servizi ecosistemici, tra cui la biodiversità;

23. accoglie con favore il programma di lavoro della Commissione per il 2020 e in particolare il riconoscimento del contributo della nuova strategia forestale dell'UE alla 26^a sessione della conferenza delle parti (COP26) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; sottolinea, a tal proposito, che in futuro le foreste non dovrebbero essere considerate l'unico tipo di serbatoio di CO₂, in quanto ciò disincentiverebbe parzialmente gli altri settori a ridurre al minimo le loro emissioni; evidenzia inoltre la necessità di azioni concrete ed efficaci nelle strategie e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici, integrando le sinergie tra mitigazione e adattamento, che saranno fondamentali per ridurre le ripercussioni negative dei cambiamenti climatici sulle perturbazioni quali gli incendi boschivi e i relativi effetti negativi sull'economia rurale, la biodiversità e i servizi ecosistemici; sottolinea la necessità di maggiori risorse e dello sviluppo di una gestione degli incendi fondata su dati scientifici per far fronte alle ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle foreste; osserva che, al fine di salvaguardare la biodiversità e la funzionalità delle foreste, unitamente alla necessità di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, come riconosciuto dal regolamento sull'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, il legno morto nelle foreste crea dei microhabitat da dipendono cui numerose specie;

24. ribadisce che le foreste e il settore forestale contribuiscono significativamente allo sviluppo di bioeconomie locali e circolari nell'UE; sottolinea il ruolo cruciale delle foreste, del settore forestale e della bioeconomia ai fini del conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo e dell'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050; sottolinea che nel 2015 la bioeconomia rappresentava un mercato il cui valore stimato ammontava a oltre 23 000 miliardi di EUR con 20 milioni di posti di lavoro, che rappresentavano l'8,2% dell'occupazione totale nell'Unione; osserva che ogni euro investito nella ricerca e nell'innovazione in materia di bioeconomia, nel quadro di Orizzonte 2020, genererà circa 10 EUR di valore aggiunto; sottolinea che non sarà possibile conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di ambiente, clima e biodiversità senza foreste multifunzionali, sane e gestite in modo sostenibile, applicando una prospettiva a lungo termine, e industrie solide basate sulle foreste; pone in evidenza che in talune circostanze vi sono compromessi tra la protezione del clima e la tutela della biodiversità nel settore della bioeconomia e in particolare nella silvicoltura, che svolge un ruolo centrale nella transizione verso un'economia climaticamente neutra; esprime preoccupazione per il fatto che tale compromesso non sia stato sufficientemente affrontato nelle recenti discussioni politiche; pone l'accento sulla necessità di sviluppare un approccio coerente per riunire la tutela della biodiversità e la protezione del clima in un settore forestale e una bioeconomia fiorenti; sottolinea l'importanza di sviluppare e garantire nell'UE una bioeconomia basata sul mercato, per esempio incentivando l'innovazione e lo sviluppo di nuovi bioprodotto con una catena di approvvigionamento che utilizza in modo efficace i materiali della biomassa; ritiene che l'UE debba incoraggiare l'impiego di legname, prodotti ottenuti dall'estrazione del legno o biomassa forestale onde stimolare la produzione sostenibile e l'occupazione; invita la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi affinché i materiali di origine biologica, compresi i rifiuti di legno, rientrino nella catena del valore, promuovendo la progettazione ecocompatibile, rafforzando ulteriormente il riciclaggio e favorendo l'utilizzo di materie prime secondarie in legno per i prodotti prima dell'eventuale incenerimento al termine del loro ciclo di vita;

25. insiste sulla necessità di offrire un pieno e reale sostegno politico al settore forestale e sottolinea che a tal fine occorre una strategia forestale dell'UE ambiziosa, indipendente e autonoma per il periodo successivo al 2020, parallelamente ad altre strategie settoriali pertinenti; osserva che, poiché l'agrosilvicoltura può avere caratteristiche sia agricole che forestali, la strategia forestale dell'UE deve essere coordinata con l'iniziativa «dal produttore al consumatore»; chiede una nuova strategia forestale dell'Unione europea basata sull'approccio olistico alla gestione sostenibile delle foreste, che tenga conto di tutti gli aspetti economici, sociali e ambientali della catena del valore delle foreste e che garantisca la continuità del ruolo multifunzionale e multidimensionale svolto dalle foreste; sottolinea che è necessario elaborare una strategia forestale dell'UE coordinata, equilibrata, coerente e meglio integrata con la pertinente legislazione dell'Unione in materia forestale, il settore forestale, ivi comprese le persone che direttamente o indirettamente lavorano e vivono nelle foreste e all'interno del settore forestale, e i molteplici servizi che essi forniscono, dato il numero crescente di politiche nazionali e dell'UE che interessano direttamente o indirettamente le foreste e la loro gestione nell'Unione;

26. chiede alla Commissione di impegnarsi, nell'ambito dell'attuazione del fondo di sviluppo regionale, per assicurare la promozione, in particolare, di iniziative volte ad arrestare la perdita di biodiversità nelle foreste, l'impianto di specie miste e autoctone e il miglioramento della gestione delle foreste, nonché per garantire che i progetti siano attuati e i finanziamenti siano mirati;

Giovedì 8 ottobre 2020

27. ritiene che la strategia forestale dell'Unione europea debba fungere da ponte tra le politiche forestali e agroforestali nazionali e gli obiettivi dell'UE in materia di foreste e agroforeste, riconoscendo sia la necessità di rispettare le competenze nazionali sia la necessità di contribuire al conseguimento degli obiettivi più ampi dell'UE, rispondendo nel contempo in maniera coerente alle specificità sia delle foreste private sia di quelle pubbliche; chiede misure volte a garantire la stabilità e la prevedibilità a lungo termine per il settore forestale e l'intera bioeconomia;

28. sottolinea l'importanza di un processo decisionale basato su elementi concreti per quanto riguarda le politiche dell'UE relative alle foreste, al settore forestale e alle relative catene del valore; chiede che tutti gli aspetti legati alle foreste del Green Deal europeo e della strategia per la biodiversità siano coerenti in termini di ambizione con la strategia forestale dell'Unione europea per il periodo successivo al 2020, in particolare al fine di garantire che la gestione sostenibile delle foreste abbia un impatto positivo sulla società, comprese la connettività e la rappresentatività degli ecosistemi forestali, che assicuri benefici stabili e a lungo termine per il clima e l'ambiente e che contribuisca, nel contempo, al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; sottolinea che eventuali orientamenti dell'UE relativi alla gestione sostenibile delle foreste dovrebbero essere elaborati nel quadro della strategia forestale dell'Unione europea per il periodo successivo al 2020;

29. sottolinea la necessità di prendere in considerazione i legami tra il settore forestale e altri settori, come l'agricoltura, e il loro coordinamento all'interno della bioeconomia circolare, nonché l'importanza della digitalizzazione e degli investimenti nell'istruzione, nella ricerca, nell'innovazione e nella tutela della biodiversità, che possono contribuire positivamente a trovare nuove soluzioni per la mitigazione dei cambiamenti climatici, l'adattamento agli stessi e la creazione di posti di lavoro; osserva che le foreste sono parte integrante dello sviluppo sostenibile;

30. sottolinea l'importanza per la società rurale dei sistemi agroforestali, a bassissima densità e a malapena sostenibili in termini economici, tenendo conto del fatto che il reddito annuo è integrato da altre attività, ad esempio l'allevamento di bestiame, il turismo e la caccia, che devono ricevere finanziamenti sufficienti per prevenire la desertificazione e lo sfruttamento eccessivo;

31. evidenzia che, a causa dei cambiamenti climatici e degli effetti delle attività antropiche, perturbazioni naturali come incendi, siccità, inondazioni, tempeste, infestazioni parassitarie, malattie ed erosione si verificano già oggi e avranno luogo con maggiore frequenza e intensità in futuro, causando danni alle foreste nell'UE, il che richiederà una gestione dei rischi e delle crisi adeguata ai vari scenari; sottolinea, in tale contesto, la necessità di elaborare una solida strategia forestale dell'UE per il periodo successivo al 2020, nonché misure di gestione dei rischi, come il rafforzamento della resilienza europea alle catastrofi e degli strumenti di allarme rapido, al fine di essere più preparati e di prevenire al meglio tali eventi, accrescendo la resilienza delle foreste e rendendole più resistenti al clima, per esempio mediante il potenziamento dell'attuazione di una gestione forestale sostenibile e attiva e attraverso la ricerca e l'innovazione, che renderanno possibile ottimizzare l'adattabilità delle foreste dell'Unione; ricorda che, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, tra le principali cause della pressione esercitata sulle foreste nell'UE figurano l'espansione delle zone urbane e i cambiamenti climatici; pone inoltre l'accento sulla necessità di offrire meccanismi di sostegno migliori e risorse e strumenti finanziari per i proprietari di foreste, affinché applichino misure di prevenzione e di ripristino delle aree interessate, come il rimboschimento dei terreni deteriorati non adatti all'agricoltura, facendo altresì ricorso a fondi speciali per far fronte alle calamità, anche attraverso interventi straordinari, come il Fondo di solidarietà dell'Unione europea; sottolinea la necessità di garantire la coerenza tra la strategia forestale dell'UE e il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea; invita la Commissione e gli Stati membri a istituire un meccanismo di emergenza e ritiene fondamentale includere il sostegno alla silvopastorizia (pascolo boschivo) nell'ambito delle misure agroforestali e incoraggiare gli Stati membri ad attuarlo nel prossimo programma di sviluppo rurale; sottolinea la necessità di maggiori risorse, dello sviluppo di una gestione degli incendi fondata su dati scientifici e di processi decisionali che tengano conto dei fattori di rischio, prendendo in considerazione le cause socioeconomiche, climatiche e ambientali degli incendi boschivi; chiede di introdurre una componente di risposta per le sfide comuni connesse ai cambiamenti climatici;

32. invita gli Stati membri a elaborare iniziative volte a preservare e, se necessario, costituire foreste a elevato valore di conservazione con meccanismi e strumenti necessari per incentivare e, se del caso, compensare i proprietari delle foreste, in modo tale da poter accrescere le conoscenze e i dati scientifici riguardo a tali foreste, preservando nel contempo gli habitat naturali;

33. riconosce il ruolo della biodiversità nel garantire che gli ecosistemi forestali rimangano sani e resilienti; sottolinea l'importanza dei siti Natura 2000, che offrono la possibilità di fornire alla società diversi servizi ecosistemici, comprese le materie prime; osserva, tuttavia, che per gestire tali zone sono necessarie consulenza tecnica e nuove risorse finanziarie sufficienti; sottolinea che le perdite economiche causate dalle misure di protezione dovrebbero essere equamente compensate; sottolinea l'importanza dell'integrazione pragmatica della conservazione della natura nella gestione sostenibile delle foreste senza ampliare necessariamente le zone protette ed evitando ulteriori oneri amministrativi e finanziari; sostiene l'istituzione di reti create sulla base delle iniziative promosse dagli Stati membri a tal fine; invita gli attori statali o regionali a negoziare il ripopolamento delle foreste fluviali, se del caso, con parti interessate specializzate, al fine di creare habitat

Giovedì 8 ottobre 2020

ricchi di biodiversità, a seguito della cui creazione saranno sviluppati servizi ecologici, ad esempio l'assorbimento di sostanze dannose che circolano attraverso le acque sotterranee; sottolinea i risultati dello studio di valutazione dell'impatto della PAC, che individuano gli ambiti in cui gli strumenti e le misure della PAC possono contribuire in maniera significativa agli obiettivi in materia di biodiversità, e invita a esaminare le modalità con cui migliorare gli strumenti esistenti; incoraggia altresì ulteriore ricerca nella relazione tra biodiversità e resilienza;

34. osserva che circa il 25 % della superficie forestale totale dell'UE fa parte della rete Natura 2000;

35. prende atto del fatto che i negoziati condotti dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite e sostenuti dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura relativi a un accordo giuridicamente vincolante a livello paneuropeo sulle foreste sono falliti, dal momento che la Federazione russa si è ritirata dal processo negoziale; continua, tuttavia, a impegnarsi a favore di strumenti validi atti a rafforzare la gestione sostenibile delle foreste a livello paneuropeo e globale;

36. sottolinea che un crescente numero di politiche dell'UE tratta la questione delle foreste da prospettive diverse; incoraggia il completamento del processo in corso istituito dalla vigente strategia forestale dell'UE al fine di sviluppare un approccio alla sostenibilità non basato sull'utilizzo finale, con lo stretto coinvolgimento del comitato permanente forestale e degli Stati membri, sulla base dell'approccio in due fasi della direttiva sulle energie rinnovabili; ritiene che l'approccio in due fasi potrebbe essere utilizzato in altre politiche volte a garantire i criteri di sostenibilità della biomassa forestale e la coerenza intersettoriale delle politiche dell'UE e a riconoscere il valore dei servizi ecosistemici, in particolare dei benefici climatici delle foreste, significativi per la società; prende atto, tuttavia, del fatto che nell'UE la silvicoltura opera già nel rispetto dei più elevati standard di sostenibilità; osserva che un approccio sostenibile alla biomassa forestale deve tenere conto della necessaria competitività del legno rispetto ad altre materie prime; sottolinea l'importanza e incoraggia l'utilizzo degli strumenti sviluppati dal mercato, ad esempio i sistemi di certificazione forestale in vigore, come mezzi di prova idonei a verificare la sostenibilità delle risorse forestali;

37. sottolinea la cruciale importanza, nell'attuazione della strategia forestale dell'UE, di misure forestali e agroforestali nel quadro della PAC e di altre misure forestali, nonché di assicurare condizioni di mercato eque e competitive all'interno dell'Unione per l'efficace sviluppo di una bioeconomia circolare sostenibile; rammenta la necessità di continuità e di misure forestali e agroforestali esplicite e migliorate nell'ambito della PAC 2021-2027; sottolinea che ulteriori tagli al bilancio della PAC avrebbero un effetto negativo sugli investimenti nella gestione sostenibile delle foreste e sul conseguimento degli obiettivi del settore forestale dell'UE; ritiene che la gestione sostenibile delle foreste debba essere indicata in modo chiaro nei nuovi piani strategici della PAC; sottolinea la necessità di ridurre gli oneri amministrativi nell'ambito delle misure forestali dell'UE e degli aiuti di Stato in generale, ad esempio al fine di rafforzare la promozione e la conservazione della vegetazione arborea in relazione alle politiche in materia di caratteristiche del paesaggio associate ai pagamenti a titolo del primo e del secondo pilastro, e consentendo esenzioni per categoria al fine di reagire prontamente alle sfide per le foreste; esprime preoccupazione, nel contempo, per il fatto che le misure orizzontali dei programmi di sviluppo rurale (PSR), ad esempio «Giovane agricoltore», non comprendano le attività forestali, almeno in alcuni Stati membri;

38. sottolinea i benefici dell'associazione tra pascolo e gestione delle foreste, segnatamente sulla diminuzione del rischio di incendi e sulla riduzione dei costi di conservazione delle foreste; ritiene che la ricerca e il trasferimento di conoscenze agli operatori a tale riguardo siano fondamentali; sottolinea il valore dei sistemi agroforestali estensivi tradizionali e dei servizi ecosistemici da essi erogati; invita la Commissione europea a coordinare la strategia forestale dell'UE con l'iniziativa «dal produttore al consumatore» in modo da conseguire tali obiettivi e promuovere programmi di formazione specializzata a livello dell'UE, al fine di informare gli agricoltori dei benefici e della pratica di integrare la vegetazione arborea nell'agricoltura; prende atto del basso livello di attuazione delle numerose misure nell'ambito dei regolamenti di sviluppo rurale 2014-2020 concepiti per sostenere la deliberata integrazione della vegetazione arborea nell'agricoltura; riconosce la capacità dell'agrosilvicoltura di rafforzare la produttività complessiva della biomassa in aree specifiche e sottolinea che ecosistemi misti producono una quantità superiore di biomassa e assorbono più carbonio atmosferico;

39. sottolinea che l'Unione dovrebbe assegnare fondi sufficienti alle misure per il settore forestale, in linea con le nuove aspettative di detto settore, ivi compresi gli investimenti a favore dello sviluppo delle aree forestali e del miglioramento della sostenibilità delle foreste, della manutenzione delle reti di strade forestali, della tecnologia forestale, dell'innovazione, nonché della trasformazione e dell'introduzione dei prodotti forestali;

40. invita gli Stati membri ad allineare le varie strategie e i vari piani per la gestione delle foreste affinché i rispettivi obiettivi possano essere monitorati e corretti di conseguenza a tempo debito, anziché creare mosaici amministrativi che, a loro volta, minacciano il conseguimento degli obiettivi fissati nei rispettivi documenti strategici;

Giovedì 8 ottobre 2020

41. deplora l'omissione dell'agrosilvicoltura nella proposta della PAC per il periodo di programmazione 2021-2027; ritiene fondamentale che il prossimo regolamento sulla PAC riconosca i benefici dell'agrosilvicoltura e continui a promuovere e sostenere la costituzione, la rigenerazione, il rinnovamento e la conservazione dei sistemi agroforestali; invita la Commissione a promuovere l'attuazione di misure di sostegno agroforestale da parte degli Stati membri nei loro piani strategici;

42. accoglie con favore l'iniziativa «Farm Carbon Forest» annunciata dalla Commissione, volta a premiare gli agricoltori che si impegnano in progetti intesi a ridurre le emissioni di CO₂ o ad aumentarne lo stoccaggio al fine di contribuire all'obiettivo di «zero emissioni di carbonio» nel 2050 nel contesto del nuovo Green Deal;

43. sottolinea il ruolo essenziale della ricerca e dell'innovazione di alto livello nella promozione del contributo delle foreste, dell'agrosilvicoltura e del settore forestale al superamento delle sfide del nostro tempo; sottolinea l'importanza dei programmi di ricerca e innovazione dell'UE per il periodo successivo al 2020, riconosce il ruolo del comitato permanente per la ricerca agricola e osserva che la ricerca e la tecnologia hanno fatto molta strada dall'introduzione della strategia forestale nel 2013; sottolinea l'importanza di incoraggiare ulteriormente la ricerca, tra l'altro, in materia di ecosistemi forestali, biodiversità, sostituzione sostenibile di materie prime ed energie basati sui combustibili fossili, stoccaggio del carbonio, prodotti a base di legno e pratiche di gestione sostenibile delle foreste; chiede di proseguire i finanziamenti a favore della ricerca nei suoli e nel loro ruolo nella resilienza e nell'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici, nella protezione e nel rafforzamento della biodiversità, nonché nella prestazione di altri servizi ecosistemici e di effetti di sostituzione, e di raccogliere dati in merito a metodi innovativi di protezione e rafforzamento della resilienza delle foreste; osserva con preoccupazione che i dati sulle foreste primarie rimangono incompleti; evidenzia che una maggiore ricerca e maggiori finanziamenti darebbero un contributo positivo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla preservazione degli ecosistemi forestali e alla promozione della biodiversità, della crescita economica sostenibile e dell'occupazione, in particolare nelle aree rurali; prende atto della raccomandazione della Commissione secondo cui una forte capitalizzazione dell'innovazione lungo le catene del valore aiuterebbe a sostenere la competitività del settore forestale; accoglie con favore, a tale riguardo, la nuova ambizione climatica della BEI tesa a finanziare progetti in grado di favorire le opportunità per il settore forestale, che svolge un ruolo importante nella sostituzione dei materiali e delle energie fossili; elogia la ricerca e l'innovazione già intraprese in materia forestale, in particolare nel quadro dei programmi Orizzonte 2020 e LIFE+; plaude ai casi in cui i risultati contribuiscono allo sviluppo della bioeconomia sostenibile, cercando un equilibrio tra diversi aspetti della gestione sostenibile delle foreste e sottolineando il ruolo multifunzionale delle foreste; invita la Commissione a investire nella ricerca finalizzata a trovare una soluzione alla diffusione di parassiti e malattie nelle foreste e, ove necessario, a intensificare tale ricerca;

44. invita la Commissione ad adottare iniziative, di concerto con i produttori di macchine forestali, onde pervenire a una migliore progettazione ecocompatibile di tali macchine, che consenta di conciliare un elevato livello di tutela della sicurezza dei lavoratori con un impatto minimo sui terreni e le acque forestali;

45. esprime preoccupazione per la notevole diminuzione della superficie totale delle foreste che si registra a livello globale dagli anni '90; sottolinea che la deforestazione e il degrado forestale a livello globale sono problemi gravi; sottolinea che la strategia forestale dell'UE dovrebbe esercitare un'influenza nel contesto politico mondiale e dovrebbe includere l'azione e gli obiettivi esterni dell'UE volti a promuovere la gestione sostenibile delle foreste a livello mondiale, sia bilateralmente che attraverso processi multilaterali in materia di foreste, ponendo l'accento sulle misure volte ad arrestare la deforestazione a livello globale, compreso il sostegno a catene di produzione e approvvigionamento legali, sostenibili e a deforestazione zero che non comportino violazioni dei diritti umani, e a garantire la gestione sostenibile delle risorse forestali; sottolinea che dovrebbero essere sviluppate iniziative politiche per affrontare le questioni al di fuori dell'UE, ponendo l'accento sui tropici e tenendo conto, al contempo, dei diversi gradi di ambizione della politica ambientale nei diversi paesi tropicali, e sui fattori all'origine delle pratiche non sostenibili nelle foreste provenienti dall'esterno del settore; sottolinea la necessità di attuare misure di tracciabilità per le importazioni e incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere la cooperazione con i paesi terzi al fine di consolidare norme più rigorose in materia di sostenibilità; sottolinea la necessità di promuovere l'attuazione del regolamento dell'UE sul legno e il piano d'azione FLEGT (applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale) al fine di consentire una migliore prevenzione dell'ingresso di legname di provenienza illegale o abbattuto illegalmente, che costituisce concorrenza sleale nei confronti del settore forestale europeo; ribadisce la necessità di sistemi di certificazione e dell'inclusione di disposizioni specifiche sulla gestione sostenibile delle foreste negli accordi commerciali; chiede un'interpretazione coerente e sistematica del sistema di dovuta diligenza di cui al regolamento UE sul legno;

46. sottolinea l'importanza dell'istruzione e di una forza lavoro qualificata e ben formata per quanto riguarda la corretta attuazione pratica della gestione sostenibile delle foreste; invita la Commissione e gli Stati membri a continuare ad attuare misure e a utilizzare gli strumenti europei esistenti come il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e i programmi europei di formazione (ET2020) per sostenere il ricambio generazionale e compensare la carenza di forza lavoro qualificata nel settore;

Giovedì 8 ottobre 2020

47. chiede che anche negli accordi commerciali si tenga conto dell'importazione di legno di provenienza illegale e che si applichino sanzioni nel caso di comportamenti illeciti;

48. invita gli Stati membri e l'industria del legno a contribuire in maniera considerevole per assicurare che le aree sottoposte a rimboschimento siano pari a quelle deforestate;

49. sottolinea la necessità di potenziare ulteriormente il sistema di informazione forestale europeo (FISE) a livello di UE tenendo conto dei sistemi esistenti, sotto la responsabilità condivisa di tutte le pertinenti direzioni generali della Commissione competenti su diverse tematiche contemplate dal FISE; ritiene che il coordinamento di tale strumento debba essere effettuato dalla strategia forestale dell'UE; sottolinea l'importanza di fornire informazioni in tempo reale, comparative, scientificamente fondate ed equilibrate sulle risorse forestali europee, monitorando nel contempo se le foreste e le riserve naturali siano ben gestite e ben conservate, ove necessario, e mirando a prevedere l'impatto delle perturbazioni naturali causate dai cambiamenti climatici e delle relative conseguenze con indicatori ambientali socioeconomici per lo sviluppo di qualsiasi politica forestale dell'UE; osserva che gli inventari forestali nazionali rappresentano uno strumento completo di monitoraggio per la valutazione delle riserve di legno e tengono conto di considerazioni regionali; invita l'Unione europea a creare una rete di monitoraggio delle foreste europee che raccolga le informazioni a livello locale in relazione ai programmi di osservazione della Terra Copernicus;

50. accoglie con favore la tendenza alla digitalizzazione del settore e invita la Commissione a considerare l'attuazione di un meccanismo digitale per la tracciabilità del legno a livello di UE ai fini della raccolta dati, della coerenza nella trasparenza, della garanzia della parità di condizioni e della riduzione di comportamenti non concorrenziali e di azioni illecite deliberate nel commercio di legname, all'interno e al di fuori dell'UE, tramite un sistema di verifica; ritiene inoltre che tale sistema di verifica migliorerebbe la conformità, limitando e contrastando la frode finanziaria, ostacolando nel contempo le pratiche di cartello ed eliminando gli spostamenti e le operazioni logistiche di disboscamento illegale; incoraggia ulteriormente lo scambio di buone prassi con gli Stati membri che hanno già attuato tali riforme a livello nazionale;

51. sottolinea che gli Stati membri hanno la competenza e un ruolo centrale nella preparazione e nell'attuazione della strategia forestale dell'Unione europea per il periodo successivo al 2020; invita il comitato permanente forestale della Commissione a sostenere gli Stati membri in questo compito; sottolinea l'importanza dello scambio di informazioni e del coinvolgimento parallelo delle parti interessate, come i proprietari e i gestori di foreste, nel gruppo di dialogo civile sulle foreste e il sughero, e di proseguire le riunioni periodiche, aumentando il coordinamento e le sinergie con il comitato permanente forestale; esorta la Commissione a coinvolgere il Parlamento, almeno su base annua, nell'attuazione della strategia forestale dell'UE; chiede di rafforzare il ruolo del comitato permanente forestale al fine di assicurare il coordinamento tra le parti interessate e le politiche pertinenti a livello di UE; sottolinea inoltre che gli enti locali e regionali svolgono un ruolo chiave nel rafforzamento dell'uso sostenibile delle foreste e, in particolare, dell'economia rurale; sottolinea l'importanza della cooperazione rafforzata tra gli Stati membri al fine di potenziare i benefici della nuova strategia forestale dell'UE; invita pertanto la Commissione e le direzioni generali competenti in materia forestale a lavorare in maniera strategica per assicurare la coerenza in qualsiasi lavoro in ambito forestale e rafforzare la gestione sostenibile delle foreste;

52. esorta gli Stati membri a conferire priorità al mantenimento di un elevato livello di formazione professionale nel settore della lavorazione del legno e dell'eco-edilizia, nonché a sostenere le spese e a effettuare gli investimenti pubblici necessari in tale ambito, al fine di anticipare le esigenze future della filiera europea del legno;

53. ricorda l'impegno della Commissione alla tolleranza zero per la non conformità; sottolinea che numerosi casi di infrazione attualmente avviati nei confronti degli Stati membri trattano valori indispensabili degli ecosistemi forestali europei ed esorta la Commissione ad agire con celerità in tali casi;

54. esorta la Commissione, in coordinamento con i servizi d'ispezione del lavoro degli Stati membri, a verificare che i macchinari immessi sul mercato e utilizzati dalle imprese operanti nella filiera del legno siano conformi alla direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e dispongano di un sistema di cattura e aspirazione delle polveri del legno;

55. è convinto che la strategia forestale dell'UE debba promuovere e sostenere la condivisione delle migliori prassi per quanto riguarda l'attuazione della gestione sostenibile delle foreste, la formazione professionale degli operatori e dei gestori delle foreste, i risultati nel settore forestale e migliorare la cooperazione tra gli Stati membri in materia di azioni

Giovedì 8 ottobre 2020

transfrontaliere e condivisione di informazioni, al fine di assicurare la crescita di foreste europee sane; sottolinea inoltre la necessità di migliorare la comunicazione in merito all'importanza della gestione sostenibile delle superfici forestali, unitamente alla possibilità di estendere, attuare e coordinare le campagne di informazione sulla natura multifunzionale delle foreste e sui molteplici benefici economici, sociali e ambientali offerti dalla gestione delle foreste a tutti i livelli pertinenti dell'UE, affinché tutti i cittadini prendano coscienza della ricchezza di tale patrimonio e della necessità di gestire, curare e sfruttare le nostre risorse per evitare conflitti sociali;

56. incoraggia gli Stati membri ad esortare le rispettive parti interessate del settore forestale a raggiungere un segmento più ampio della popolazione attraverso strumenti e programmi didattici sia per gli studenti che per le persone di altre fasce d'età, sottolineando l'importanza delle foreste sia per le attività svolte dall'uomo che per preservare la biodiversità e vari ecosistemi;

57. osserva che la digitalizzazione e le tecnologie sostenibili svolgono un ruolo fondamentale nel fornire valore aggiunto nell'ambito dell'ulteriore sviluppo del settore forestale; invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare il trasferimento di conoscenze e tecnologie e la condivisione delle migliori prassi, ad esempio riguardo alla gestione sostenibile e attiva delle foreste;

o

o o

58. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0258

Eritrea, il caso di Dawitt Isaak

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'Eritrea, in particolare sul caso di Dawit Isaak (2020/2813(RSP))

(2021/C 395/06)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Eritrea, in particolare quella del 6 luglio 2017 ⁽¹⁾,
- vista la relazione dell'11 maggio 2020 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea,
- vista la dichiarazione del 30 giugno 2020 del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea, rilasciata in occasione della 44^a sessione del Consiglio dei diritti umani,
- viste le risoluzioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea,
- vista la risoluzione 2444 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 novembre 2018, che pone fine con effetto immediato a tutte le sanzioni delle Nazioni Unite contro l'Eritrea (embargo sulle armi, congelamento dei beni e divieto di viaggio),
- vista la decisione (PESC) 2018/1944 del Consiglio, del 10 dicembre 2018, che abroga la decisione 2010/127/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Eritrea ⁽²⁾,
- vista la causa 428/12 (2012) depositata presso la Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli a nome di Dawit Isaak e altri prigionieri politici,
- vista la dichiarazione finale della 66^a sessione della Commissione africana sui diritti dell'uomo e dei popoli, del 22 maggio 2017,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti,
- vista la Costituzione dell'Eritrea, adottata nel 1997, che garantisce le libertà civili, compresa la libertà di religione,
- vista la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,
- visto l'accordo di partenariato ACP-UE (accordo di Cotonou) ⁽³⁾, quale riveduto nel 2005 e nel 2010, di cui l'Eritrea è firmataria,
- visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

A. considerando che Dawit Isaak, cittadino eritreo e svedese, e quindi cittadino dell'Unione europea, giornalista e comproprietario del primo giornale indipendente eritreo, l'ampiamente diffuso *Setit*, è stato arrestato dalle autorità eritree il 23 settembre 2001, insieme ad altre 21 persone; che il governo eritreo accusa Dawit Isaak di essere un «traditore», sebbene non sia mai stato accusato né processato; che Dawit Isaak era ritornato dalla Svezia dopo l'indipendenza dell'Eritrea nel 1992 per contribuire al consolidamento della nascente democrazia del paese;

⁽¹⁾ GU C 334 del 19.9.2018, pag. 140.

⁽²⁾ GU L 314 dell'11.12.2018, pag. 60.

⁽³⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Giovedì 8 ottobre 2020

- B. considerando le carcerazioni sono avvenute dopo la pubblicazione di una lettera aperta che condannava il regime e invitava il Presidente Isaias Afwerki ad attuare riforme democratiche; che il giorno degli arresti il governo ha annunciato la messa al bando di tutti i media indipendenti; che i detenuti non sono stati accusati di alcun reato;
- C. considerando che Dawit Isaak è stato rilasciato il 19 novembre 2005 dopo significativi interventi a suo nome, tra gli altri, da parte del governo svedese; che è stato nuovamente arrestato due giorni dopo mentre si recava in ospedale e che le autorità eritree sostenevano che era stato rilasciato solo temporaneamente per sottoporsi a cure mediche; che da allora Dawit Isaak è tenuto in isolamento dalle autorità eritree, che si rifiutano di rivelare la sua esatta ubicazione o dettagli sulla sua salute e sul suo stato;
- D. considerando che nel dicembre 2008 vi sono state notizie non confermate secondo le quali Dawit Isaak è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza a Embatkala e che poco dopo, l'11 gennaio 2009, è stato ricoverato in un ospedale dell'aviazione militare ad Asmara, ritenuto gravemente malato; che la natura e l'estensione della sua malattia rimangono sconosciute e il governo dell'Eritrea si rifiuta di confermare il suo ricovero;
- E. considerando che la famiglia di Dawit Isaak, inclusi i suoi tre figli, vive nell'angoscia e nell'incertezza dal momento della sua scomparsa, in quanto è pressoché all'oscuro di come stia, dove si trovi e di quali siano le prospettive future; che la figlia di Dawit Isaak, Betlehem Isaak, continua a battersi per la liberazione del padre; che Betlehem Isaak ha confermato nel 2020 che suo padre era vivo;
- F. considerando che la Commissione africana per i diritti dell'uomo e dei popoli ha stabilito che i giornalisti arrestati in Eritrea nel settembre 2001, tra cui Dawit Isaak, sono trattenuti in detenzione arbitraria e illegale e ha esortato le autorità eritree a rilasciarli o per lo meno a tenere un processo equo;
- G. considerando che la situazione nei centri di detenzione sovraffollati e insalubri dell'Eritrea equivale a un trattamento crudele e disumano; che tali condizioni espongono i detenuti a un rischio maggiore di trasmissione della COVID-19; che l'accesso all'assistenza sanitaria, al cibo e alle strutture igienico-sanitarie è estremamente limitato o del tutto assente e che i detenuti dipendono dai visitatori per le forniture di base; che il confinamento nelle carceri volto a combattere la pandemia ha contribuito ad aggravare la malnutrizione e i relativi disturbi mentali e fisici; che molti altri prigionieri sono detenuti in container da trasporto, dove sono soggetti a temperature estremamente rigide;
- H. considerando che l'Eritrea, da quando ha ottenuto l'indipendenza, sotto la guida di Isaias Afwerki ha sistematicamente imprigionato migliaia di persone per le loro opinioni politiche, per la loro attività giornalistica o per aver praticato la loro religione; che le sparizioni forzate avvengono su base strutturale; che i detenuti sono generalmente soggetti ad arresti e detenzioni arbitrari e illegali senza alcuna accusa e si vedono negare l'accesso ad avvocati o visite familiari;
- I. considerando che l'Eritrea occupa il 182° posto tra i 189 paesi figuranti nell'indice di sviluppo umano per il 2019, secondo il rapporto sullo sviluppo umano del 2019 del programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo; che l'indice mondiale della libertà di stampa di Reporter senza frontiere colloca l'Eritrea al 178° posto su 180 nel 2020; che il Comitato per la protezione dei giornalisti ha classificato l'Eritrea come il paese con la censura più forte al mondo nel 2019;
- J. considerando che il rapporto della commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sui diritti umani in Eritrea, pubblicato il 9 maggio 2016, ha rilevato che negli ultimi 25 anni sono stati commessi crimini contro l'umanità in modo diffuso e sistematico nei centri di detenzione, nei campi di addestramento militare e in altri luoghi del paese;
- K. considerando che, secondo il rapporto del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani in Eritrea del 16 maggio 2019, lo slancio positivo per la pace e la sicurezza nella regione ha suscitato aspettative in Eritrea e nella comunità internazionale circa l'attuazione di riforme politiche e istituzionali da parte del governo del paese, ma le autorità eritree non si sono ancora impegnate in un processo di riforme interne e la situazione dei diritti umani rimane invariata; che al relatore speciale delle Nazioni Unite dal 2009 viene negato l'accesso all'Eritrea per effettuare visite in loco;

Giovedì 8 ottobre 2020

- L. considerando che nel maggio 2019 le autorità eritree hanno condotto una repressione contro le congregazioni cristiane non riconosciute e hanno sequestrato strutture scolastiche e sanitarie legate alla chiesa cattolica, con conseguenze negative sui diritti della popolazione alla salute e all'istruzione;
- M. considerando che il Presidente dell'Eritrea continua a rifiutarsi di indire elezioni e di attuare la Costituzione del paese, nonostante sia stata ratificata nel 1997 e la legge elettorale dell'Eritrea sia stata ratificata nel 2002; che il parlamento ad interim non si riunisce dal 2002 e che il potere giudiziario è controllato dal governo;
- N. considerando che ci si aspettava che i recenti sviluppi della pace e della sicurezza regionale portassero all'introduzione di riforme del servizio nazionale e alla smobilitazione dei coscritti in Eritrea; che finora non vi sono stati annunci ufficiali quanto a una riduzione della durata del servizio nazionale o a piani di smobilitazione; che il servizio nazionale continua a essere di natura coatta e di durata indeterminata; che il servizio nazionale pone molti cittadini, comprese donne e ragazze, in una situazione di schiavitù, in cui tutta la loro vita è controllata da altri e in cui subiscono, tra l'altro, abusi fisici, sessuali e verbali e possono essere costretti a lavorare come servi domestici;
- O. considerando che nel luglio 2018 l'Eritrea e l'Etiopia hanno firmato uno storico accordo di pace che ha posto fine a un conflitto ventennale; che l'accordo di pace del luglio 2018 ha aperto nuove prospettive di sviluppo socioeconomico per il paese, legate al progresso dell'integrazione economica regionale nel Corno d'Africa;
- P. considerando che, a seguito della conclusione dell'accordo di pace tra Eritrea ed Etiopia, l'Unione europea ha modificato il suo approccio nei confronti dell'Eritrea, portandolo da un approccio basato sui «principi di impegno», che in passato non ha consentito né il dialogo politico né la cooperazione allo sviluppo dell'UE con l'Eritrea, a un cosiddetto duplice approccio;
- Q. considerando che il partenariato dell'UE con l'Eritrea è disciplinato dall'accordo di Cotonou e che tutte le parti sono tenute al rispetto e all'applicazione dei suoi termini, in particolare al rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;
- R. considerando che, nonostante le gravi e sistematiche violazioni da parte dell'Eritrea degli elementi essenziali e fondamentali dell'accordo di Cotonou in materia di diritti umani, l'UE non ha mai avviato le consultazioni a titolo dell'articolo 96, nonostante le richieste in tal senso da parte del Parlamento;
- S. considerando che l'UE è un donatore importante per l'Eritrea in termini di assistenza allo sviluppo; che, a seguito dell'accordo di pace del 2018 tra Eritrea ed Etiopia, è stata concordata una nuova strategia di cooperazione allo sviluppo per il periodo 2019-2020 tra UE ed Eritrea, per la quale l'UE ha stanziato 180 milioni di EUR;
- T. considerando che il governo autocratico cerca di controllare la diaspora eritrea mediante un'imposta del 2 % sui redditi degli espatriati, nonché spiando la diaspora e prendendo di mira i membri delle famiglie rimasti nel paese;
1. chiede il rilascio immediato e senza condizioni di tutti i prigionieri di coscienza in Eritrea, in particolare di Dawit Isaak, cittadino dell'Unione, e degli altri giornalisti detenuti dal settembre 2001; chiede informazioni immediate sul luogo di detenzione di Dawit Isaak e sulle sue condizioni; esorta le autorità eritree a concedergli l'accesso ai rappresentanti dell'UE, degli Stati membri e della Svezia, al fine di identificare le sue esigenze in termini di assistenza sanitaria e qualsiasi altro tipo di sostegno necessario;
 2. condanna con la massima fermezza le violazioni sistematiche, diffuse e gravi dei diritti umani da parte dell'Eritrea; invita il governo eritreo a porre fine alla detenzione dell'opposizione, dei giornalisti, dei leader religiosi e dei civili innocenti;
 3. rivolge un appello all'Unione africana, in quanto partner dell'UE esplicitamente impegnato a favore dei valori universali della democrazia e dei diritti umani, affinché intensifichi la sua attività in relazione alla deplorabile situazione esistente in Eritrea e cooperi con l'Unione europea per ottenere la liberazione di Dawit Isaak e degli altri prigionieri politici;

Giovedì 8 ottobre 2020

4. chiede, alla luce dell'attuale crisi sanitaria dovuta alla COVID-19, delle cattive condizioni igieniche delle carceri eritree e dell'elevato rischio di infezione per i detenuti, che siano garantiti tempestivamente cibo adeguato, acqua e assistenza medica; esprime preoccupazione in merito al fatto che la pandemia di COVID-19 stia aggravando la situazione di carestia e malnutrizione esistente in alcune regioni del paese e che stia contribuendo alla penuria alimentare;
 5. chiede che il governo eritreo fornisca prove del fatto che le persone private della libertà personale sono ancora in vita, nonché informazioni dettagliate sul luogo in cui si trovano e sulla loro sorte; chiede processi equi per gli imputati, il rilascio immediato e senza condizioni dei prigionieri non accusati di alcun reato, nonché l'abolizione della tortura e di altri trattamenti degradanti, quali le restrizioni su cibo, acqua e assistenza medica; ricorda al governo eritreo il suo obbligo di affrontare tutte le violazioni dei diritti umani, compresa l'indagine sulle esecuzioni extragiudiziali e sulle sparizioni forzate, nonché sulla pena capitale, che dovrebbe essere abolita in linea con le raccomandazioni presentate nella relazione annuale 2020 del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite;
 6. deplora il fatto che l'Eritrea non offra uno spazio per i difensori dei diritti umani indipendenti, i membri dell'opposizione politica e i giornalisti indipendenti; chiede pertanto al governo eritreo di aprire uno spazio civico per le organizzazioni indipendenti della società civile e di permettere la creazione di altri partiti politici nel paese; ricorda all'Eritrea i suoi obblighi a norma delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro, con particolare riferimento al diritto delle organizzazioni della società civile e delle associazioni sindacali di organizzarsi, manifestare pacificamente, partecipare agli affari pubblici e condurre campagne a sostegno dei diritti dei lavoratori;
 7. chiede al governo eritreo di smettere di sottoporre i suoi cittadini al lavoro forzato per mezzo del servizio nazionale a tempo indeterminato e di porre fine alla pratica obbligatoria in base a cui tutti i bambini devono completare l'ultimo anno di scolarizzazione in un campo di addestramento militare;
 8. invita la Commissione a verificare se la condizionalità degli aiuti dell'UE sia rispettata e a garantire che nessun finanziamento per i progetti in Eritrea, in particolare per i progetti realizzati sfruttando la manodopera del servizio nazionale, apporti beneficio al governo eritreo; deplora, a tale proposito, il fatto che la Commissione continui a finanziare il progetto relativo alle strade e invita quest'ultima a rispondere rigorosamente alle esigenze del popolo eritreo in termini di sviluppo, democrazia, diritti umani, buona governance, sicurezza e libertà di parola, di stampa e di riunione, e a valutare i risultati tangibili relativi ai diritti umani derivanti dalla strategia UE-Eritrea e dal cosiddetto duplice approccio;
 9. chiede che la Costituzione eritrea del 1997, elaborata in piena consultazione con tutte le parti interessate e la società civile, sia immediatamente attuata e debitamente adottata;
 10. condanna l'uso, da parte del governo eritreo, dell'imposta extraterritoriale sulla diaspora; esorta il governo a rispettare la libera circolazione e a porre fine al meccanismo della «colpa per associazione», che prende di mira i familiari di coloro che disertano il servizio nazionale, cercano di fuggire dall'Eritrea od omettono di pagare l'imposta del 2 % applicata dal governo al reddito degli espatriati eritrei, compresi i cittadini dell'UE;
 11. invita l'Eritrea a revocare il divieto relativo ai media indipendenti e a consentire la creazione di partiti politici come strumento fondamentale per la promozione della democrazia nel paese; chiede che alle organizzazioni per i diritti umani sia consentito di operare liberamente nel paese;
 12. invita le autorità eritree a porre fine alla detenzione dell'opposizione, dei giornalisti, dei leader religiosi, dei rappresentanti della società civile e dei civili innocenti; esorta l'Eritrea a rispettare e proteggere pienamente la libertà di religione e a porre fine alle attuali persecuzioni per motivi legati alla fede;
 13. ribadisce la sua richiesta urgente di un meccanismo globale dell'UE per i diritti umani, la cosiddetta legge Magnitsky europea; invita il Consiglio ad adottare tale meccanismo come decisione relativa agli interessi e agli obiettivi strategici dell'Unione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;
 14. chiede all'Eritrea di rispettare appieno e attuare immediatamente la convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, nonché di tenere pienamente fede agli obblighi che le incombono in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e della Carta africana per i diritti dell'uomo e dei popoli, i quali vietano la tortura;
 15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, all'Unione africana, al Presidente dell'Eritrea, al Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani e all'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE.
-

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0259

La legge sugli «agenti stranieri» in Nicaragua

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla legge sugli «agenti stranieri» in Nicaragua (2020/2814(RSP))

(2021/C 395/07)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Nicaragua, in particolare quelle del 31 maggio 2018 ⁽¹⁾, del 14 marzo 2019 ⁽²⁾ e del 19 dicembre 2019 ⁽³⁾,
- visto l'accordo del 29 giugno 2012 che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra ⁽⁴⁾,
- visti il documento di strategia nazionale dell'UE e il programma indicativo pluriennale 2014-2020 sul Nicaragua,
- viste le conclusioni del Consiglio sul Nicaragua,
- visti il regolamento (UE) 2019/1716 del Consiglio, del 14 ottobre 2019, che istituisce un quadro per sanzioni mirate in Nicaragua ⁽⁵⁾, e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/606 del Consiglio, del 4 maggio 2020, che aggiunge sei funzionari nicaraguensi all'elenco di sanzioni mirate, che includono il congelamento dei beni e il divieto di viaggio ⁽⁶⁾,
- viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (VP/AR), a nome dell'Unione europea, sul Nicaragua, in particolare quelle rilasciate il 20 novembre 2019 e il 4 maggio 2020,
- viste la dichiarazione dell'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, rilasciata il 14 settembre 2020 in occasione della 45ª sessione del Consiglio dei diritti umani, e la relazione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite sul Nicaragua, del 19 giugno 2020,
- visti i bollettini informativi pubblicati dal meccanismo speciale di monitoraggio per il Nicaragua (MESENI) istituito dalla Commissione interamericana dei diritti dell'uomo,
- visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ICCPR) del 1966,
- vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948,
- visti gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani e quelli sulla libertà di espressione online e offline,
- vista la Costituzione del Nicaragua,
- visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,

⁽¹⁾ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 164.

⁽²⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0219.

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2019)0111.

⁽⁴⁾ GU L 346 del 15.12.2012, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 262 del 15.10.2019, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 139 I del 4.5.2020, pag. 1.

Giovedì 8 ottobre 2020

- A. considerando che il 22 settembre 2020 i membri dell'Assemblea nazionale del Nicaragua appartenenti all'Alleanza Frente Sandinista de Liberación Nacional (Frente Sandinista di Liberazione Nazionale), il partito al potere, hanno presentato una proposta di legge sulla regolamentazione degli agenti stranieri, ispirata alla legge sugli agenti stranieri adottata dalla Russia nel 2012; che, qualora tale legge venga adottata, ogni persona, organizzazione o istituzione, compresi i mezzi di comunicazione e le organizzazioni internazionali, che riceve fondi dall'estero sarà obbligata a registrarsi presso il ministero degli Interni e a sottoporsi al monitoraggio finanziario dell'Unità di analisi finanziaria;
- B. considerando che qualsiasi persona o entità registrata presso il ministero degli Interni in quanto «agente straniero» sarebbe sottoposta a stretta sorveglianza e dovrebbe «astenersi dall'intervenire in affari o questioni di politica interna», come stabilito all'articolo 12, vedendo così limitati i propri e diritti civili e politici e trovandosi esposta a persecuzioni, vessazioni e azioni penali; che tale legge, se adottata, inciderebbe negativamente sul diritto a una partecipazione politica e pubblica paritaria, anche da parte dell'opposizione, provocando così un'ulteriore distorsione del sistema politico in Nicaragua; che ciò può dar luogo a gravi situazioni di criminalizzazione illegale delle organizzazioni della società civile, degli attivisti e dei difensori dei diritti umani;
- C. considerando che la legge sulla regolamentazione degli agenti stranieri, se approvata, sarebbe utilizzata come strumento di repressione contro le persone e le organizzazioni per i diritti umani che ricevono risorse dalla cooperazione internazionale in Nicaragua; che l'adozione di tale legge potrebbe ripercuotersi direttamente sulla cooperazione dell'UE nel paese e sulle persone connesse agli interessi europei;
- D. considerando che diversi membri del partito al potere in seno all'Assemblea nazionale hanno altresì proposto una legge speciale sulla criminalità informatica, volta a censurare i media digitali, come pure una nuova legge sui reati generati dall'odio che riformerebbe il codice penale al fine di consentire l'imposizione dell'ergastolo per dissenso politico, senza definire con chiarezza quali comportamenti darebbero luogo a pene così severe, e che potrebbe essere utilizzata per punire coloro che si esprimono contro le politiche repressive del governo;
- E. considerando che tali proposte di legge intendono chiaramente limitare le libertà fondamentali quali la libertà di espressione (sia online che offline), la libertà di associazione e la libertà religiosa, nonché ridurre ulteriormente lo spazio civile a disposizione dei cittadini nicaraguensi ed esercitare un controllo totalitario sui cittadini, i media, la società civile e le organizzazioni per i diritti umani del Nicaragua, senza alcun bilanciamento dei poteri e con ampi margini di discrezionalità nell'attuazione, mediante il monitoraggio di tutte le loro attività, con particolare riguardo alle sfere politica, lavorativa ed economica; che tali leggi, se adottate, violerebbero una serie di diritti e libertà fondamentali che sono sanciti dalla Costituzione del Nicaragua e riconosciuti negli accordi, nei patti e nei trattati internazionali di cui il Nicaragua è parte;
- F. considerando che tali iniziative sono gli esempi più recenti di tali violazioni e confermano una tendenza più ampia caratterizzata da repressioni e violazioni dei diritti umani e delle libertà fondamentali; che gli esponenti della società civile, gli attivisti ambientali, i giornalisti, l'opposizione politica, i membri delle comunità religiose, in particolare la Chiesa cattolica, gli studenti, gli ex prigionieri politici e le loro famiglie continuano ad essere presi di mira dalle forze di sicurezza e da gruppi armati filogovernativi mediante arresti, criminalizzazioni, usi eccessivi della forza, incursioni nelle case, vessazioni da parte della polizia, aggressioni sessuali e crescenti violenze e intimidazioni subite dalle attiviste, minacce di morte, atti vandalici, diffamazioni pubbliche e campagne denigratorie online;
- G. considerando che, come affermato dall'Alta Commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani Michelle Bachelet, non si è registrato alcun progresso nella situazione dei diritti umani né alcun segnale che indichi che il governo stia affrontando in modo costruttivo le tensioni e i problemi strutturali che hanno provocato la crisi sociopolitica nell'aprile 2018; che le organizzazioni della società civile riferiscono che 94 persone considerate oppositori del governo sono tuttora detenute arbitrariamente, nella maggioranza dei casi sulla base di accuse infondate di reati non correlati;
1. condanna i tentativi di adottare la legge incostituzionale sulla regolamentazione degli agenti stranieri, la legge speciale sulla criminalità informatica e la legge sui crimini generati dall'odio, e chiede all'Assemblea nazionale di respingere tali leggi nonché qualsiasi altra legge che limiti le libertà fondamentali del popolo nicaraguense; sottolinea che, se approvate, tali leggi forniranno al governo di Daniel Ortega un nuovo strumento repressivo per mettere a tacere non solo i suoi oppositori, ma qualsiasi persona o organizzazione che riceva finanziamenti esteri, il che aumenterà il numero di vittime di tale campagna di repressione e aggraverà ulteriormente il clima generale di intimidazione e minaccia, dando luogo a inaccettabili violazioni dei diritti umani in Nicaragua;

Giovedì 8 ottobre 2020

2. esprime la propria solidarietà nei confronti della popolazione del Nicaragua e condanna tutte le misure repressive attuate dal governo del paese, in particolare il fatto che tali misure abbiano provocato decessi; condanna la repressione degli attivisti della società civile, degli esponenti politici dell'opposizione, degli studenti, dei giornalisti, dei gruppi indigeni, dei membri delle comunità religiose, in particolare della Chiesa cattolica, e dei difensori dei diritti umani; chiede che tutti i prigionieri politici che sono detenuti in modo arbitrario siano immediatamente rilasciati, che siano ritirate tutte le accuse a loro carico e che siano rispettate le garanzie giuridiche fondamentali;
3. esorta il governo del Nicaragua a porre fine alla criminalizzazione delle voci indipendenti e ad abbandonare qualsiasi progetto di controllo e restrizione del lavoro delle organizzazioni dei diritti umani e della società civile, degli esponenti politici dell'opposizione, degli organi di informazione e dei giornalisti; esorta il governo del Nicaragua a restituire le proprietà confiscate agli organi di stampa e a ripristinare le loro licenze di esercizio, come pure la personalità giuridica delle ONG; chiede la piena cooperazione con le organizzazioni internazionali, tra cui la Commissione interamericana dei diritti dell'uomo, l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani, il meccanismo speciale di monitoraggio per il Nicaragua (MESENI) e il gruppo internazionale di esperti indipendenti dell'Organizzazione degli Stati americani (OAS), e il loro rientro nel paese; accoglie con favore la risoluzione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite del giugno 2020 che incarica l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani di eseguire un monitoraggio rafforzato sulla situazione in Nicaragua, come pure il sostegno dell'UE alla sua adozione;
4. sottolinea che qualsiasi limitazione all'esercizio del diritto alla libertà di opinione e di espressione, sia online che offline, del diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione e del diritto di difendere i diritti umani è incompatibile con la costituzione del Nicaragua e con i suoi obblighi internazionali nel quadro degli accordi sui diritti umani;
5. respinge l'uso improprio delle istituzioni e delle leggi da parte del governo autoritario nicaraguense con l'intenzione di perseguire penalmente le organizzazioni della società civile e gli oppositori politici per finalità politiche e non giuridiche; invita, a tal proposito, il governo del Nicaragua a rispettare nella loro integralità gli impegni assunti negli accordi del marzo 2019 con i gruppi di opposizione e l'Alleanza civica, attualmente inclusi nella coalizione nazionale, al fine di pervenire a una soluzione democratica pacifica e negoziata alla crisi politica in Nicaragua;
6. ricorda al governo nicaraguense che potranno tenersi elezioni libere, credibili, inclusive e trasparenti soltanto in assenza di repressione e se si procederà a ripristinare lo Stato di diritto e a rispettare i diritti costituzionali di tutti i cittadini nicaraguensi, compreso il diritto alla libertà di espressione, di riunione, di credo e di protesta pacifica; invita il governo del Nicaragua a raggiungere un accordo, attraverso mezzi democratici pacifici e negoziati con i gruppi di opposizione, compresa la coalizione nazionale, sulle riforme elettorali e istituzionali necessarie per garantire elezioni credibili, inclusive e trasparenti, attualmente previste per novembre 2021, nel rispetto delle norme internazionali, attuando anche le raccomandazioni della missione di osservazione elettorale dell'UE del 2011 e dell'OAS; ritiene, a tal fine, che le elezioni debbano essere monitorate da osservatori nazionali e internazionali debitamente accreditati;
7. esprime profonda preoccupazione per le recenti segnalazioni di organizzazioni nicaraguensi, le quali affermano che le autorità hanno ordinato alla polizia nazionale di commettere violazioni dei diritti umani e che sono assistite in tale repressione da gruppi civili filogovernativi e dalle organizzazioni territoriali del partito al governo, alcune delle quali sono armate e organizzate come gruppi paramilitari; chiede che il governo provveda al disarmo di tali gruppi paramilitari e chiede che i responsabili delle violazioni dei diritti umani e degli attacchi alla democrazia e allo Stato di diritto siano chiamati a risponderne; chiede, inoltre, il riesame della controversa legge sull'amnistia che potrebbe precludere l'azione penale nei confronti dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
8. in considerazione dei continui gravi abusi e delle violazioni dei diritti umani, se verranno adottate le proposte relative alla «legge per la regolamentazione degli agenti stranieri», la «legge speciale sulla cybercriminalità» e la «legge sui reati generati dall'odio», se il governo del Nicaragua continuerà a mostrare una mancanza di disponibilità ad avviare un dialogo nazionale su una riforma elettorale adeguata e se perdurerà la repressione della società civile e dell'opposizione democratica nel paese, chiede che il Consiglio aggiunga celermente all'elenco delle sanzioni talune persone ed entità, tra cui il presidente e il vicepresidente, facendo il possibile per evitare qualsiasi conseguenza negativa per la popolazione nicaraguense; ribadisce la sua richiesta urgente di un meccanismo globale dell'UE per i diritti umani; invita il Consiglio ad adottare tale meccanismo mediante una decisione relativa agli interessi e agli obiettivi strategici dell'Unione a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea;
9. chiede che sia inviata quanto prima in Nicaragua una delegazione del Parlamento al fine di riprendere le attività di monitoraggio della situazione nel paese ed esorta le autorità del Nicaragua a consentire alla delegazione di entrare senza impedimenti nel paese e di avere accesso a tutti gli interlocutori e a tutte le strutture;

Giovedì 8 ottobre 2020

10. rammenta la sua richiesta, formulata nella sua risoluzione del 14 marzo 2019, di concedere l'immediata estradizione in Italia di Alessio Casimirri, che continua a vivere a Managua sotto la protezione del governo nicaraguense e che deve scontare in Italia sei ergastoli, cui è stato condannato in via definitiva per il suo comprovato coinvolgimento nel sequestro e l'assassinio di Aldo Moro, ex primo ministro e presidente della Democrazia Cristiana, e per l'assassinio degli agenti della scorta, fatto accaduto il 16 marzo 1978 a Roma;
 11. chiede che il servizio europeo per l'azione esterna, congiuntamente al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, prosegua e rafforzi il suo sostegno materiale e tecnico a favore dei difensori dei diritti umani e degli organi di informazione indipendenti in Nicaragua; invita la delegazione dell'Unione europea in Nicaragua e gli Stati membri con missioni diplomatiche in loco ad attuare pienamente gli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani;
 12. rammenta che, alla luce dell'accordo di associazione tra l'UE e l'America centrale, il Nicaragua deve rispettare e consolidare i principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti umani e ribadisce, stanti le circostanze attuali, la sua richiesta di attivazione della clausola democratica dell'accordo di associazione;
 13. sottolinea che l'assistenza dell'UE alle organizzazioni della società civile dovrebbe essere mantenuta e rafforzata al fine di alleviare gli effetti della COVID-19;
 14. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Segretario generale dell'Organizzazione degli Stati americani, all'Assemblea parlamentare euro-latinoamericana, al Parlamento centroamericano, al gruppo di Lima nonché al governo e al parlamento della Repubblica di Nicaragua.
-

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0260

La situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla situazione dei migranti etiopi nei centri di detenzione in Arabia Saudita (2020/2815(RSP))

(2021/C 395/08)

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sull'Arabia Saudita, in particolare quelle dell'11 marzo 2014 sull'Arabia Saudita, le sue relazioni con l'UE e il suo ruolo in Medio Oriente e Nord Africa ⁽¹⁾, del 12 febbraio 2015 sul caso di Raif Badawi ⁽²⁾, dell'8 ottobre 2015 sul caso di Ali Mohammed al-Nimr ⁽³⁾, del 31 maggio 2018 sulla situazione dei difensori dei diritti delle donne in Arabia Saudita ⁽⁴⁾ e del 25 ottobre 2018 sull'uccisione del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul ⁽⁵⁾ nonché quelle del 25 febbraio 2016 sulla situazione umanitaria nello Yemen e ⁽⁶⁾ del 30 novembre 2017 ⁽⁷⁾ e del 4 ottobre 2018 ⁽⁸⁾ sulla situazione nello Yemen,
 - vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sulla protezione dei minori migranti (2018/2666(RSP)) ⁽⁹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 5 aprile 2017 su come far fronte ai movimenti di rifugiati e migranti: ruolo dell'azione esterna dell'UE (2015/2342(INI)) ⁽¹⁰⁾,
 - vista la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) del 15 settembre 2020 dal titolo «Necessità di un'azione urgente per affrontare le condizioni di detenzione nel Regno dell'Arabia Saudita: il Direttore generale dell'OIM»,
 - vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2018 dal titolo «Patto mondiale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare»,
 - vista la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,
 - visti l'articolo 144, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 4, del suo regolamento,
- A. considerando che dall'aprile 2020, secondo le relazioni di Human Rights Watch, circa 30 000 migranti etiopi, tra cui donne incinte e bambini, sono detenuti arbitrariamente in Arabia Saudita in condizioni terribili dopo essere stati espulsi con la forza dallo Yemen settentrionale dalle autorità Houthi; che molti di questi migranti avrebbero attraversato la frontiera sotto il fuoco delle forze saudite e Houthi; che, secondo quanto riferito, 2 000 migranti sono bloccati sul lato yemenita della frontiera in condizioni disastrose, aggravate dall'epidemia di COVID-19, e completamente privati dell'accesso ai beni e ai servizi fondamentali;
- B. considerando che lavoratori migranti sono stati arrestati con violenza dalle forze saudite e portati nel centro di detenzione di Al-Dayer, prima di essere trasferiti in altri dieci centri di detenzione, in particolare il penitenziario di Shmeisi tra le città di Jeddah e Mecca e il penitenziario centrale di Jizan, dove sarebbero rinchiusi migliaia di detenuti etiopi; che, secondo le autorità consolari etiopi, non hanno cibo e acqua a sufficienza, mancano adeguati servizi igienici e sanitari e le ferite da arma da fuoco non sono state curate; che si segnalano diversi decessi, anche di minori, e molti detenuti hanno tentato di togliersi la vita; che coloro che hanno tentato di protestare presso le guardie per le loro condizioni sarebbero stati gravemente torturati dalle forze di sicurezza saudite;

⁽¹⁾ GU C 378 del 9.11.2017, pag. 64.

⁽²⁾ GU C 310 del 25.8.2016, pag. 29.

⁽³⁾ GU C 349 del 17.10.2017, pag. 34.

⁽⁴⁾ GU C 76 del 9.3.2020, pag. 142.

⁽⁵⁾ GU C 345 del 16.10.2020, pag. 67.

⁽⁶⁾ GU C 35 del 31.1.2018, pag. 142.

⁽⁷⁾ GU C 356 del 4.10.2018, pag. 104.

⁽⁸⁾ GU C 11 del 13.1.2020, pag. 44.

⁽⁹⁾ GU C 41 del 6.2.2020, pag. 41.

⁽¹⁰⁾ GU C 298 del 23.8.2018, pag. 39.

Giovedì 8 ottobre 2020

- C. considerando che, secondo le stime, i lavoratori migranti, provenienti anche da paesi africani e asiatici, rappresentano il 20 % della popolazione saudita e svolgono un ruolo essenziale nell'economia dell'Arabia Saudita e di altri paesi della regione, occupando per lo più posti di lavoro scarsamente retribuiti e spesso fisicamente gravosi; che lo sfruttamento di questi lavoratori mal retribuiti, gli abusi nei loro confronti e la negazione dei loro diritti sono stati ben documentati in numerose relazioni delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali;
- D. considerando che, in base al sistema di Kafala, un sistema abusivo di sponsorizzazione dei visti descritto dalle organizzazioni per i diritti umani come una forma moderna di schiavitù, i lavoratori migranti non possono entrare o uscire dal paese o cambiare lavoro senza il consenso del loro patrocinatore, non dispongono di protezione giuridica e spesso non vengono retribuiti o sono sottopagati; che l'Arabia Saudita sta valutando la possibilità di abolire il sistema di Kafala;
- E. considerando che, a seguito dell'attuale pandemia di COVID-19, sta aumentando la pressione sui gruppi vulnerabili, in particolare i lavoratori migranti, all'interno dell'Arabia Saudita e in altri paesi della regione, il che ha portato a un inasprimento delle discriminazioni e delle ostilità nei loro confronti; che i migranti sono spesso stigmatizzati e accusati di aver trasmesso il virus della COVID-19, con la conseguenza che spesso perdono il lavoro e si ritrovano in situazioni molto precarie senza alcun alloggio o retribuzione, e quindi scarsissimi mezzi per regolarizzare il loro status o finanziare da soli un eventuale rientro nel loro paese di origine;
- F. considerando che nel novembre 2017 l'Arabia Saudita ha lanciato una campagna contro i migranti accusati di violare la regolamentazione e le leggi in materia di residenza, sicurezza delle frontiere e occupazione; che nel settembre 2019 le autorità hanno annunciato che la campagna si è conclusa con oltre 3,8 milioni di arresti e oltre 962 000 decreti di espulsione; che, secondo l'OIM, circa 380 000 etiopi sono stati espulsi dall'Arabia Saudita verso l'Etiopia tra maggio 2017 e aprile 2020;
- G. considerando che il governo etiopico è consapevole delle terribili condizioni in cui i loro cittadini sono detenuti in Arabia Saudita; che le rimesse degli etiopi all'estero costituiscono una parte importante dell'economia dell'Etiopia e sono fondamentali per molte famiglie;
- H. considerando che le autorità saudite non hanno condotto alcuna indagine efficace sebbene abbiano affermato che avrebbero indagato sulla questione all'inizio di settembre 2020; che le condizioni di detenzione sono peggiorate, dal momento che da allora dei detenuti sono stati percossi e privati dei loro telefoni cellulari;
- I. considerando che il maltrattamento dei migranti si inserisce in un contesto più ampio di diffuse violazioni dei diritti umani in Arabia Saudita; che le autorità saudite hanno utilizzato le restrizioni imposte dalla necessità di combattere la COVID-19 come pretesto per violare ulteriormente i diritti umani dei prigionieri politici, come Loujain al-Hathloul, difenditrice dei diritti delle donne, e dei membri dissidenti della famiglia al potere, come la Principessa Basmah bint Saud e il Principe Salman bin Abdulaziz bin Salman, mantenendoli in detenzione arbitraria e in isolamento; che gli arresti di questi e di altri attivisti politici s'iscrivono nel quadro della feroce repressione del dissenso da parte delle autorità saudite, che comprende l'assassinio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul nel 2018, per il quale non sono state ancora adeguatamente accertate le responsabilità;
- J. considerando che, secondo il relatore speciale delle Nazioni Unite sulle esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, le autorità saudite commettono abusi mediante il ricorso a tecnologie di sorveglianza elettronica; che l'Arabia Saudita è ancora tra i cinque paesi con il più alto numero di esecuzioni al mondo;
- K. considerando che il Regno dell'Arabia Saudita ha uno dei livelli più bassi di ratifica dei trattati internazionali fondamentali in materia di diritti umani e non ha ratificato i principali strumenti relativi alla protezione contro la detenzione arbitraria e la detenzione dei migranti, tra cui il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il protocollo facoltativo alla Convenzione contro la tortura (che prevede meccanismi nazionali di prevenzione e visite di controllo dei centri di detenzione), la Convenzione sui lavoratori migranti, la Convenzione sui rifugiati e la Convenzione sull'apolidia;
- L. considerando che, nel suo incontro del 29 settembre 2020 con il ministro degli Affari esteri dell'Arabia Saudita Faisal Bin Farhan Al Saud a Bruxelles, l'alto rappresentante Josep Borrell ha ribadito l'intenzione dell'UE di intensificare il dialogo sui diritti umani;

Giovedì 8 ottobre 2020

1. condanna fermamente il maltrattamento dei migranti etiopi e le violazioni dei loro diritti umani, in particolare nei centri di detenzione in Arabia Saudita; chiede alle autorità saudite di rilasciare immediatamente tutti i detenuti, dando priorità a coloro che si trovano nelle situazioni più vulnerabili, tra cui donne e bambini;
2. invita le autorità saudite a garantire che ogni persona che entra in Arabia Saudita dallo Yemen sia autorizzata a farlo in condizioni di sicurezza e sia trasferita in un centro di accoglienza adeguato che soddisfi le norme internazionali in materia di alimentazione, servizi medici e sanitari, servizi igienici e igiene personale, finestre e illuminazione, abbigliamento, superficie utile, temperatura, ventilazione ed esercizio fisico all'aria aperta e che siano prese tutte le precauzioni necessarie per limitare la trasmissione della COVID-19, della tubercolosi e di altre malattie; chiede che si tenti di trovare alternative alla detenzione senza privare i migranti e i rifugiati della libertà e respinge in tal senso qualsiasi trattamento disumano o degradante dei migranti;
3. esorta vivamente l'Arabia Saudita a porre immediatamente fine alla tortura e ad altri maltrattamenti durante la detenzione e a fornire adeguate cure psichiche e fisiche a tutti, con particolare riguardo alle vittime di stupro; ricorda che, come chiarito dal Comitato delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, i minori non dovrebbero mai essere detenuti per motivi connessi all'immigrazione e che il trattenimento non possa mai essere giustificato come misura adottata nell'interesse superiore del minore; invita le autorità saudite a rilasciare urgentemente i minori insieme ai loro familiari e a prevedere alternative alla detenzione che siano sicure e non privative della libertà e alle quali le agenzie umanitarie possano avere periodicamente accesso;
4. esorta le autorità saudite a condurre un'indagine indipendente e imparziale su tutte le accuse di violazioni dei diritti umani, compresi l'uso di armi da fuoco contro i migranti alle frontiere e le uccisioni illegali, la tortura e altri maltrattamenti durante la detenzione, a chiamare tutti i responsabili a rispondere delle loro azioni in processi equi che rispettino le norme internazionali, senza ricorrere alla pena di morte o alle punizioni corporali, e a fornire un'adeguata assistenza psicologica e fisica a coloro che hanno subito tali terribili condizioni;
5. esorta le autorità saudite a consentire tempestivamente agli osservatori internazionali indipendenti, compreso il rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, di entrare nel paese, di monitorare periodicamente le strutture carcerarie e detentive, di svolgere indagini imparziali sulle accuse di tortura e di decessi sospetti durante la detenzione e di effettuare visite private periodiche ai detenuti;
6. ribadisce l'appello dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani affinché vengano rilasciate tutte le persone detenute senza una base giuridica sufficiente, assicurando al contempo un accesso adeguato all'assistenza sanitaria e creando le condizioni per la corretta attuazione delle misure di mitigazione della pandemia, compreso il distanziamento sociale;
7. rammenta nuovamente alle autorità saudite gli obblighi internazionali che derivano loro dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti;
8. riconosce che l'economia dell'Arabia Saudita deve una parte della sua ricchezza e prosperità ai circa 13 milioni di lavoratori stranieri e migranti presenti all'interno del paese e osserva pertanto che il processo di modernizzazione interna in corso deve includere una riforma delle politiche in materia di lavoro e di immigrazione, al fine di garantire condizioni di lavoro adeguate ai lavoratori stranieri e prevenirne la stigmatizzazione e lo sfruttamento;
9. invita il governo dell'Arabia Saudita a collaborare con l'Organizzazione internazionale del lavoro per la completa abolizione del sistema della kafala e a fornire garanzie giuridiche adeguate a tutti i lavoratori migranti all'interno del paese, anche mediante ispezioni strutturali delle loro condizioni di lavoro; esprime preoccupazione per l'impatto particolarmente negativo della discriminazione sistematica nei confronti delle donne migranti e, in particolare, delle lavoratrici domestiche migranti, che sono più esposte agli abusi fisici, a orari di lavoro estremamente lunghi e alla mancanza di libertà di movimento e che subiscono in molti casi il controllo esercitato dai loro datori di lavoro sulla loro possibilità di cambiare lavoro o di uscire dal paese; invita il governo dell'Arabia Saudita a ratificare la Convenzione fondamentale dell'OIL concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) e quella sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98);
10. chiede garanzie del fatto che non vi saranno rimpatri di massa e che le domande di asilo saranno esaminate caso per caso;

Giovedì 8 ottobre 2020

11. invita il governo dell'Etiopia ad agevolare il rimpatrio volontario, sicuro e dignitoso di tutti i migranti etiopi il più rapidamente possibile, anche collaborando con l'OIM, e dando la priorità alle donne, ai minori e alle persone vulnerabili; chiede che siano messe a disposizione di tutti i cittadini detenuti in Arabia Saudita assistenza e visite consolari e incoraggia il governo etiope a rispondere in modo tempestivo ed efficace alle richieste di sostegno;
12. ribadisce il suo sostegno al patto globale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare, in quanto promuove norme che consentono ai paesi ospitanti di proteggere meglio i diritti umani fondamentali dei gruppi vulnerabili, come i migranti economici etiopi bloccati in Arabia Saudita e nello Yemen;
13. riconosce che sia l'Arabia Saudita che l'Etiopia hanno un interesse reciproco a istituire un meccanismo di cooperazione in materia di mobilità volto a facilitare la complementarità dei rispettivi mercati del lavoro e ricorda che il patto globale delle Nazioni Unite per una migrazione sicura, ordinata e regolare fornisce consulenza e lo sviluppo di capacità in questo settore;
14. esprime preoccupazione per la crescente repressione nei confronti dei difensori dei diritti umani in Arabia Saudita e per i processi palesemente iniqui contro migranti e membri della minoranza sciita del paese; prende atto del recente annuncio secondo cui, nella maggior parte dei casi, la fustigazione come forma di punizione sarà sostituita da un periodo di detenzione; esorta il governo dell'Arabia Saudita a imporre una moratoria immediata sulla pena di morte e su qualsiasi forma di punizione corporale, comprese l'amputazione e la fustigazione, in vista della loro completa abolizione;
15. invita il SEAE e gli Stati membri a chiedere all'Arabia Saudita di rilasciare immediatamente tutte le persone ingiustamente detenute per aver esercitato i propri diritti fondamentali, compresi difensori dei diritti delle donne, attivisti politici e altri; esprime preoccupazione per la situazione del vincitore del premio Sacharov 2015 ingiustamente detenuto, Raif Badawi, che sarebbe stato oggetto di un tentativo di omicidio in carcere, e chiede il suo rilascio immediato e senza condizioni;
16. invita il Regno dell'Arabia Saudita ad astenersi da qualsiasi discriminazione sistematica nei confronti delle donne, dei migranti, comprese le donne migranti, e delle minoranze, comprese le minoranze religiose; deplora il fatto che, nonostante le positive riforme a favore delle donne realizzate dal 2019, permangano leggi discriminatorie nei loro confronti, anche per quanto riguarda il loro status personale, e che il sistema di tutela maschile non sia ancora stato completamente abolito;
17. invita le autorità saudite a rilasciare senza condizioni tutti i difensori dei diritti delle donne, in particolare gli attivisti del movimento Women to Drive Loujain al-Hathloul e Fahad Albutairi, Samar Badawi, Nassima al-Sada, Nouf Abdulaziz e Maya'a al-Zahrani, e a ritirare tutte le accuse contro di loro e contro Iman al-Nafjan, Aziza al-Yousef, Amal al-Harbi, Ruqayyah al-Mharib, Shadan al-Anezi, Abir Namankni e Hatoon al-Fassi; condanna fermamente tutte le torture, gli abusi sessuali e altre forme di maltrattamento perpetrate nei loro confronti; sollecita un'indagine imparziale sulla violazione dei loro diritti umani e chiede che tutti i responsabili siano consegnati alla giustizia;
18. invita il governo dell'Arabia Saudita a modificare l'articolo 39 della legge fondamentale del 1992 e la legge contro la criminalità informatica per garantire la libertà di stampa e di espressione sia offline che online; invita il governo dell'Arabia Saudita a modificare la sua legge sulle associazioni in linea con il diritto internazionale, per consentire l'istituzione e il funzionamento di organizzazioni indipendenti a favore dei diritti umani;
19. esorta le autorità saudite a consentire al relatore speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani dei migranti e al relatore speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani un accesso incondizionato al paese, conformemente ai loro rispettivi mandati;
20. invita la delegazione dell'UE e le missioni diplomatiche degli Stati membri dell'UE in Arabia Saudita a chiedere con urgenza l'autorizzazione a visitare i centri di detenzione dei migranti; insiste sul fatto che la promozione dei diritti umani deve essere al centro della politica esterna dell'UE;
21. esorta il VP/AR, il SEAE e gli Stati membri, insieme al rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani, ad avviare lo sviluppo di un approccio comune verso l'effettiva attuazione degli orientamenti dell'UE sui difensori dei diritti umani in Arabia Saudita; invita, in tal senso, il VP/AR a individuare parametri di riferimento specifici e obiettivi pratici prima di avviare un dialogo sui diritti umani con l'Arabia Saudita;

Giovedì 8 ottobre 2020

22. invita le autorità saudite a ratificare il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, a sciogliere le riserve sollevate in merito alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), a ratificare il protocollo opzionale alla CEDAW e a ratificare la Convenzione delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, il protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura, la Convenzione di Ginevra del 1951 e la Convenzione sull'apolidia; esorta le autorità saudite a rivolgere un invito permanente a tutte le procedure speciali del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (HRC) a visitare il paese; chiede l'istituzione di un relatore speciale delle Nazioni Unite sull'Arabia Saudita, in linea con le altre procedure speciali dell'HRC create per le situazioni più gravi in materia di diritti umani a livello mondiale;
23. ribadisce il suo invito a porre fine alle esportazioni verso l'Arabia Saudita di tecnologie di sorveglianza e altre attrezzature che possano facilitare la repressione interna;
24. esorta ancora una volta il Consiglio ad adottare il meccanismo di sanzioni dell'UE in materia di diritti umani come decisione relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, TUE, e a garantire che, subito dopo la sua adozione, siano applicate sanzioni mirate a livello dell'UE nei confronti dei responsabili dell'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi;
25. esorta il presidente del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, il Presidente della Commissione europea e gli Stati membri a declassare la rappresentanza istituzionale e diplomatica dell'UE in occasione del prossimo vertice dei leader del G20, onde evitare di legittimare l'impunità per le violazioni dei diritti umani e le detenzioni illegali e arbitrarie in corso in Arabia Saudita;
26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna, al Segretario generale delle Nazioni Unite, all'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, al governo dell'Etiopia, a Sua Maestà il Re Salman bin Abdulaziz Al Saud, al Principe ereditario Mohammad Bin Salman Al Saud, al governo del Regno dell'Arabia Saudita e al Segretario generale del Centro per il dialogo nazionale del Regno dell'Arabia Saudita; chiede che la presente risoluzione sia tradotta in arabo.
-

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0264

Stato di diritto e diritti fondamentali in Bulgaria**Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria (2020/2793(RSP))**

(2021/C 395/09)

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,
- viste la decisione della Commissione del 13 dicembre 2006 che istituisce un meccanismo di cooperazione e verifica (MCV) dei progressi compiuti dalla Bulgaria per rispettare i parametri di riferimento in materia di riforma giudiziaria e di lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata ⁽¹⁾, le relazioni annuali corrispondenti per il periodo 2007-2019 e la relazione della Commissione del 22 ottobre 2019 sui progressi compiuti dalla Bulgaria in base all'MCV (COM(2019)0498),
- viste le raccomandazioni specifiche per paese sulla Bulgaria pubblicate il 20 maggio 2020 nel quadro del semestre europeo (COM(2020)0502),
- vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 novembre 2009 nella causa *Kolevi/Bulgaria* ⁽²⁾,
- vista la relazione annuale 2019 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'UE presentata dalla Commissione,
- vista la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1° luglio 2014 nella causa *Dimitrov e a./Bulgaria* ⁽³⁾,
- vista la relazione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) del 2019,
- visto il parere della commissione di Venezia del 9 dicembre 2019 sui progetti di modifica al codice di procedura penale e alla legge sul sistema giudiziario della Bulgaria, concernente le indagini penali a carico di magistrati di alto livello,
- vista la relazione speciale n. 06/2019 della Corte dei conti europea, dal titolo «Lotta alle frodi nella spesa UE per la coesione: le autorità di gestione devono potenziare le attività di individuazione, risposta e coordinamento»,
- visto il parere della commissione di Venezia del 9 ottobre 2017 relativo alla legge sul sistema giudiziario della Bulgaria,
- visto il parere congiunto della commissione di Venezia e dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell'OSCE, del 19 giugno 2017, sulle modifiche al codice elettorale della Bulgaria,
- visto il parere della commissione di Venezia del 23 ottobre 2015 sul progetto di atto volto a modificare e integrare la Costituzione (nel settore giudiziario) della Repubblica di Bulgaria,

⁽¹⁾ GU L 354 del 14.12.2006, pag. 58.

⁽²⁾ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 novembre 2009, *Kolevi/Bulgaria* (domanda n. 1108/02).

⁽³⁾ Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1° luglio 2014, *Dimitrov e a./Bulgaria* (domanda n. 77938/11).

Giovedì 8 ottobre 2020

- vista la decisione del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 3 settembre 2020, sull'esecuzione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo nelle cause *S.Z./Bulgaria* e *Kolevi/Bulgaria*,
 - vista la relazione annuale 2020 delle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio d'Europa per promuovere la protezione del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti,
 - vista la risoluzione 2296 (2019) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, del 27 giugno 2019, sul dialogo post-monitoraggio con la Bulgaria,
 - vista l'azione del Consiglio d'Europa contro la criminalità economica e la corruzione,
 - vista la seconda relazione di conformità sulla Bulgaria del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d'Europa, del 6 dicembre 2019,
 - viste la dichiarazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, del 3 settembre 2020, sulla violenza esercitata dalla polizia nei confronti dei giornalisti in Bulgaria e la sua relazione a seguito della visita effettuata in Bulgaria dal 25 al 29 novembre 2019,
 - vista la dichiarazione del rappresentante dell'OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione, del 18 marzo 2020, sull'attacco brutale nei confronti del giornalista bulgaro Slavi Angelov,
 - vista la dichiarazione del presidente della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative del Consiglio d'Europa, del 9 luglio 2020, sulle proposte di modifica della legge bulgara sui soggetti giuridici senza scopo di lucro,
 - vista la dichiarazione congiunta dei relatori speciali delle Nazioni Unite sul razzismo e sulle questioni inerenti alle minoranze, del 13 maggio 2020,
 - vista la dichiarazione del relatore speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, del 21 ottobre 2019,
 - viste le recenti osservazioni conclusive degli organi previsti dai trattati delle Nazioni Unite sulla Bulgaria,
 - vista la proposta relativa a una nuova Costituzione della Repubblica di Bulgaria, presentata il 17 agosto 2020,
 - vista la sua risoluzione del 3 maggio 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell'Unione europea ⁽⁴⁾,
 - visto il suo dibattito del 5 ottobre 2020 sullo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Bulgaria,
 - vista la discussione organizzata il 10 settembre 2020 dalla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni sulla situazione dell'MCV,
 - visti gli scambi di opinioni tenuti dal gruppo di monitoraggio della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali successivamente alla sua costituzione da parte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni il 5 settembre 2019, in particolare lo scambio di opinioni del 28 agosto 2020 sulla situazione in Bulgaria,
 - vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 intitolata «Relazione sullo Stato di diritto 2020: La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea» (COM(2020)0580) e il documento di accompagnamento dal titolo «Capitolo nazionale sulla situazione dello Stato di diritto in Bulgaria» (SWD(2020)0301),
 - visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini (articolo 2 TUE);

⁽⁴⁾ GU C 41 del 6.2.2020, pag. 64.

Giovedì 8 ottobre 2020

- B. considerando che lo Stato di diritto e il rispetto della democrazia, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché dei valori e dei principi sanciti dai trattati dell'UE e dagli strumenti internazionali in materia di diritti umani, sono obblighi che incombono all'Unione e ai suoi Stati membri e vanno pertanto osservati;
- C. considerando che l'articolo 6, paragrafo 3, TUE afferma che i diritti fondamentali, garantiti dalla CEDU e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali;
- D. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi ivi sanciti sono una fonte di diritto primario dell'Unione;
- E. considerando che la libertà di espressione come pure la libertà dei media e il loro pluralismo sono sanciti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 10 della CEDU;
- F. considerando che l'indipendenza della magistratura è un requisito essenziale del principio democratico della separazione dei poteri ed è sancita dall'articolo 19, paragrafo 1, TUE, dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 6 della CEDU;
- G. considerando che l'azione dell'Unione poggia sulla presunzione della fiducia reciproca nel rispetto, da parte degli Stati membri, della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU e dalla Carta dei diritti fondamentali;
- H. considerando che lo Stato di diritto è uno dei valori comuni sui quali si fonda l'Unione, nonché un presupposto indispensabile per il funzionamento efficace di tutta l'UE, e che la Commissione, di concerto con il Parlamento e il Consiglio, è tenuta, in virtù dei trattati, a garantire il rispetto dello Stato di diritto quale valore fondamentale dell'Unione, come pure ad assicurare il rispetto del diritto, dei valori e dei principi dell'UE;
- I. considerando che il rifiuto sistematico da parte di uno Stato membro di rispettare i valori fondamentali dell'Unione europea e i trattati ai quali ha liberamente aderito ha ripercussioni sull'Unione nel suo complesso e rappresenta una minaccia per quest'ultima; che la mancata reazione a una tale situazione comprometterebbe la credibilità dell'Unione;
- J. considerando che la commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR hanno rilevato che il codice elettorale bulgaro ostacola la diversità linguistica e i diritti di voto dei cittadini che vivono all'estero⁽⁵⁾;
- K. considerando che negli ultimi anni sono stati segnalati diversi episodi di incitamento all'odio contro le minoranze, anche da parte di ministri del governo; che l'immunità parlamentare è sistematicamente invocata per evitare che i membri dell'Assemblea nazionale bulgara siano ritenuti responsabili in caso di discorsi d'odio⁽⁶⁾;
- L. considerando che, negli ultimi anni, si sono moltiplicate le segnalazioni di casi di uso improprio dei fondi dell'Unione in Bulgaria e che tali casi dovrebbero essere oggetto di indagini approfondite; che, negli ultimi mesi, i cittadini bulgari hanno assistito a un elevato numero di accuse di corruzione ad alto livello, alcune delle quali hanno coinvolto direttamente il primo ministro; che, sempre negli ultimi mesi, i media internazionali hanno ripetutamente segnalato possibili interconnessioni tra i gruppi criminali e le autorità pubbliche in Bulgaria;
- M. considerando che la procura ha formulato accuse a carico dell'ex ministro dell'Ambiente e delle risorse idriche, dell'ex viceministro dell'Ambiente e delle risorse idriche e dell'ex viceministro dell'Economia, che il governo ha immediatamente rimosso dai rispettivi incarichi;

⁽⁵⁾ Parere congiunto della commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR sulle modifiche al codice elettorale in Bulgaria, 19 giugno 2017, CDL-AD(2017)016.

⁽⁶⁾ Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, relazione a seguito della visita in Bulgaria dal 25 al 29 novembre 2019, 31 marzo 2020, pag. 33 e pag. 38.

Giovedì 8 ottobre 2020

- N. considerando che tali rivelazioni hanno condotto a grandi manifestazioni e proteste della società civile, che continuano ininterrottamente da oltre tre mesi, nell'ambito delle quali i cittadini bulgari rivendicano giustizia, il rispetto dello Stato di diritto e l'indipendenza della magistratura e protestano contro l'erosione della democrazia e la corruzione endemica; che le richieste dei manifestanti includono, tra l'altro, le dimissioni del governo e del procuratore generale, così come l'indizione immediata di elezioni parlamentari; che le autorità preposte all'applicazione della legge avrebbero risposto alle proteste con una violenza sproporzionata;
- O. considerando che il diritto di protesta è un diritto fondamentale che non può essere soggetto a divieti o misure di controllo in maniera generale e assoluta e che può essere limitato solo da misure di polizia legittime, proporzionate e necessarie e in circostanze eccezionali; che nessuna manifestazione dovrebbe essere considerata non tutelata da tale diritto; che le autorità di contrasto devono dare la priorità alla dispersione volontaria senza l'uso della forza; che la libertà di riunione va di pari passo con la libertà di espressione, prevedendo il diritto di ogni persona alla libertà di espressione, diritto che include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenze da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera;
- P. considerando che il ministro dell'Interno, il ministro delle Finanze, il ministro dell'Economia e il ministro del Turismo si sono dimessi il 15 luglio 2020, mentre il ministro della Giustizia ha rassegnato le dimissioni il 26 agosto 2020;
- Q. considerando che il primo ministro ha annunciato che si dimetterà nel momento in cui l'Assemblea nazionale indirà le elezioni della Grande assemblea nazionale (7);
- R. considerando che persistono serie preoccupazioni per quanto riguarda la lotta contro la corruzione in Bulgaria; che ciò rischia di pregiudicare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni pubbliche;
- S. considerando che, secondo un sondaggio speciale Eurobarometro sull'atteggiamento dei cittadini dell'UE nei confronti della corruzione, pubblicato nel giugno 2020, l'80 % dei cittadini bulgari interpellati ritiene che la corruzione sia diffusa nel paese e il 51 % è dell'opinione che la corruzione sia aumentata negli ultimi tre anni;
- T. considerando che, secondo l'indice dello Stato di diritto per il 2020 del World Justice Project, la Bulgaria occupa la 53ª posizione su 128, mentre a livello dell'Unione è al penultimo posto; che, in base all'indice di percezione della corruzione per il 2019 di Transparency International, pubblicato all'inizio di quest'anno, la Bulgaria è il fanalino di coda dei paesi della regione dell'Unione e si colloca al 74° posto su scala mondiale;
- U. considerando che una società civile vivace e il pluralismo dei mezzi di informazione svolgono un ruolo determinante nel promuovere una società aperta e pluralistica e la partecipazione del pubblico al processo democratico, come pure nel rafforzare la responsabilità dei governi; che la libertà dei media in Bulgaria va deteriorandosi, come dimostrato dal posizionamento del paese nelle relazioni pubblicate da Reporter senza frontiere; che la Bulgaria figura al 111° posto nell'indice sulla libertà di stampa nel mondo per il 2020 e, per il terzo anno consecutivo, chiude la classifica degli Stati membri dell'UE; che la piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti include tre allerte di livello 1 che segnalano violazioni gravi e dannose a scapito della libertà dei media e alle quali le autorità bulgare non hanno ancora risposto; che desta preoccupazione l'influenza dei paesi terzi nel panorama dei media come parte di una più ampia strategia volta a diffondere la propaganda antieuropeista e la disinformazione;
- V. considerando che la Bulgaria presenta ancora numerose carenze istituzionali, in particolare in termini di indipendenza della magistratura, e che, negli anni, la Commissione ha preso atto di tali lacune nelle relazioni elaborate nell'ambito dell'MCV; che, tuttavia, nell'ultima relazione dell'MCV, pubblicata il 22 ottobre 2019, la Commissione ha rilevato che i progressi dimostrati dalla Bulgaria nel quadro dell'MCV erano sufficientemente in linea con gli impegni assunti in fase di adesione all'Unione e ha raccomandato pertanto di revocare il meccanismo di supervisione; che, dopo aver preso in considerazione le osservazioni del Parlamento e del Consiglio, la Commissione deve ancora adottare una decisione finale in merito alla revoca dell'MCV; che il Presidente Sassoli ha inviato una lettera nella quale si esprimeva a favore della revoca dell'MCV, sottolineando tuttavia la necessità di attuare e far rispettare gli impegni e le riforme e ponendo in evidenza la situazione dell'indipendenza della magistratura, della corruzione e della libertà dei media;
- W. considerando che il nuovo meccanismo globale in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali, come auspicato dal Parlamento, con il suo ciclo di monitoraggio annuale che si applicherebbe in modo equo a tutti gli Stati membri, dovrebbe contemplare tutti i valori sanciti dall'articolo 2 TUE e dovrebbe in ultima analisi sostituire gli MCV per la Romania e la Bulgaria;

(7) <https://government.bg/bg/prestentar/novini/obrashtenie-na-ministar-predsedatelya-boyko-borisov>

Giovedì 8 ottobre 2020

- X. considerando che la relazione sullo Stato di diritto 2020, di recente pubblicazione, riconosce che permangono sfide per la Bulgaria in merito all'indipendenza del pubblico ministero per quanto riguarda l'esecutivo, e sottolinea il mancato completamento di un efficace regime di responsabilità per il procuratore generale; che la relazione menziona altresì i timori relativi all'efficacia delle indagini, dell'azione penale e del giudizio relativamente ai casi di corruzione in Bulgaria; che, a riguardo del settore della libertà dei media, la relazione mette in risalto diverse preoccupazioni circa, tra l'altro, l'efficacia delle autorità nazionali dei media in Bulgaria, la mancanza di trasparenza della proprietà dei media, nonché le minacce e gli attacchi che prendono di mira i giornalisti;
1. deplora profondamente il fatto che gli sviluppi in Bulgaria abbiano comportato un deterioramento significativo nel rispetto dei principi dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, la separazione dei poteri, la lotta alla corruzione e la libertà dei media; esprime solidarietà al popolo della Bulgaria nelle sue legittime rivendicazioni e aspirazioni in materia di giustizia, trasparenza, assunzione di responsabilità e democrazia;
 2. sottolinea che è di fondamentale importanza assicurare che i valori sanciti dall'articolo 2 TUE siano pienamente rispettati e che i diritti fondamentali stabiliti nella Carta dei diritti fondamentali siano garantiti; invita le autorità bulgare a garantire che tali valori e diritti siano rispettati appieno e senza condizioni;
 3. prende atto della proposta di convenire la Grande assemblea nazionale ai fini dell'adozione di una nuova Costituzione; evidenzia che qualsiasi riforma costituzionale dovrebbe essere oggetto di un dibattito approfondito e inclusivo, sulla base di opportune consultazioni con tutte le parti interessate, in particolare con la società civile, e dovrebbe essere adottata con il maggiore consenso possibile; prende atto della lettera inviata dal presidente dell'Assemblea nazionale al presidente della commissione di Venezia il 18 settembre 2020, nella quale si trasmetteva una richiesta ufficiale per la prestazione di assistenza da parte di esperti e la formulazione di un parere della commissione di Venezia sul progetto della nuova Costituzione della Repubblica di Bulgaria; invita le autorità bulgare a sollecitare in maniera proattiva la commissione di Venezia e altri organismi pertinenti facenti capo a organizzazioni internazionali affinché valutino le misure in questione prima della loro approvazione definitiva;
 4. prende atto dell'adozione in seconda lettura delle modifiche al codice elettorale bulgaro; osserva con preoccupazione che il parlamento bulgaro è in procinto di adottare una nuova legge elettorale, nonostante le elezioni parlamentari ordinarie debbano tenersi entro sette mesi; invita le autorità bulgare a garantire che la legislazione elettorale sia pienamente conforme a tutte le raccomandazioni della commissione di Venezia e dell'OSCE/ODIHR, in particolare per quanto riguarda la stabilità degli elementi fondamentali del diritto elettorale, che non dovrebbero essere soggetti a modifiche a meno di un anno dalle elezioni;
 5. è profondamente convinto che il parlamento bulgaro dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nel garantire l'assunzione di responsabilità da parte dell'esecutivo e che esso rappresenta uno dei necessari pesi e contrappesi per la difesa dello Stato di diritto; è preoccupato per la prassi della maggioranza al governo di approvare frettolosamente gli atti legislativi, spesso senza procedere a un adeguato dibattito o senza consultare le parti interessate; rileva che i cittadini nutrono scarsissima fiducia nel parlamento bulgaro⁽⁸⁾; si rammarica per le recenti restrizioni imposte ai giornalisti nei locali dell'Assemblea nazionale, che limitano il loro accesso ai parlamentari e, pertanto, le possibilità di controllo da parte dei media sulle attività della legislatura;
 6. esprime profonda preoccupazione per il fatto che alcune questioni sistemiche del sistema giudiziario individuate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e dalla commissione di Venezia restino irrisolte, in particolare a riguardo delle disposizioni relative al Consiglio superiore della magistratura e al procuratore generale, segnatamente l'assenza di meccanismi efficaci per la responsabilità o il funzionamento dei controlli sul loro operato e sul bilanciamento dei poteri; insiste sulla necessità che le autorità bulgare rispettino pienamente la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e le raccomandazioni della commissione di Venezia e del GRECO relative alla magistratura, in particolare per quanto riguarda il Consiglio superiore della magistratura e lo status del procuratore generale, al fine di garantirne l'indipendenza; osserva che dalla relazione della Commissione del 22 ottobre 2019 sui progressi compiuti in Bulgaria nell'ambito dell'MCV si evince che si è svolto un ampio dibattito sui media, in cui alcune parti interessate hanno espresso preoccupazioni in merito alla procedura di nomina del procuratore generale e al candidato principale, e che le organizzazioni della società civile avevano organizzato manifestazioni di protesta al riguardo;
 7. è preoccupato per la costante mancanza di indagini sulla corruzione ad alto livello che producano risultati tangibili; osserva che la corruzione, l'inefficienza e la mancanza di responsabilità continuano a costituire problemi dilaganti nel sistema giudiziario e che la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario rimane bassa a causa dell'impressione che i magistrati siano sottoposti a pressioni politiche e rendano giustizia in maniera iniqua; prende atto dell'aumento del numero di indagini sulla corruzione ad alto livello, compresi i casi con aspetti transfrontalieri, avviate nei confronti di alti funzionari e di

⁽⁸⁾ <https://www.gallup-international.bg/43810/public-opinion-political-situation/>

Giovedì 8 ottobre 2020

personalità pubbliche di spicco; rileva con preoccupazione le discrepanze tra le decisioni delle giurisdizioni superiori e inferiori, che contribuiscono anche alla mancanza di condanne definitive ed efficaci; sottolinea la necessità di condurre indagini serie, indipendenti e attive e di ottenere risultati nei settori della lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro, nonché di esaminare attentamente le accuse di corruzione ad alto livello a seguito delle registrazioni audio emerse nell'estate del 2020 e in relazione agli scandali «Apartment gate» e «Guesthouse gate», ai casi della petroliera e della residenza balneare a Rosenets e allo scandalo relativo al presunto trasferimento illecito di denaro dalla Banca per lo sviluppo bulgara, tutti elementi che, considerati insieme, suggeriscono la presenza di carenze sistemiche nello Stato di diritto e nelle misure anticorruzione in Bulgaria; esprime inoltre preoccupazione per gli esempi meno evidenti di carenze dello Stato di diritto in Bulgaria, come il trattamento riservato ai proprietari degli appartamenti del Sunset Resort a Pomorie; plaude all'istituzione di nuova agenzia anticorruzione unificata nel paese; invita le autorità bulgare a garantire che l'agenzia sia in grado di gestire efficacemente l'ampia gamma delle sue responsabilità, tra cui la prevenzione, l'indagine e la confisca dei beni illeciti;

8. esprime viva preoccupazione per il grave deterioramento subito dalla libertà dei media in Bulgaria nel corso dell'ultimo decennio; invita le autorità bulgare a promuovere un ambiente favorevole alla libertà di espressione, in particolare aumentando la trasparenza della proprietà dei media e impedendo l'eccessiva concentrazione della proprietà di questi ultimi e delle reti di distribuzione, anche attraverso la corretta applicazione del quadro legislativo esistente, nonché abrogando le disposizioni penali contro i reati di diffamazione; sottolinea la necessità di rendere più indipendenti ed efficaci il Consiglio per i mezzi di comunicazione elettronici e il suo mandato; esprime preoccupazione per le segnalazioni relative alla prassi costante di influenzare i media ricorrendo all'assegnazione preferenziale di fondi dell'Unione a mezzi di comunicazione favorevoli al governo;

9. rileva che la tutela dei giornalisti è di interesse vitale per la società; invita le autorità bulgare a garantire in ogni momento la protezione dei giornalisti e a salvaguardarne dunque l'indipendenza; condanna fermamente i casi dei giornalisti che, dopo aver criticato il governo, sono diventati oggetto di campagne diffamatorie e invita le autorità bulgare a limitare tali pratiche antidemocratiche; deplora gli episodi di violenza contro i giornalisti e la distruzione delle loro attrezzature tecniche; esorta le autorità bulgare ad avviare un'indagine completa su tutti i casi di violenza contro i giornalisti che si occupano delle proteste; invita le autorità bulgare a garantire che gli agenti di polizia e gli altri funzionari rispettino la libertà di stampa e consentano ai giornalisti e ai professionisti dei media di coprire le manifestazioni in modo sicuro; sottolinea che l'esercizio della violenza da parte degli agenti statali è contrario al dovere degli Stati membri di rispettare la libertà di stampa e di proteggere la sicurezza dei giornalisti⁽⁹⁾;

10. invita le autorità bulgare a trattare in modo esauriente e completo tutte le segnalazioni presentate sulla la piattaforma del Consiglio d'Europa per la tutela del giornalismo e la sicurezza dei giornalisti e ad aderire pienamente alle raccomandazioni della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, al fine di garantire che i giornalisti possano svolgere il proprio lavoro in sicurezza in Bulgaria;

11. esprime il proprio inequivocabile sostegno alle legittime richieste del popolo della Bulgaria e alle aspirazioni che esso nutre in materia di giustizia, trasparenza, assunzione di responsabilità e democrazia; è fermamente convinto che le manifestazioni pacifiche siano un diritto fondamentale in ogni paese democratico e sostiene il diritto delle persone di manifestare pacificamente; condanna qualsiasi forma di violenza contro le manifestazioni pacifiche; sottolinea che la libertà di espressione e la libertà di informazione devono essere sempre rispettate; evidenzia che il ricorso alla violenza e alla forza sproporzionata è inaccettabile; esprime viva costernazione per il presunto uso della forza contro donne e minori, tra cui bambini affetti da disabilità; è preoccupato per gli audit illeciti ed eccessivi condotti presso imprese private che hanno espresso pubblicamente il proprio sostegno alle proteste; condanna l'intervento violento e sproporzionato della polizia durante le proteste dei mesi di luglio, agosto e settembre 2020; invita le autorità bulgare a garantire indagini trasparenti, imparziali ed efficaci in merito alle azioni della polizia;

12. condanna le condizioni disumane che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato nelle carceri bulgare, tra cui sovraffollamento, condizioni sanitarie e materiali scadenti, possibilità limitate di attività al di fuori delle celle, cure mediche inadeguate e l'applicazione prolungata di regimi penitenziari restrittivi⁽¹⁰⁾;

⁽⁹⁾ Dichiarazione della commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, dal titolo «La Bulgaria deve indagare sulla violenza esercitata dalla polizia nei confronti dei giornalisti», Strasburgo, 3 settembre 2020.

⁽¹⁰⁾ Cfr le sentenze del 27 gennaio 2015, *Neshkov et al.* contro Bulgaria (domande nn. 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 e 9717/13); del 12 maggio 2017, *Simeonovi* contro Bulgaria (domanda n. 21980/04); del 21 gennaio 2016, *Boris Kostadinov* contro Bulgaria (domanda n. 61701/11); del 29 giugno 2017, *Dimcho Dimov* contro Bulgaria (n. 2) (domanda n. 77248/12); del 17 novembre 2015, *Dimitrov e Ridov* contro Bulgaria (domanda n. 34846/08) e del 5 ottobre 2017, *Kormev* contro Bulgaria (domanda n. 39014/12).

Giovedì 8 ottobre 2020

13. esprime profonda preoccupazione per il fatto che, a seguito di oltre 45 sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti della Bulgaria, le autorità bulgare continuano a non rispettare l'obbligo di svolgere indagini efficaci; ritiene che tali carenze regolari abbiano messo in luce l'esistenza di un problema sistemico⁽¹¹⁾; sottolinea che, secondo la relazione annuale 2019 del Consiglio d'Europa sul controllo dell'esecuzione delle sentenze e delle decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, devono essere ancora attuate 79 sentenze guida pronunciate contro la Bulgaria;

14. è preoccupato per il fatto che, malgrado le numerose direttive dell'UE sui diritti processuali degli indiziati e degli imputati e nonostante quanto indicato dalla tabella di marcia del 2009, in Bulgaria tali diritti non sono rispettati a sufficienza; ritiene che ciò comporti un profondo impatto sui diritti fondamentali⁽¹²⁾;

15. condanna tutti gli episodi di incitamento all'odio, discriminazione e ostilità nei confronti delle persone di origine romani, delle donne, delle persone LGBTI e delle persone appartenenti ad altri gruppi minoritari, che continuano a destare grave preoccupazione; invita le autorità a rispondere con determinazione agli episodi di incitamento all'odio, anche da parte di politici di alto livello, a rafforzare la tutela giuridica contro la discriminazione e i reati generati dall'odio nonché a indagare su tali reati e perseguirli efficacemente; accoglie con favore il divieto giudiziale imposto all'annuale marcia neo-nazista di Lukov, nonché il fatto che sia stata avviata un'indagine sulla «BNU», l'organizzazione che ne è alla base; invita il governo bulgaro a rafforzare la cooperazione con gli osservatori internazionali e locali dei diritti umani e ad adottare tutte le misure del caso per tutelare efficacemente i diritti delle minoranze, in particolare i diritti alla libertà di espressione e di associazione, anche attraverso l'attuazione delle pertinenti sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo⁽¹³⁾; invita le autorità e i funzionari bulgari a condannare fermamente tutti gli atti di violenza e di incitamento all'odio perpetrati nei confronti delle minoranze;

16. deplora il clima di ostilità nei confronti delle persone di origine romani in alcune comunità popolate, segnatamente nei confronti di coloro che hanno dovuto lasciare le loro case a seguito di proteste rivolte alle loro comunità in diverse località; si rammarica del terrore psicologico e delle espulsioni violente operati nei confronti delle persone romani nella zona di Voyvodinovo; invita le autorità ad affrontare con urgenza la situazione in cui versano queste persone; ritiene che si debbano continuare ad adottare misure risolutive per migliorare la situazione abitativa generale delle persone di origine romani; è del parere che è necessario eliminare completamente la segregazione scolastica dei bambini di origine romani; invita le autorità a porre fine all'incitamento all'odio e alla discriminazione razziale nei confronti delle persone appartenenti alla minoranza romani nella loro risposta alla COVID-19, nonché a cessare le operazioni di polizia che prendono i quartieri abitati da romani durante la pandemia;

17. prende atto della sentenza della Corte costituzionale del 27 luglio 2018 relativa alla non conformità della convenzione di Istanbul con la Costituzione bulgara; si rammarica del fatto che tale decisione impedisca alla Bulgaria di ratificare la convenzione; esprime profonda preoccupazione per la persistente e fuorviante retorica pubblica usata a riguardo della convenzione, dovuta a una diffusa disinformazione e a una campagna diffamatoria a seguito di una copertura mediatica negativa sull'argomento da parte di vari media con presunti legami con il governo e i partiti di opposizione, resa ancor più preoccupante dalla partecipazione di politici e partiti politici rappresentati nel parlamento bulgaro; è preoccupato per il persistente atteggiamento negativo nei confronti della convenzione, che contribuisce ulteriormente alla stigmatizzazione dei gruppi vulnerabili a rischio di violenza di genere, la cui situazione è stata particolarmente aggravata dalla pandemia di COVID-19 e dalle misure di confinamento in tutta Europa, compresa la Bulgaria, e che esalta e instilla ulteriormente un sentimento di impunità tra gli autori dei reati di genere; deplora che le recenti modifiche al codice penale, che hanno introdotto sanzioni più severe per la violenza di genere, si siano rivelate inadeguate per affrontare la complessità della questione e soprattutto per prevenirla; invita pertanto le autorità bulgare a rafforzare la prevenzione e la lotta contro la violenza domestica, a fare quanto necessario per consentire la ratifica della convenzione di Istanbul e ad applicare tutti gli elementi di quest'ultima in linea con il suo ordine costituzionale, cercando nel contempo una soluzione più ampia per i restanti elementi, nonché aumentando il numero di centri di accoglienza e altri servizi sociali necessari per fornire sostegno alle vittime di violenza domestica;

18. ritiene necessario eliminare la discriminazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere, sul piano sia giuridico che pratico in tutti i settori; invita le autorità bulgare a modificare la legge sulla tutela contro le discriminazioni per includere esplicitamente l'identità di genere tra i motivi di discriminazione; invita le autorità bulgare a modificare il codice penale vigente per includervi i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio basati sull'orientamento sessuale, l'identità

⁽¹¹⁾ Cfr. la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3 marzo 2015, *S.Z. contro Bulgaria* (domanda n. 29263/12).

⁽¹²⁾ Cfr. le più recenti relazioni periodiche sulle visite del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti.

⁽¹³⁾ Sentenze del 19 gennaio 2006, *The United Macedonian Organisation Ilinden et al. contro Bulgaria* (domanda n. 59491/00); del 18 ottobre 2011, *The United Macedonian Organisation Ilinden et al. contro Bulgaria* (n. 2) (domanda n. 34960/04); dell'11 gennaio 2018, *The United Macedonian Organisation Ilinden et al. contro Bulgaria* (n. 3) (domanda n. 29496/16) e dell'11 gennaio 2018, *Yordan Ivanov et al. contro Bulgaria* (domanda n. 70502/13).

Giovedì 8 ottobre 2020

e l'espressione di genere e le caratteristiche sessuali; invita le autorità bulgare ad attuare la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo e, in tale contesto, ad affrontare la situazione delle unioni tra persone dello stesso sesso e genitori dello stesso sesso, affinché possano godere del diritto alla non discriminazione, ex lege e di fatto, nonché a stabilire un adeguato quadro giuridico che garantisca la parità dei diritti per tutte le coppie;

19. è preoccupato per il fatto che sia stato impedito l'ingresso in territorio bulgaro a coloro che potrebbero necessitare di protezione internazionale o che essi siano stati espulsi, a volte con forza, senza avere la possibilità di chiedere asilo o una valutazione personalizzata ⁽¹⁴⁾; manifesta viva preoccupazione per l'allarmante deportazione dei membri dell'opposizione turca, che viola i trattati internazionali e le valide ordinanze emesse dai tribunali bulgari competenti ⁽¹⁵⁾; invita le autorità bulgare a garantire che la legislazione e le prassi in materia di asilo rispettino pienamente il pertinente *acquis* e la Carta dei diritti fondamentali; invita la Commissione ad occuparsi con la massima urgenza della procedura d'infrazione nei confronti della Bulgaria;

20. esprime profonda preoccupazione per le modifiche proposte alla legge sugli organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica, che creerebbe un ambiente molto ostile per le organizzazioni della società civile con uno status di pubblica utilità che beneficiano di finanziamenti esteri, e rischierebbe di essere in conflitto con il principio della libertà di associazione e il diritto alla vita privata ⁽¹⁶⁾; esorta le autorità bulgare a esaminare approfonditamente la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea al riguardo;

21. rileva che la Bulgaria ha compiuto progressi nell'ambito dell'MCV; invita il governo bulgaro a cooperare con la Commissione in virtù del principio di leale cooperazione stabilito nel TUE, onorando gli impegni assunti in maniera costante; invita le autorità bulgare ad astenersi dal realizzare qualsiasi riforma unilaterale che possa mettere a rischio il rispetto dello Stato di diritto, in particolare l'indipendenza della magistratura e la separazione dei poteri; osserva che la Commissione ha indicato di non voler ancora revocare l'MCV per la Bulgaria; invita la Commissione a continuare a monitorare la riforma della magistratura e la lotta alla corruzione in Bulgaria nel quadro dell'MCV, fino a quando non sarà completamente operativo un meccanismo per monitorare il rispetto della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali, applicabile in egual misura a tutti gli Stati membri; invita altresì la Commissione ad avvalersi, se del caso, di altri strumenti disponibili, tra cui le procedure di infrazione, il quadro per lo Stato di diritto e gli strumenti di bilancio, una volta disponibili;

22. si compiace della pubblicazione della prima relazione annuale dell'UE sullo Stato di diritto riguardante tutti gli Stati membri; prende atto dei timori individuati dalla Commissione in una serie di settori riguardanti la Bulgaria; invita le autorità bulgare ad agire rapidamente per rispondere a tali preoccupazioni;

23. evidenzia che è necessario che il governo bulgaro, in cooperazione con la Commissione, garantisca un controllo più rigoroso delle modalità di spesa dei fondi dell'Unione e affronti immediatamente i sospetti secondo cui il denaro dei contribuenti viene utilizzato per arricchire i circoli vicini al partito al potere;

24. accoglie con favore l'adesione della Bulgaria alla Procura europea (EPPO) e nutre fiducia nel fatto che tale partecipazione comporterà di per sé un controllo più rigoroso sul corretto utilizzo dei fondi dell'UE a tale riguardo;

25. ribadisce la sua posizione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri ⁽¹⁷⁾, compresa la necessità di salvaguardare i diritti dei beneficiari, e invita il Consiglio ad avviare quanto prima negoziati interistituzionali;

26. invita le autorità bulgare a indagare sulle rivelazioni contenute nei fascicoli FinCEN, dai quali è emerso che tre banche bulgare erano coinvolte nel trattamento di pagamenti identificati come ad alto rischio di riciclaggio di denaro e legati al finanziamento della criminalità organizzata e del terrorismo; ritiene che la Bulgaria debba intraprendere azioni risolutive per migliorare la vigilanza del settore bancario e intensificare le misure antiriciclaggio, anche attraverso il rafforzamento delle istituzioni che indagano su tali questioni; sottolinea che i fascicoli FinCEN hanno messo in luce le carenze del sistema globale e la sua vulnerabilità agli abusi commessi dai criminali e alla corruzione, e ha sottolineato l'urgente necessità di migliorare la vigilanza bancaria a livello mondiale e di adottare meccanismi migliori per affrontare le

⁽¹⁴⁾ Nazioni Unite, Commissione per i diritti umani, osservazioni conclusive sulla quarta relazione periodica della Bulgaria, 15 novembre 2018, par. 29 e 30;

⁽¹⁵⁾ Corte europea dei diritti dell'uomo, domanda in attesa di esame, *Abdullah Bıyık* contro *Bulgaria* (domanda n. 23843/17); Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (Ufficio per la democrazia, i diritti umani e il lavoro) Relazione 2016 sui diritti umani in Bulgaria, pag. 16.

⁽¹⁶⁾ Consiglio d'Europa, dichiarazione del presidente della Conferenza delle organizzazioni internazionali non governative, del 9 luglio 2020, «Le modifiche proposte alla legge sugli organismi senza scopo di lucro dotati di personalità giuridica desta preoccupazioni in Bulgaria».

⁽¹⁷⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0349.

Giovedì 8 ottobre 2020

transazioni transfrontaliere; invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare i lavori in questo settore, anche attraverso l'istituzione di un'autorità europea di vigilanza, come già richiesto dal Parlamento;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e alle Nazioni Unite.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0265

Finanza digitale: rischi emergenti legati alle crypto-attività — sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla finanza digitale: rischi emergenti legati alle crypto-attività — sfide a livello della regolamentazione e della vigilanza nel settore dei servizi, degli istituti e dei mercati finanziari (2020/2034(INL))

(2021/C 395/10)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
- visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ⁽¹⁾,
- vista la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE ⁽²⁾,
- vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽³⁾,
- vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),
- vista la comunicazione della Commissione, dell'8 marzo 2018, intitolata «Piano d'azione per le tecnologie digitali: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo» (COM(2018)0109),
- vista la comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, del 6 aprile 2016, dal titolo «Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride: La risposta dell'Unione europea» (JOIN(2016)0018),
- visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia» (COM(2020)0065),
- vista la risposta data dal vicepresidente Dombrovskis, a nome della Commissione, all'interrogazione E-001130/2017 del 10 aprile 2017,
- vista la relazione finale della direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell'Unione dei mercati dei capitali della Commissione, dell'ottobre 2019, dal titolo «Governance for a DLT/Blockchain enabled European electronic Access Point (EEAP)» (Governance per un punto di accesso elettronico europeo abilitato DLT/blockchain) ⁽⁴⁾,

⁽¹⁾ GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

⁽⁴⁾ <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/98da7b74-38db-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-113099411>

Giovedì 8 ottobre 2020

- visto lo studio della Commissione relativo all'applicazione del regolamento sulle commissioni interbancarie ⁽⁵⁾,
- vista la consultazione pubblica della Commissione del 17 febbraio 2020 sul riesame del quadro normativo per le imprese di investimento e i gestori del mercato,
- vista la relazione finale del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali della Commissione, del 10 giugno 2020, dal titolo «A New Vision for Europe's Capital Markets» («Una nuova visione per i mercati dei capitali europei») ⁽⁶⁾,
- vista la relazione finale del gruppo di esperti della Commissione sugli ostacoli normativi all'innovazione finanziaria: 30 raccomandazioni sulla regolamentazione, sull'innovazione e sulla finanza, del 13 dicembre 2019,
- visto il parere congiunto delle autorità europee di vigilanza alla Commissione europea sulla necessità di miglioramenti legislativi relativi ai requisiti in materia di gestione dei rischi riguardanti le TIC nel settore finanziario dell'UE, del 10 aprile 2019,
- visto il parere congiunto delle autorità europee di vigilanza alla Commissione europea sui costi e i benefici dello sviluppo di un quadro coerente per l'esecuzione dei test della ciberresilienza destinato agli operatori e alle infrastrutture di mercato rilevanti dell'intero settore finanziario dell'UE, del 10 aprile 2019,
- vista la relazione congiunta delle autorità europee di vigilanza, dal titolo «FinTech: Regulatory sandboxes and innovation hubs» (FinTech: sperimentazioni normative e poli dell'innovazione), del 7 gennaio 2019 ⁽⁷⁾,
- visti gli orientamenti delle Autorità bancarie europee sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza, del 29 novembre 2019,
- vista la relazione dell'Autorità bancaria europea con un parere per la Commissione europea sulle cripto-attività, del 9 gennaio 2019,
- visto il parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alla Commissione sulle offerte iniziali di moneta e le cripto-attività, del 9 gennaio 2019,
- visto il documento di consultazione della Commissione europea su un quadro dell'UE per i mercati di cripto-attività, del dicembre 2019,
- vista la sua risoluzione legislativa del 27 marzo 2019 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese ⁽⁸⁾,
- vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione ⁽⁹⁾,
- vista la risoluzione del Parlamento europeo del 17 maggio 2017 sulla tecnologia finanziaria: l'influenza della tecnologia sul futuro del settore finanziario ⁽¹⁰⁾,
- vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica ⁽¹¹⁾,
- visto lo studio richiesto dalla commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo dal titolo «Crypto-assets: Key developments, regulatory concerns and responses» («Cripto-attività: sviluppi fondamentali, preoccupazioni normative e risposte»), dell'aprile 2020,

⁽⁵⁾ <https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0120161enn.pdf>

⁽⁶⁾ https://ec.europa.eu/info/files/200610-cmu-high-level-forum-final-report_en

⁽⁷⁾ JC 2018 74

⁽⁸⁾ Testi approvati, P8_TA(2019)0301.

⁽⁹⁾ GU C 11 del 13.1.2020, pag. 7.

⁽¹⁰⁾ GU C 307 del 30.8.2018, pag. 57.

⁽¹¹⁾ GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.

Giovedì 8 ottobre 2020

- visto lo studio richiesto dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo dal titolo «Consumer Protection Aspects of Financial Services» (Aspetti dei servizi finanziari relativi alla tutela dei consumatori), del febbraio 2014,
 - vista la relazione della Banca centrale europea sulle implicazioni della digitalizzazione nei pagamenti al dettaglio per il ruolo di catalizzatore dell'Eurosistema, del luglio 2019,
 - visto il discorso di Benoît Coeure dal titolo «FinTech for the People» (FinTech per le persone), pronunciato il 31 gennaio 2019,
 - visto il discorso di Yves Mersch dal titolo «Lending and payment systems in upheaval: the FinTech challenge» (I sistemi di prestito e di pagamento in fermento: la sfida della tecnologia finanziaria), pronunciato il 26 febbraio 2019 alla terza conferenza annuale sulla tecnologia finanziaria e l'innovazione digitale,
 - vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria dal titolo «Decentralized financial technologies. Report on financial stability, regulatory and governance implications» (Tecnologie finanziarie decentralizzate. Relazione sulle conseguenze per la stabilità finanziaria, la regolamentazione e la governance), del 6 giugno 2019,
 - vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria sulla tecnologia finanziaria e la struttura di mercato nei servizi finanziari: sviluppi del mercato e potenziali implicazioni per la stabilità finanziaria, del 14 febbraio 2019,
 - vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria dal titolo «Crypto-assets: Report to the G20 on work by the FSB and standard-setting bodies» (Cripto-attività: relazione al G20 sui lavori dell'FSB e degli organismi di normazione), del 16 luglio 2018,
 - vista la relazione del Consiglio per la stabilità finanziaria sulle implicazioni della tecnologia finanziaria per la stabilità finanziaria: questioni di vigilanza e regolamentazione che meritano l'attenzione delle autorità, del 27 giugno 2017,
 - visto il documento di consultazione del Consiglio per la stabilità finanziaria, dal titolo «Addressing the regulatory, supervisory and oversight challenges raised by 'global stablecoin' arrangements» (Affrontare le sfide in materia di regolamentazione, vigilanza e sorveglianza poste dalle disposizioni sulle «global stablecoin»), del 14 aprile 2020,
 - vista l'indagine del gruppo di lavoro del G7 sulle stablecoin relativa all'impatto delle stablecoin globali, dell'ottobre 2019,
 - visti gli orientamenti per un approccio basato sul rischio alle attività virtuali e ai fornitori di servizi di attività virtuali, formulati dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) nel giugno 2019,
 - viste le raccomandazioni del GAFI, aggiornate a giugno 2019, in particolare la raccomandazione n. 16 sui bonifici bancari,
 - vista l'analisi della Banca dei regolamenti internazionali dal titolo «Policy responses to FinTech: a cross-country overview» (Risposte politiche alla tecnologia finanziaria: un'analisi comparativa tra paesi), del gennaio 2020,
 - visto l'intervento di Fernando Restoy dal titolo «Regulating FinTech: what is going on, and where are the challenges?» (Regolamentare la tecnologia finanziaria: che cosa sta accadendo e quali sono le sfide?), del 16 ottobre 2019, in occasione del XVI dialogo sulla politica regionale del settore bancario pubblico-privato ASBA-BID-FELABAN,
 - visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0161/2020),
- A. considerando che la finanza digitale è un ambito del settore finanziario in costante evoluzione, che merita un monitoraggio e un esame costante sia a livello di settore che normativo;

Giovedì 8 ottobre 2020

- B. considerando che il mercato interno dell'Unione è caratterizzato da una concorrenza aperta e mira a creare condizioni di parità attraverso un quadro normativo armonizzato, il rispetto delle norme internazionali, la convergenza e la cooperazione in materia di vigilanza; che pertanto la strategia dell'Unione sulla finanza digitale dovrebbe basarsi sugli stessi principi;
- C. considerando che vi è la necessità di un approccio equilibrato nell'ambito della regolamentazione della tecnologia finanziaria, che promuova l'innovazione e garantisca un elevato grado di tutela degli investitori e di stabilità finanziaria;
- D. considerando che il termine «cripto-attività» è utilizzato per riferirsi a un'ampia gamma di attività digitali, tra cui, a titolo esemplificativo, valute virtuali e token, escludendo però talvolta alcune forme di stablecoin o alcuni token, come i token di sicurezza;
- E. considerando che le due componenti più comuni delle cripto-attività adottate sono i) la natura privata della titolarità riguardante l'attività, il credito o il diritto sottostanti e ii) l'uso della crittografia e della tecnologia di registro distribuito (DLT) o di una tecnologia simile per sostenere gli scambi dell'attività e il suo valore inerente o percepito;
- F. considerando che attualmente le cripto-attività non sono né emesse né garantite da una banca centrale o da un ente pubblico dell'Unione e possono avere svariati utilizzi, anche come mezzo di scambio e con finalità di investimento o di accesso a un bene o a un servizio;
- G. considerando che le stablecoin presentano caratteristiche analoghe alle cripto-attività e non assumono la forma di una specifica valuta, ma si affidano a una serie di strumenti volti a ridurre al minimo le fluttuazioni del loro prezzo espresso in una valuta; che talune cripto-attività, tra cui le stablecoin e le tecnologie correlate, sono potenzialmente in grado di aumentare l'efficienza, la concorrenza e la trasparenza e di creare notevoli opportunità e vantaggi per la società, poiché alcune di esse potrebbero favorire pagamenti più economici e veloci e offrire nuove fonti di finanziamento alle piccole e medie imprese (PMI); che l'insieme degli strumenti intesi a minimizzare le fluttuazioni dei prezzi non è stato testato in situazioni caratterizzate da un elevato numero di operazioni in stablecoin;
- H. considerando che il dibattito pubblico sulle stablecoin emesse da privati può essere connesso ad alcune carenze del panorama dell'Unione in materia di pagamenti;
- I. considerando che le stablecoin potrebbero divenire un mezzo di pagamento ad ampia diffusione, il che dovrebbe stimolare un'adeguata azione in materia di regolamentazione e vigilanza;
- J. considerando che la valuta digitale di una banca centrale (*Central Bank Digital Currency* — CBDC) si basa sul concetto di attività stabile, è di natura sovrana e quindi distinta dalle cripto-attività; che la Banca popolare cinese ha avviato la sperimentazione di una valuta digitale della banca centrale (*Digital Currency Electronic Payment* — DCEP); che il potenziale uso della DCEP a livello mondiale potrebbe avere ripercussioni sul commercio internazionale e la tutela dei consumatori;
- K. considerando che sono all'esame possibili iniziative per l'attuazione delle CBDC, sia all'interno dell'Unione che a livello globale;
- L. considerando che la finanza digitale presenta un forte elemento transfrontaliero, che va oltre il livello dell'Unione, e che pertanto la cooperazione e la normazione internazionali nonché un'efficiente ed efficace vigilanza da parte dell'Unione in questo settore sono essenziali;
- M. considerando che lo sviluppo degli strumenti della finanza digitale può avere una forte componente di flussi di capitale che attrae gli investimenti transfrontalieri; che pertanto la finanza digitale può contribuire alla competitività dell'Unione sui mercati mondiali;
- N. considerando che, secondo i dati di mercato ⁽¹²⁾, al giugno 2020 esistono a livello globale più di 5 600 cripto-attività, con una capitalizzazione di mercato totale superiore a 260 miliardi di USD ⁽¹³⁾, di cui il 65 % riconducibile ai soli bitcoin;

⁽¹²⁾ <https://coinmarketcap.com>

⁽¹³⁾ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU\(2020\)648779_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/648779/IPOL_STU(2020)648779_EN.pdf)

Giovedì 8 ottobre 2020

- O. considerando che, secondo i dati di mercato, a giugno 2020 le stablecoin hanno raggiunto una capitalizzazione di mercato totale pari a 10 miliardi di EUR, rispetto agli 1,5 miliardi di EUR di gennaio 2018, e che, nonostante la loro portata ancora limitata rispetto ad altre criptovalute, hanno il potenziale per raggiungere rapidamente una dimensione mondiale e un ampio bacino di utenza, soprattutto se adottate da grandi aziende tecnologiche che sfruttano le loro reti;
- P. considerando che gli esperti della Banca centrale europea (BCE) hanno osservato nella loro pubblicazione del 2019 ⁽¹⁴⁾ che, sebbene le cripto-attività siano altamente speculative, esse non rappresentano una minaccia immediata alla stabilità finanziaria; che tale opinione è stata condivisa sia dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ⁽¹⁵⁾ che dall'Autorità bancaria europea (ABE) ⁽¹⁶⁾; che alle stesse conclusioni sono giunti il Fondo monetario internazionale (FMI) nella sua relazione del 2018 sulla stabilità finanziaria mondiale e il Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB) nella sua relazione del luglio 2018, sebbene quest'ultimo ritenga che sarà necessaria un'ulteriore analisi, tenuto conto della rapida evoluzione di tali mercati;
- Q. considerando che, come sottolineato nella relazione dell'ABE, gli istituti finanziari sono attualmente impegnati in un numero relativamente circoscritto di attività connesse alle cripto-attività, ma il loro interesse è destinato ad aumentare, soprattutto nell'ambito del crescente utilizzo di soluzioni basate sulla tecnologia di registro distribuito; che tra queste attività figurano quelle di detenere o acquisire esposizioni alle cripto-attività, sottoscrivere offerte iniziali di moneta (ICO) o offrire servizi in relazione alle cripto-attività, come la fornitura di servizi di portafoglio o di scambio; che le attuali norme prudenziali non sono adatte a cogliere la forte volatilità e gli elevati rischi delle cripto-attività;
- R. considerando che recenti ricerche indicano che le cripto-attività sono principalmente utilizzate come investimento speculativo, piuttosto che come mezzo di pagamento per beni o servizi offerti da un legittimo operatore; che le autorità europee di vigilanza hanno evidenziato che le cripto-attività che non sono considerate strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento finanziario dell'Unione comportano rischi specifici, in particolare in termini di tutela degli investitori e dei consumatori, nonché di integrità del mercato; che le cripto-attività possono accrescere i rischi di riciclaggio di denaro, pratiche fraudolente, evasione fiscale e attacchi esterni;
- S. considerando che l'adozione di nuove tecnologie può contribuire in modo significativo a far sì che le società di servizi finanziari siano in grado di adempiere ai loro obblighi di vigilanza e di conformità;
- T. considerando che, nell'ambito della gamma di cripto-attività considerate strumenti finanziari a norma del diritto dell'Unione, la loro classificazione come tali si basa sull'attuazione a livello nazionale del diritto dell'UE da parte delle autorità nazionali competenti, il che crea discrepanze nell'approccio di vigilanza e di regolamentazione, pregiudicando la coerenza e la parità di condizioni nell'Unione; che tale classificazione e tale integrazione nel quadro legislativo dell'UE non sono prive di difficoltà, in quanto le varie cripto-attività presentano caratteristiche diverse, che possono cambiare nel tempo;
- U. considerando che le ICO potrebbero costituire una fonte alternativa di finanziamento per le imprese innovative e le start-up nella fase iniziale del loro sviluppo, ma espongono altresì gli investitori a elevati rischi di perdite a causa della loro natura altamente speculativa e della vulnerabilità alle frodi; che la relazione economica annuale 2018 della Banca dei regolamenti internazionali ha constatato che almeno il 22,5 % delle ICO sono risultate essere schemi di Ponzi fraudolenti;
- V. considerando che le cripto-attività hanno il potenziale di ridurre i costi delle transazioni in modo sicuro in un mondo sempre più sottoposto alla sorveglianza digitale, qualora siano soggette a un regime normativo rigoroso, adatto allo scopo e basato sul rischio;
- W. considerando che la finanza digitale può contribuire in diversi modi ad affrontare gli effetti economici della pandemia di COVID-19 per quanto riguarda le conseguenze per i cittadini, le PMI e altre imprese e i servizi finanziari; che la pandemia di COVID-19 ha dimostrato, in misura diversa nei vari Stati membri, il potenziale che la finanza digitale offre sia ai consumatori che all'economia;

⁽¹⁴⁾ https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/articles/2019/html/ecb.ebart201905_03~c83aeaa44c.en.html#toc4

⁽¹⁵⁾ Parere dell'ESMA — Offerte iniziali di moneta e cripto-attività (https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma50-157-1391_crypto_advice.pdf)

⁽¹⁶⁾ Relazione dell'ABE con un parere per la Commissione europea sulle cripto-attività (<https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2545547/67493daa-85a8-4429-aa91-e9a5ed880684/EBA%20Report%20on%20crypto%20assets.pdf>)

Giovedì 8 ottobre 2020

- X. considerando che continua ad ampliarsi l'offerta di servizi finanziari da parte delle grandi imprese tecnologiche e delle piattaforme digitali mondiali; che questi grandi operatori del settore digitale godono di vantaggi competitivi quali economie di scala, vaste reti transfrontaliere di utenti, facilità di accesso ai finanziamenti e capacità di raccogliere grandi quantità di dati forniti dagli utenti tramite tecnologie di trattamento dei dati, come l'«analisi dei Big Data», che generano in diversi modi un enorme valore aggiunto; che la presenza di grandi imprese tecnologiche nei mercati FinTech è potenzialmente in grado di pregiudicare la concorrenza leale e l'innovazione;
- Y. considerando che le attività fraudolente recentemente scoperte in relazione a società del settore FinTech evidenziano la necessità di una prospettiva olistica dei rischi per la tutela dei consumatori e degli investitori legati alle lacune nell'informativa finanziaria, alle frodi o alle procedure di insolvenza;
- Z. considerando che la quota dei pagamenti diversi dai contanti è aumentata notevolmente negli ultimi anni; che il miglioramento del quadro relativo alle operazioni senza contanti non dovrebbe pregiudicare la possibilità di utilizzare il contante come mezzo di pagamento;
- AA. considerando che il settore finanziario è il principale utilizzatore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nel mondo, rappresentando circa un quinto del totale delle spese per le TIC;
- AB. considerando che l'applicazione delle nuove tecnologie nel settore finanziario può comportare nuovi rischi che occorre regolamentare e controllare, al fine di garantire la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato interno e la tutela dei consumatori;
- AC. considerando che il maggiore ricorso all'intelligenza artificiale nei servizi finanziari comporterà la necessità di una resilienza operativa rafforzata e di una corrispondente vigilanza adeguata, nonché della protezione dei dati prevista dal diritto dell'Unione;
- AD. considerando che i nuovi problemi operativi, in particolare i rischi legati alle TIC e alla sicurezza, possono generare rischi sistemici per il settore finanziario; che tali nuovi rischi dovrebbero essere affrontati con misure adeguate, come indicato dal Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁷⁾;
- AE. considerando che l'attuale codice dell'UE sui servizi finanziari adotta un approccio frammentario alla questione delle disposizioni sul rischio operativo;
- AF. considerando che i rischi per le TIC e per la sicurezza cui è esposto il settore finanziario e il suo livello di integrazione a livello dell'Unione giustificano azioni specifiche e più avanzate che si basano sulla Direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione ⁽¹⁸⁾ ma vanno al di là della stessa;
- AG. considerando che la ciberresilienza è parte integrante del lavoro sulla resilienza operativa degli istituti finanziari svolto dalle autorità a livello globale;
- AH. considerando che un mercato finanziario dell'Unione funzionante, sostenibile e resiliente dovrebbe essere caratterizzato da una forte efficienza allocativa del capitale e del rischio e dalla più ampia inclusione finanziaria dei cittadini nell'ambito dei servizi finanziari;
- AI. considerando che l'utilizzo di servizi di cloud computing può offrire ai fornitori di servizi finanziari notevoli vantaggi in termini di resilienza ed efficienza operativa rispetto alle soluzioni tradizionali in situ, ma comporta nuove sfide in relazione alla sicurezza dei dati e dei processi, alla continuità operativa in caso di interruzioni e alla generale vulnerabilità nei confronti della criminalità informatica;

⁽¹⁷⁾ <https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200107~29129d5701.en.html>

⁽¹⁸⁾ GU L 194 del 19.7.2016, pag. 1.

Giovedì 8 ottobre 2020

- AJ. considerando che sono necessarie condizioni di parità tra le imprese di servizi finanziari e le imprese tecnologiche per far sì che tutte competano alla pari, secondo il principio «stesso rischio, stessa attività, stessa regolamentazione»;
- AK. considerando che l'introduzione dei servizi finanziari digitali non dovrebbe essere causa di arbitraggio normativo, né di minore protezione dei clienti, di sicurezza ridotta o di rischi per la stabilità finanziaria;
- AL. considerando che per i servizi di cloud computing molti grandi istituti finanziari dell'Unione si affidano a fornitori di paesi terzi;
- AM. considerando che il comitato europeo per la protezione dei dati è chiamato a svolgere un ruolo importante aiutando le aziende a comprendere i loro obblighi di conformità all'RGPD;
- AN. considerando che le cripto-attività non hanno solitamente un emittente noto e non creano un credito finanziario su un'attività sottostante, contrariamente a stablecoin, token di sicurezza e commodity token, che hanno tutti un emittente noto;
- AO. considerando che, sebbene i token emessi dagli imprenditori sotto forma di crediti su flusso di cassa, crediti patrimoniali o crediti futuri di prodotto/servizio, possano essere classificati in modi alternativi, la loro classificazione nel diritto dell'Unione dovrebbe assicurare prevedibilità e omogeneità a livello normativo nei mercati europei; che una regolamentazione dei token funzionale e pertinente sotto il profilo tecnologico dovrebbe tenere conto dei potenziali modelli ibridi e offrire definizioni che massimizzino la protezione dei consumatori e degli investitori, aumentino la certezza del diritto e facciano leva sul forte potenziale di questi strumenti per finanziare progetti imprenditoriali rischiosi; che la funzione economica sottostante dei token è un indicatore significativo per la loro classificazione;
- AP. considerando che il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha adottato un'ampia definizione di valuta virtuale e ha raccomandato di estendere gli obblighi in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) a qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge attività quali lo scambio o il trasferimento di cripto-attività, la partecipazione ai servizi finanziari relativi alle offerte iniziali di moneta e la fornitura degli stessi;
- AQ. considerando che il riciclaggio di denaro rappresenta un grave pericolo che deve essere scongiurato nel settore della finanza digitale; che, anche se la finanza digitale può migliorare l'inclusione finanziaria, dovrebbe essere comunque essere posto in atto un regime globale di conformità agli obblighi in materia di conoscenza del proprio cliente («know your customer») e di antiriciclaggio, come previsto dal diritto dell'Unione; che, sebbene le cripto-attività possano essere utilizzate per attività illegali, il loro status normativo di mezzo di pagamento, anziché mezzo di scambio, può migliorare il monitoraggio e la prevenzione della criminalità finanziaria;
- AR. considerando che l'aumento della connettività, l'Internet delle cose e l'interazione tra uomo e macchina possono offrire esperienze migliori nell'ambito dei servizi finanziari, ma comportano anche nuovi rischi per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati personali, la qualità dell'interazione, la gestione del rischio operativo e le sfide in materia di cibersicurezza;

Raccomandazioni:**Considerazioni generali**

1. accoglie con favore l'adozione da parte della Commissione del pacchetto sulla finanza digitale comprendente due proposte legislative sulle cripto-attività e la resilienza operativa; ritiene che la proposta della Commissione in materia di cripto-attività e riguardo alla resilienza operativa e alla ciberresilienza sia opportuna, utile e necessaria, visti i recenti sviluppi sui mercati dell'Unione e mondiali e rappresenti un passo cruciale nel fare chiarezza sotto il profilo giuridico e per quanto concerne lo sviluppo di un nuovo regime normativo; deplora tuttavia che la Commissione non abbia affrontato adeguatamente i problemi legati al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alle attività criminali associati alle cripto-attività, che rimangono in gran parte irrisolti; chiede alla Commissione di adottare misure urgenti in tali ambiti seguendo le raccomandazioni figuranti in allegato;

Giovedì 8 ottobre 2020

2. ritiene che la finanza digitale, che svolge un ruolo chiave nello sviluppo delle attività finanziarie, sarà parte integrante del successo dell'Unione dei mercati dei capitali attraverso un aumento delle opzioni di finanziamento per le imprese e i cittadini, nonché delle opzioni di investimento, e incoraggia la Commissione a valutare in che modo dare maggiore potere agli innovatori e sfruttare così i vantaggi della finanza digitale nel portare avanti l'integrazione dei mercati dei capitali e la partecipazione degli investitori non professionali nell'Unione, ampliandone la portata a livello mondiale;
3. evidenzia la maggiore importanza assunta dalle misure di monitoraggio e revisione concernenti la regolamentazione della finanza digitale, in particolare tenendo presente la crescente rilevanza del settore nel contesto attuale, in cui il mondo affronta la pandemia di COVID-19; sottolinea inoltre la necessità di affrontare i rischi specifici che la finanza digitale comporta a livello di regolamentazione e vigilanza attraverso un quadro legislativo adeguato e disposizioni in materia di tutela dei consumatori;
4. sottolinea che è importante che la Commissione allinei strettamente la propria attività a quella dei consessi internazionali e degli organismi di regolamentazione per quanto riguarda lo sviluppo di norme internazionali, data la natura intergiurisdizionale della finanza digitale, fatta salva la prerogativa dell'Unione di adottare disposizioni regolamentari e di vigilanza pertinenti alla situazione dell'Unione; ricorda, in particolare, la necessità di garantire l'interoperabilità del quadro normativo dell'Unione con i principi concordati a livello internazionale;
5. rileva che lo sviluppo di molte tecnologie connesse alla finanza digitale è ancora in una fase iniziale; sottolinea che qualsiasi nuova misura legislativa deve pertanto essere sottoposta a una valutazione approfondita e rivolta al futuro riguardante i rischi e i benefici per i consumatori e la stabilità finanziaria; invita la Commissione a sviluppare un approccio proporzionato, basato sul rischio, intersettoriale, olistico e orientato ai risultati in relazione alla sua attività in materia di finanza digitale;
6. invita la Commissione ad attingere dalle conoscenze e dalle esperienze acquisite grazie al forum europeo dei facilitatori dell'innovazione e ad agire per prima, così da creare un contesto favorevole e sostenibile affinché i poli e le imprese FinTech europei, nonché il settore finanziario consolidato che utilizza la tecnologia finanziaria, possano espandersi, attrarre investimenti esteri e aumentare la presenza dell'Unione sui mercati globali;
7. ritiene, a tale proposito, che sia opportuno considerare la finanza digitale uno strumento essenziale ed efficace per le PMI europee, in grado di fornire soluzioni rapide e in tempo reale, adeguate alle loro esigenze di finanziamento; è del parere che la finanza digitale abbia le potenzialità per contribuire a colmare il deficit di finanziamento delle PMI;
8. sottolinea che qualsiasi misura adottata a livello dell'Unione dovrebbe garantire che gli operatori del mercato, dal piccolo al grande, abbiano lo spazio normativo per innovare e che qualsiasi legislazione, nuova o aggiornata, e la vigilanza nel settore della finanza digitale dovrebbero basarsi sui seguenti principi:
 - a) l'applicazione delle stesse norme alle stesse attività e agli stessi servizi, nonché ai rischi analoghi connessi;
 - b) la proporzionalità e la neutralità tecnologica;
 - c) un approccio basato sul rischio, sulla trasparenza e sulla responsabilità;
 - d) l'osservanza dei diritti fondamentali, specificamente la protezione della vita privata e dei dati personali, garantiti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - e) livelli elevati di tutela dei consumatori e degli investitori;
 - f) condizioni di concorrenza eque;
 - g) un approccio favorevole all'innovazione;
9. evidenzia che qualsiasi misura, nuova o aggiornata, adottata a livello dell'Unione, dovrebbe tenere conto della rapida evoluzione dei mercati in espansione relativi alle crypto-attività e alle ICO; sottolinea che la parità di condizioni deve essere assicurata in tutto il mercato interno, evitando la ricerca del foro più vantaggioso e l'arbitraggio normativo; avverte che tali misure non dovrebbero limitare le opportunità di crescita delle imprese, in particolare le PMI, e dovrebbero offrire un ecosistema sostenibile per lo sviluppo della finanza digitale nel mercato interno, assicurando al contempo la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato e la tutela degli investitori e dei consumatori;

Giovedì 8 ottobre 2020

10. fa presente che gli spazi di sperimentazione normativa e i poli di innovazione hanno il potenziale di essere strumenti utili a far sì che le imprese della finanza digitale possano sperimentare prodotti e servizi finanziari o modelli d'impresa innovativi in un ambiente controllato e di consentire alle autorità competenti di acquisire una migliore comprensione di tali attività e di sviluppare competenze normative nelle tecnologie emergenti, facilitando così il dialogo tra imprese e autorità di regolamentazione; evidenzia tuttavia che essi possono anche comportare rischi significativi per la tutela dei consumatori e degli investitori e rendere possibile la frode finanziaria, creando nel contempo rischi di frammentazione della vigilanza e di arbitraggio regolamentare;

11. sottolinea che qualsiasi spazio di sperimentazione, compreso uno spazio di sperimentazione paneuropeo, dovrebbe cercare di conseguire un equilibrio tra gli obiettivi della promozione dell'innovazione, della stabilità finanziaria e della tutela degli investitori e dei consumatori, tenendo conto nel contempo delle dimensioni, dell'importanza sistemica e dell'attività transfrontaliera delle imprese coinvolte; invita la Commissione a istituire un quadro comune dell'Unione per uno spazio di sperimentazione europeo per i servizi finanziari digitali, poiché esso comporterebbe ulteriori benefici per l'innovazione e la stabilità finanziaria e una riduzione della frammentazione della vigilanza;

12. sottolinea l'importanza del triangolo formato dalla fiducia, dalla verifica dell'identità e dai dati per assicurare che gli operatori, gli investitori, i consumatori e le autorità di vigilanza possano avere fiducia nella finanza digitale;

13. ritiene opportuno approfondire l'analisi delle iniziative per attuare le CBDC sia all'interno dell'Unione che a livello mondiale; invita la BCE a prendere in considerazione la realizzazione di una valutazione d'impatto esaustiva al fine di presentare le possibili prospettive in materia di CBDC, compresa un'analisi delle opportunità e dei rischi della creazione di un euro digitale; ritiene che tale valutazione dovrebbe anche prendere in considerazione il ruolo delle tecnologie sottostanti; invita inoltre le autorità di vigilanza dell'Unione a promuovere ulteriori ricerche in tale ambito e invita la Commissione e la BCE ad avviare un dialogo a livello internazionale, valutando potenziali benefici e implicazioni di un più ampio ricorso alle CBDC a livello globale;

14. ritiene che i parametri e i principi della valutazione d'impatto e della successiva analisi dovrebbero basarsi sul ruolo svolto dalle CBDC nel compensare la riduzione dell'uso del contante, nell'assicurare la fiducia nel sistema finanziario e nel consentire una maggiore inclusione finanziaria e l'accesso a un mezzo di pagamento pubblico, garantendo al contempo la stabilità finanziaria e monetaria;

15. sottolinea la necessità di una maggiore convergenza in materia di regolamentazione e vigilanza, allo scopo di sviluppare un quadro comune dell'Unione; sottolinea il ruolo fondamentale delle autorità europee di vigilanza (AEV) nel facilitare tale processo; chiede un dialogo strutturato tra le AEV e le autorità nazionali competenti (ANC) che dovrebbe concentrarsi sulle attuali sfide in materia di vigilanza e sulla convergenza delle pratiche in vista di una vigilanza continua a tutti i livelli, segnatamente per quanto riguarda la finanza digitale, l'antiriciclaggio, la protezione della vita privata e dei dati, nonché le sfide e le opportunità in materia di cibersicurezza; ritiene che tale dialogo strutturato debba concentrarsi, nel settore della finanza digitale, sulla riduzione dell'arbitraggio e della concorrenza in materia di vigilanza, nonché su altri ostacoli esistenti per le operazioni transfrontaliere;

16. propone un'autorità di vigilanza europea unica, che operi in stretta collaborazione con altre AEV e autorità nazionali competenti, sulla base di un codice comune e di poteri di intervento sui prodotti ai fini della vigilanza, nei seguenti settori delle attività connesse alle cripto-attività: fornitori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute a corso legale e fornitori di servizi di portafoglio, nonché tutti gli altri fornitori di servizi di attività virtuali coperti dalle norme del GAFI; osserva nel contempo che deve essere assicurata la rendicontabilità di tale autorità di vigilanza europea e deve essere prevista una procedura di controllo giurisdizionale per le azioni dell'autorità di vigilanza europea; prende atto, a tale riguardo, della proposta della Commissione, del 24 settembre 2020, relativa a un regolamento sui mercati di cripto-attività; sottolinea che l'autorità di vigilanza unica, in cooperazione con altre pertinenti autorità di vigilanza a livello dell'Unione, dovrebbe avere il compito di controllare le attività connesse alle cripto-attività con un significativo elemento transfrontaliero nell'Unione e dovrebbe sviluppare adeguate strutture interne per garantire una vigilanza efficiente ed efficace sulle cripto-attività a livello dell'Unione;

17. esprime accordo con la posizione della BCE sull'importanza del denaro fisico quale moneta a corso legale; sottolinea che i progressi compiuti nel campo delle valute virtuali e dei pagamenti digitali non devono condurre a restrizioni nei confronti dei pagamenti al dettaglio in contanti o all'abolizione dei contanti;

Giovedì 8 ottobre 2020

18. esprime preoccupazione per il forte impatto ambientale dell'attività di cripto-mining; sottolinea la necessità di soluzioni intese a mitigare l'impronta ecologica delle cripto-attività convenzionali; invita la Commissione a tenerne conto nelle eventuali prossime iniziative di regolamentazione, tenendo presente l'impegno dell'UE a favore degli obiettivi di sviluppo sostenibile e della necessaria transizione verso una società climaticamente neutra entro al più tardi il 2050;

Definizione di un quadro per le cripto-attività

19. ritiene che lo sviluppo di una tassonomia paneuropea completa per i nuovi prodotti, come le cripto-attività, sia un passo necessario verso la promozione di una comprensione comune, la facilitazione della collaborazione tra giurisdizioni e la garanzia di una maggiore certezza del diritto per gli operatori del mercato impegnati in attività transfrontaliere; raccomanda di tenere conto dei vigenti quadri nazionali di regolamentazione e vigilanza; prende atto dell'importanza della cooperazione internazionale e delle iniziative globali per quanto riguarda i quadri dell'Unione per le cripto-attività, tenendo presente in particolare del fatto che non conoscono frontiere;

20. ritiene che lo sviluppo di un modello aperto di tassonomia a livello dell'Unione possa essere più appropriato tenendo conto del fatto che si tratta di un segmento di mercato in evoluzione e che una tale tassonomia dovrebbe fungere da base per adeguati interventi legislativi e regolamentari; ritiene, tuttavia, che in relazione alla qualificazione giuridica delle cripto-attività non esista una soluzione universale valida per tutti e che pertanto sia importante disporre di un quadro che consenta il monitoraggio e l'adattamento da parte delle autorità di vigilanza;

21. evidenzia che le start-up incentrate sui consumatori creano spesso servizi finanziari innovativi a vantaggio dei cittadini e delle imprese dell'UE e che qualsiasi quadro legislativo dovrebbe essere concepito nell'ottica di rafforzare l'ulteriore innovazione e la scelta dei consumatori nell'ambito dei servizi finanziari;

22. osserva che in mancanza di un approccio normativo comune a livello dell'UE per le cripto-attività, gli Stati membri hanno già iniziato ad adottare iniziative legislative e di vigilanza unilaterali e sono sempre più sollecitati ad agire a causa delle preoccupazioni in materia di tutela dei consumatori; sottolinea che interpretazioni divergenti e un approccio non coordinato tra gli Stati membri possono condurre alla frammentazione del mercato, aumentare l'incertezza del diritto, compromettere la parità di condizioni e creare opportunità di arbitraggio normativo;

23. ritiene pertanto che ogni ulteriore categorizzazione debba essere equilibrata e flessibile per adattarsi all'evoluzione dei modelli di impresa e dei rischi e dare spazio all'innovazione e alla competitività nel settore garantendo nel contempo che i rischi possano essere individuati e mitigati in una fase precoce;

24. sottolinea inoltre la necessità di chiarire gli orientamenti riguardo ai processi normativi e prudenziali applicabili, al fine di offrire certezza normativa e definire un trattamento di vigilanza e prudenziale adeguato per quanto concerne le cripto-attività; condivide il parere del comitato di Basilea e dell'ABE secondo cui le banche che acquisiscono cripto-attività dovrebbero applicare un trattamento prudenziale conservativo nei confronti di tali cripto-attività, in particolare nel caso di quelle ad alto rischio;

25. ritiene che gli enti finanziari regolamentati, in particolare gli enti creditizi, gli istituti di pagamento e i fondi pensione, siano soggetti a specifici limiti massimi di esposizione alla luce dei potenziali rischi per la tutela dei consumatori e degli investitori e per la stabilità finanziaria associati a livelli elevati di attività nell'ambito delle cripto-attività; condivide inoltre il parere secondo cui una rigorosa due diligence, una solida governance e gestione del rischio, un'informativa completa in merito a qualsiasi esposizione e un solido dialogo con le autorità di vigilanza sono tutti fattori di fondamentale importanza; ritiene che la prossima revisione del quadro sui requisiti patrimoniali dovrebbe prevedere modifiche a tale riguardo;

26. ritiene che tutti gli agenti e i partecipanti che effettuano operazioni in attività connesse alle cripto-attività dovrebbero essere soggetti alle norme del vigente quadro normativo finanziario, ove applicabile; sottolinea inoltre la necessità di stabilire disposizioni giuridiche e meccanismi volti a garantire che le norme regolamentari per le attività connesse alle cripto-attività, in particolare per quanto riguarda la protezione dei consumatori e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, siano applicate anche quando tali attività o servizi sono forniti o gestiti dal di fuori dell'Unione; evidenzia altresì la necessità di norme specifiche in materia di trasparenza e integrità del mercato equivalenti almeno a quelle della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE⁽¹⁹⁾ (MiFID II) per tutti gli emittenti o promotori di cripto-attività, intese a stabilire norme rigorose riguardo alle informazioni ai potenziali clienti, che dovrebbero essere chiare e non fuorvianti, e requisiti in materia di valutazione dell'adeguatezza;

⁽¹⁹⁾ GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349.

Giovedì 8 ottobre 2020

27. ritiene che alcune cripto-attività, quelle ampiamente utilizzate nei canali illegali, non dovrebbero essere legittimate facendole rientrare nel regime normativo vigente; sottolinea che qualsiasi legittimazione indesiderata rischierebbe di compromettere la protezione dei consumatori e pregiudicherebbe l'integrità del mercato; invita pertanto la Commissione a stabilire norme rigorose in materia di segnalazioni ai potenziali clienti e a provvedere affinché alle autorità competenti siano attribuiti i necessari poteri di intervento per limitare o vietare le operazioni e le attività connesse alle cripto-attività utilizzate prevalentemente a fini illeciti;

28. sottolinea che i rischi correlati alla detenzione di cripto-attività e all'esposizione alle stesse dovrebbero essere pienamente integrati nel processo di revisione e valutazione prudenziale una volta disponibile la tassonomia; evidenzia a tale riguardo la necessità di obblighi di informativa adeguati e standardizzati relativamente a qualsiasi esposizione significativa o servizio connessi alle cripto-attività;

29. evidenzia che sarà necessario affrontare le lacune normative esistenti nel diritto dell'Unione attraverso modifiche mirate, nonché creare regimi normativi ad hoc per le attività nuove e in evoluzione in materia di cripto-attività, quali le offerte iniziali di moneta (ICO) o le offerte iniziali di scambio (IEO); sottolinea che alcuni tipi di cripto-attività potrebbero inserirsi nel quadro normativo vigente, come ad esempio i «valori mobiliari» secondo la definizione della direttiva MiFID II; ritiene che le cripto-attività che potrebbero rientrare nel campo di applicazione della MiFID II dovrebbero essere trattate allo stesso modo degli altri valori mobiliari che rientrano in tale regime e, in quanto tali, non richiederebbero un quadro legislativo ad hoc, ma piuttosto modifiche mirate delle pertinenti disposizioni della MiFID II;

30. sottolinea la necessità di regolamentare in modo armonizzato a livello dell'Unione determinate cripto-attività che non rientrerebbero nell'ambito di applicazione delle disposizioni della MiFID II;

31. osserva che le stablecoin rappresentano una categoria unica di cripto-attività; sottolinea che in questa fase l'uso delle stablecoin non è ancora rilevante all'interno dell'Unione; evidenzia, tuttavia, che la loro diffusa adozione potrebbe rappresentare una minaccia significativa per la stabilità finanziaria e la trasmissione della politica monetaria nonché per il controllo democratico; accoglie pertanto con favore l'adozione da parte della Commissione di un quadro legislativo che miri, tra l'altro, a garantire un tasso di conversione stabile tra le stablecoin e le valute a corso legale e che la rispettiva stablecoin sia riconvertibile in qualsiasi momento in valuta a corso legale al valore nominale; sottolinea, tuttavia, la necessità che tutti gli emittenti di stablecoin siano legalmente obbligati a concedere al titolare un credito diretto e a rimborsare le stablecoin al valore nominale in valuta a corso legale in qualsiasi momento e a predisporre meccanismi adeguati per salvaguardare e separare a tal fine le riserve di stabilizzazione;

32. sottolinea che le ICO e le IEO hanno il potenziale di incrementare l'accesso ai finanziamenti per le PMI, le start-up innovative e le scale-up, possono accelerare il trasferimento tecnologico e possono costituire una parte essenziale dell'Unione dei mercati dei capitali; osserva, tuttavia, che varie autorità di vigilanza hanno emanato avvisi in merito alle ICO a causa della loro mancanza di trasparenza e obblighi di informativa, il che può comportare rischi per gli investitori e i consumatori;

33. invita pertanto la Commissione a valutare i vantaggi di proporre un quadro legislativo per le ICO e le IEO, con l'obiettivo di rafforzare la trasparenza, la certezza del diritto e la tutela degli investitori e dei consumatori, e di ridurre i rischi derivanti da informazioni asimmetriche, comportamenti fraudolenti e attività illegali; insiste affinché la supervisione e il monitoraggio di tale quadro siano coordinati a livello dell'Unione;

34. sottolinea che un quadro comune dell'Unione in materia di cripto-attività dovrebbe contribuire a salvaguardare un elevato livello di protezione dei consumatori e degli investitori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, garantire l'applicazione delle disposizioni antiriciclaggio, come gli obblighi in materia di conoscenza del proprio cliente per quanto riguarda gli agenti impegnati in operazioni connesse alle cripto-attività, con deroghe solo per le operazioni occasionali al di sotto di una soglia minima, e migliorare la sorveglianza della tecnologia sottostante, in modo da garantire che le autorità che effettuano indagini penali siano in grado di identificare in modo affidabile e con uno sforzo limitato i beneficiari finali delle operazioni di pagamento;

35. esprime preoccupazione per i risultati di una recente ricerca⁽²⁰⁾ che evidenziano che la metà delle operazioni in cripto-attività è riconducibile ad attività illegali come l'acquisto o la vendita di beni o servizi illegali, il riciclaggio di denaro e i pagamenti negli attacchi ransomware; pone l'accento sui recenti dati che indicano che attività illegali per un valore di 76 miliardi di dollari l'anno sono riconducibili ai bitcoin;

⁽²⁰⁾ Disponibili in formato elettronico all'indirizzo <https://ssrn.com/abstract=3102645>.

Giovedì 8 ottobre 2020

36. ribadisce la necessità di affrontare efficacemente i rischi di riciclaggio del denaro e di finanziamento del terrorismo derivanti dalle attività transfrontaliere e dalle nuove tecnologie, con particolare riferimento ai rischi posti dalle cripto-attività;

37. sottolinea che le lacune esistenti nel quadro antiriciclaggio per quanto concerne le cripto-attività, come nell'ambito dell'applicazione del principio della conoscenza del proprio cliente, conducono a disparità di condizioni tra i diversi tipi di attività finanziarie; ritiene che le disposizioni in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo per i fornitori di servizi connessi alle cripto-attività dovrebbero essere applicate anche ai fornitori esteri che offrono i loro servizi nell'Unione; pone l'accento sulla necessità di una definizione esaustiva di «attività virtuali», per riflettere meglio la natura e la funzione delle cripto-attività ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo; rileva che occorre aggiornare anche la definizione di finanziamento del terrorismo al fine di garantire un'adeguata copertura delle cripto-attività;

38. prende atto dell'aggiornamento della vigente raccomandazione n. 16 del GAFI riguardante la norma sui trasferimenti per i fornitori di servizi di attività virtuali (VASP) e invita la Commissione a esaminare le sue implicazioni per i prestatori di servizi di cripto-scambio e di portafoglio digitale nel quadro della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ⁽²¹⁾;

39. invita inoltre la Commissione ad ampliare l'ambito dei soggetti obbligati nel quadro relativo alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, in linea con le raccomandazioni del GAFI e dell'ESMA, per garantire che a tutte le attività che comportano cripto-attività, con riferimento ai fornitori di scambi da virtuale a virtuale, ad altre categorie di fornitori di portafoglio e alle ICO, siano imposti gli stessi obblighi in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;

40. ritiene che la proliferazione della finanza digitale non dovrebbe lasciare indietro nessuno e che la disponibilità di soluzioni di finanza digitale per i consumatori e gli investitori non professionali dovrebbe procedere di pari passo con maggiori sforzi volti a garantire la trasparenza, la sensibilizzazione del pubblico e l'accesso alle informazioni; invita la Commissione e gli Stati membri a investire in programmi per migliorare l'alfabetizzazione digitale e finanziaria;

41. osserva che l'introduzione della moneta digitale sviluppata da una qualsiasi banca centrale si accompagna a sfide e rischi significativi (ad esempio, rischi per la stabilità finanziaria, la protezione dei depositi, implicazioni per la trasmissione della politica monetaria, ripercussioni sull'intermediazione creditizia, sostituzione di altri mezzi di pagamento, esclusione degli operatori di mercato privati ecc.) che potrebbero agevolmente prevalere sui benefici percepiti delle CBDC;

42. prende atto che alcune delle carenze percepite nell'ambito del sistema di pagamento europeo potrebbero essere colmate grazie a gradualità miglioramenti del regime esistente, come ad esempio una maggiore diffusione dei pagamenti istantanei, che rappresentano una soluzione efficiente sotto il profilo dei costi;

Un approccio comune nei confronti della ciberresilienza del settore finanziario

43. sottolinea che l'aumento della digitalizzazione dei servizi finanziari e l'esternalizzazione a fornitori esterni di soluzioni informatiche o di manutenzione, come i fornitori di servizi cloud, può aiutare in particolare le start-up a innovare e ad accedere a tecnologie di cui altrimenti non disporrebbero; avverte, tuttavia, che l'esposizione degli enti finanziari e dei mercati alle perturbazioni causate da guasti interni, attacchi esterni o conseguenti a difficoltà finanziarie sta diventando più marcata e che pertanto i rischi operativi devono essere attentamente valutati alla luce di tale contesto in evoluzione; ritiene che gli obiettivi guida di qualsiasi proposta legislativa in materia debbano pertanto essere la sicurezza, la resilienza e l'efficienza;

44. prende atto del fatto che, sebbene i costi totali degli incidenti informatici siano notoriamente difficili da stabilire, le stime del settore per il 2018 in relazione all'economia mondiale vanno da 45 a 654 miliardi di USD;

⁽²¹⁾ GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

Giovedì 8 ottobre 2020

45. sottolinea che il settore finanziario è tradizionalmente un obiettivo chiave per i criminali informatici alla ricerca di un guadagno finanziario;
46. esprime preoccupazione per l'analisi del CERS, da cui si evince che è di fatto ipotizzabile che un incidente informatico possa evolvere in una crisi informatica sistemica atta a minacciare la stabilità finanziaria ⁽²²⁾;
47. evidenzia che alcune normative settoriali dell'Unione in materia di servizi finanziari prevedono già requisiti specifici in relazione alla gestione della sicurezza delle informazioni, diversamente da quanto avviene per altri ambiti della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari; ricorda che le autorità di vigilanza hanno emanato avvertenze per i consumatori in merito alle ICO, in quanto la mancanza di adeguati obblighi in materia di trasparenza e informativa può causare gravi rischi potenziali per gli investitori;
48. invita la Commissione a proporre modifiche legislative nell'ambito dei requisiti in materia di TIC e di cibersecurity per il settore finanziario dell'Unione, tenendo conto delle norme internazionali, al fine di affrontare eventuali incongruenze, divari e lacune che risultano esistere nel diritto pertinente; invita la Commissione, a tale proposito, a riflettere sulla necessità di una valutazione complessiva dei fornitori di servizi TIC sotto il profilo della vigilanza, rilevando i rischi di concentrazione e di contagio che possono derivare da una forte dipendenza del settore dei servizi finanziari da un numero ristretto di fornitori di servizi TIC e di cloud computing;
49. ritiene che tali cambiamenti debbano concentrarsi su quattro settori chiave:
- a) modernizzazione della governance delle TIC e della gestione dei rischi e rispetto delle norme internazionali;
 - b) allineamento delle norme in materia di segnalazione per quanto riguarda gli incidenti legati alle TIC;
 - c) sviluppo di un quadro comune per i test di penetrazione e resilienza operativa in tutti i settori finanziari;
 - d) sorveglianza e norme minime per i fornitori terzi di TIC critiche;
50. sottolinea la necessità di un'ulteriore condivisione delle informazioni, in particolare in caso di incidenti, e di un maggiore coordinamento tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza competenti, tenendo conto del fatto che il rafforzamento della resilienza e della preparazione per far fronte a incidenti informatici e operativi su larga scala richiede una cooperazione efficace non soltanto a livello transfrontaliero, ma anche in ambito intersettoriale; ritiene che ciò debba essere realizzato conferendo determinati poteri alle autorità di vigilanza per vigilare in modo più efficace sulle attività svolte da terzi, prevedendo in particolare il rafforzamento dei diritti di ispezione, dei diritti di audit e dei diritti sanzionatori;
51. invita la Commissione a rafforzare la cooperazione nelle sedi internazionali al fine di agevolare l'elaborazione di norme internazionali in materia di cloud computing ed esternalizzazione; chiede di valutare la necessità di misure specifiche a livello di Unione al fine di allineare la sorveglianza in materia di cloud computing ed esternalizzazione al livello di sorveglianza dei sistemi preesistenti; evidenzia che vi è anche la necessità di elaborare norme internazionali in tali ambiti; ritiene che, mentre la responsabilità in materia di conformità incombe agli operatori finanziari, la vigilanza dei fornitori terzi critici dovrebbe mirare a monitorare il rischio di concentrazione e i rischi per la stabilità finanziaria e a garantire la cooperazione tra le autorità competenti; ritiene che ciò debba essere realizzato conferendo determinati poteri alle autorità di vigilanza per vigilare in modo più efficace sulle attività svolte da terzi, prevedendo in particolare il rafforzamento dei diritti di ispezione, dei diritti di audit e dei diritti sanzionatori;
52. sottolinea che la resilienza del sistema finanziario impone un solido quadro tecnologico per la vigilanza delle applicazioni tecnologiche avanzate nell'ambito dei servizi finanziari; pone l'accento sulla necessità di una strategia concreta che rafforzi l'uso della tecnologia applicata alla regolamentazione e della tecnologia applicata alla vigilanza;
53. invita la Commissione e le autorità di vigilanza a mettere in atto azioni non legislative intese a rafforzare la preparazione operativa nel settore finanziario, per far fronte a incidenti informatici e operativi su vasta scala tramite attività congiunte, protocolli operativi («manuali»), strumenti di collaborazione sicuri e investimenti a favore del rafforzamento delle infrastrutture critiche e delle capacità di ridondanza europee; sottolinea la necessità che le autorità di vigilanza dispongano di competenze interne e di risorse adeguate per svolgere tali attività e attuare le misure di vigilanza;

⁽²²⁾ Il CERS ha pubblicato una relazione sugli attacchi informatici sistemici a febbraio 2020 (<https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2020/html/esrb.pr200219~61abad5f20.en.html>).

Giovedì 8 ottobre 2020

54. invita la Commissione a valutare e monitorare l'emergere del rischio di opportunità di scambio sul «mercato nero», nonché per quanto concerne il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la frode e l'evasione fiscale e altre attività criminali;

Dati

55. ricorda che la raccolta e l'analisi dei dati svolgono un ruolo centrale per la finanza digitale e sottolinea pertanto la necessità di un'applicazione coerente e tecnologicamente neutrale della legislazione esistente in materia di dati; evidenzia che l'intelligenza artificiale è una delle tecnologie chiave per quanto concerne il miglioramento della competitività dell'Unione a livello globale;

56. sottolinea che l'Unione è l'ente normatore a livello mondiale in materia di protezione dei dati personali; evidenzia che il trasferimento e l'utilizzo di dati personali e non personali nel settore dei servizi finanziari dovrebbero essere effettuati in conformità con tutta la normativa pertinente dell'Unione e gli accordi internazionali, consentendo nel contempo il flusso legale e sicuro dei dati necessari per espandere le iniziative in materia di finanza innovativa;

57. sottolinea che il libero flusso di dati all'interno dell'Unione è necessario per espandere la finanza innovativa; evidenzia che i flussi di dati transfrontalieri, anche verso e da paesi terzi, devono essere monitorati e disciplinati nell'ambito del diritto dell'Unione in materia di riservatezza e protezione dei dati;

58. chiede, a tale proposito, che la Commissione garantisca che le entità del settore della finanza digitale possano accedere su base equa a dati pertinenti, affidabili e utili a norma dell'RGPD attraverso la creazione di un valore maggiore per i clienti, promuovendo il potenziale della finanza digitale e offrendo alle imprese FinTech innovative l'opportunità di crescere all'interno dell'Unione e oltre; sottolinea l'importanza di rispettare le regole di concorrenza nel mercato interno e di garantire che gli interessi dei consumatori e l'innovazione non siano danneggiati; invita la Commissione a monitorare l'offerta di servizi finanziari da parte delle imprese «BigTech», nonché il modo in cui i vantaggi competitivi insiti in tali operatori possano creare distorsioni della concorrenza sul mercato, ledere gli interessi dei consumatori e l'innovazione;

59. sottolinea la necessità che la Commissione raggiunga un equilibrio tra l'esigenza di garantire la sicurezza dei dati e la tutela dei consumatori, da un lato, e quella di preservare l'esperienza del consumatore e l'efficienza del servizio, dall'altro;

60. chiede alla Commissione di prendere in considerazione, sulla base della norma dell'Unione vigente nel quadro del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE⁽²³⁾, un'infrastruttura per l'acquisizione digitale di clienti e l'uso delle identità finanziarie digitali, che mirerebbe ad armonizzare, nella misura necessaria, gli attuali requisiti normativi in tutta l'Unione e a facilitarne l'uso per consentire operazioni meno frammentate nel mercato interno e il rispetto delle pertinenti disposizioni antiriciclaggio; sottolinea l'importanza e i potenziali benefici dell'uso delle identità finanziarie digitali in tutti i settori e in tutti gli Stati membri, assicurando nel contempo il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati e riservatezza e garantendo misure adeguate e proporzionate per evitare incidenti legati ai dati o all'identità;

61. rileva, per quanto riguarda le procedure in materia di conoscenza del proprio cliente, che gli obblighi di legge per l'acquisizione di clienti privati da parte degli istituti finanziari differiscono da uno Stato membro all'altro e pertanto l'acquisizione transfrontaliera di clienti con gli attuali set di dati è spesso impossibile e lo stesso dicasi per l'acquisizione di clienti aziendali e la relativa procedura in materia di conoscenza del proprio cliente e conoscenza della propria attività; invita la Commissione ad affrontare la questione e a promuovere l'armonizzazione dei dati relativi alla conoscenza del proprio cliente richiesti dagli Stati membri;

62. riconosce che l'interoperabilità tra le entità digitali a livello nazionale e dell'Unione è fondamentale per raggiungere l'auspicata accettazione da parte del mercato;

⁽²³⁾ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73.

Giovedì 8 ottobre 2020

63. sottolinea che i dati dei clienti o i «Big Data», che sono fondamentali per creare un ulteriore valore aggiunto per i clienti e mantenere la competitività, sono sempre più utilizzati dagli enti finanziari; ribadisce le conclusioni e le raccomandazioni contenute nella sua risoluzione del 14 marzo 2017 sulle implicazioni dei Big Data per i diritti fondamentali; ricorda il quadro legislativo per il trattamento dei dati personali offerto dall'RGPD e invita tutte le parti interessate a intensificare gli sforzi per garantire l'applicazione dei diritti ivi contenuti; sottolinea in particolare il principio relativo al diritto di ciascuno di possedere e controllare i propri dati e al diritto alla portabilità dei dati;

64. è del parere che un'identità auto-sovrana basata sulla tecnologia del registro distribuito possa costituire un elemento chiave per sviluppare una serie di nuovi servizi e piattaforme per il mercato unico digitale, indipendenti dagli aggregatori di dati, e per evitare intermediari, offrendo al contempo norme rigorose in materia di sicurezza e protezione dei dati per i singoli cittadini dell'UE;

65. ritiene che la mancanza di dati e informazioni accessibili e affidabili riguardo alle attività in materia di finanza digitale possa pregiudicare la crescita, la tutela dei consumatori, l'integrità del mercato e la stabilità finanziaria, così come la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, all'evasione e all'elusione fiscale; è favorevole a una maggiore trasparenza e a una migliore comunicazione delle attività in materia di finanza digitale, in modo da ridurre le asimmetrie e i rischi, in particolare per quanto riguarda gli operatori storici di Big Data, che possono trarre vantaggi sproporzionati da un maggiore accesso ai dati; sottolinea l'importanza di condizioni di parità per quanto riguarda l'accesso transfrontaliero ai dati, come garantito dall'RGPD in merito ai dati personali;

66. rileva che in tale contesto le norme svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere ulteriormente la gestione, la condivisione e lo scambio di dati, tra cui l'interoperabilità e la portabilità dei dati; sottolinea inoltre la necessità di un'infrastruttura affidabile e giuridicamente sicura, nonché di un solido quadro giuridico per quanto attiene alla condivisione e al raggruppamento dei dati, che diano alle imprese la fiducia nella cooperazione in materia di dati su base interaziendale o addirittura intersettoriale;

67. chiede un controllo efficace dell'analisi dei «Big Data» in modo tale da affrontare l'opacità dei modelli garantendo al contempo un accesso sufficiente a dati pertinenti e di qualità; evidenzia la necessità di una maggiore responsabilità, spiegabilità e trasparenza riguardo agli algoritmi, all'elaborazione e all'analisi dei dati, quali strumenti essenziali per garantire che il singolo sia adeguatamente informato sul trattamento dei propri dati personali;

68. sottolinea l'importanza dei servizi bancari aperti nel migliorare la qualità dei servizi di pagamento tramite l'inclusione di nuovi operatori di mercato che offrano ai consumatori maggiore efficienza in termini operativi e di prezzo; evidenzia che il passaggio dai servizi bancari aperti alla finanza aperta, ossia l'inclusione di servizi finanziari diversi dai pagamenti, rappresenta una priorità strategica che ha il potenziale di migliorare l'efficienza, ridurre i rischi di concentrazione e rafforzare l'inclusione finanziaria;

69. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

o

o o

70. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

Giovedì 8 ottobre 2020

ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:**RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA****A. PRINCIPI E OBIETTIVI DELLA PROPOSTA**

1. Gettare le basi per un approccio orientato al futuro riguardo alle norme in materia di finanza digitale nell'Unione.
2. Garantire che la finanza digitale possa continuare a essere un motore innovativo per la crescita e l'occupazione in tutto il mercato unico.
3. Promuovere una comprensione comune delle questioni fondamentali in materia di finanza digitale e incoraggiare l'armonizzazione delle disposizioni pertinenti, il che condurrà ad un'intensificazione dell'attività transfrontaliera.
4. Aumentare la condivisione dei dati conformemente ai principi dell'Unione al fine di stimolare l'innovazione. L'obiettivo dovrebbe essere quello di facilitare l'accesso ai dati pubblici in tutta l'Unione. Ciò avvantaggerebbe non soltanto le società di finanza digitale, ma comporterebbe altresì vantaggi per una serie di altri settori strategici dell'Unione e aumenterebbe la trasparenza del mercato.
5. Prendere in considerazione tre settori per l'azione iniziale dell'Unione, in particolare sviluppare un quadro per le cripto-attività, sviluppare un quadro per la resilienza informatica e operativa, e adoperarsi per armonizzare il concetto di acquisizione digitale di clienti all'interno del mercato unico.

B. AZIONI DA PROPORRE

1. Presentare una proposta legislativa per le cripto-attività, che garantisca la certezza del diritto per il trattamento delle cripto-attività, garantendo nel contempo norme rigorose in materia di tutela dei consumatori e degli investitori, integrità del mercato e stabilità finanziaria. Tale quadro dovrebbe prendere in considerazione una tassonomia aperta e completa in tutta l'Unione e mirare a legiferare in base al principio secondo cui si applicano le stesse norme in funzione della stessa attività e degli stessi rischi e al principio di proporzionalità, minimizzando in questo modo l'arbitraggio normativo e garantendo condizioni di parità.

Tale proposta legislativa dovrebbe:

- a) fornire orientamenti riguardo ai processi regolamentari, di vigilanza e prudenziali applicabili e al trattamento delle cripto-attività; adottare norme specifiche sulla trasparenza e l'integrità del mercato almeno equivalenti a quelle della MIFID II per gli emittenti o i promotori di cripto-attività;
 - b) affrontare le lacune normative della vigente legislazione dell'Unione per quanto riguarda le cripto-attività, ad esempio classificando alcune cripto-attività come «valori mobiliari» ai sensi della MiFID II per garantire che siano trattate allo stesso modo degli altri valori mobiliari;
 - c) creare regimi normativi ad hoc per le attività nuove e in evoluzione in materia di cripto-attività, come le ICO o le IEO, e per le cripto-attività che non rientrano nel quadro normativo esistente, garantendo che siano regolamentate in modo armonizzato a livello dell'Unione;
 - d) affrontare l'impatto ambientale dell'attività di cripto-mining e la necessità di soluzioni intese a mitigare l'impronta ecologica delle cripto-attività convenzionali;
2. Progredire verso una maggiore convergenza in materia di regolamentazione e vigilanza, allo scopo di sviluppare un quadro comune dell'Unione; chiedere un dialogo strutturato tra le AEV e le autorità nazionali competenti che dovrebbe concentrarsi sulle attuali sfide in materia di vigilanza e sulla convergenza delle pratiche in vista di una vigilanza continua a tutti i livelli nell'ambito della finanza digitale.

Giovedì 8 ottobre 2020

3. Sviluppare un quadro legislativo per le stablecoin, garantendo che esse soddisfino almeno le norme della direttiva n. 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE⁽¹⁾, compreso un tasso di conversione stabile, redimibile alla pari, con le valute a corso legale.
4. Presentare una proposta, sulla base di una valutazione, riguardo a un quadro comune dell'Unione per uno spazio di sperimentazione paneuropeo in materia di servizi finanziari digitali.
5. Rafforzare l'applicazione del quadro in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo per quanto concerne le cripto-attività e colmare le lacune esistenti attraverso in particolare le misure definite ai paragrafi dal 33 al 38.
6. Garantire che la proliferazione della finanza digitale non lasci indietro nessuno; chiedere alla Commissione e agli Stati membri di adottare misure volte a migliorare l'alfabetizzazione digitale e finanziaria.
7. Presentare una proposta legislativa sulla ciberresilienza, che garantisca norme coerenti in materia di TIC e cibersecurity in tutto il settore finanziario dell'Unione, tenendo conto delle norme internazionali. Tale quadro dovrebbe essere orientato al futuro e concentrarsi sulla modernizzazione delle attuali norme applicabili in materia di ciberresilienza, colmando nel contempo eventuali scappatoie e lacune normative, che potrebbero mettere a rischio le imprese, gli investitori e i consumatori.
8. Nominare un'autorità di vigilanza europea unica per il controllo e la registrazione di tutte le pertinenti attività connesse alle cripto-attività con un elemento transfrontaliero nell'Unione, in cooperazione con altre autorità di vigilanza a livello dell'Unione, sulla base di un codice comune;
9. Invitare la Commissione a valutare la possibilità di effettuare una valutazione complessiva dei fornitori di servizi TIC nel settore dei servizi finanziari che offrono i loro servizi nell'Unione come indicato al paragrafo 47.
10. Invitare la Commissione a proporre modifiche legislative nell'ambito dei requisiti relativi alle TIC e alla cibersecurity per il settore finanziario dell'Unione. Tali modifiche dovrebbero concentrarsi sui quattro settori chiave di cui al paragrafo 48.
11. Adoperarsi per sviluppare norme dell'Unione nel settore del cloud computing e dell'esternalizzazione, collaborando nel contempo con i partner internazionali per elaborare norme internazionali come indicato al paragrafo 50.

Dati

12. Proporre un quadro per l'acquisizione digitale di clienti. Tale quadro dovrebbe essere conforme alla pertinente legislazione dell'Unione come le disposizioni antiriciclaggio e le norme in materia di protezione dei dati e della vita privata e mirare a garantire una comprensione comune delle identità finanziarie digitali in tutto il mercato unico, promuovendo nel contempo l'armonizzazione dell'acquisizione digitale transfrontaliera di clienti.
13. Adoperarsi per migliorare la responsabilità, la spiegabilità e la trasparenza per quanto riguarda gli algoritmi, il trattamento e l'analisi dei dati come indicato al paragrafo 66.

⁽¹⁾ GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0266

Ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali**Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (2020/2036(INI))**

(2021/C 395/11)

Il Parlamento europeo,

- vista la relazione del gruppo ad alto livello Next CMU dell'ottobre 2019,
 - vista la relazione del forum ad alto livello sull'Unione dei mercati dei capitali del 10 giugno 2020,
 - vista la comunicazione della Commissione, del 10 marzo 2020, dal titolo «Una strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale» (COM(2020)0103),
 - vista la comunicazione della Commissione, del 9 luglio 2020, dal titolo «Prepararsi alla svolta. Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito» (COM(2020)0324),
 - vista la comunicazione della Commissione, dell'8 marzo 2018, dal titolo «Piano d'azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo» (COM(2018)0109),
 - visto il pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali proposto dalla Commissione il 24 luglio 2020,
 - vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sul tema «Costruire un'Unione dei mercati dei capitali»⁽¹⁾,
 - vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari: impatto e via da seguire per un quadro di regolamentazione finanziaria dell'UE più efficiente ed efficace e per un'Unione dei mercati dei capitali⁽²⁾,
 - visti i risultati dell'indagine periodica della BCE sull'accesso delle imprese ai finanziamenti,
 - viste le previsioni economiche della Commissione dell'estate 2020,
 - visto l'articolo 54 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0155/2020),
- A. considerando che tutte le azioni intraprese per creare un'Unione dei mercati dei capitali dovrebbero porsi l'obiettivo essenziale di migliorare la gamma di opzioni di finanziamento più attraenti, stabili e sostenibili a disposizione delle imprese e dei cittadini, salvaguardando nel contempo la stabilità economica, riducendo al minimo il rischio finanziario e proteggendo adeguatamente gli interessi degli investitori al dettaglio, dei pensionati e dei consumatori, in modo da incentivare la partecipazione finanziaria e trasformare i risparmiatori in investitori; che per le PMI, gli imprenditori e l'economia sociale l'accesso al finanziamento azionario è diventato ancora più essenziale ai fini della ripresa dalla crisi della COVID-19;
- B. considerando che il mercato interno dell'UE è caratterizzato da una concorrenza aperta, da un quadro normativo, dal rispetto delle norme internazionali e della cooperazione in materia di vigilanza; che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe pertanto basarsi sugli stessi principi;

⁽¹⁾ GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 76.⁽²⁾ GU C 11 del 12.1.2018, pag. 24.

Giovedì 8 ottobre 2020

- C. considerando che il livello di finanziamento richiesto per la ripresa dell'economia dell'UE comporta l'assoluta necessità di investire in maniera saggia e sostenibile per il bene delle future generazioni; che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe fornire un contributo essenziale alla transizione verso un'economia sostenibile, competitiva e resiliente, a integrazione degli investimenti pubblici, in linea con il Green Deal europeo; che è attualmente in fase di elaborazione un quadro volto ad agevolare gli investimenti sostenibili; che tale quadro è parte integrante degli sforzi compiuti dall'UE, nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali, per collegare gli aspetti finanziari alle esigenze dell'economia e all'agenda dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile;
- D. considerando che i mercati dei capitali dell'UE, laddove siano trasparenti, competitivi, resilienti, compensati a livello centrale e sostenuti da una regolamentazione equa, potrebbero contribuire al meglio all'economia e alla tanto necessaria ripresa economica;
- E. considerando che alcuni investitori hanno una tolleranza al rischio superiore ad altri e che non tutte le imprese sono in una condizione tale da poter accedere ai finanziamenti sui mercati dei capitali e beneficiarne;
- F. considerando che la creazione di un'attività sicura della zona euro è essenziale per l'integrazione finanziaria e lo sviluppo di un'Unione dei mercati dei capitali; che un'attività sicura nell'UE è necessaria per la creazione di un mercato obbligazionario europeo integrato, approfondito e liquido quale componente centrale dell'Unione dei mercati dei capitali, che potrebbe fungere da parametro di riferimento dei prezzi della zona euro per la valutazione delle obbligazioni, delle azioni e di altre attività, nonché da garanzia reale in tutta la zona euro;
- G. considerando che la maggior parte delle azioni intraprese finora per realizzare l'Unione dei mercati dei capitali vanno nella giusta direzione, anche se non sono stati raggiunti molteplici obiettivi, e negli ultimi anni l'importanza dei prestiti bancari è di fatto aumentata rispetto ai titoli azionari; che resta molto lavoro da fare in termini di convergenza, precisione, efficacia e semplificazione delle misure adottate; che una visione ambiziosa del progetto dell'Unione dei mercati dei capitali è essenziale per superare le sensibilità nazionali e imprimere slancio al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali, al fine di rendere l'UE un mercato attraente per gli investimenti di capitali esteri e aumentarne la competitività sui mercati globali;
- H. considerando che lo sviluppo di un'Unione dei mercati dei capitali va di pari passo con l'approfondimento dell'Unione economica e monetaria, in particolare con il completamento dell'Unione bancaria; che, nella sua risoluzione del 19 giugno 2020 sull'Unione bancaria — relazione annuale 2019 ⁽³⁾, il Parlamento esorta a completare l'Unione bancaria attraverso la creazione di un Sistema europeo di assicurazione dei depositi pienamente attuato; che anche l'Unione bancaria resterà incompleta fino a quando non disporrà di un sostegno credibile al Fondo di risoluzione unico; chiedendo inoltre di prendere in considerazione la necessità di istituire e creare un meccanismo di stabilizzazione di bilancio per la zona euro nel suo complesso; considerando che l'Unione dei mercati dei capitali deve essere integrata da misure politiche anticicliche al fine di garantire parità di accesso ai finanziamenti e alle opportunità di investimento in tutta l'UE;
- I. considerando che i regolamenti finanziari, in particolare nel settore bancario e della revisione contabile, sono stati modificati di recente in risposta alla COVID-19; che il finanziamento sui mercati dei capitali è necessario per incrementare la capacità di finanziamento complessiva e ridurre la dipendenza dal prestito bancario nell'UE; che un settore bancario ben capitalizzato continuerà a svolgere un ruolo importante nel finanziamento delle imprese, in particolare delle PMI;
- J. considerando che la mancanza di un meccanismo centralizzato che fornisca al pubblico informazioni facilmente accessibili, affidabili, comprensibili e confrontabili è uno dei motivi per cui le imprese hanno difficoltà a trovare investitori; che gli investitori hanno difficoltà a valutare le imprese piccole e giovani con una storia breve alle spalle, il che ostacola l'avvio di nuove imprese innovative, in particolare da parte di imprenditori giovani;
- K. considerando che dall'esperienza della «grande recessione» è emerso un consenso sul fatto che l'architettura istituzionale della zona euro deve essere riformata per rafforzarne la capacità di affrontare ampi shock economici; che, a tale proposito, la letteratura economica riscontra di norma che la maggiore capacità di assorbimento degli shock negli Stati Uniti dipende principalmente da una condivisione più efficace del rischio privato attraverso i mercati del credito e dei capitali;

⁽³⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0165.

Giovedì 8 ottobre 2020

- L. considerando che le PMI rappresentavano il 99,8 % di tutte le imprese del settore non finanziario dell'UE-28, generando il 56,4 % del valore aggiunto e il 66,6 % dei posti di lavoro in tale settore; che le microimprese costituivano il 93 % del settore, le PMI di dimensioni ridotte il 5,9 % e le PMI di medie dimensioni solo lo 0,9 %⁽⁴⁾;
- M. considerando che la crisi sociale ed economica imputabile alla COVID-19 e le misure di confinamento avranno un impatto particolarmente negativo sulle PMI e rischiano di avere conseguenze analoghe sui risparmiatori al dettaglio; che la risposta dell'UE alla COVID-19 attraverso il piano europeo di ripresa dovrebbe fornire un ampio apporto di capitali ed essere integrata da incentivi volti a promuovere i finanziamenti basati sul mercato e a ridurre la dipendenza dal prestito bancario, al fine di aumentare l'accesso delle imprese europee ai finanziamenti e costruire un'economia dell'UE resiliente, così da preservare i posti di lavoro e la capacità produttiva degli Stati membri;
- N. considerando che la complessità dello scandalo che ha coinvolto il fornitore di servizi di pagamento tedesco Wirecard, una società DAX30 che ha avviato una procedura di insolvenza il 24 giugno 2020, mettendo in luce carenze nel quadro normativo europeo, richiede un'attenta valutazione per stabilire come mai una simile condotta fraudolenta di proporzioni enormi sia passata inosservata per così tanto tempo; che, alla luce di detto scandalo, è emersa ancora una volta l'urgente necessità di apportare adeguamenti all'architettura europea di vigilanza per quanto riguarda la rendicontazione finanziaria, l'innovazione finanziaria, i pagamenti e ambiti correlati quali la revisione contabile e la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
- O. considerando che l'Unione dei mercati dei capitali deve mobilitare la domanda al dettaglio; che, per conseguire tale obiettivo, gli investitori al dettaglio devono assistere a un cambiamento della cultura dell'investimento; che tale cambiamento si verificherà soltanto quando gli investitori al dettaglio saranno convinti del fatto che investire nei mercati finanziari è auspicabile, pur correndo rischi accettabili e chiaramente definiti; che la Commissione dovrebbe esaminare ulteriori opportunità per comunicare i benefici del progetto dell'Unione dei mercati dei capitali, ad esempio con un cambiamento del nome che rifletta il legame diretto tra i risparmi dei cittadini dell'UE e gli investimenti a favore della crescita e della ripresa post-COVID, come suggerito dal gruppo ad alto livello Next CMU;
- P. considerando che, secondo recenti relazioni e indagini incentrate sui consumatori⁽⁵⁾, la maggior parte degli investitori al dettaglio europei predilige la sostenibilità e vuole tenere conto dei fattori e dei rischi ambientali, sociali e di governance nelle proprie decisioni di investimento, ma raramente riceve offerte concernenti prodotti compatibili;
- Q. considerando che le fluttuazioni del mercato dovute alla crisi della COVID-19 sono servite da «prova di stress» reale della solidità dell'intero ecosistema finanziario e dovrebbero essere seguite da una valutazione dettagliata dei benefici e delle lacune delle attuali norme dell'UE sulla stabilità finanziaria e sulla vigilanza finanziaria;
- R. considerando che il recesso del Regno Unito dall'Unione europea comporterà cambiamenti strutturali per il sistema finanziario dell'UE; che, in seguito alla Brexit, i mercati dei capitali dell'UE avranno un carattere policentrico, comportando un maggiore rischio di frammentazione nell'Unione; sottolineando l'importanza di promuovere politiche e misure, tra cui un solido approccio per quanto riguarda l'accesso dei paesi terzi al mercato dell'UE e un sistema dinamico di monitoraggio dei regimi di equivalenza, che garantiscano la resilienza, la connettività e la competitività dei mercati finanziari dell'UE nonché la loro stabilità e condizioni paritarie; che l'equivalenza può essere concessa solo se il regime di regolamentazione e vigilanza del paese terzo in questione e le relative norme vengono giudicati conformi ai requisiti pertinenti stabiliti nella legislazione dell'UE, in modo da assicurare parità di condizioni;
- S. considerando che le tecnologie finanziarie hanno il potenziale di soddisfare talune necessità delle PMI e degli investitori al dettaglio consentendo di operare in maniera decentrata e apportando miglioramenti in termini di efficienza;

Finanziare le imprese

1. prende atto della comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione» (COM(2020)0590); insiste sulla necessità di completare l'Unione dei mercati dei capitali per contribuire alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia di COVID-19; chiede alla Commissione un maggiore impegno per conseguire progressi concreti su questioni quali la vigilanza, la fiscalità e le leggi in materia di insolvenza, che rappresentano ancora importanti ostacoli nei confronti della reale integrazione dei mercati dei capitali dell'UE;

⁽⁴⁾ Relazione annuale 2018/2019 della Commissione europea sulle PMI europee.

⁽⁵⁾ Cfr. ad esempio: <https://2degrees-investing.org/wp-content/uploads/2020/03/A-Large-Majority-of-Retail-Clients-Want-to-Invest-Sustainably.pdf>

Giovedì 8 ottobre 2020

2. chiede l'eliminazione degli ostacoli e della burocrazia, ove del caso, compresa la semplificazione e un'applicazione più proporzionale della legislazione, ove pertinente e favorevole alla stabilità finanziaria, al fine di diversificare le fonti di finanziamento per le imprese europee, con particolare riferimento alle PMI, comprese le start-up e le imprese a media capitalizzazione, in modo da promuoverne la capacità di accesso ai mercati azionari e a opportunità di investimento più diversificate, competitive e a lungo termine per gli investitori al dettaglio e i grandi investitori; mette in risalto la necessità di ridurre la distorsione esistente a favore del debito; sottolinea che l'attuale situazione rende le imprese europee, in particolare le PMI, più fragili e vulnerabili; chiede l'introduzione di un «test PMI» per le valutazioni d'impatto eseguite su ciascuna iniziativa riguardante l'Unione dei mercati dei capitali;
3. osserva che fra le misure necessarie per garantire che le PMI, comprese le start-up e le imprese a media capitalizzazione, si orientino verso i mercati finanziari rientrano l'agevolazione della ricerca in materia di investimenti, la semplificazione della definizione di PMI nella pertinente legislazione dell'UE e l'allentamento dei requisiti di emissione; invita gli Stati membri a riequilibrare le differenze di trattamento impositivo tra strumenti di debito e strumenti di capitale; appoggia la revisione del regime della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) per incentivare la ricerca in materia di investimenti nelle PMI;
4. invita la Commissione a elaborare una proposta legislativa sui «titoli garantiti europei» (ESN), in quanto nuovo strumento di finanziamento di doppia rivalsa per le banche che potrebbe contribuire a migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti in tutta l'UE; rammenta che gli ESN potrebbero essere orientati verso obiettivi specifici, ad esempio sostenere le PMI nella transizione verso un'economia più sostenibile e competitiva e incanalare finanziamenti nell'economia reale;
5. invita la Commissione a rafforzare le informazioni obbligatorie fornite dalle banche che respingono le richieste di credito delle PMI, dato che informazioni più esaurienti potrebbero dare alle PMI in questione l'opportunità di adattare il loro approccio imprenditoriale e di apprendere;
6. chiede l'ulteriore integrazione e il miglioramento dei mercati dei capitali europei per renderli il più possibile interessanti, competitivi e resilienti, in particolare anche nel contesto del recesso del Regno Unito dall'UE;
7. mette in risalto l'importanza fondamentale di rafforzare la capacità della zona euro di assorbire i rischi;
8. sottolinea che i paesi della zona euro possono rafforzare la propria capacità interna di gestire gli shock macroeconomici, in particolare riducendo efficacemente le vulnerabilità delle loro economie, dei settori bancari e delle finanze pubbliche; ritiene inoltre che la resilienza economica vada migliorata attraverso riforme strutturali che sostengano la crescita potenziale e aumentino la flessibilità;
9. sottolinea che mercati finanziari efficienti e integrati rappresentano un presupposto fondamentale per un'efficace condivisione del rischio privato nella zona euro; ritiene che un'autentica Unione dei mercati dei capitali potrebbe contribuire in maniera significativa alla diversificazione e alla riduzione dei rischi;
10. prende atto del declino dei mercati delle offerte pubbliche iniziali (IPO) nell'UE, che riflette la loro limitata attrattiva, in particolare per le imprese più piccole; evidenzia, a tale proposito, che le PMI devono sostenere oneri amministrativi e costi di conformità sproporzionati in relazione ai requisiti di quotazione; ritiene opportuno migliorare l'efficienza e la stabilità dei mercati finanziari nonché agevolare la quotazione delle imprese; incoraggia la creazione, a titolo prioritario, di un grande fondo privato e paneuropeo, un fondo di IPO, a sostegno delle PMI; constata la necessità di garantire un ambiente pre-IPO e post-IPO interessante per le PMI;
11. apprezza l'idea del forum ad alto livello di istituire un punto d'accesso unico europeo per aggregare informazioni sulle imprese nell'UE attraverso l'interconnessione dei registri e delle basi di dati sulle imprese esistenti a livello nazionale e dell'UE, nell'ottica di aiutare le imprese, in particolare negli Stati membri più piccoli, ad attrarre investitori; sottolinea che le imprese dovrebbero avere il controllo sulla disponibilità dei loro dati nel punto di accesso unico europeo; invita la Commissione a presentare una proposta legislativa su un punto d'accesso unico europeo per le informazioni finanziarie e non finanziarie riguardanti società dell'UE quotate e non quotate, rispettando nel contempo il principio di proporzionalità, ove opportuno; invita la Commissione a razionalizzare gli obblighi di trasparenza definiti nella direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario rispetto a quelli contenuti nel regolamento sulla tassonomia e nel regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari;

Giovedì 8 ottobre 2020

12. chiede di valutare se il trattamento, ai sensi del regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR), degli interessi di minoranza delle filiazioni possa scoraggiare la quotazione sui mercati azionari, tenuto conto delle preoccupazioni in materia di stabilità finanziaria e dell'eventuale valore aggiunto per il finanziamento dell'economia reale;

13. chiede di accelerare lo sviluppo dei mercati di capitali di rischio e dei mercati di private equity dell'UE nell'ambito di un quadro trasparente e comune per i fondi europei per il venture capital (EuVECA) ⁽⁶⁾, aumentando la disponibilità di finanziamenti per gli investimenti in capitale di rischio e sviluppando maggiori quantitativi di fondi di capitale di rischio in fase precoce e avanzata, regimi di incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio e gli investimenti dei business angel, nonché mercati attivi di IPO per le imprese sostenute da capitale di rischio; sottolinea che tali regimi di incentivi fiscali dovrebbero essere concepiti in maniera economicamente e socialmente sostenibile e responsabile ed essere soggetti a un monitoraggio e a una valutazione sistematici;

14. pone l'accento sulla necessità di aumentare la trasparenza e ridurre la frammentazione dei mercati europei dei capitali di rischio; sottolinea la necessità di potenziare i fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF), gli EuVECA e i fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF), al fine di sviluppare veicoli paneuropei per il private equity; sostiene la revisione del regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine ⁽⁷⁾, compresa l'analisi di possibili adeguamenti mirati della relativa calibrazione dei requisiti prudenziali nei quadri normativi riguardanti il settore bancario e assicurativo, salvaguardando nel contempo la stabilità finanziaria, in modo da consentire agli investitori al dettaglio di effettuare operazioni di finanziamento a lungo termine di società non quotate, progetti infrastrutturali e investimenti sostenibili, e sfruttare così appieno il potenziale degli ELTIF;

15. chiede misure per dare nuovo slancio ai mercati della cartolarizzazione in Europa, rendendoli interessanti agli occhi degli emittenti e degli investitori; chiede alle autorità europee di vigilanza (AEV) e alla Commissione di ultimare tutte le norme tecniche di regolamentazione; chiede di semplificare e razionalizzare i requisiti normativi di informativa, i criteri STS (cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate) e la relativa verifica e di fornire parametri semplici e sensibili al rischio per la valutazione di trasferimenti significativi del rischio;

16. prende atto delle proposte sulla cartolarizzazione presentate il 24 luglio 2020 nell'ambito del pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali; chiede alla Commissione di valutare in che modo modifiche mirate del regolamento sulle cartolarizzazioni potrebbero liberare capacità di finanziamento, in modo da evitare una contrazione dei prestiti bancari europei e affrontare nel contempo problemi di stabilità finanziaria, dal momento che la natura di alcune cartolarizzazioni sintetiche può creare rischi prudenziali e sistemici specifici; ritiene che tale valutazione mirata potrebbe includere il riallineamento del trattamento delle cartolarizzazioni sintetiche in contanti e nel bilancio come pure del capitale e della liquidità regolamentari con il trattamento delle obbligazioni e dei prestiti garantiti, nonché con gli obblighi di informativa e di dovuta diligenza per la cartolarizzazione di terze parti, le obbligazioni garantite e la cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata (STS);

17. invita la Commissione a valutare l'impatto sulla stabilità finanziaria delle potenziali misure mirate, allineando e semplificando la legislazione sui mercati dei valori mobiliari, a facilitare una rapida ripresa dopo la crisi della COVID-19, ad agevolare gli investimenti nell'economia reale, in particolare nelle PMI, e a consentire ai nuovi arrivati e ai nuovi prodotti di entrare nei mercati, preservando la tutela dei consumatori e l'integrità del mercato e incoraggiando nel contempo gli investimenti e gli scambi transfrontalieri in titoli azionari; invita altresì la Commissione a valutare se sia necessario rivedere il regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR), compresi l'obbligo di negoziazione per le azioni (STO) e l'obbligo di negoziazione per i derivati (DTO), al fine di eliminare potenziali frizioni in grado di incidere sulla capacità delle imprese dell'UE di raccogliere capitale in questo momento, specialmente in vista della fine del periodo di transizione tra l'UE e il Regno Unito;

18. si rammarica che il mercato UE del crowdfunding sia poco sviluppato rispetto ad altre grandi economie; si compiace del nuovo insieme uniforme di criteri per l'elaborazione di norme a livello dell'UE, concordato nel dicembre 2019 (2018/0048(COD)) per contribuire a risolvere tale situazione e promuovere il finanziamento transfrontaliero delle imprese; invita l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e la Commissione a monitorare attentamente l'attuazione delle nuove norme per reagire e proporre modifiche nel caso in cui non vengano registrati miglioramenti significativi nell'ambito del crowdfunding quale alternativa di finanziamento per le PMI; invita la Commissione e gli Stati membri a informare attivamente le PMI circa gli strumenti di finanziamento alternativi a loro disposizione;

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, relativo ai fondi europei per il venture capital (GU L 115 del 25.4.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 98.

Giovedì 8 ottobre 2020

19. invita la Commissione a esaminare iniziative volte a incentivare l'azionariato dei dipendenti, al fine di promuovere il coinvolgimento diretto dei risparmiatori al dettaglio nel finanziamento dell'economia, e osserva che tali iniziative sarebbero anche un modo per migliorare la governance societaria e contribuire a sviluppare una cultura della partecipazione azionaria;

20. invita la Commissione a promuovere il coinvolgimento diretto dei risparmiatori al dettaglio nel finanziamento dell'economia, alla luce dei rendimenti che gli investitori al dettaglio potrebbero ottenere sui loro investimenti;

21. invita la Commissione a riesaminare il regime della disciplina del regolamento previsto dal regolamento sui depositari centrali (CSDR) alla luce della crisi della COVID-19 e della Brexit;

Promuovere gli investimenti e i prodotti finanziari transfrontalieri e a lungo termine

22. chiede agli Stati membri di modificare i rispettivi quadri fiscali nazionali al fine di ridurre gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri, comprese le procedure di rimborso transfrontaliero agli investitori, anche a quelli al dettaglio, della ritenuta alla fonte sui dividendi in caso di doppia imposizione; ritiene che tali procedure andrebbero gestite in modo trasparente su una piattaforma digitale paneuropea e dovrebbero consentire agli investitori di determinare il rendimento dei loro investimenti in tempo reale; invita gli Stati membri a collaborare strettamente con l'OCSE e il suo progetto TRACE (Agevolazioni fiscali in base a convenzioni e rafforzamento dell'osservanza degli obblighi), a riequilibrare le differenze di trattamento tra strumenti di debito e strumenti di capitale che penalizzano il finanziamento dell'innovazione attraverso gli investimenti privati, e a incentivare opportunità di investimento a lungo termine per gli investitori al fine di aiutare i cittadini dell'UE a ottenere migliori rendimenti sui loro risparmi a lungo termine;

23. è del parere che, modificando unilateralmente i quadri fiscali nazionali nell'UE per ridurre gli ostacoli fiscali agli investimenti transfrontalieri, aumenterà ulteriormente il mosaico di norme fiscali cui le società devono conformarsi quando operano a livello transfrontaliero, il che comporterebbe numerosi costi e offrirebbe ulteriori possibilità di evasione fiscale; ribadisce la propria richiesta agli Stati membri di accordarsi simultaneamente sull'adozione delle proposte riguardanti la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB), tenendo conto del parere del Parlamento, che include già la nozione di stabile organizzazione virtuale e formule di ripartizione; invita gli Stati membri a colmare le divergenze tra le loro posizioni sulla CCCTB, data l'importanza di tale strumento per creare un quadro in grado di promuovere la certezza, prevenire la doppia imposizione e ridurre i costi amministrativi, incentivando così gli investimenti transfrontalieri;

24. sottolinea l'importanza di aumentare la certezza del diritto per gli investimenti transfrontalieri rendendo le procedure di insolvenza nazionali più efficienti ed efficaci e armonizzando ulteriormente le norme in materia di governance delle imprese, anche attraverso una definizione comune di «azionista», in modo da agevolare l'esercizio dei diritti degli azionisti e il dialogo con le società partecipate in tutta l'UE; mette in risalto l'importanza di garantire un solido quadro per la tutela giuridica degli investimenti transfrontalieri nell'UE successivamente all'estinzione dei trattati bilaterali di investimento intra-UE; invita la Commissione a proporre iniziative legislative e/o a formulare raccomandazioni agli Stati membri, a seconda dei casi;

25. sottolinea l'importanza degli investimenti azionari a lungo termine degli operatori dei mercati finanziari per sostenere le imprese europee indipendenti nell'Unione e promuovere settori strategici solidi e resilienti, una crescita economica sostenibile e la prosperità a beneficio dei cittadini dell'UE;

26. sottolinea la necessità di fare ulteriori passi avanti nell'attuazione e nell'applicazione di un vero e proprio corpus unico di norme per i servizi finanziari nel mercato interno, anche in relazione a definizioni e norme comuni in materia di finanza sostenibile; invita la Commissione e le AEV a concentrarsi sull'uso degli strumenti di convergenza in materia di vigilanza e a rafforzarne l'efficacia;

27. pone l'accento sulla necessità di promuovere i regimi pensionistici, in particolare per quanto riguarda le pensioni del secondo e del terzo pilastro, dati gli enormi cambiamenti demografici cui è confrontata l'Unione; accoglie con favore il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP); osserva che il PEPP è un prodotto pensionistico complementare e volontario in aggiunta alle pensioni pubbliche nazionali; ribadisce che il trattamento fiscale sarà un aspetto fondamentale per la diffusione dei futuri PEPP; rammenta la raccomandazione della Commissione del 26 giugno 2017, che invita gli Stati membri ad assicurare che i PEPP siano soggetti allo stesso trattamento fiscale dei prodotti pensionistici nazionali affinché diventino un'opzione per i risparmiatori; chiede un'approfondita valutazione fattuale del mercato dei PEPP, anche per quanto riguarda l'esistenza di parità di condizioni, prima del prossimo riesame legislativo del regolamento PEPP;

Giovedì 8 ottobre 2020

28. incoraggia gli Stati membri a promuovere i sistemi pensionistici a capitalizzazione, al fine di incrementare le riserve di capitale europeo disponibili per investimenti a lungo termine, e a migliorare le dinamiche di mercato e gli incentivi agli investimenti; ritiene che occorra imprimere un nuovo slancio alle pensioni a capitalizzazione, le quali vanno rese più interessanti; chiede di intervenire per abbattere gli ostacoli alla coesistenza di sistemi pensionistici pubblici e privati; incoraggia la partecipazione degli investitori a prodotti a lungo termine con politiche di incentivo fiscale concepite per generare un impatto economico e sociale positivo e per promuovere parità di condizioni tra tutti i fornitori e i tipi di prodotto;
29. esorta la Commissione a valutare la possibilità di introdurre un regime *de minimis* o di esenzione dell'UE per la distribuzione agli investitori professionali e/o semiprofessionali nell'ambito della direttiva sugli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);
30. ricorda che la direttiva Solvibilità II prevede un riesame entro la fine del 2020 e che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) fornirà consulenza tecnica alla Commissione, compresi gli insegnamenti tratti dall'epidemia di COVID-19, in particolare riguardo alla copertura dei rischi connessi alla pandemia, previa consultazione con le diverse parti interessate; chiede alla Commissione e all'EIOPA di valutare, sulla base di una valutazione d'impatto mirata, i potenziali benefici e la giustificazione prudenziale dell'adeguamento dei requisiti patrimoniali per gli investimenti in strumenti di capitale e debito privato, in particolare delle PMI, possibilmente anche attraverso il metodo dei modelli interni, al fine di garantire che i requisiti patrimoniali per le imprese di assicurazione e i fondi pensione non scoraggino gli investimenti a lungo termine; incoraggia una rapida eliminazione progressiva delle esenzioni nazionali e la riduzione della sovraregolamentazione nell'attuazione nazionale della direttiva Solvibilità II;
31. sottolinea la necessità di creare e incentivare la disponibilità di adeguate attività sostenibili; incoraggia la Commissione a presentare un'iniziativa legislativa su una norma dell'UE per le obbligazioni verdi; chiede ulteriori discussioni sulla creazione di un'attività sicura europea basata su una valutazione della Commissione in merito alla proposta relativa ai titoli garantiti da obbligazioni sovrane e ai possibili sviluppi, al fine di rafforzare il ruolo internazionale dell'euro, stabilizzare i mercati finanziari e consentire alle banche di diversificare i loro portafogli;
32. sottolinea che norme prudenziali adeguate atte a offrire una capacità di assorbimento delle perdite sono fondamentali per preservare la stabilità finanziaria, mentre è necessario cercare un equilibrio per garantire che sia migliorata la capacità degli istituti finanziari di investire e prestare all'economia reale nonché la competitività globale dell'UE; invita la Commissione, nell'attuazione delle norme completate di Basilea III, a prestare la dovuta attenzione alle ponderazioni del rischio applicabili agli investimenti delle banche in strumenti di capitale, in particolare per quanto concerne il capitale a lungo termine delle PMI;
33. sottolinea che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe essere coerente e uniforme con il Green Deal europeo e in particolare con il piano di investimenti per un'Europa sostenibile e la tassonomia dell'UE per le attività sostenibili; ritiene che l'Unione dei mercati dei capitali dovrebbe puntare a investimenti diretti a favore di progetti ecosostenibili e competitivi, contribuendo così all'agenda sostenibile dell'UE;

Architettura del mercato

34. sottolinea la necessità che le autorità europee e nazionali di vigilanza cooperino in modo efficiente ed efficace per superare le rispettive differenze e ai fini di un'autentica convergenza in materia di vigilanza per promuovere un modello europeo comune di vigilanza e applicazione, guidato dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), al fine di ridurre gli ostacoli esistenti nei confronti delle operazioni finanziarie transfrontaliere; prende atto dell'importanza dell'ESMA, dell'EIOPA e dell'Autorità bancaria europea (ABE) in tale processo, rispettando nel contempo il ruolo delle autorità nazionali competenti come stabilito nel riesame recentemente concordato del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF); ricorda inoltre la necessità di riformare la struttura di governance delle autorità europee di vigilanza per renderle più indipendenti dalle autorità nazionali di vigilanza;
35. invita la Commissione, in vista di potenziali incrementi di efficienza, a prendere in considerazione la graduale concessione all'ESMA di poteri di vigilanza diretti, compresa la vigilanza diretta su alcuni segmenti di mercato come le controparti centrali dell'UE, i depositari centrali di titoli e il punto di accesso unico europeo, nonché maggiori poteri di intervento sui prodotti; sottolinea inoltre la necessità di nominare un'unica autorità europea di vigilanza in collaborazione con le pertinenti autorità nazionali competenti, sulla base di un codice comune e di poteri di intervento sui prodotti ai fini della vigilanza sulle attività connesse alle cryptoattività con un significativo elemento transfrontaliero nell'UE;
36. è preoccupato per il recente scandalo che ha coinvolto la società tedesca Wirecard attiva nell'ambito FinTech; chiede a tale riguardo alla Commissione e alle autorità competenti dell'UE di valutare in che misura lo scandalo possa essere attribuito a lacune del quadro normativo dell'UE nel settore della revisione contabile e della vigilanza e se le autorità di vigilanza nazionali e dell'UE siano dotate di risorse sufficienti per vigilare efficacemente su grandi istituti finanziari transfrontalieri con modelli aziendali complessi che coinvolgono varie giurisdizioni di paesi terzi e molteplici livelli

Giovedì 8 ottobre 2020

societari; chiede che siano tratte conclusioni da tale caso in relazione all'ulteriore sviluppo del quadro dell'UE in materia di regolamentazione e vigilanza e in particolare in relazione al piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali; ritiene che tali conclusioni dovrebbero valutare se la vigilanza diretta a livello europeo in settori specifici avrebbe potuto impedire tale fallimento e se sarebbe giustificata un'ambiziosa riforma della governance delle autorità europee di vigilanza, con un ruolo più incisivo nella riduzione degli ostacoli esistenti nei confronti delle operazioni finanziarie transfrontaliere; ribadisce in particolare il suo invito alla Commissione affinché valuti possibili modalità per migliorare il funzionamento del settore contabile, anche attraverso audit congiunti;

37. sottolinea che la concorrenza, la scelta e l'accesso alle infrastrutture di mercato a livello dell'UE sono principi fondamentali per la diversità dei meccanismi di negoziazione nell'Unione dei mercati dei capitali, tranne nei casi in cui tale accesso non metta a repentaglio la stabilità finanziaria; osserva con preoccupazione che negli ultimi anni una quota crescente di flussi di negoziazione si è spostata in sedi di negoziazione con requisiti limitati in materia di trasparenza e sottolinea che tali negoziazioni non contribuiscono in maniera significativa alla formazione dei prezzi; osserva che i livelli di negoziazione bilaterale fuori dalla sede restano elevati; sostiene un'autentica transizione verso una negoziazione competitiva e in borsa nei mercati azionari e dei derivati a livello europeo, garantendo nel contempo condizioni di parità tra le varie sedi di negoziazione;

38. ritiene che rappresentanti degli attori della società civile e dei consumatori ben finanziati nel settore dei servizi finanziari possano offrire contributi inestimabili e valutazioni indipendenti ai responsabili delle politiche e alle autorità di regolamentazione;

39. sottolinea la necessità di compiere progressi in relazione alle norme comuni europee per ridurre il rischio di frammentazione derivante dall'applicazione di opzioni e discrezionalità a livello nazionale;

40. osserva che la regolamentazione dei servizi finanziari è un'attività molto complessa a livello internazionale, europeo e nazionale; incoraggia tutti gli attori pertinenti ad affrontare tale complessità per garantire la proporzionalità della regolamentazione finanziaria ed eliminare gli oneri amministrativi superflui; osserva che la proporzionalità della regolamentazione finanziaria può a volte comportare una maggiore complessità, e invita la Commissione e gli Stati membri a compiere sforzi significativi per razionalizzare e armonizzare le norme vigenti e future, eliminando gradualmente le deroghe nazionali, ove opportuno, e impedendo la sovraregolamentazione delle norme dell'UE a livello nazionale; sottolinea che le normative con tempistiche chiare per la transizione e la graduale eliminazione dei regimi esistenti possono offrire una tabella di marcia costante e senza ostacoli verso la convergenza normativa;

41. ribadisce il proprio invito, formulato nella risoluzione del 19 gennaio 2016 sul bilancio e le sfide concernenti la regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari, affinché la Commissione effettui ogni cinque anni, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza, il meccanismo di vigilanza unico e il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), una valutazione quantitativa e qualitativa completa dell'impatto cumulativo della regolamentazione dell'UE in materia di servizi finanziari sui mercati finanziari e i suoi partecipanti a livello dell'UE e degli Stati membri, allo scopo di individuare carenze e lacune, valutare le prestazioni, l'efficacia e l'efficienza della normativa sui servizi finanziari e garantire che essa non ostacoli la concorrenza leale e lo sviluppo dell'economia, riferendo in merito al Parlamento; si rammarica che sinora tale valutazione non sia ancora stata effettuata;

42. invita la Commissione a presentare una tabella di marcia dettagliata per rafforzare la solidità dell'ecosistema finanziario, traendo insegnamenti dai benefici e dalle carenze delle attuali norme dell'UE sulla stabilità finanziaria e sulla vigilanza finanziaria, individuati durante la crisi di COVID-19; prende atto delle recenti raccomandazioni del CERS, in particolare in merito ai rischi di liquidità derivanti dalle richieste di margini e ai rischi di liquidità nei fondi di investimento;

Investitori al dettaglio

43. sottolinea il fatto che non vi può essere alcun mercato solido senza un'ampia base di investitori; esprime preoccupazione per il fatto che l'impegno degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari rimane basso; rileva la necessità di accrescere il ventaglio delle possibilità di investimento idonee per gli investitori al dettaglio; chiede misure per promuovere gli investimenti al dettaglio in considerazione delle sfide demografiche che deve affrontare l'UE aumentando la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali attraverso prodotti pensionistici individuali più attraenti, trasparenti ed adeguati; chiede iniziative specificamente mirate agli investitori al dettaglio, anche agevolando lo sviluppo di strumenti di confronto dell'UE indipendenti e basati sul web, per aiutare gli investitori al dettaglio a stabilire quali siano i prodotti più adatti in termini di rischi, rendimento degli investimenti e valore per le loro esigenze e preferenze specifiche, promuovendo altresì incentivi a favore di prodotti competitivi in ambito ambientale, sociale e di governance (ESG) e prodotti tipicamente associati a un miglior rapporto costi-benefici;

Giovedì 8 ottobre 2020

44. esprime rammarico per il fatto che le disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli investitori in varie regolamentazioni settoriali dell'UE in materia di servizi finanziari siano scarsamente allineate, determinando un'indebita complessità per gli intermediari finanziari e i clienti al dettaglio; invita la Commissione ad adottare un approccio più orizzontale e armonizzato nei confronti della protezione dei consumatori e degli investitori nella legislazione dell'UE in materia di servizi finanziari, adattato alla trasformazione verde e digitale, al fine di garantire livelli di protezione efficaci e coerenti in tutti i prodotti e fornitori finanziari;

45. sottolinea l'importanza di rafforzare la fiducia degli investitori nei mercati dei capitali, promuovendola attraverso una solida tutela degli investitori e sostenendola mediante partecipanti al mercato istruiti dal punto di vista finanziario;

46. sottolinea la necessità di condizioni di parità tra le imprese di servizi finanziari e le imprese di tecnologia digitale, fino a quando non sarà applicato un approccio unico valido per tutti; evidenzia che l'accesso ai mercati finanziari dovrebbe essere possibile per tutte le imprese secondo il principio «stessa attività, stesse regole»; osserva che tale principio è particolarmente rilevante nei contesti delle tecnologie finanziarie e dell'innovazione finanziaria e che l'accesso reciproco ai dati finanziari dovrebbe essere bilanciato dalla necessità di parità di condizioni tra tutti i fornitori e i tipi di prodotto;

47. sottolinea che il mercato unico dei servizi finanziari al dettaglio è estremamente sottosviluppato; osserva che l'acquisto di servizi e prodotti finanziari al dettaglio come ad esempio prestiti ipotecari o prodotti assicurativi a livello transfrontaliero è molto insolito e caratterizzato da ostacoli; ritiene che i partecipanti al mercato al dettaglio dovrebbero essere in grado di trarre pieno vantaggio dal mercato unico per accedere a servizi e prodotti finanziari a livello transfrontaliero, in modo da garantire una maggiore offerta e prodotti migliori; invita la Commissione a porre in essere un nuovo piano d'azione per i servizi finanziari al dettaglio che definisca una strategia ambiziosa per eliminare gli ostacoli all'offerta di servizi finanziari al dettaglio a livello transfrontaliero e gli oneri eccessivi e non necessari che gravano su tali servizi;

48. chiede il miglioramento della divulgazione e della comparabilità delle informazioni chiave e l'eliminazione di informazioni fuorvianti nella legislazione in materia di prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), questioni che dovrebbero essere affrontate nel prossimo riesame; si attende che la legislazione sui PRIIP di livello 2 relativa al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori rispetti la legislazione di livello 1, in particolare per quanto concerne la fornitura di informazioni precontrattuali accurate, eque, chiare e non fuorvianti e le metodologie connesse agli scenari di rendimento, assicurando altresì la comparabilità tra diversi prodotti di investimento; prende atto dell'importanza di garantire che le informazioni sui risultati ottenuti in passato siano disponibili agli investitori e che i risultati passati non possano essere utilizzati come un indicatore per prevedere i rendimenti futuri; deplora i ritardi nell'adozione della legislazione sui PRIIP di livello 2 che si sovrapporrà al primo riesame dei PRIIP e che aumenta l'incertezza giuridica e i costi per le parti interessate; ribadisce che il futuro riesame dovrebbe prevedere documenti informativi standardizzati e leggibili meccanicamente, garantendo così la comparabilità in maniera favorevole al digitale; invita la Commissione e le autorità europee di vigilanza a coordinare le rispettive proposte di modifica del livello 1 e del livello 2, in modo da garantire un alto grado di prevedibilità per gli intermediari e i clienti al dettaglio;

49. esorta la Commissione a chiarire la distinzione tra investitori professionali e investitori al dettaglio a tutti i livelli della MiFID, permettendo la personalizzazione del trattamento dei clienti in base alle loro conoscenze ed esperienze sui mercati; è del parere che sia importante consentire agli investitori al dettaglio di essere considerati su richiesta investitori professionali sulla base di criteri chiari; chiede alla Commissione di valutare se l'introduzione di una categoria di investitori semiprofessionali risponderebbe meglio alla realtà della partecipazione ai mercati finanziari e di valutare, sulla base delle sue constatazioni, se l'introduzione di tale categoria sarebbe necessaria o meno; chiede alla Commissione, in alternativa, di valutare la possibilità di incrementare la flessibilità nella categorizzazione dei clienti, in particolare prevedendo opzioni di non partecipazione per determinati obblighi e opzioni di partecipazione per determinati clienti oppure rendendo più efficienti i criteri esistenti per gli investitori professionali;

50. è stato informato del fatto che l'attuale quadro di rendicontazione all'interno della MiFID II e del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (EMIR) è molto costoso e complesso, il che ostacola l'efficacia del sistema; ritiene che sarebbe opportuno prendere in considerazione una semplificazione di tale quadro, tenendo pienamente conto dell'esperienza attuale, valutando la razionalizzazione all'interno della legislazione e assicurando che ciò non serva in alcun modo a compromettere gli obiettivi stabiliti della MiFID II e dell'EMIR, senza ostacolare le norme sull'integrità del mercato, sulla trasparenza, sulla tutela dei consumatori e sulla stabilità finanziaria;

51. chiede che siano apportate modifiche alla legislazione per garantire l'accesso alla consulenza indipendente da parte degli intermediari finanziari, senza un'indebita promozione dei prodotti finanziari creati «internamente» e con un'accurata valutazione dei prodotti di una serie di realizzatori e in modo da garantire un'equa e trasparente commercializzazione dei prodotti finanziari; osserva che l'ESMA ha adottato una posizione più sfumata in merito a un potenziale divieto sugli

Giovedì 8 ottobre 2020

incentivi, e invita la Commissione a esaminare approcci alternativi, con effetti simili sull'allineamento degli interessi lungo tutta la catena di distribuzione; concorda sul fatto che il ruolo degli incentivi nell'intermediazione e nella distribuzione dovrebbe essere ulteriormente esaminato per garantire che non sorgano conflitti di interesse e che agli investitori sia fornita una consulenza finanziaria equa, trasparente e adeguata;

52. sottolinea che le attività di acquisto in incognito costituiscono un importante strumento di vigilanza che può migliorare notevolmente la coerenza e l'efficacia della tutela dei consumatori in tutta l'UE; invita l'ESMA ad avvalersi pienamente dei suoi nuovi poteri di coordinamento promuovendo attività di acquisto in incognito in tutta l'UE per individuare pratiche di vendita impropria e garantire che qualsiasi rilevazione di non conformità alle norme in materia di tutela dei consumatori e condotta delle imprese sia seguita da opportune azioni coercitive;

53. propone alla Commissione di esaminare la possibilità di istituire un conto di risparmio individuale dell'UE a complemento dei regimi nazionali, il quale potrebbe ovviare alla frammentazione dei mercati nazionali operando in maniera uniforme in mercati eterogenei e garantendo la portabilità e la sicurezza dei risparmi;

54. ribadisce che gli investitori al dettaglio saranno parte integrante dell'agenda in materia di finanza sostenibile e dell'agenda dell'UE in materia di sviluppo sostenibile; invita la Commissione a garantire che la metodologia di «etichettatura» della tassonomia sia chiara e comprensibile per gli investitori al dettaglio;

Educazione finanziaria

55. osserva che la mancanza di alfabetizzazione finanziaria e accesso del pubblico a informazioni diffuse sui mercati finanziari è uno dei fattori che spiegano la mancanza di una cultura del capitale nell'UE; sottolinea che l'educazione finanziaria è necessaria per consentire ai consumatori di conoscere i propri diritti e comprendere i rischi associati alla partecipazione ai mercati finanziari, al fine di accelerare l'impegno degli investitori al dettaglio nei confronti dei mercati finanziari sulla base di una maggiore conoscenza, fiducia e consapevolezza dei rischi; esorta la Commissione ad avviare e sostenere negli Stati membri programmi volti a promuovere l'alfabetizzazione finanziaria e digitale utilizzando una varietà di strumenti, tra cui i social media e i mezzi di informazione digitali, per coinvolgere i cittadini e le imprese, segnatamente attraverso agenzie pubbliche istituite a tale scopo; invita i fornitori di servizi finanziari ad agevolare meglio la partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali e a sostenere il superamento della loro propensione al risparmio creando una cultura del capitale, in linea con il loro profilo di rischio;

56. evidenzia che l'educazione finanziaria è uno strumento a medio termine i cui effetti sono limitati a causa degli inevitabili pregiudizi cognitivi, della velocità dei cambiamenti sui mercati finanziari e della loro mera complessità; sottolinea che l'educazione finanziaria non può sostituire l'accesso a una consulenza finanziaria professionale affidabile e imparziale; osserva che i programmi di azionariato dei dipendenti sono uno dei mezzi più efficaci per accrescere la consapevolezza e l'alfabetizzazione finanziarie dei cittadini adulti dell'UE;

57. ritiene che una cittadinanza più informata e meglio istruita in merito alle questioni finanziarie sia un vantaggio per i sistemi democratici, contribuisca alla stabilità dei sistemi finanziari e promuova la trasparenza e gli obblighi di informazione degli istituti finanziari; invita la Commissione a proporre un riesame della raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e a introdurre l'alfabetizzazione finanziaria come competenza chiave a sé stante; esorta inoltre gli istituti finanziari a sviluppare e attuare programmi volti ad accrescere l'alfabetizzazione e le capacità finanziarie e a creare opportunità di inclusione finanziaria per tutti i cittadini;

58. esorta gli Stati membri nonché, ove opportuno, le autorità regionali e locali o altre autorità pubbliche a valutare la possibilità di includere o ampliare l'alfabetizzazione finanziaria in tutti i programmi di istruzione, dalla scuola all'università, attraverso programmi evolutivi adattati alle esigenze degli alunni e degli studenti e volti a sviluppare autonomia in materia finanziaria; suggerisce che tali programmi dovrebbero comprendere almeno concetti finanziari di base come l'interesse composto, i rendimenti e le rendite nonché la distinzione tra obbligazioni e azioni; suggerisce di includere l'alfabetizzazione finanziaria nello studio del Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA);

Digitalizzazione e dati

59. ritiene che la digitalizzazione dei servizi finanziari possa fungere da catalizzatore per la mobilitazione del capitale e potrebbe aiutare a superare la frammentazione dei mercati finanziari nell'UE, riducendo al contempo le barriere e aumentando l'efficienza della vigilanza; sottolinea che la digitalizzazione non dovrebbe condurre all'arbitraggio normativo né a una minore tutela dei consumatori, alla riduzione della sicurezza o a rischi per la stabilità finanziaria; sottolinea che un quadro dell'UE con elevati standard di sicurezza informatica, anche per quanto concerne la tutela della vita privata e la protezione dei dati potrebbe favorire l'Unione dei mercati dei capitali; osserva che i flussi di capitale sono un elemento importante della finanza digitale che attrae gli investimenti transfrontalieri; osserva che un tale quadro dell'UE dovrebbe essere primariamente all'altezza dell'età digitale e neutro dal punto di vista tecnologico;

Giovedì 8 ottobre 2020

60. invita la Commissione ad adoperarsi per l'attuazione del piano d'azione sulla finanza digitale per migliorare l'accesso ai servizi finanziari, offrendo una scelta più ampia e aumentando l'efficienza delle operazioni;
61. invita la Commissione a utilizzare i futuri riesami della normativa sui servizi finanziari per promuovere il coinvolgimento degli investitori e degli azionisti attraverso strumenti digitali;
62. sottolinea la necessità che i mercati europei siano in grado di competere a livello globale; invita la Commissione a creare un ambiente favorevole a prodotti finanziari dell'UE innovativi e competitivi, con una portata globale per attrarre capitali e investimenti esteri e a promuovere la competitività dell'UE sui mercati globali, mantenendo nel contempo livelli elevati di regolamentazione prudenziale e stabilità finanziaria; ribadisce la necessità di una rappresentanza più razionalizzata e codificata dell'UE nelle organizzazioni e negli organismi multilaterali, in linea con la risoluzione del Parlamento del 12 aprile 2016 sul ruolo dell'UE nel quadro delle istituzioni e degli organi finanziari, monetari e di regolamentazione internazionali ⁽⁸⁾;
63. sottolinea che le criptoattività stanno diventando un canale di finanziamento non tradizionale per le PMI, in particolare le offerte iniziali di monete che hanno il potenziale per finanziare start-up e scale-up innovative; ribadisce a tale riguardo che sono necessari orientamenti chiari e coerenti a livello dell'UE in merito all'applicabilità delle vigenti procedure normative e prudenziali alle criptoattività che si qualificano come strumenti finanziari ai sensi della normativa dell'UE, così da garantire la certezza del diritto ed evitare disparità di condizioni, la ricerca del foro più vantaggioso e l'arbitraggio normativo nel mercato interno;
64. osserva che alcune strutture oligopolistiche si sono sviluppate nel settore dei servizi finanziari e che alcune grandi imprese tecnologiche sono diventate attori importanti del mercato dei servizi finanziari; invita la Commissione a monitorare e indagare le modalità con cui i vantaggi competitivi intrinseci a tali operatori possono falsare la concorrenza sul mercato e pregiudicare gli interessi dei consumatori e l'innovazione; sottolinea che in primo luogo non dovrebbero essere creati disincentivi nei confronti della fornitura di dati di mercato e che sarebbe opportuno svolgere un riesame globale dei costi e della disponibilità dei dati di mercato per tutti i partecipanti;
65. sottolinea che gli «spazi di sperimentazione» possono essere uno strumento adeguato per rafforzare l'innovazione e la competitività del settore dei servizi finanziari; evidenzia che ogni spazio di sperimentazione, tra cui uno «spazio di sperimentazione» paneuropeo, dovrebbe cercare di conseguire un equilibrio tra l'obiettivo di promuovere l'innovazione e la stabilità finanziaria e la tutela degli investitori e dei consumatori, tenendo conto nel contempo delle dimensioni, dell'importanza sistemica e dell'attività transfrontaliera delle imprese interessate; chiede che la Commissione attinga all'esperienza maturata dal Forum europeo per i facilitatori dell'innovazione (EFIF) per valutare se un quadro comune dell'UE per uno «spazio di sperimentazione» paneuropeo per i servizi finanziari apporterebbe benefici aggiuntivi all'innovazione finanziaria;
66. chiede sforzi mirati per preservare la parità di condizioni sulla base dell'accesso transfrontaliero ai dati e di un livello elevato di protezione dei dati dei consumatori e tutela della vita privata, dotando l'UE di un quadro con elevati standard di sicurezza informatica che favorirebbe l'Unione dei mercati dei capitali;

Il ruolo dell'UE sui mercati mondiali

67. sottolinea che l'Europa è in competizione per i capitali su un mercato globale e che, di conseguenza, mercati dei capitali europei più profondi, integrati, ben regolamentati, stabili, efficienti e resilienti sono essenziali per proteggere la sovranità economica dell'Europa, incoraggiare l'uso dell'euro nei paesi terzi e attirare gli investitori esteri; ritiene che il recesso del Regno Unito dall'UE renda tale obiettivo ancora più importante e che esso dovrebbe essere perseguito in funzione di criteri trasparenti basati su norme e non caso per caso;
68. ribadisce che la legislazione dell'UE prevede la possibilità di considerare le norme di paesi terzi come equivalenti sulla base di un'analisi tecnica proporzionale e basata sui rischi, e che tali decisioni dovrebbero essere adottate mediante un atto delegato; ricorda che l'UE può revocare unilateralmente qualsiasi decisione di equivalenza e che qualsiasi divergenza dalle norme di regolamentazione dell'UE dovrebbe essere attentamente monitorata; invita la Commissione a predisporre, in collaborazione con le autorità europee di vigilanza e, se del caso, le autorità nazionali competenti, un sistema di monitoraggio dinamico dei regimi di equivalenza, in caso di divergenze in materia di regolamentazione e vigilanza con paesi terzi che potrebbero comportare potenziali rischi per l'UE in termini di stabilità finanziaria, trasparenza del mercato, integrità del mercato, tutela degli investitori e dei consumatori e parità di condizioni; sottolinea che la Commissione dovrebbe predisporre procedure di emergenza per revocare decisioni di equivalenza nel caso in cui sia necessario agire tempestivamente, tenendo presenti le potenziali conseguenze di un'eventuale revoca d'emergenza di una decisione di

⁽⁸⁾ GU C 58 del 15.2.2018, pag. 76.

Giovedì 8 ottobre 2020

equivalenza; evidenzia la necessità di garantire che le autorità di vigilanza dell'UE abbiano poteri di vigilanza diretta nel caso in cui le attività di talune imprese di paesi terzi che sono state riconosciute nell'ambito del quadro dell'UE in materia di equivalenza possano incidere sulla stabilità finanziaria, sull'ordinato funzionamento dei mercati o la tutela dei consumatori;

69. rammenta la necessità di garantire l'interoperabilità del quadro normativo dell'UE con i principi concordati a livello internazionale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dal Consiglio per la stabilità finanziaria;

70. chiede un'azione per rafforzare il ruolo internazionale e l'utilizzo dell'euro, completando l'Unione economica e monetaria, l'Unione dei mercati dei capitali e l'Unione bancaria, sostenendo lo sviluppo di parametri di riferimento in euro per i mercati delle merci e rafforzando il ruolo dell'euro come valuta di riferimento;

71. ritiene opportuno garantire parità di condizioni nelle future relazioni con il Regno Unito dopo il periodo di transizione, promuovendo così la stabilità dei mercati finanziari dell'UE;

72. incoraggia il settore finanziario dell'UE ad essere preparato per le numerose sfide tecniche che dovrà affrontare nel trasferire gli scambi da Londra all'UE; ricorda che la BCE, il CERS, le AEV e la Commissione hanno concluso che gli operatori di mercato necessitano di almeno 18 mesi per ridurre in modo significativo la loro esposizione verso le CCP del Regno Unito; prende atto, in tale contesto, della decisione della Commissione di concedere al Regno Unito lo status equivalente per 18 mesi in caso di Brexit senza accordo; ricorda che le decisioni di equivalenza possono essere revocate unilateralmente in qualsiasi momento dalla Commissione, in particolare se i quadri dei paesi terzi divergono e le condizioni di equivalenza non sono più soddisfatte;

o

o o

73. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, alle autorità europee di vigilanza e alla Banca centrale europea.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0267

Potenziamento della Garanzia per i giovani

Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla garanzia per i giovani (2020/2764(RSP))

(2021/C 395/12)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 145, 147 e 149 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- visto il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione nel novembre 2017, e in particolare il principio 4 «Sostegno attivo all'occupazione»,
- viste le conclusioni del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020,
- visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio ⁽¹⁾,
- visto il regolamento (UE) 2015/779 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 1304/2013 per quanto riguarda un prefinanziamento iniziale supplementare versato a programmi operativi sostenuti dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile ⁽²⁾,
- vista la decisione (UE) 2019/1181 del Consiglio, dell'8 luglio 2019, relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione ⁽³⁾,
- vista la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani ⁽⁴⁾,
- viste le relazioni speciali n. 3/2015 della Corte dei conti europea dal titolo «La Garanzia per i giovani nell'UE: i primi passi sono stati compiuti, ma si profilano rischi di attuazione», n. 17/2015, dal titolo «Sostegno della Commissione ai gruppi di intervento per i giovani: fondi FSE riorientati, ma scarsa focalizzazione sui risultati» e n. 5/2017 dal titolo «Disoccupazione giovanile: le politiche dell'UE hanno migliorato la situazione? Una valutazione della Garanzia per i giovani e dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile»,
- visti il documento di lavoro n. 4/2015 dell'Ufficio internazionale del lavoro (ILO) dal titolo «The Youth Guarantee programme in Europe: Features, implementation and challenges» (Il programma di garanzia per i giovani in Europa: caratteristiche, attuazione e sfide), e la relazione di Eurofound del 2015 dal titolo «Social inclusion of young people» (Inclusione sociale dei giovani),
- vista la comunicazione della Commissione del 1° luglio 2020 dal titolo «Sostegno all'occupazione giovanile: un ponte verso il lavoro per la prossima generazione» (COM(2020)0276),
- visti la proposta, presentata dalla Commissione, di raccomandazione del Consiglio relativa a un ponte verso il lavoro, che rafforza la garanzia per i giovani e sostituisce la raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani (COM(2020)0277), e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione (SWD(2020)0124),

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 470.

⁽²⁾ GU L 126 del 21.5.2015, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 185 dell'11.7.2019, pag. 44.

⁽⁴⁾ GU C 120 del 26.4.2013, pag. 1.

Giovedì 8 ottobre 2020

- viste la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2018 dal titolo "Mobilitare, collegare e responsabilizzare i giovani: una nuova strategia dell'UE per la gioventù (COM(2018)0269) e la risoluzione del Consiglio del 15 novembre 2018 sulla strategia dell'Unione europea per la gioventù 2019-2027 ⁽⁵⁾,
 - visti la comunicazione della Commissione del 4 ottobre 2016 dal titolo «La garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a tre anni di distanza» (COM(2016)0646) e il documento di lavoro che l'accompagna (SWD(2016)0323),
 - vista la sua risoluzione del 23 luglio 2020 sulle conclusioni della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020 ⁽⁶⁾,
 - vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2018 sull'attuazione dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile negli Stati membri ⁽⁷⁾,
 - vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sul controllo della spesa e sul monitoraggio dell'efficacia in termini di costi dei programmi di garanzia per i giovani dell'UE ⁽⁸⁾,
 - vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2013 su una garanzia per i giovani ⁽⁹⁾,
 - viste le interrogazioni al Consiglio e alla Commissione sul rafforzamento della garanzia per i giovani (O-000058/2020 — B9-0018/2020 e O-000059/2020 — B9-0019/2020),
 - visti l'articolo 136, paragrafo 5, e l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,
 - vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,
- A. considerando che, dalla sua istituzione nel 2013, la garanzia per i giovani ha creato opportunità e ha aiutato oltre 24 milioni di giovani a trovare lavoro o a partecipare a un programma di formazione continua, di apprendistato o di tirocinio; che, prima della crisi COVID-19, il tasso di disoccupazione giovanile (fascia di età 15-24 anni) si attestava in media al 14,9 %, rispetto a un picco del 24,4 % nel 2013; che questo tasso è tuttora pari a più del doppio del tasso di disoccupazione complessivo (6,5 %); che la prevalenza di lavoro atipico è molto elevata tra i giovani, 43,8 % dei quali nell'UE ha un'occupazione temporanea; che il tasso medio di disoccupazione giovanile nasconde enormi disparità tra gli Stati membri, con un tasso di disoccupazione per i giovani sotto i 25 anni pari al 40,8 % in Spagna (giugno 2020) e al 33,6 % in Grecia (aprile 2020); che troppi giovani hanno un lavoro precario e troppi si vedono costretti a lasciare la loro regione o il loro paese per trovare un lavoro dignitoso;
- B. considerando che si riconosce che la garanzia per i giovani ha dato un impulso a riforme strutturali dei servizi pubblici per l'impiego e dei sistemi di istruzione negli Stati membri; che, tuttavia, nella sua fase iniziale l'attuazione da parte degli Stati membri è stata piuttosto lenta e frammentaria e i portatori di interessi e i giovani hanno evidenziato diversi difetti di progettazione e funzionamento nella pratica; che nella relazione speciale n. 5/2017 la Corte dei conti europea ha criticato i modesti progressi della garanzia per i giovani, concludendo che il contributo dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile al raggiungimento degli obiettivi della garanzia per i giovani nei cinque Stati membri visitati era molto limitato al momento dell'audit, e che, a più di tre anni dall'adozione della raccomandazione del Consiglio, la situazione non corrisponde alle aspettative iniziali suscitate dal lancio della garanzia per i giovani, che mirava a fornire entro quattro mesi un'offerta di buona qualità a tutti i giovani né occupati né impegnati in attività di studio (NEET); che la Commissione e gli Stati membri hanno progressivamente introdotto adeguamenti e migliorato le linee guida del programma, rendendo la garanzia per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile strumenti essenziali nella lotta contro la disoccupazione giovanile nell'UE;
- C. considerando che la lotta contro la disoccupazione giovanile rappresenta una priorità politica condivisa da Parlamento, Commissione e Stati membri, nonché una priorità che contribuisce a conseguire l'obiettivo dell'Unione in materia di crescita e occupazione, il che è altresì conforme al pilastro europeo dei diritti sociali;

⁽⁵⁾ GU C 456 del 18.12.2018, pag. 1.

⁽⁶⁾ Testi approvati, P9_TA(2020)0206.

⁽⁷⁾ GU C 458 del 19.12.2018, pag. 57.

⁽⁸⁾ GU C 346 del 27.9.2018, pag. 105.

⁽⁹⁾ GU C 440 del 30.12.2015, pag. 67.

Giovedì 8 ottobre 2020

- D. considerando che, nel condividere le sue priorità politiche, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dichiarato che avrebbe trasformato la garanzia per i giovani in uno strumento permanente per combattere la disoccupazione giovanile, il quale dovrebbe essere dotato di un bilancio accresciuto e formare oggetto di relazioni periodiche affinché possa realizzare le sue promesse in ogni Stato membro;
- E. considerando che la pandemia di COVID-19 ha innescato una crisi economica e sociale senza precedenti, in conseguenza della quale i tassi di disoccupazione nell'UE stanno aumentando e milioni di persone rischiano di perdere il lavoro; che a giugno 2020 la disoccupazione giovanile a livello di UE si attestava al 16,8 %, un tasso che, secondo le previsioni, continuerà ad aumentare notevolmente, dal momento che i giovani rischiano di essere quelli colpiti più duramente, come accaduto durante la crisi del 2008; che gli elevati tassi di disoccupazione giovanile sono dannosi per le persone interessate, provocando spesso conseguenze permanenti; che questi effetti negativi si faranno sentire in particolare tra il crescente numero di giovani disoccupati di lunga durata e nella società in generale, e richiedono quindi un impegno politico deciso e mirato; che investire nel capitale umano dei giovani europei contribuirà a rafforzare le economie e le società europee e a renderle più inclusive e resilienti; che una forza lavoro qualificata, creativa e innovativa è un presupposto per un'Europa competitiva;
- F. considerando che i giovani sono colpiti in modo sproporzionato durante una crisi economica⁽¹⁰⁾; che sarà essenziale contrastare la crisi economica creata dalla pandemia di COVID-19 per evitare elevati tassi di disoccupazione giovanile; che un giovane su sei che era occupato prima dello scoppio della pandemia di COVID-19 ha perso il lavoro o è stato licenziato; che l'orario lavorativo dei giovani occupati è diminuito di quasi un quarto, con due giovani su cinque che riferiscono un calo del reddito, e che i giovani in paesi a basso reddito sono i più colpiti dalla riduzione dell'orario di lavoro e dalla contrazione del reddito;
- G. considerando che le misure di confinamento hanno causato per i giovani un'improvvisa perturbazione delle attività di istruzione formale e informale, dei tirocini e degli apprendistati, nonché delle attività lavorative, incidendo sul reddito, sul potenziale di guadagno e sul benessere degli interessati, compresa la salute, in particolare quella mentale; che le misure per la disoccupazione giovanile dovrebbero affrontare la natura multidimensionale del problema;
- H. considerando che i giovani disabili sono stati colpiti in modo particolarmente duro dagli effetti della pandemia e sono ora esposti a un rischio ancora maggiore di esclusione socioeconomica; che è necessario mettere in atto misure mirate per sostenere la loro integrazione nel mercato del lavoro e garantire loro l'accesso a servizi di qualità, assicurando che non subiscano discriminazioni o ostacoli di alcun tipo, inclusi quelli di natura finanziaria;
- I. considerando che i giovani hanno maggiori probabilità di essere licenziati perché lavorano più spesso nell'economia informale, in forme di occupazione atipiche, con poca o nessuna protezione sociale, e non hanno esperienza professionale;
- J. considerando che i tassi di lavoro atipico, come il lavoro mediante piattaforme digitali o nell'ambito della «gig economy», sono molto elevati tra i giovani e il lavoro atipico offre minore sicurezza occupazionale e un accesso limitato o nullo alla protezione sociale, il che aumenta la probabilità che i giovani si ritrovino disoccupati durante una crisi come quella da COVID-19, limitando al contempo il loro accesso alla protezione sociale;
- K. considerando che è essenziale sottolineare la differenza tra i livelli di disoccupazione e di inattività per meglio comprendere l'incidenza della crisi tra i giovani, poiché un aumento della popolazione inattiva può anche risultare in una riduzione statistica della disoccupazione; che in diversi Stati membri il numero delle persone inattive è aumentato più del numero dei disoccupati, a causa della cessazione della ricerca di un lavoro durante la crisi e dell'adozione da parte dei governi di misure per il mercato del lavoro, come regimi di lavoro a orario ridotto e blocco dei licenziamenti;
- L. considerando che i contratti a basso reddito e precari, il lavoro autonomo fittizio, la mancanza di protezione sociale di base e le pratiche discriminatorie in base all'età sono le condizioni di lavoro vissute da milioni di giovani; che il tasso di giovani inattivi è aumentato nella maggior parte degli Stati membri e che in questo periodo tra i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo è altresì aumentato il divario di genere; che molti giovani alternano periodi di lavoro a periodi di disoccupazione o inattività o sono intrappolati in forme di lavoro precario atipico; che i giovani sono più esposti di altri al rischio di perdere il lavoro a causa dell'automazione;

⁽¹⁰⁾ «The impact of the economic crisis on euro area labour markets» (L'impatto della crisi economica sui mercati del lavoro dell'area dell'euro), Bollettino mensile della Banca centrale europea, ottobre 2014, pagg. 49-68.

Giovedì 8 ottobre 2020

- M. considerando che le donne, in particolare le giovani, subiscono una doppia discriminazione in quanto giovani e donne a causa di un preoccupante squilibrio sul mercato del lavoro;
- N. considerando che la pandemia potrebbe ampliare le disuguaglianze nella società, compreso il divario digitale, che rimane un grave problema nell'UE nel suo complesso e negli Stati membri; che la mancanza di un adeguato accesso alla banda larga e ad attrezzature informatiche adeguate per i giovani in generale, anche nel contesto della scolarizzazione e del telelavoro a distanza, potrebbe portare a disuguaglianze, esclusione e discriminazione ulteriori;
- O. considerando che la crisi precedente ha dimostrato che, se ai giovani non vengono offerti tirocini e posti di lavoro di qualità — sulla base di accordi scritti e di condizioni di lavoro dignitose, tra cui un salario di sussistenza, consulenza e orientamento e formazione continua — ci sarà ancora una volta un alto rischio che siano costretti ad accettare lavori precari, a lasciare il loro paese per trovare un lavoro o a iscriversi a corsi di istruzione o formazione anche se sono alla ricerca di un vero lavoro;
- P. considerando che la scarsa qualità delle offerte della garanzia per i giovani è uno dei suoi difetti più significativi; che i tirocini previsti nell'ambito della garanzia per i giovani devono essere non solo retribuiti ma anche limitati nella durata e nel numero, in modo che i giovani non siano intrappolati in un susseguirsi interminabile di tirocini e sfruttati come manodopera a basso costo o addirittura gratuita, senza protezione sociale e senza diritti pensionistici; che da studi risulta che l'attuale generazione di giovani trova il suo primo vero lavoro verso i trent'anni di età;
- Q. considerando che l'attuale generazione di giovani è altamente qualificata; che l'acquisizione di competenze, la riqualificazione e l'aggiornamento professionale non sono l'unica risposta alla mancanza di posti di lavoro per i giovani; che per la loro stabilità è invece fondamentale la creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili;
- R. considerando che i programmi per l'occupazione possono incidere sulla disoccupazione ma non sostituire sforzi più ampi volti a incoraggiare mercati del lavoro più flessibili; che gli ostacoli al mercato del lavoro hanno effetti particolarmente dannosi sui giovani, facendo aumentare i tassi di disoccupazione e rendendo vulnerabili le nuove generazioni; che ricerche ⁽¹¹⁾ dimostrano la necessità di politiche attive del mercato del lavoro e di regimi di protezione sociale basati sulla soglia di rischio di povertà per evitare una situazione in cui le misure si limitano a rimescolare le opportunità di lavoro come un gioco a somma zero tra sottogruppi di persone vulnerabili;
- S. considerando che gli orientamenti del 2019 sulle politiche in materia di occupazione invitano gli Stati membri a continuare ad affrontare la disoccupazione giovanile e la questione dei giovani né occupati né impegnati in attività di studio prevenendo l'abbandono scolastico prematuro e apportando miglioramenti strutturali alla transizione dalla scuola al lavoro, anche attraverso la piena attuazione della garanzia per i giovani;
- T. considerando che la proposta di raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento della garanzia per i giovani si basa sull'esperienza e sugli insegnamenti tratti dall'attuazione della garanzia per i giovani dal 2013 a oggi e mira a raggiungere un maggior numero di giovani, estendendo la fascia di età a tutte le persone di età inferiore ai 30 anni, sostenendole nello sviluppo di competenze e nell'acquisizione di esperienze professionali in un sistema di istruzione e formazione professionale modernizzato;
- U. considerando che per il prossimo periodo di programmazione, 2021-2027, la garanzia per i giovani sarà finanziata attraverso il Fondo sociale europeo Plus (FSE+), che ora comprende l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, che è il principale programma di finanziamento della garanzia per i giovani; che lo strumento Next Generation EU, tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza e REACT-EU, fornirà un sostegno aggiuntivo alle misure per l'occupazione giovanile; che gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, che sono in linea con le transizioni digitali e verdi, saranno finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale; che gli Stati membri, su richiesta e previo soddisfacimento di criteri predefiniti, possono ottenere risorse dallo strumento di sostegno tecnico per finanziare le fasi di preparazione e attuazione delle riforme strutturali, tra le altre misure, negli ambiti dell'istruzione e della formazione e delle politiche del mercato del lavoro;

⁽¹¹⁾ Re-inVEST Europe (2019), Nota informativa «Towards more inclusive social protection and active labour market policies in the EU: a social investment perspective» (Verso una protezione sociale più inclusiva e una politica più attiva in materia di mercato del lavoro nell'UE: una prospettiva di investimento sociale).

Giovedì 8 ottobre 2020

1. accoglie con favore la proposta di raccomandazione del Consiglio sul rafforzamento della garanzia per i giovani e l'intenzione della Commissione di introdurre miglioramenti strutturali sulla base degli insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria del 2008 e dall'attuazione di tale strumento; ricorda che una raccomandazione del Consiglio non ha alcun effetto vincolante sugli Stati membri; sottolinea che non tutti gli Stati membri hanno seguito la raccomandazione del Consiglio, il che ha l'effetto di lasciare indietro i giovani; ritiene che sia giunto il momento di rendere la garanzia per i giovani vincolante invece che volontaria; invita ancora una volta la Commissione a proporre uno strumento di garanzia per i giovani che sia vincolante per tutti gli Stati membri;
2. sottolinea la necessità di un approccio multidimensionale per combattere la disoccupazione giovanile, che comprenda politiche attive e passive del mercato del lavoro e un accesso effettivo a misure di inclusione sociale e ai servizi sociali, sanitari e abitativi per i giovani, al fine di garantire la qualità e la sostenibilità di tali azioni;
3. sottolinea che una garanzia per i giovani rafforzata dovrebbe colmare le lacune dell'approccio precedente, basato sull'occupabilità, e deve essere concepita come un percorso volto a garantire, entro un lasso di tempo ragionevole, posti di lavoro di qualità e permanenti per tutti i giovani interessati; ribadisce che la garanzia per i giovani non dovrebbe istituzionalizzare il lavoro precario tra i giovani, in particolare attraverso uno status atipico che conduce a salari estremamente bassi, alla mancanza di protezione sociale, alla mancanza di sicurezza occupazionale, al lavoro autonomo fittizio e alla sostituzione dell'occupazione salariale reale con posti di lavoro precari;
4. si compiace del fatto che la garanzia per i giovani rafforzata coprirà una fascia di età più ampia, in modo da includere i giovani tra i 15 e i 29 anni, e che sarà applicato un approccio più personalizzato e mirato sia ai NEET temporanei che ai NEET di lungo termine; si compiace inoltre degli sforzi profusi per rendere la garanzia per i giovani più inclusiva e per evitare qualsiasi forma di discriminazione, compresa quella nei confronti dei gruppi sfavoriti e vulnerabili, le minoranze razziali ed etniche, i migranti e i rifugiati, i giovani con disabilità e quelli che vivono in aree urbane remote, rurali o svantaggiate o ancora in territori d'oltremare e regioni insulari; manifesta preoccupazione per lo squilibrio presente sul mercato del lavoro, per effetto del quale le donne in generale, e le giovani donne in particolare, subiscono una doppia discriminazione, in quanto giovani e in quanto donne; sottolinea la necessità che la Commissione tenga conto delle esigenze delle giovani donne nell'affrontare il divario di genere;
5. accoglie con favore l'inclusione di una dimensione di genere nella garanzia per i giovani; osserva, tuttavia, che il divario di genere tra i NEET è aumentato negli ultimi anni e che il fatto di avere una famiglia continua a essere un ostacolo all'occupazione delle giovani donne; invita gli Stati membri ad attuare misure vincolanti per evitare discriminazioni in sede di assunzione a causa del genere o della situazione familiare del candidato;
6. sottolinea che i NEET comprendono vari sottogruppi, come ad esempio i giovani con disabilità, i giovani senza fissa dimora, i giovani rom, i giovani migranti e i giovani rifugiati, i quali hanno esigenze diverse che dovrebbero essere soddisfatte mediante servizi personalizzati, come ad esempio, nel caso delle persone con disabilità, la garanzia di accomodamenti ragionevoli e di un reddito da lavoro che sia compatibile con la continuità dei sussidi di invalidità; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di disporre di dati accurati e di modalità adeguate per identificare tali sottogruppi, nonché di adottare un approccio differenziato nei confronti dei NEET di lungo termine, che spesso provengono da contesti socioeconomici svantaggiati e subiscono discriminazioni intersettoriali nell'istruzione e nell'occupazione, tra gli altri settori della vita, e per i quali occorrerebbe avviare programmi di sensibilizzazione efficaci; sottolinea che, per raggiungere tali gruppi di destinatari, la garanzia per i giovani dovrebbe essere integrata in un insieme coerente di politiche sociali e assistenziali, come l'accesso alla sicurezza sociale, compresi i sussidi di disoccupazione e il reddito minimo, l'assistenza all'infanzia, i servizi sanitari, alloggi adeguati, accessibili anche sotto il profilo economico, e un sostegno psicologico, onde garantire che tutti i giovani abbiano accesso al programma; insiste sul fatto che qualsiasi discriminazione subita dai giovani per qualsiasi motivo deve essere combattuta attivamente nei programmi di garanzia per i giovani;
7. accoglie con favore la raccomandazione rivolta agli Stati membri di rafforzare i sistemi di allerta precoce al fine di individuare i giovani che rischiano di diventare NEET; è convinto che, se adeguatamente condotte, le azioni preventive, come la valutazione delle competenze e i servizi di orientamento professionale e di consulenza sulla carriera, imperniate sull'aiutare i giovani che abbandonano prematuramente la scuola a integrarsi nel lavoro o nell'istruzione prima di diventare disoccupati, come pure l'offerta di un'istruzione generale inclusiva e non discriminatoria, potrebbero portare, nel lungo periodo, a una riduzione del numero di NEET;
8. è favorevole all'idea di valutare le competenze — soprattutto quelle digitali — di tutti i NEET che si registrano nei programmi della garanzia per i giovani, come pure alla proposta di migliorare le competenze digitali, linguistiche e sociali trasversali mediante una formazione preparatoria, e di facilitare il miglioramento del livello delle competenze e la riconversione professionale a favore delle competenze verdi nonché delle capacità imprenditoriali, finanziarie e di gestione della carriera mediante servizi personalizzati di orientamento e consulenza sulla carriera; sottolinea, in tale contesto,

Giovedì 8 ottobre 2020

l'importanza delle competenze informali e non formali; chiede inoltre che la proprietà delle apparecchiature digitali e lo stato della connettività di tutti i NEET siano valutati contemporaneamente alla valutazione delle loro competenze digitali; ritiene altresì che i giovani che si registrano nei programmi della garanzia per i giovani dovrebbero essere sostenuti nello sviluppo di competenze sociali e trasversali, il che consentirebbe loro di gestire meglio le transizioni e di far fronte a un mercato del lavoro in rapida evoluzione; ritiene che una formazione personalizzata di questo tipo dovrebbe mirare ad affrontare gli squilibri tra domanda e offerta di competenze nel mercato del lavoro; ritiene che gli apprendistati possano svolgere un ruolo importante in tal senso, in quanto preparano i giovani a posti di lavoro altamente richiesti e possono quindi contribuire alla loro integrazione sostenibile nel mercato del lavoro;

9. esorta gli Stati membri a garantire che i giovani che si registrano nei programmi della garanzia per i giovani ricevano offerte di lavoro, formazione, apprendistato o tirocinio qualitativamente valide, diversificate e personalizzate, con un'equa remunerazione, e che le offerte di lavoro siano in linea con i pertinenti principi del pilastro europeo dei diritti sociali, garantendo il diritto a un trattamento equo e paritario per quanto riguarda le condizioni di lavoro, il che significa anche garantire un ambiente di lavoro adeguato alle esigenze delle persone con disabilità, l'accesso alla protezione sociale e alla formazione e periodi di prova di durata ragionevole, nonché vietare l'abuso di contratti atipici; insiste sul fatto che in nessun caso le offerte nell'ambito della garanzia per i giovani rafforzata dovrebbero contribuire al dumping sociale, al dumping salariale, alla povertà lavorativa o alla precarietà per i giovani; ribadisce che i tirocini potrebbero svolgere un ruolo nella formazione professionale; ricorda che i contratti di tirocinio dovrebbero assumere la forma di accordi scritti e giuridicamente vincolanti, che specifichino i compiti del tirocinante e prevedano una retribuzione dignitosa; ritiene che l'obiettivo della garanzia per i giovani debba portare all'occupazione e che i tirocini non dovrebbero mai condurre alla sostituzione di posti di lavoro;

10. chiede una garanzia di qualità intesa ad assicurare che le persone che hanno concluso il loro percorso di formazione e/o istruzione durante la crisi della COVID-19 possano seguire o ripetere corsi compresi nel loro tirocinio e/o apprendistato che potrebbe essere stato necessario annullare o abbreviare o che potrebbero aver avuto altri tipi di carenze mentre erano in atto le misure contro la COVID-19, anche dopo aver conseguito il diploma e/o concluso il tirocinio e/o l'apprendistato, al fine di colmare eventuali lacune nella loro formazione;

11. insiste sulla necessità che nella raccomandazione del Consiglio siano delineati criteri e norme di qualità chiari e vincolanti per le offerte e invita la Commissione a sviluppare un quadro di qualità che disciplini la garanzia per i giovani; è convinto che un quadro siffatto rafforzerebbe il programma e lo trasformerebbe in uno strumento più efficace per una transizione positiva verso il mercato del lavoro; invita la Commissione a rivedere gli strumenti europei esistenti, quali ad esempio il quadro di qualità per i tirocini e il quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità, e a inserire criteri di qualità per le offerte presentate ai giovani, tra cui il principio di una remunerazione equa per i tirocinanti e gli stagisti, l'accesso alla protezione sociale, l'occupazione sostenibile e i diritti sociali; sottolinea che tali criteri garantirebbero che il programma aiuti efficacemente i giovani a compiere la transizione verso un'occupazione stabile e di qualità e aiuti altresì a garantire che siano offerte ai giovani opportunità equilibrate sotto il profilo del genere in tutti i settori, opportunità che offrano sicurezza a lungo termine, protezione sociale e condizioni di lavoro eque e dignitose e che non contribuiscano a creare posti di lavoro precari; invita gli Stati membri e la Commissione a sviluppare programmi a sostegno dell'imprenditorialità, in particolare nei territori con una base industriale debole;

12. incoraggia la Commissione e gli Stati membri a diffondere le buone pratiche in materia di investimenti sociali, in modo da promuovere una società più inclusiva e riequilibrare il progresso economico e sociale; sottolinea l'importanza di politiche attive del mercato del lavoro, ma anche di regimi di protezione sociale, per evitare un gioco a somma zero di redistribuzione dell'occupazione tra i vari sottogruppi di persone vulnerabili e, in particolare, i NEET; esorta la Commissione a condurre uno studio per esaminare il collegamento tra i giovani senza protezione sociale e il lavoro precario;

13. crede fermamente nell'obiettivo di migliorare le condizioni socioeconomiche dei giovani attuando in modo corretto la garanzia per i giovani rafforzata; ribadisce la propria posizione secondo cui la retribuzione dovrebbe essere commisurata al lavoro svolto, alle competenze e all'esperienza della persona in questione e dovrebbe permettere la sussistenza ai tirocinanti, agli stagisti e agli apprendisti che operano nel mercato del lavoro al di fuori dei programmi di studio; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre, in collaborazione con il Parlamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà, possibili soluzioni per l'introduzione di uno strumento giuridico comune che garantisca e faccia applicare una remunerazione equa per gli stagisti, i tirocinanti e gli apprendisti nel mercato del lavoro dell'UE; condanna la pratica degli stage, dei tirocini e degli apprendistati non retribuiti, che costituisce una forma di sfruttamento del lavoro dei giovani e una violazione dei loro diritti;

14. insiste sul fatto che il finanziamento della garanzia per i giovani dovrebbe essere rafforzato per il periodo di programmazione 2021-2027 mediante un aumento del FSE+ e concentrazioni tematiche adeguate; sottolinea che la proposta modificata della Commissione relativa al FSE+ del 28 maggio 2020 prevede l'obbligo, per gli Stati membri che nel 2019 avevano tassi di NEET superiori alla media dell'UE, di assegnare almeno il 15 % delle rispettive risorse del FSE+ in

Giovedì 8 ottobre 2020

regime di gestione concorrente alle azioni mirate e alle riforme strutturali a sostegno dell'occupazione giovanile nonché dell'istruzione e della formazione professionale, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani; deplora il fatto che, nelle sue conclusioni del 21 luglio 2020, il Consiglio europeo abbia notevolmente ridotto tale dotazione al 10 %, il che è totalmente in contraddizione con l'ambizione dell'Unione di investire nei giovani;

15. ricorda la sua posizione in prima lettura, approvata il 4 aprile 2019, che include un requisito supplementare secondo cui tutti gli Stati membri, non solo quelli con un tasso di NEET superiore alla media dell'Unione, dovrebbero investire almeno il 3 % delle rispettive risorse del FSE+ in regime di gestione concorrente nella lotta alla disoccupazione giovanile, in particolare nel contesto dell'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani, durante il periodo di programmazione 2021-2027;

16. invita gli Stati membri e la Commissione a riflettere sul fatto che il tasso di NEET è l'unico fattore nelle decisioni sull'assegnazione dei fondi; ritiene che tale tasso, pur indicando il numero di persone che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione, escluda completamente il grande numero di giovani che hanno un lavoro a tempo parziale involontario, hanno lasciato il paese per trovare un lavoro dignitoso, svolgono un lavoro sommerso o, pur lavorando, continuano a vivere in povertà;

17. esorta gli Stati membri a impegnarsi fermamente per sostenere appieno la garanzia per i giovani; sottolinea che il finanziamento dell'Unione integra i bilanci nazionali, non li sostituisce;

18. ricorda che una garanzia per i giovani rafforzata può svolgere un ruolo importante nel sostenere gli Stati membri nell'investire, nel contesto del Green Deal europeo, nella creazione di opportunità di lavoro in un'economia circolare, climaticamente neutra ed efficiente sotto il profilo energetico e nel disporre di una forza lavoro qualificata per tali posti di lavoro, garantendo che nessun giovane, in particolare quelli appartenenti a gruppi svantaggiati, sia lasciato indietro nella transizione verso un'economia climaticamente neutra;

19. ribadisce la necessità di aumentare l'utilizzo efficace dei finanziamenti; si attende che la semplificazione delle norme di programmazione e di attuazione nell'ambito del FSE+ comporti una riduzione dei costi amministrativi per i beneficiari, ivi comprese disposizioni semplificate in materia di relazioni; si attende che gli Stati membri spendano con diligenza i fondi destinati ai programmi per i giovani, il che faciliterà l'occupazione giovanile;

20. sottolinea l'importanza di massimizzare le potenziali sinergie tra la garanzia per i giovani e altri fondi e strumenti pertinenti dell'UE, tra cui il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la garanzia europea per l'infanzia, Erasmus+, InvestEU, Orizzonte Europa e il Fondo per una transizione giusta, anche nel contesto dei piani di ripresa REACT-EU e nazionali; invita gli Stati membri, in tale contesto, a dare priorità al sostegno all'occupazione giovanile in tali piani e nei rispettivi piani di ripresa e di resilienza, nonché nel contesto di REACT-EU; invita gli Stati membri a utilizzare le risorse del SURE per sostenere misure a favore dei giovani stagisti e tirocinanti, quali ad esempio il sostegno al reddito e regimi di riduzione dell'orario lavorativo;

21. insiste affinché la Commissione rafforzi il monitoraggio dell'attuazione della garanzia per i giovani e la sua rendicontazione sui risultati, ivi compreso il monitoraggio dei beneficiari nell'ambito dei programmi della garanzia per i giovani e della natura delle offerte, in modo da garantire la loro conformità a un nuovo quadro di norme di qualità nell'ambito della garanzia per i giovani rafforzata, nonché l'inserimento durevole nel mondo del lavoro dei beneficiari dei programmi della garanzia per i giovani;

22. sottolinea che una migliore raccolta dei dati è essenziale per l'integrazione sostenibile dei beneficiari nel mercato del lavoro e per un uso efficiente della garanzia per i giovani; incoraggia la Corte dei conti europea a elaborare relazioni di follow-up sull'attuazione dei programmi della garanzia per i giovani; ritiene importante, in tale contesto, che la Commissione conduca uno studio per esaminare il collegamento tra i giovani che occupano posti di lavoro senza protezione sociale e il lavoro precario;

23. sottolinea che un'attuazione efficace dei programmi della garanzia per i giovani e il miglioramento dell'accesso a posti di lavoro stabili e sostenibili richiedono partenariati più forti e un coordinamento efficiente tra gli operatori della garanzia per i giovani e le parti interessate, quali le autorità regionali e locali, le parti sociali (i datori di lavoro e i sindacati), gli istituti di istruzione e formazione, gli animatori socioeducativi, i prestatori di attività civiche e di solidarietà, le camere di commercio e le camere dell'artigianato, le organizzazioni giovanili e altre organizzazioni della società civile, comprese le ONG che lavorano con le persone svantaggiate, soprattutto in sede di scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri; chiede che le suddette parti interessate siano coinvolte nella progettazione, nell'attuazione e nella valutazione dei programmi della garanzia per i giovani al fine di garantirne l'efficacia; esorta gli Stati membri a migliorare la partecipazione dei partner sopra indicati, in particolare delle organizzazioni giovanili, in tutte le fasi della gestione dei programmi della

Giovedì 8 ottobre 2020

garanzia per i giovani e dei relativi strumenti di finanziamento dell'UE a livello europeo, nazionale e locale; è del parere che i partenariati dovrebbero delineare chiaramente le strutture e i meccanismi per una partecipazione significativa al processo decisionale, compresa la condivisione trasparente delle informazioni;

24. è convinto che campagne di sensibilizzazione mirate in formati accessibili — anche per le persone con disabilità — e canali di comunicazione adatti ai giovani potrebbero svolgere un ruolo decisivo nel raggiungere i giovani e le organizzazioni giovanili e nel dare maggiore visibilità all'iniziativa e che potrebbe essere particolarmente vantaggioso rivolgersi proprio ai giovani che hanno abbandonato prematuramente la scuola; sottolinea che occorrerebbe destinare direttamente ai giovani la maggiore quantità possibile di finanziamenti; evidenzia che politiche efficaci di sensibilizzazione necessitano di un livello adeguato di finanziamenti e di organico, in particolare nei servizi pubblici per l'impiego (SPI), che svolgono un ruolo cruciale nel raggiungere efficacemente i NEET, ma che continuano a subire le conseguenze delle misure di austerità introdotte a seguito dell'ultima crisi finanziaria; esorta, in tale contesto, gli Stati membri a investire nei loro SPI in modo da prevedere risorse umane e sostegno finanziario in misura sufficiente per la formazione del personale e per le attrezzature necessarie a tal fine;

25. invita la Commissione a valutare l'idea di un portale web dell'UE specificamente dedicato ai tirocini e agli apprendistati nell'UE, che riunisca tutte le iniziative dell'UE esistenti in un portale visibile, accessibile e di facile utilizzo; ritiene che tale portale debba essere adeguatamente pubblicizzato attraverso canali adeguati per poter raggiungere il pubblico desiderato, in modo che riesca ad attirare l'attenzione dei giovani europei, degli istituti di istruzione e delle imprese di tutta l'UE; è del parere che il portale dovrebbe orientare i giovani talenti là dove è più necessario, indicare ai giovani le esigenze specifiche del mercato del lavoro, promuovere l'accesso alle opportunità di apprendimento collegate, migliorare la futura occupabilità complessiva all'interno dell'UE e contribuire a combattere la disoccupazione giovanile e a colmare le lacune in termini di competenze;

26. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 7 ottobre 2020

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2020)0249

Approvazione dell'attribuzione di nuove responsabilità al vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis**Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sull'attribuzione di nuove responsabilità al vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis (2020/2203(INS))**

(2021/C 395/13)

Il Parlamento europeo,

- visti l'articolo 17, paragrafo 6, del trattato sull'Unione europea e l'articolo 248 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il punto 7 dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ⁽¹⁾,
 - vista la lettera del Presidente della Commissione del 14 settembre 2020,
 - viste l'audizione di Valdis Dombrovskis del 2 ottobre 2020, condotta dalla commissione per il commercio internazionale, con l'associazione della commissione per gli affari esteri, della commissione per lo sviluppo, della commissione per i bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari, e la dichiarazione di valutazione redatta in seguito a tale audizione,
 - visti l'esame della Conferenza dei presidenti di commissione nella riunione del 5 ottobre 2020 e l'esame della Conferenza dei presidenti nella riunione del 6 ottobre 2020,
 - visti l'articolo 125 e l'allegato VII del suo regolamento,
1. approva l'attribuzione di nuove responsabilità al vicepresidente esecutivo della Commissione Valdis Dombrovskis per la restante durata del mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2024;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

Lunedì 5 ottobre 2020

III

(Atti preparatori)

PARLAMENTO EUROPEO

P9_TA(2020)0242

Mercati degli strumenti finanziari *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (06799/1/2020 — C9-0291/2020 — 2018/0047(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 395/14)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06799/1/2020 — C9-0291/2020),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0099),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0169/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.

⁽²⁾ Testi approvati del 27.3.2019, P8_TA(2019)0302.

Lunedì 5 ottobre 2020

P9_TA(2020)0243

Fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese *II**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 ottobre 2020 sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (06800/1/2020 — C9-0292/2020 — 2018/0048(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

(2021/C 395/15)

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione del Consiglio in prima lettura (06800/1/2020 — C9-0292/2020),
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo dell'11 luglio 2018 ⁽¹⁾,
 - vista la sua posizione in prima lettura ⁽²⁾ sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0113),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento,
 - visto l'articolo 67 del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0168/2020),
1. approva la posizione del Consiglio in prima lettura;
 2. constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;
 3. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

⁽¹⁾ GU C 367 del 10.10.2018, pag. 65.

⁽²⁾ Testi approvati del 27.3.2019, P8_TA(2019)0301.

Martedì 6 ottobre 2020

P9_TA(2020)0244

Modifica del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di disimpegno *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la procedura di disimpegno (COM(2020)0309 — C9-0202/2020 — 2020/0140(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 395/16)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0309),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 78, paragrafo 2, l'articolo 79, paragrafi 2 e 4, l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0202/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 22 settembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, conformemente all'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 52, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0171/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0140

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 ottobre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 per quanto riguarda la procedura di disimpegno

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/1543.)

Martedì 6 ottobre 2020

P9_TA(2020)0245

Guadalupa, Guyana francese, Martinica e Riunione: imposte indirette sul rum «tradizionale» *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione (COM(2020)0332 — C9-0217/2020 — 2020/0150(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 395/17)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0332),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0217/2020),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0156/2020),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

Martedì 6 ottobre 2020

P9_TA(2020)0246

Imposta AIEM nelle isole Canarie *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa al regime d'imposta AIEM applicabile nelle Isole Canarie (COM(2020)0355 — C9-0280/2020 — 2020/0163(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 395/18)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0355),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0280/2020),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0157/2020),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

Martedì 6 ottobre 2020

P9_TA(2020)0247

Estensione del regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione n. 940/2014/UE relativa al regime dei «dazi di mare» nelle regioni ultraperiferiche francesi per quanto riguarda la sua durata di applicazione (COM(2020)0371 — C9-0281/2020 — 2020/0174(CNS))

(Procedura legislativa speciale — consultazione)

(2021/C 395/19)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0371),
 - visto l'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9-0281/2020),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0159/2020),
1. approva la proposta della Commissione;
 2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il testo approvato dal Parlamento;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.
-

Martedì 6 ottobre 2020

P9_TA(2020)0248

Progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 — Aggiornamento delle entrate (risorse proprie)

Risoluzione del Parlamento europeo del 6 ottobre 2020 concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 dell'Unione europea per l'esercizio 2020 — Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) (10430/2020 — C9-0283/2020 — 2020/1999(BUD))

(2021/C 395/20)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 44,
 - visto il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2020, definitivamente adottato il 27 novembre 2019⁽²⁾,
 - visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020⁽³⁾,
 - visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁽⁴⁾,
 - vista la decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea⁽⁵⁾,
 - visto il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 adottato dalla Commissione il 6 luglio 2020 (COM(2020)0424),
 - vista la posizione sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 adottata dal Consiglio il 4 settembre 2020 e comunicata al Parlamento europeo il 7 settembre 2020 (10430/2020 — C9-0283/2020),
 - visti gli articoli 94 e 96 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0163/2020),
- A. considerando che il progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 è finalizzato ad aggiornare il bilancio sul fronte delle entrate per tenere conto degli ultimi sviluppi;
- B. considerando che la pandemia di COVID-19 ha cambiato drasticamente le prospettive dell'economia europea e che, secondo le previsioni di primavera 2020 della Commissione, nell'anno in corso l'economia dell'UE subirà una contrazione senza precedenti nella misura del 7,5 %, cui seguirà una ripresa del 6,1 % nel 2021, che non sarà però sufficiente a compensare pienamente la perdita di quest'anno; che il peggioramento della situazione economica si riflette nelle previsioni delle risorse proprie per il 2020;

⁽¹⁾ GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 27.2.2020.

⁽³⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

⁽⁴⁾ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 168 del 7.6.2014, pag. 105.

Martedì 6 ottobre 2020

- C. considerando che sono necessarie due tipologie di adeguamenti del bilancio sul fronte delle entrate, ovvero un aggiornamento delle stime relative alle risorse proprie tradizionali (RPT) e alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) e sul reddito nazionale lordo (RNL) al fine di tenere conto delle previsioni economiche più recenti, e un aggiornamento della correzione britannica;
- D. considerando che anche le altre entrate devono essere aggiornate al fine di tener conto delle ammende e delle sanzioni pecuniarie effettivamente incassate entro giugno 2020 e delle differenze negative dei tassi di cambio;
1. prende atto del progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020 quale presentato dalla Commissione, dedicato all'aggiornamento del bilancio sul fronte delle entrate;
 2. approva la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 7/2020;
 3. incarica il suo Presidente di constatare che il bilancio rettificativo n. 7/2020 è definitivamente adottato e di provvedere alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle altre istituzioni e agli organi interessati e ai parlamenti nazionali.
-

Mercoledì 7 ottobre 2020

P9_TA(2020)0250

Approvazione della nomina di Mairead McGuinness a membro della Commissione europea

Decisione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2020 sulla nomina di Mairead McGuinness a membro della Commissione (C9-0295/2020 — 2020/0803(NLE))

(2021/C 395/21)

Il Parlamento europeo,

- visto l'articolo 246, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
 - visto il punto 6 dell'Accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea ⁽¹⁾,
 - viste le dimissioni da membro della Commissione presentate da Phil Hogan,
 - vista la lettera del Consiglio del 14 settembre 2020, con cui il Consiglio ha consultato il Parlamento su una decisione, da adottare di comune accordo con il presidente della Commissione, sulla nomina di Mairead McGuinness a membro della Commissione (C9-0295/2020),
 - vista la lettera del Presidente della Commissione del 14 settembre 2020,
 - viste l'audizione di Mairead McGuinness del 2 ottobre 2020, condotta dalla commissione per i problemi economici e monetari, e la dichiarazione di valutazione redatta in seguito a tale audizione,
 - visti l'esame della Conferenza dei presidenti di commissione nella riunione del 5 ottobre 2020 e l'esame della Conferenza dei presidenti nella riunione del 6 ottobre 2020,
 - visti l'articolo 125 e l'allegato VII del suo regolamento,
1. approva la nomina di Mairead McGuinness a membro della Commissione per la restante durata del mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2024;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0253

Legge europea sul clima *I**

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati l'8 ottobre 2020, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima) (COM(2020)0080 — COM(2020)0563 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD))⁽¹⁾

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 395/22)

Emendamento 1**Progetto di risoluzione legislativa****Visto 5 bis (nuovo)**

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

- *visti l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), compreso l'OSS 3 «Salute e benessere per tutti»,*

Emendamento 2**Progetto di risoluzione legislativa****Visto 5 ter (nuovo)**

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

- *viste le conseguenze drammatiche che l'inquinamento atmosferico provoca sulla salute umana, fenomeno al quale, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, sono imputabili 400 000 decessi prematuri l'anno,*

⁽¹⁾ La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0162/2020).

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando - 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (-1) *La minaccia esistenziale posta dai cambiamenti climatici richiede una maggiore ambizione e un'intensificazione dell'azione per il clima da parte dell'Unione e degli Stati membri. L'Unione si è impegnata a potenziare gli sforzi per far fronte ai cambiamenti climatici e a dare attuazione all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21^a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («l'accordo di Parigi») ^(1 bis) sulla base dell'equità e dei migliori dati scientifici disponibili, apportando il giusto contributo a livello internazionale per limitare l'aumento della temperatura mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali.*

^(1 bis) GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione

- (1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo»⁽¹⁹⁾ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale **dell'UE** e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. Allo stesso tempo, **questa transizione** deve essere giusta e inclusiva e **non deve lasciare indietro nessuno**.

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 dell'11 dicembre 2019.

Emendamento

- (1) Nella comunicazione dell'11 dicembre 2019 intitolata «Il Green Deal europeo»⁽¹⁹⁾ la Commissione ha illustrato una nuova strategia di crescita **sostenibile** mirata a trasformare l'UE in una società **più sana**, giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, **sostenibile**, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva **sul piano internazionale e di posti di lavoro di elevata qualità**, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse. Questa strategia mira anche a proteggere, conservare, **ripristinare** e migliorare il capitale naturale, **gli ecosistemi marini e terrestri e la biodiversità dell'Unione**, e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi di natura ambientale e dalle relative conseguenze. **Tale transizione deve basarsi sui più recenti dati scientifici indipendenti**. Allo stesso tempo, deve essere giusta **dal punto di vista sociale** e inclusiva, **basarsi sulla solidarietà e sullo sforzo collaborativo a livello dell'Unione, garantendo che nessuno sia lasciato indietro, e mirare nel contempo a creare crescita economica, posti di lavoro di elevata qualità e un ambiente prevedibile per gli investimenti, nonché seguire il principio del «non nuocere»**.

⁽¹⁹⁾ Comunicazione della Commissione — Il Green Deal europeo, COM(2019) 640 dell'11 dicembre 2019.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

- (2) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale ⁽²⁰⁾ costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare l'azione per il clima. Gli esperti confermano che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi. **La relazione di valutazione globale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) 2019 ⁽²¹⁾ ha evidenziato l'erosione della biodiversità a livello mondiale della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza ⁽²²⁾.**

⁽²⁰⁾ IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

⁽²¹⁾ IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.

⁽²²⁾ «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020», Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).

Emendamento

- (2) La relazione speciale del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) concernente gli effetti del riscaldamento globale di 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e relative traiettorie delle emissioni di gas a effetto serra a livello mondiale ⁽²⁰⁾ costituisce una solida base scientifica per affrontare i cambiamenti climatici e evidenzia la necessità di intensificare **rapidamente** l'azione per il clima **e di procedere a una transizione verso un'economia climaticamente neutra**. Gli esperti confermano che le emissioni di gas a effetto serra devono essere ridotte quanto prima e che il cambiamento climatico deve essere limitato a 1,5 °C per ridurre la probabilità di eventi meteorologici estremi **e di raggiungere punti di non ritorno**. La relazione di valutazione globale della piattaforma intergovernativa di politica scientifica per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) 2019 ⁽²¹⁾ ha evidenziato l'erosione della biodiversità a livello mondiale della quale i cambiamenti climatici sono la terza causa in ordine di importanza ⁽²²⁾. **È inoltre emerso che, secondo le stime, le soluzioni basate sulla natura garantiscono il 37% della mitigazione dei cambiamenti climatici fino al 2030. I cambiamenti climatici hanno un grave impatto sugli ecosistemi marini e terrestri, che svolgono la funzione essenziale di pozzi di assorbimento delle emissioni antropogeniche di carbonio, con un assorbimento lordo di circa il 60% delle emissioni antropogeniche mondiali l'anno.**

⁽²⁰⁾ IPCC, 2018: Global Warming of 1,5 °C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1,5 °C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, H.-O. Pörtner, D. Roberts, J. Skea, P.R. Shukla, A. Pirani, W. Moufouma-Okia, C. Péan, R. Pidcock, S. Connors, J.B.R. Matthews, Y. Chen, X. Zhou, M.I. Gomis, E. Lonnoy, T. Maycock, M. Tignor, and T. Waterfield (eds.)].

⁽²¹⁾ IPBES 2019: Global Assessment on Biodiversity and Ecosystem Services.

⁽²²⁾ «L'ambiente in Europa — Stato e prospettive nel 2020», Relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'UE, 2019).

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3

Testo della Commissione

- (3) Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire **alla** trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro, alla crescita e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per **progredire** in modo equo e all'insegna dell'efficacia dei costi **verso** l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («l'accordo di Parigi»).

Emendamento

- (3) Un obiettivo stabile a lungo termine è fondamentale per contribuire **a una giusta** trasformazione economica e sociale, alla creazione di posti di lavoro **di elevata qualità, al benessere sociale**, alla crescita **sostenibile** e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, ma anche per **raggiungere** in modo **rapido**, equo, **efficiente, giusto sul piano sociale** e all'insegna dell'efficacia dei costi, **senza lasciare indietro nessuno**, l'obiettivo di temperatura di cui all'accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici concluso a seguito della 21a conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («l'accordo di Parigi»).

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (3 bis) **La scienza ha dimostrato l'interconnessione esistente tra le crisi di natura sanitaria, ambientale e climatica, in particolare in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità ed ecosistemi. Le crisi sanitarie come quella della COVID-19 potrebbero moltiplicarsi nel corso dei prossimi decenni e imporre all'Unione, in qualità di attore mondiale, l'attuazione di una strategia globale volta a prevenire il verificarsi di tali episodi, affrontando le questioni all'origine e promuovendo un approccio integrato basato sugli obiettivi di sviluppo sostenibile.**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 8**Proposta di regolamento****Considerando 3 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Secondo l'OMS, i cambiamenti climatici incidono sui determinanti sociali e ambientali della salute — aria pulita, acqua potabile, cibo a sufficienza e sicurezza dell'alloggio — e tra il 2030 e il 2050 sono previsti altri 250 000 decessi l'anno per malnutrizione, malaria, diarrea e stress da calore, con temperature atmosferiche estremamente elevate che contribuiscono direttamente ai decessi, in particolare fra gli anziani e le persone vulnerabili. A causa di inondazioni, ondate di calore, siccità e incendi, i cambiamenti climatici hanno ripercussioni significative sulla salute umana, comprese cattiva nutrizione, malattie cardiovascolari e respiratorie e infezioni trasmesse da vettori.

Emendamento 9**Proposta di regolamento****Considerando 3 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) Il preambolo dell'accordo di Parigi riconosce il «diritto alla salute» come diritto fondamentale. Secondo la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, tutte le Parti devono applicare opportuni metodi, per esempio la valutazione dell'impatto, formulati e definiti a livello nazionale, al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi che i progetti o i provvedimenti da esse adottati per mitigare i cambiamenti climatici o per adattarvi, possono avere sull'economia, sulla sanità pubblica e sulla qualità dell'ambiente.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quinquies) Il presente regolamento contribuisce a tutelare i diritti inalienabili dei cittadini dell'Unione alla vita e a un ambiente sicuro, riconosciuti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e impone alle istituzioni competenti dell'Unione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale o nazionale, per affrontare i rischi reali e immediati per la vita e il benessere delle persone così come per l'ambiente naturale da cui dipendono, rappresentati dall'emergenza climatica mondiale. Il presente regolamento dovrebbe essere incentrato sulle persone e mirare a proteggere la salute e il benessere dei cittadini dai rischi e dagli impatti legati all'ambiente.

Emendamento 153
Proposta di regolamento
Considerando 3 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 sexies) La protezione del clima dovrebbe rappresentare un'opportunità per l'economia europea e dovrebbe contribuire all'affermazione della leadership industriale nel campo dell'innovazione globale. Le innovazioni nel settore della produzione sostenibile possono promuovere la forza industriale europea nei principali segmenti di mercato e in tal modo proteggere e creare posti di lavoro. Al fine di conseguire l'obiettivo giuridicamente vincolante per il clima per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 riducendo tali emissioni a zero al più tardi entro il medesimo anno, la Commissione dovrebbe agevolare i «partenariati per il clima» settoriali a livello di Unione riunendo i principali portatori di interessi (ad esempio l'industria, le ONG, gli istituti di ricerca, le PMI, i sindacati e le organizzazioni dei datori di lavoro). I partenariati per il clima dovrebbero favorire il dialogo settoriale e facilitare la condivisione delle migliori pratiche attuate dalle imprese europee all'avanguardia nella decarbonizzazione e fungere da organo di consultazione centrale per la Commissione al momento dell'adozione delle sue future proposte legislative in materia di clima.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

- (4) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di lungo termine di **mantenere** l'aumento della temperatura mondiale **ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento** a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali⁽²³⁾; **sottolinea inoltre quanto sia importante rafforzare** la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici⁽²⁴⁾ e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima⁽²⁵⁾.

⁽²³⁾ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi.

⁽²⁴⁾ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi.

⁽²⁵⁾ Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi.

Emendamento

- (4) L'accordo di Parigi fissa l'obiettivo di lungo termine di **proseguire gli sforzi volti a limitare** l'aumento della temperatura mondiale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali⁽²³⁾, **umentare** la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici⁽²⁴⁾ e rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente al clima⁽²⁵⁾. **Come quadro complessivo per il contributo dell'Unione all'accordo di Parigi, il presente regolamento dovrebbe assicurare che sia l'Unione sia gli Stati membri concorrano appieno al conseguimento dei tre predetti obiettivi dell'accordo di Parigi.**

⁽²³⁾ Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di Parigi.

⁽²⁴⁾ Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo di Parigi.

⁽²⁵⁾ Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell'accordo di Parigi.

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione

- (5) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici.

Emendamento

- (5) L'azione per il clima dell'Unione e degli Stati membri mira a tutelare le persone e il pianeta, il benessere, la prosperità, **l'economia, la salute**, i sistemi alimentari, l'integrità degli ecosistemi e la biodiversità contro la minaccia dei cambiamenti climatici, nel contesto dell'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e nel perseguimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi; mira inoltre a massimizzare la prosperità entro i limiti del pianeta, incrementare la resilienza e ridurre la vulnerabilità della società ai cambiamenti climatici. **In quest'ottica, le azioni dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero essere guidate dal principio di precauzione, dal principio «chi inquina paga», dal principio dell'efficienza energetica al primo posto e dal principio del «non nuocere».**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 13**Proposta di regolamento****Considerando 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) *Nell'ambito del quadro normativo definito dall'Unione e degli sforzi compiuti dalle industrie europee, le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione sono state ridotte del 23 % tra il 1990 e il 2018, mentre l'economia è cresciuta del 61 % nello stesso periodo, a dimostrazione del fatto che è possibile dissociare la crescita economica dalle emissioni di gas a effetto serra.*

Emendamento 14**Proposta di regolamento****Considerando 6**

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Il conseguimento della neutralità climatica **dovrebbe richiedere il contributo di tutti i settori economici**. Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico sostenibile, a prezzi accessibili e sicuro, basato su un mercato interno dell'energia ben funzionante. Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica.

(6) Il conseguimento della neutralità climatica **impone a tutti i settori economici, inclusi i trasporti aerei e marittimi, di ridurre rapidamente le loro emissioni portandole a livelli prossimi allo zero. Il principio «chi inquina paga» dovrebbe essere un fattore chiave a tale riguardo.** Vista l'importanza della produzione e del consumo energetici in termini di emissioni di gas a effetto serra, è indispensabile realizzare la transizione verso un sistema energetico **altamente efficiente sotto il profilo energetico e basato su fonti rinnovabili**, sostenibile, a prezzi accessibili e sicuro, basato su un mercato interno dell'energia ben funzionante, **riducendo nel contempo la povertà energetica. Il contributo dell'economia circolare alla neutralità climatica dovrebbe essere ampliato migliorando l'efficienza delle risorse e aumentando l'utilizzo di materiali a basse emissioni di carbonio, promuovendo nel contempo la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti.** Anche la trasformazione digitale, l'innovazione tecnologica, la ricerca e lo sviluppo sono fattori importanti per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e **necessiteranno di finanziamenti aggiuntivi. L'Unione e gli Stati membri dovranno adottare quadri normativi ambiziosi e coerenti per assicurare il contributo di tutti i settori economici agli obiettivi climatici dell'Unione.**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) *Il totale cumulato delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra nel corso del tempo e la corrispondente concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera sono elementi particolarmente rilevanti per il sistema climatico e l'aumento della temperatura. La relazione speciale dell'IPCC sul riscaldamento globale di 1,5 °C e la banca dati relativa allo scenario sottostante offrono le evidenze scientifiche disponibili migliori e più recenti sul restante bilancio dei gas a effetto serra a livello mondiale per limitare l'aumento della temperatura mondiale nel XXI secolo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. Al fine di assicurare la coerenza con gli impegni assunti dall'Unione di proseguire gli sforzi volti a limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, è necessario stabilire una giusta quota dell'Unione nel restante bilancio globale dei gas a effetto serra. Il bilancio dei gas a effetto serra è altresì uno strumento importante per aumentare la trasparenza e la responsabilità delle politiche climatiche dell'Unione. Nella sua analisi approfondita a sostegno della comunicazione della Commissione, del 28 novembre 2018, dal titolo «Un pianeta pulito per tutti — Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra», la Commissione indica che un bilancio del carbonio dell'UE-28 compatibile con l'obiettivo di 1,5 °C per il periodo 2018-2050 ammonterebbe a 48 Gt di CO₂. La Commissione dovrebbe stabilire un bilancio netto dei gas a effetto serra per l'UE-27, espresso in CO₂ equivalente sulla base dei più recenti calcoli scientifici utilizzati dall'IPCC, che rappresenti la giusta quota dell'Unione nell'ambito delle restanti emissioni globali, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il bilancio dell'Unione dei gas a effetto serra dovrebbe guidare la definizione della traiettoria dell'Unione verso l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro il 2050, in particolare i relativi traguardi futuri in materia di emissioni di gas serra per il 2030 e il 2040.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione

(7) L'Unione **persegue una politica ambiziosa in materia di azione per il clima** e ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030. La legislazione volta all'attuazione di questo traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁶⁾ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁷⁾, che ha introdotto traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾, che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

⁽²⁶⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Emendamento

(7) L'Unione ha predisposto un quadro normativo per conseguire il suo **attuale** traguardo di riduzione dei gas a effetto serra fissato per il 2030 **adottato prima dell'entrata in vigore dell'accordo di Parigi**. La legislazione volta all'attuazione di questo traguardo è costituita, tra l'altro, dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁶⁾ che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, dal regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁷⁾, che ha introdotto traguardi nazionali di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 e dal regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁸⁾, che impone agli Stati membri di bilanciare le emissioni e gli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura.

⁽²⁶⁾ Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

⁽²⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).

⁽²⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) **Il sistema di scambio di quote di emissione rappresenta una pietra miliare della politica climatica dell'Unione, oltre ad esserne lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni all'insegna dell'efficacia dei costi.**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Con il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei»⁽²⁹⁾ l'Unione sta perseguendo un **ambizioso** programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE⁽³⁰⁾ e (UE) 2018/2001⁽³¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾.

⁽²⁹⁾ COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

⁽³⁰⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽³¹⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁽³²⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Emendamento

(9) Con il pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei»⁽²⁹⁾ l'Unione sta perseguendo un programma di decarbonizzazione, in particolare mediante la creazione di un'Unione dell'energia solida che include obiettivi, all'orizzonte del 2030, per l'efficienza energetica e la diffusione delle energie rinnovabili di cui alle direttive 2012/27/UE⁽³⁰⁾ e (UE) 2018/2001⁽³¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, e mediante il rafforzamento della legislazione pertinente, compresa la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³²⁾.

⁽²⁹⁾ COM(2016) 860 del 30 novembre 2016.

⁽³⁰⁾ Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

⁽³¹⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

⁽³²⁾ Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13).

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 19**Proposta di regolamento****Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) La Commissione ha elaborato e adottato diverse iniziative legislative nel settore energetico, in particolare per quanto concerne le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, compresa la prestazione energetica nell'edilizia. Tali iniziative formano un unico pacchetto all'insegna del tema trasversale «efficienza energetica al primo posto» e della leadership mondiale dell'Unione nel settore dell'energia rinnovabile. Esse dovrebbero essere prese in considerazione nell'ambito dei progressi nazionali a lungo termine degli interventi volti a conseguire il traguardo della neutralità climatica per il 2050, al fine di garantire un sistema energetico altamente efficiente dal punto di vista energetico e basato sulle energie rinnovabili, nonché lo sviluppo delle energie rinnovabili all'interno dell'Unione.

Emendamento 20**Proposta di regolamento****Considerando 9 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) La transizione verso fonti di energia pulita porterà a un sistema energetico il cui approvvigionamento di energia primaria sarà basato soprattutto su fonti energetiche rinnovabili, il che migliorerà significativamente la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurrà la dipendenza energetica e promuoverà l'occupazione a livello nazionale.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 21**Proposta di regolamento****Considerando 9 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) La transizione energetica migliora l'efficienza energetica e riduce la dipendenza energetica dell'Unione e degli Stati membri. Tale cambiamento strutturale verso un'economia più efficiente basata sulle energie rinnovabili in tutti i settori non solo gioverà alla bilancia commerciale, ma rafforzerà anche la sicurezza energetica e contrasterà la povertà energetica.

Emendamento 22**Proposta di regolamento****Considerando 9 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quinquies) Per garantire la solidarietà e consentire una transizione energetica efficace, la politica climatica dell'Unione deve definire un percorso chiaro per il conseguimento della neutralità climatica entro il 2050. L'Unione dovrebbe mantenersi realistica riguardo all'efficienza in termini di costi e alle sfide tecniche e provvedere affinché siano disponibili a prezzi accessibili fonti energetiche programmabili che bilancino i punti di picco e di domanda minima nel sistema energetico, come le tecnologie dell'idrogeno.

Emendamento 23**Proposta di regolamento****Considerando 9 sexies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 sexies) La protezione del clima offre all'economia dell'Unione l'opportunità di intensificare la propria azione e sfruttare i vantaggi derivanti dalla propria posizione pionieristica, svolgendo un ruolo di punta nel settore delle tecnologie pulite. In tal modo potrebbe contribuire ad affermare la sua leadership industriale nel campo dell'innovazione a livello globale. Le innovazioni nel settore della produzione sostenibile possono promuovere la forza industriale dell'Unione nei principali segmenti di mercato e in tal modo proteggere e creare posti di lavoro.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 9 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 septies) Occorre prevedere un sostegno per gli investimenti necessari in nuove tecnologie sostenibili essenziali per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica. A tale riguardo, è importante rispettare la neutralità tecnologica evitando al contempo ogni possibile effetto «lock-in». Come affermato nella comunicazione della Commissione, dell'8 luglio 2020, dal titolo «Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra», anche l'idrogeno può svolgere un ruolo nel sostenere l'impegno dell'Unione di raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050, specialmente nei settori ad alta intensità energetica.

Emendamento 154
Proposta di regolamento
Considerando 9 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 octies) La Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi per costruire alleanze europee, in particolare nei settori delle batterie e dell'idrogeno, che sono di massima importanza. Coordinate a livello europeo, offrono grandi opportunità per i processi di ripresa post COVID-19 a livello regionale e per un cambiamento strutturale efficace. I requisiti normativi dovrebbero creare un quadro di riferimento per le innovazioni nel settore della mobilità e della produzione di energia rispettose del clima. Tali alleanze dovrebbero ricevere un sostegno e finanziamenti adeguati e dovrebbero altresì far parte della futura politica estera e di vicinato e degli accordi commerciali.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione

- (10) L'Unione è un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, **compresa** la diplomazia climatica.

Emendamento

- (10) L'Unione **ha la responsabilità e gli strumenti per continuare a essere** un leader mondiale nella transizione verso la neutralità climatica ed è determinata a **conseguitarla in modo giusto, socialmente equo e inclusivo, nonché a** contribuire a rafforzare l'ambizione e la risposta globale ai cambiamenti climatici, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, **comprese** la diplomazia climatica **e le politiche commerciali, di investimento e industriali. L'Unione dovrebbe rafforzare la propria diplomazia ambientale in tutte le sedi internazionali pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi internazionali in materia di clima, in linea con l'accordo di Parigi.**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il Parlamento europeo ha **chiesto che** la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra **avvenga** entro il 2050 al più tardi e divenga un vero successo europeo⁽³³⁾ e ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale⁽³⁴⁾. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019⁽³⁵⁾ ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione in vista della sua adozione da parte del Consiglio e della sua presentazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

⁽³³⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

⁽³⁴⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

⁽³⁵⁾ Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Emendamento

(11) Il Parlamento europeo ha **invitato la Commissione e gli Stati membri a intensificare l'azione per il clima onde agevolare** la transizione, ormai indispensabile, verso una società climaticamente neutra **il prima possibile ed** entro il 2050 al più tardi e **far sì che** divenga un vero successo europeo⁽³³⁾, e ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale⁽³⁴⁾. **Ha inoltre invitato più volte l'Unione a innalzare il suo traguardo per il 2030 in materia di clima e a inserire tale traguardo più ambizioso nella legge europea sul clima^(34 bis)**. Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019⁽³⁵⁾ ha approvato l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi, pur **basandosi sull'equità e su una transizione giusta e tenendo conto delle diverse situazioni di partenza degli Stati membri, nonché** riconoscendo che è necessario istituire un quadro favorevole e che la transizione richiederà notevoli investimenti pubblici e privati. Il Consiglio europeo ha inoltre invitato la Commissione a preparare, quanto prima possibile nel 2020, una proposta di strategia a lungo termine dell'Unione in vista della sua adozione da parte del Consiglio e della sua presentazione alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

⁽³³⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo (2019/2956(RSP)).

⁽³⁴⁾ Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sull'emergenza climatica e ambientale (2019/2930(RSP)).

^(34 bis) **Risoluzione del Parlamento europeo del 28 novembre 2019 sulla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 2019 in programma a Madrid, Spagna (COP 25) (2019/2712(RSP))**.

⁽³⁵⁾ Conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella sessione del 12 dicembre 2019, EUCO 29/19, CO EUR 31, CONCL 9.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Considerando 12

Testo della Commissione

- (12) L'Unione **dovrebbe** mirare a raggiungere, entro il 2050, un equilibrio nel **suo** territorio tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere **perseguito collettivamente** da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo.

Emendamento

- (12) L'Unione **e gli Stati membri dovrebbero** mirare a raggiungere, **al più tardi** entro il 2050, un equilibrio nel territorio **dell'Unione e a livello degli Stati membri** tra le emissioni antropogeniche e gli assorbimenti antropogenici dei gas a effetto serra di tutti i settori economici mediante soluzioni naturali e tecnologiche. L'obiettivo della neutralità climatica a livello dell'Unione all'orizzonte 2050 dovrebbe essere **conseguito** da tutti gli Stati membri, i quali, insieme al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione dovrebbero adottare le misure necessarie per consentirne il conseguimento. Le misure adottate a livello dell'Unione costituiranno una parte importante delle misure necessarie per conseguire questo obiettivo. **Dopo il 2050, l'Unione e tutti gli Stati membri dovrebbero continuare a ridurre le emissioni in modo da garantire che gli assorbimenti dei gas a effetto serra superino le emissioni antropogeniche.**

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (12 bis) **Ogni Stato membro ha la responsabilità di raggiungere individualmente la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Ai fini della giustizia e della solidarietà e onde coadiuvare la trasformazione energetica degli Stati membri con diversi punti di partenza, sono necessari sufficienti meccanismi di sostegno e finanziamenti dell'Unione, quali il Fondo per una transizione giusta di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio (^{1 bis}) e altri meccanismi di finanziamento pertinenti.**

(^{1 bis}) Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che istituisce il Fondo per una transizione giusta (GU ...).

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Il preambolo dell'accordo di Parigi riconosce l'importanza di assicurare l'integrità di tutti gli ecosistemi, inclusi gli oceani. La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici sottolinea che le Parti promuovono «la gestione sostenibile, la conservazione e l'incremento dei pozzi e dei serbatoi di tutti i gas a effetto serra, ivi compresi la biomassa, le foreste e gli oceani, nonché altri ecosistemi terrestri, costieri e marini». Qualora gli obiettivi dell'accordo di Parigi non dovessero essere raggiunti, la temperatura potrebbe superare il punto di non ritorno al di là del quale gli oceani non saranno più in grado di assorbire la stessa quantità di carbonio e concorrere alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) I pozzi naturali di assorbimento del carbonio ricoprono un ruolo importante ai fini della transizione verso una società climaticamente neutra. La Commissione sta valutando la possibilità di elaborare un quadro normativo per la certificazione dell'assorbimento del carbonio conformemente al suo piano d'azione per l'economia circolare e la strategia «Dal produttore al consumatore». La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 e le iniziative ivi contenute svolgeranno un ruolo importante nel ripristinare gli ecosistemi degradati, in particolare quelli potenzialmente più in grado di catturare e stoccare il carbonio nonché di prevenire e ridurre l'impatto delle catastrofi naturali. Il ripristino degli ecosistemi contribuirebbe a mantenere, gestire e migliorare i pozzi naturali e a promuovere la biodiversità, contrastando nel contempo i cambiamenti climatici.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 144
Proposta di regolamento
Considerando 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) La Commissione dovrebbe esaminare la fattibilità dell'introduzione di sistemi di assegnazione dei crediti di carbonio, compresa la certificazione degli assorbimenti di gas a effetto serra attraverso il sequestro del carbonio nell'uso del suolo, nei terreni e nella biomassa in agricoltura, al fine di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione, nonché la fattibilità dello sviluppo di un mercato separato dell'assorbimento di carbonio per il sequestro dei gas serra nel suolo. Un tale quadro dovrebbe basarsi sulle migliori conoscenze scientifiche disponibili e su un sistema di valutazione e approvazione da parte della Commissione, garantendo al contempo che non vi siano impatti negativi sull'ambiente, in particolare sulla biodiversità, sulla salute pubblica o su obiettivi sociali o economici. La Commissione dovrebbe presentare i risultati di tale valutazione entro il 30 giugno 2021.

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 sexies) Al fine di garantire maggiore chiarezza, la Commissione dovrebbe presentare una definizione di pozzi di assorbimento del carbonio naturali e di altro tipo.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 156
Proposta di regolamento
Considerando 12 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 septies) *Nella transizione verso la neutralità climatica, l'Unione dovrebbe preservare la competitività della sua industria, in particolare delle imprese ad alta intensità energetica, anche attraverso l'elaborazione di misure efficaci per affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio secondo modalità compatibili con le norme dell'OMC e per creare condizioni di parità tra l'Unione e i paesi terzi, con lo scopo di evitare la concorrenza sleale derivante dalla mancata attuazione di politiche climatiche coerenti con l'accordo di Parigi.*

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente agli obiettivi di temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC.

(13) L'Unione dovrebbe proseguire la sua azione per il clima e mantenere la leadership internazionale su questo versante anche dopo il 2050, **in particolare aiutando le popolazioni più vulnerabili, mediante la sua azione esterna e la politica di sviluppo**, al fine di proteggere le persone e il pianeta dalla minaccia di cambiamenti climatici pericolosi, conformemente agli obiettivi di temperatura stabiliti dall'accordo di Parigi e alle raccomandazioni scientifiche dell'IPCC, **del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), dell'IPBES e del Consiglio europeo per i cambiamenti climatici (ECCC).**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Gli ecosistemi, le persone e le economie dell'Unione si troveranno ad affrontare i gravi effetti dei cambiamenti climatici qualora non si provveda urgentemente a mitigare le emissioni di gas a effetto serra o ad adattarsi ai cambiamenti climatici. L'adattamento ai cambiamenti climatici ridurrebbe ulteriormente le inevitabili conseguenze in modo efficace sotto il profilo dei costi, con notevoli benefici collaterali derivanti dall'impiego di soluzioni basate sulla natura.

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) Gli effetti negativi dei cambiamenti climatici rischiano potenzialmente superare le capacità di adattamento degli Stati membri. Pertanto, gli Stati membri e l'Unione dovrebbero collaborare per evitare e ridurre al minimo le perdite e i danni e per porvi rimedio, come previsto dall'articolo 8 dell'accordo di Parigi, anche attraverso il meccanismo internazionale di Varsavia.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione

- (14) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale.

Emendamento

- (14) L'adattamento è un elemento essenziale della risposta mondiale di lungo termine ai cambiamenti climatici. Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero pertanto migliorare la loro capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici, come previsto dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi, e massimizzare i benefici collaterali derivanti da altre politiche e normative in materia di ambiente. È opportuno che gli Stati membri adottino strategie e piani di adattamento completi a livello nazionale **e la Commissione dovrebbe contribuire al monitoraggio dei progressi compiuti in materia di adattamento mediante l'elaborazione di indicatori.**

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

- (14 bis) ***Nell'adottare le strategie e i piani di adattamento, gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione ai settori maggiormente colpiti. Inoltre, è essenziale promuovere, conservare e ripristinare la biodiversità per sfruttarne pienamente il potenziale di regolazione del clima e di adattamento. Le strategie e i piani di adattamento dovrebbero pertanto incoraggiare soluzioni basate sulla natura e un adattamento basato sugli ecosistemi che contribuisca al ripristino e alla salvaguardia della biodiversità, nonché tenere debitamente conto delle specificità territoriali e delle conoscenze locali e stabilire misure concrete per proteggere gli ecosistemi marini e costieri. In aggiunta, le attività che ostacolano la capacità degli ecosistemi di adattarsi ai cambiamenti climatici dovrebbero essere eliminate per garantire la resilienza della biodiversità e dei servizi ecosistemici.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14 ter) Le strategie di adattamento dovrebbero altresì incoraggiare un cambiamento di modello nelle zone colpite, sulla base di soluzioni rispettose dell'ambiente e basate sulla natura. Esse dovrebbero garantire mezzi di sussistenza sostenibili per assicurare migliori condizioni di vita, tra cui l'agricoltura sostenibile e locale, la gestione sostenibile delle acque e le energie rinnovabili, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, al fine di promuovere la loro resilienza e la protezione dei loro ecosistemi.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione

- (15) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto del contributo della transizione verso la neutralità climatica al benessere dei cittadini, alla prosperità della società e alla competitività dell'economia; della sicurezza e dell'accessibilità economica dell'energia e dei prodotti alimentari; dell'equità e solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno, tenendo conto della loro capacità economica, delle circostanze nazionali e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale; delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC; della necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici nelle decisioni di investimento e di pianificazione; dell'efficacia sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza; dei progressi compiuti sul piano dell'integrità ambientale e del livello di ambizione.

Emendamento

- (15) Nell'adottare, a livello unionale e nazionale, le misure per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica, gli Stati membri e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero tenere conto del contributo della transizione verso la neutralità climatica **alla salute, alla qualità di vita e** al benessere dei cittadini, **all'equità sociale**, alla prosperità della società e alla competitività dell'economia, **tra cui la concorrenza leale e la parità di condizioni a livello mondiale; Gli Stati membri, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero altresì tenere conto di eventuali oneri burocratici o altri ostacoli legislativi che potrebbero impedire agli attori economici o ai settori di conseguire gli obiettivi climatici; dei costi sociali, economici e ambientali dell'inazione o di un'azione insufficiente; del fatto che le donne sono colpite in maniera sproporzionata dai cambiamenti climatici e della necessità di rafforzare la parità di genere; della necessità di promuovere modi di vita sostenibili; dell'ottimizzazione dell'efficienza energetica e delle risorse**, della sicurezza e dell'accessibilità economica dell'energia e dei prodotti alimentari, **tenendo presente in particolare la necessità di combattere la povertà energetica**; dell'equità e solidarietà **e della parità di condizioni** tra gli Stati membri e al loro interno, tenendo conto della loro capacità economica, delle circostanze nazionali e **dei diversi punti di partenza**, e dell'esigenza di una convergenza nel tempo; della necessità di rendere la transizione giusta e equa sul piano sociale, **conformemente alle linee guida adottate nel 2015 dall'Organizzazione internazionale del lavoro per una transizione giusta verso economie e società ecologicamente sostenibili per tutti**; delle migliori conoscenze scientifiche disponibili, in particolare le conclusioni presentate dall'IPCC **e dall'IPBES**; della necessità di integrare i rischi legati ai cambiamenti climatici **e le valutazioni sulla vulnerabilità e l'adattamento ai cambiamenti climatici** nelle decisioni di investimento e di pianificazione, **garantendo politiche dell'Unione «a prova di clima»**; dell'efficacia sotto il profilo dei costi e della neutralità tecnologica nel conseguimento delle riduzioni e degli assorbimenti delle emissioni di gas a effetto serra e nel rafforzamento della resilienza **su una base di equità; della necessità di gestire, preservare e ripristinare gli ecosistemi marini e terrestri e la biodiversità; dell'attuale situazione delle infrastrutture e delle possibili esigenze di ammodernamento delle infrastrutture dell'Unione e degli investimenti nelle stesse**; dei progressi compiuti sul piano

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

dell'integrità ambientale e del livello di ambizione; **della capacità dei vari portatori di interessi di investire in modo socialmente sostenibile nella transizione; nonché del rischio potenziale di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e delle misure per prevenire tale fenomeno.**

Emendamento 40**Proposta di regolamento****Considerando 16**

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La transizione verso la neutralità climatica presuppone **cambiamenti** nell'intero spettro delle politiche e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, come illustrato dalla Commissione nella comunicazione «Il Green Deal europeo». Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

(16) La transizione verso la neutralità climatica presuppone **un cambiamento profondo** nell'intero spettro delle politiche, **finanziamenti ambiziosi e duraturi** e uno sforzo collettivo di tutti i settori dell'economia e della società, **compresi i trasporti aerei e marittimi**, come illustrato dalla Commissione nella comunicazione «Il Green Deal europeo». Il Consiglio europeo, nelle conclusioni del 12 dicembre 2019, ha dichiarato che tutte le normative e politiche pertinenti dell'UE devono essere coerenti con il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica e contribuirvi, nel rispetto della parità di condizioni, e ha invitato la Commissione a valutare se ciò richieda un adeguamento delle norme vigenti.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Tutti i settori chiave dell'economia, vale a dire quelli dell'energia, dell'industria, dei trasporti, dell'edilizia e del riscaldamento e raffreddamento, dell'agricoltura, dei rifiuti e dell'uso del suolo, del cambiamento di uso del suolo e della silvicoltura, dovranno lavorare insieme per realizzare la neutralità climatica. Tutti i settori, che rientrino o meno nel sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione (EU ETS), dovrebbero intraprendere sforzi comparabili per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. Al fine di garantire la prevedibilità, la fiducia e la partecipazione di tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, la Commissione dovrebbe stabilire orientamenti per i settori dell'economia che più degli altri potrebbero contribuire al conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica. Gli orientamenti dovrebbero contenere traiettorie indicative per la riduzione dei gas a effetto serra in tali settori a livello dell'Unione. Ciò darebbe loro la certezza di adottare le misure appropriate e di pianificare gli investimenti necessari e pertanto li aiuterebbe a rimanere sul percorso della transizione. Al contempo, servirebbe anche come meccanismo per il coinvolgimento dei settori nella ricerca di soluzioni per la neutralità climatica.*

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) *La transizione verso la neutralità climatica richiede il contributo di tutti i settori. È opportuno che l'Unione continui a impegnarsi per rafforzare e promuovere l'economia circolare e sostenere ulteriormente le soluzioni e le alternative rinnovabili che possono sostituire prodotti e materiali basati sui combustibili fossili. L'ulteriore utilizzo di prodotti e materiali rinnovabili apporterà ampi benefici in termini di mitigazione del clima e avvantaggerà molti settori diversi.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quater) Tenuto conto del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂, la transizione verso la neutralità climatica e la costante attività volta a mantenerla dovrebbero costituire una reale transizione verde, tradursi in un'effettiva riduzione delle emissioni e non creare un falso risultato basato sull'Unione, visto che la produzione e le emissioni sono state rilocalizzate al di fuori dell'Unione. A tal fine, le politiche dell'Unione dovrebbero essere concepite per ridurre al minimo il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di CO₂ ed esaminare le soluzioni tecnologiche.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 16 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quinquies) La transizione verso la neutralità climatica non deve prescindere dal settore agricolo, unico settore produttivo in grado di stoccare l'anidride carbonica. In particolare la silvicoltura, i pascoli stabili e le colture pluriennali in generale garantiscono uno stoccaggio sul lungo periodo.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 16 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 sexies) Al fine di conseguire la neutralità climatica occorre tenere conto del ruolo speciale dell'agricoltura e della silvicoltura, dal momento che solo un'agricoltura e una silvicoltura vitali e produttive sono in grado di fornire alla popolazione alimenti di alta qualità e sicuri in quantità sufficienti e a prezzi accessibili, nonché materie prime rinnovabili per tutte le finalità della bioeconomia.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Considerando 16 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 septies) Le foreste svolgono un ruolo cruciale nella transizione verso la neutralità climatica. La gestione sostenibile e naturale delle foreste è essenziale per un continuo assorbimento dei gas a effetto serra dall'atmosfera e consente inoltre di fornire materie prime rinnovabili e rispettose del clima per i prodotti del legno, che stoccano il carbonio e possono fungere da sostituti di materiali e combustibili fossili. Il «triplo ruolo» delle foreste (assorbimento, stoccaggio e sostituzione) contribuisce alla riduzione delle emissioni di carbonio rilasciate nell'atmosfera, assicurando al contempo che le foreste continuino a crescere e a fornire molti altri servizi.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Considerando 16 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 octies) Il diritto dell'Unione dovrebbe promuovere l'imbo-schimento e la gestione sostenibile delle foreste negli Stati membri che non dispongono di risorse forestali significative, mediante la condivisione di migliori pratiche e know-how industriale.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione

- (17) **Come annunciato** nella sua comunicazione «Il Green Deal europeo», **la Commissione ha valutato** il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 **nella sua comunicazione «Un traguardo climatico 2030 più ambizioso per l'Europa — Investire in un futuro a impatto climatico zero nell'interesse dei cittadini»** ⁽⁹⁾, sulla base di un'ampia valutazione d'impatto e tenendo conto della sua analisi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima che le sono trasmessi a norma del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾. Alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica da conseguire per il 2050, entro il 2030 dovrebbero essere ridotte le emissioni di gas a effetto serra e aumentati gli assorbimenti in modo tale che le emissioni nette di gas a effetto serra — ossia le emissioni al netto degli assorbimenti — siano ridotte, in tutti i settori dell'economia e a livello dell'Unione, di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030. Il nuovo obiettivo climatico dell'Unione entro il 2030 costituisce un obiettivo successivo ai sensi dell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999, e conseguentemente sostituisce l'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030 stabilito nel medesimo punto. Inoltre, è opportuno che entro il 30 giugno 2021 la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua l'obiettivo climatico 2030 debba essere modificata al fine di conseguire suddette riduzioni delle emissioni.

⁽⁹⁾ COM(2020)0562.

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento

- (17) **La Commissione** nella comunicazione «Il Green Deal europeo» **ha annunciato la sua intenzione di valutare e presentare proposte volte ad aumentare** il traguardo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030, **al fine di garantirne la coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050. Nella comunicazione in questione, la Commissione ha sottolineato che tutte le politiche dell'UE dovrebbero contribuire all'obiettivo della neutralità climatica e che tutti i settori dovrebbero svolgere la loro parte.** Alla luce dell'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica **al più tardi entro il 2050, è essenziale intensificare ulteriormente l'azione per il clima e, nello specifico, innalzare il traguardo 2030 dell'Unione in materia di clima, portando a una riduzione delle emissioni del 60 % rispetto ai livelli del 1990. Pertanto, entro il 30 giugno 2021 è auspicabile che** la Commissione valuti in che modo la legislazione dell'Unione che attua tale **traguardo più ambizioso e altre normative pertinenti dell'Unione che contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e promuovono l'economia circolare dovrebbero essere modificate di conseguenza.**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) *Al fine di garantire che l'Unione e tutti gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica e al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori e i sindacati, gli investitori e i consumatori, la Commissione dovrebbe vagliare le opzioni per fissare un traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2040 e presentare, se del caso, proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio.*

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) *Entro il 30 giugno 2021 la Commissione dovrebbe riesaminare e proporre di rivedere, se necessario, tutte le politiche e gli strumenti pertinenti al conseguimento del traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. A tale riguardo, l'innalzamento degli obiettivi dell'Unione richiede che l'EU ETS sia adeguato allo scopo. La Commissione dovrebbe pertanto riesaminare rapidamente la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio^(1 bis) e potenziare il Fondo per l'innovazione nell'ambito della stessa per creare ulteriori incentivi finanziari per le nuove tecnologie, stimolando la crescita, la competitività e il sostegno alle tecnologie pulite e assicurando, nel contempo, che il potenziamento del Fondo per l'innovazione contribuisca al processo per una transizione giusta.*

^(1 bis) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Considerando 17 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quater) Per sottolineare l'importanza e il peso della politica climatica e fornire ai soggetti politici le informazioni necessarie nel processo legislativo, la Commissione dovrebbe valutare tutta la legislazione futura in un'ottica diversa, che comprenda il clima e le conseguenze su di esso, e stabilire l'effetto di qualsiasi legislazione proposta sul clima e sull'ambiente allo stesso modo in cui valuta la base giuridica, la sussidiarietà e la proporzionalità.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Considerando 17 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 quinquies) La Commissione dovrebbe inoltre assicurare che l'industria sia sufficientemente in grado di affrontare la significativa transizione verso la neutralità climatica e i traguardi estremamente ambiziosi per il 2030 e il 2040 mediante un accurato quadro normativo e risorse finanziarie commisurate alle sfide. Tale quadro normativo e finanziario dovrebbe essere regolarmente valutato e, se necessario, adattato per prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la chiusura di imprese industriali, la perdita di posti di lavoro e la concorrenza internazionale sleale.

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Considerando 17 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 sexies) La Commissione dovrebbe valutare le esigenze occupazionali, ivi compresi gli obblighi in materia di istruzione e formazione, lo sviluppo dell'economia e la realizzazione di una transizione equa e giusta.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 157
Proposta di regolamento
Considerando 17 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 septies) *Affinché l'Unione possa conseguire l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050 e i traguardi intermedi in materia di clima per il 2030 e il 2040, le istituzioni dell'Unione e tutti gli Stati membri dovrebbero aver eliminato gradualmente, il prima possibile e al più tardi entro il 2025, tutte le sovvenzioni dirette e indirette a favore dei combustibili fossili. L'eliminazione graduale di tali sovvenzioni non dovrebbe incidere sugli sforzi volti a combattere la povertà energetica e dovrebbe tenere conto della funzione di ponte del gas naturale nella transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio.*

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di garantire che l'Unione e gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire ***l'obiettivo della neutralità climatica*** e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti. Qualora i progressi collettivi compiuti dagli Stati membri rispetto ***all'obiettivo della neutralità climatica*** o all'adattamento non siano sufficienti o ***le misure*** dell'Unione ***siano incoerenti con l'obiettivo della neutralità climatica o inadeguate*** per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con ***l'obiettivo della neutralità climatica*** o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

(18) Al fine di garantire che l'Unione e ***tutti*** gli Stati membri restino sulla buona strada per conseguire ***gli obiettivi climatici dell'Unione*** e registrino progressi nell'adattamento, è opportuno che la Commissione valuti periodicamente i progressi compiuti. Qualora i progressi ***compiuti da ciascuno Stato membro e i progressi collettivi*** compiuti dagli Stati membri rispetto ***agli obiettivi climatici dell'Unione*** o all'adattamento non siano sufficienti o ***una misura*** dell'Unione ***sia incoerente con gli obiettivi climatici dell'Unione o inadeguata*** per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza o ridurre la vulnerabilità, la Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie conformemente ai trattati. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente le misure nazionali pertinenti e formulare raccomandazioni qualora riscontri che le misure adottate da uno Stato membro sono incoerenti con ***gli obiettivi climatici dell'Unione*** o inadeguate per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. ***La Commissione dovrebbe rendere pubblici tale valutazione e i suoi risultati al momento dell'adozione.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Il conseguimento della neutralità climatica è possibile solo se tutti gli Stati membri condividono l'onere e si impegnano pienamente a favore della transizione verso la neutralità climatica. Ciascuno Stato membro ha l'obbligo di raggiungere i traguardi intermedi e finali e, qualora la Commissione ritenga che tali obblighi non siano stati rispettati, a quest'ultima dovrebbe essere conferito il potere di adottare misure nei confronti degli Stati membri. Le misure dovrebbero essere proporzionate, adeguate e conformi ai trattati.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) *Le competenze scientifiche e le migliori evidenze disponibili e aggiornate, unitamente a informazioni tanto fattuali quanto trasparenti sui cambiamenti climatici, sono indispensabili e devono sostenere l'azione dell'Unione per il clima e i suoi sforzi per conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050. Gli organi consultivi indipendenti nazionali in materia di clima svolgono un ruolo importante nell'informare il pubblico e nel contribuire al dibattito politico sui cambiamenti climatici negli Stati membri in cui esistono. Pertanto, gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto sono incoraggiati a istituire un organo consultivo nazionale in materia di clima, composto da scienziati selezionati sulla base delle loro competenze nel settore dei cambiamenti climatici e in altre discipline pertinenti per il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. In cooperazione con tali organi consultivi nazionali in materia di clima, la Commissione dovrebbe istituire un gruppo scientifico consultivo indipendente sui cambiamenti climatici, il Consiglio europeo per i cambiamenti climatici (ECCC), che dovrebbe integrare i lavori dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e degli istituti di ricerca e delle agenzie dell'Unione esistenti. Le sue missioni dovrebbero evitare sovrapposizioni con la missione dell'IPCC a livello internazionale. L'ECCC dovrebbe essere composto da un comitato scientifico, comprendente esperti di alto livello selezionati, e sostenuto da un consiglio di amministrazione che si riunisca due volte all'anno. Lo scopo dell'ECCC è fornire annualmente alle istituzioni dell'Unione valutazioni della coerenza delle misure dell'Unione intese a ridurre le emissioni di gas a effetto serra con gli obiettivi climatici dell'Unione e i suoi impegni internazionali in materia di clima. L'ECCC dovrebbe inoltre valutare azioni e percorsi volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra e individuare il potenziale di sequestro del carbonio.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, le migliori evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le relazioni dell'IPCC. Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/ ... [regolamento Tassonomia]. È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Emendamento

(19) La Commissione dovrebbe garantire una valutazione rigorosa e obiettiva basata sulle risultanze scientifiche, tecniche e socioeconomiche più recenti e rappresentative di un'ampia gamma di competenze indipendenti e dovrebbe fondare la sua valutazione su informazioni pertinenti, tra cui le informazioni trasmesse e comunicate dagli Stati membri, le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente, le migliori evidenze scientifiche disponibili, ivi comprese le relazioni dell'IPCC, **dell'UNEP, dell'IP-BES, dell'ECCE e, ove possibile, degli organi consultivi indipendenti nazionali in materia di clima degli Stati membri.** Dato che la Commissione si è impegnata a esaminare in che modo il settore pubblico può utilizzare la tassonomia dell'UE nell'ambito del Green Deal europeo, in questo esercizio sarebbe opportuno tenere conto, quando saranno disponibili, delle informazioni relative agli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, conformemente al regolamento (UE) 2020/ ... [regolamento Tassonomia]. È auspicabile che la Commissione utilizzi statistiche e dati europei ove disponibili e ricorra al controllo di esperti. L'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbe assistere la Commissione laddove necessario e in linea con il suo programma di lavoro annuale.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione

- (20) I cittadini *e* le comunità svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima. La Commissione **dovrebbe** quindi coinvolgere tutte le componenti della società per offrire loro la possibilità e investire della responsabilità di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.

Emendamento

- (20) I cittadini, le comunità *e le regioni* svolgono un ruolo decisivo nel portare avanti la transizione verso la neutralità climatica, pertanto è opportuno **incoraggiare e** agevolare un impegno pubblico e sociale forte a favore dell'azione per il clima **a livello locale, regionale e nazionale**. La Commissione *e gli Stati membri* **dovrebbero** quindi coinvolgere tutte le componenti della società **in modo totalmente trasparente** per offrire loro la possibilità e investire della responsabilità di impegnarsi a favore di una società **giusta sul piano sociale, fondata sull'equilibrio di genere**, climaticamente neutra e resiliente al clima, anche mediante il varo di un patto europeo per il clima.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione

(21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, i lavoratori, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, **è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, affinché definisca** una traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050. **È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, e che queste consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016³⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.**

Emendamento

(21) Al fine di offrire prevedibilità e creare un clima di fiducia per i cittadini e tutti gli operatori economici, tra cui le imprese, **le PMI**, i lavoratori **e i sindacati**, gli investitori e i consumatori, assicurare l'irreversibilità della transizione verso la neutralità climatica, assicurare una riduzione graduale nel tempo e assistere nella valutazione della coerenza delle misure e dei progressi rispetto all'obiettivo della neutralità climatica, **la** Commissione dovrebbe **valutare le opzioni per la creazione di** una traiettoria per l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra nell'Unione entro il 2050 **e presentare, se del caso, proposte legislative al** Parlamento europeo **e al** Consiglio.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione

- (22) In linea con l'impegno della Commissione rispetto ai principi del «Legiferare meglio», è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento **dell'obiettivo di neutralità climatica** e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l'obiettivo della neutralità climatica.

Emendamento

- (22) In linea con l'impegno della Commissione rispetto ai principi del «Legiferare meglio», è opportuno mirare alla coerenza degli strumenti dell'Unione per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra. Il sistema per la misurazione dei progressi compiuti verso il conseguimento **degli obiettivi dell'Unione in materia di clima** e la coerenza delle misure adottate a tal fine dovrebbero basarsi su ed essere coerenti con il quadro di governance stabilito dal regolamento (UE) 2018/1999. In particolare, il sistema di relazioni periodiche e lo scaglionamento delle valutazioni e delle azioni della Commissione sulla base delle relazioni dovrebbero essere allineati agli obblighi di trasmissione di informazioni e relazioni che incombono agli Stati membri ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. È opportuno pertanto modificare il regolamento (UE) 2018/1999 per includere nelle disposizioni pertinenti l'obiettivo della neutralità climatica.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione

(23) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento

(23) I cambiamenti climatici sono per definizione una sfida transfrontaliera e l'azione coordinata a livello dell'Unione è necessaria per integrare e rafforzare efficacemente le politiche nazionali. Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente il conseguimento della neutralità climatica nell'Unione **e in tutti gli Stati membri al più tardi** entro il 2050, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri da soli ma, a motivo della portata e degli effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 bis) **L'Unione è attualmente responsabile del 10 % delle emissioni mondiali di gas a effetto serra. L'obiettivo della neutralità climatica è circoscritto alle emissioni derivanti dalla produzione dell'Unione. Una politica climatica coerente implica anche il controllo delle emissioni derivanti dal consumo e dalle importazioni di energia e risorse.**

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Considerando 23 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 ter) **L'impronta climatica dei consumi dell'Unione costituisce uno strumento essenziale da sviluppare per migliorare la coerenza globale degli obiettivi climatici dell'Unione.**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Considerando 23 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 quater) Una politica climatica dell'Unione che sia pienamente efficiente dovrebbe affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e sviluppare gli strumenti appropriati, come un meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera, per farvi fronte e tutelare le norme dell'Unione e i soggetti industriali all'avanguardia dell'Unione.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Considerando 23 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 quinquies) Negli ultimi anni le importazioni di prodotti agricoli e alimentari da paesi terzi sono costantemente aumentate. Questa tendenza impone di valutare quali prodotti importati da paesi terzi vadano sottoposti a requisiti paragonabili a quelli applicabili agli agricoltori europei, qualora tali requisiti derivino dagli obiettivi delle politiche dell'Unione intese a ridurre l'impatto dei cambiamenti climatici. È opportuno che la Commissione presenti una relazione e una comunicazione su questo tema al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2021.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Considerando 23 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 sexies) *La Commissione, nella sua comunicazione dal titolo «Il Green Deal europeo», ha messo in evidenza la necessità di accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente in quanto politica prioritaria verso la neutralità climatica. Al fine di garantire la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una strategia globale sulla mobilità sostenibile e intelligente nel 2020, con misure ambiziose finalizzate a una riduzione significativa delle emissioni di CO₂ e di inquinanti in tutti i modi di trasporto, anche mediante la promozione dell'utilizzo di veicoli puliti e di combustibili alternativi per il trasporto stradale, marittimo e aereo, l'aumento della quota dei modi di trasporto più sostenibili come il trasporto ferroviario e per vie navigabili interne e il miglioramento dell'efficienza nell'intero sistema dei trasporti, nonché mediante l'incentivazione di scelte più sostenibili da parte dei consumatori e delle pratiche a basse emissioni e gli investimenti nelle soluzioni a basse e a zero emissioni, comprese le infrastrutture.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Considerando 23 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 septies) *L'infrastruttura dei trasporti potrebbe svolgere un ruolo chiave nell'accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, assicurando una transizione modale verso modi di trasporto più sostenibili, in particolare per il trasporto di merci. Al tempo stesso, gli eventi legati ai cambiamenti climatici, come l'innalzamento del livello dei mari, le condizioni meteorologiche estreme, la siccità e l'aumento delle temperature, possono provocare danni alle infrastrutture e interruzioni operative, mettere sotto pressione la capacità e l'efficienza delle catene di approvvigionamento e, di conseguenza, avere implicazioni negative per la mobilità europea. Pertanto, il completamento della rete centrale delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T) entro il 2030 e il completamento della rete TEN-T complementare entro il 2040 rivestono la massima importanza, tenuto conto altresì degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione per quanto riguarda le emissioni dei gas a effetto serra dei progetti durante il loro intero ciclo di vita. Inoltre, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di proporre un quadro legislativo per rafforzare la gestione dei rischi, la resilienza e l'adattamento ai cambiamenti climatici dell'infrastruttura dei trasporti.*

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Considerando 23 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 octies) *La connettività della rete ferroviaria europea, in particolare i collegamenti internazionali, per rendere il trasporto ferroviario passeggeri più attraente per i viaggi su media e lunga distanza e migliorare la capacità del trasporto merci mediante ferrovia e vie navigabili interne, dovrebbe essere il fulcro dell'azione legislativa dell'Unione.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Considerando 23 nonies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 nonies) È importante garantire investimenti sufficienti per lo sviluppo di infrastrutture idonee alla mobilità a emissioni zero, comprese le piattaforme intermodali e il rafforzamento del ruolo del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) nel favorire la transizione verso una mobilità intelligente, sostenibile e sicura nell'Unione.

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Considerando 23 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 decies) In linea con l'impegno dell'Unione a realizzare il passaggio dal trasporto su strada al trasporto ferroviario al fine di garantire la supremazia del modo di trasporto più efficiente in termini di CO₂, e tenuto conto altresì del fatto che il 2021 sarà l'Anno europeo del trasporto ferroviario, è opportuno porre una particolare enfasi legislativa sulla creazione di un autentico spazio ferroviario europeo unico attraverso l'eliminazione di tutti gli oneri amministrativi e delle norme nazionali protezionistiche entro il 2024.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Considerando 23 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 undecies) Per conseguire l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, la Commissione dovrebbe anche rafforzare la normativa specifica relativa ai livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ per le automobili, i furgoni e gli autocarri, prevedere misure specifiche per preparare l'elettrificazione del trasporto stradale e adottare iniziative per intensificare la produzione e la diffusione di combustibili alternativi sostenibili.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Considerando 23 duodecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 duodecies) Nella sua risoluzione del 28 novembre 2019 sulla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici in programma nel 2019 a Madrid, Spagna (COP 25), il Parlamento europeo ha osservato che gli attuali obiettivi e provvedimenti globali previsti dall'Organizzazione marittima internazionale e dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, anche se pienamente attuati, non consentirebbero di conseguire le necessarie riduzioni delle emissioni e che occorrono ulteriori interventi significativi a livello europeo e mondiale, coerenti con l'obiettivo di azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra di tutti i settori dell'economia.

Emendamento 158
Proposta di regolamento
Considerando 23 terdecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(23 terdecies) La Commissione dovrebbe intensificare gli sforzi per rendere il mercato interno dell'energia ben funzionante, in quanto esso costituisce un elemento fondamentale della transizione energetica e contribuirà a renderla finanziariamente sostenibile. Lo sviluppo di reti intelligenti e digitali per l'elettricità e il gas dovrebbe dunque ricevere la massima priorità nel quadro finanziario pluriennale QFP. I programmi per la ripresa a seguito della COVID-19 dovrebbero anch'essi sostenere lo sviluppo di reti energetiche transnazionali. Sono necessarie procedure decisionali efficaci e rapide per sostenere lo sviluppo delle reti transnazionali, in particolare nelle infrastrutture del gas orientate al futuro e compatibili con l'idrogeno.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 1

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Articolo 1	Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione	Oggetto e ambito di applicazione
<p>Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione.</p> <p>Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi. Esso stabilisce anche l'obiettivo vincolante della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra da conseguire entro il 2030.</p> <p>Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.</p>	<p>Il presente regolamento istituisce un quadro per la riduzione irreversibile, prevedibile e rapida delle emissioni di gas a effetto serra e l'aumento degli assorbimenti da pozzi naturali o di altro tipo nell'Unione, in linea con gli obiettivi climatici e ambientali dell'Unione.</p> <p>Il presente regolamento stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione al più tardi entro il 2050, in vista dell'obiettivo a lungo termine relativo alla temperatura di cui all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, e istituisce un quadro per progredire nel perseguimento dell'obiettivo globale di adattamento di cui all'articolo 7 dell'accordo di Parigi.</p> <p>Il presente regolamento si applica alle emissioni antropogeniche e agli assorbimenti antropogenici da parte di pozzi, naturali o di altro tipo, dei gas a effetto serra elencati nell'allegato V, parte 2, del regolamento (UE) 2018/1999.</p>

Emendamenti 75 e 159
Proposta di regolamento
Articolo 2

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Articolo 2	Articolo 2
Obiettivo della neutralità climatica	Obiettivo della neutralità climatica
<p>1. Nell'insieme dell'UE l'equilibrio tra le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette entro tale data.</p>	<p>1. Nell'insieme dell'Unione l'equilibrio tra le emissioni antropogeniche dalle fonti e gli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra disciplinati dalla normativa unionale è raggiunto nell'Unione al più tardi nel 2050, così da realizzare l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra entro tale data. Ciascuno Stato membro realizza l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto serra al più tardi entro il 2050.</p>

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, rispettivamente a livello unionale e nazionale, per consentire il conseguimento **collettivo** dell'obiettivo della neutralità climatica di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri.

Emendamento

2. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri adottano le misure necessarie, **basate sui migliori dati scientifici disponibili aggiornati, e forniscono sostegno**, rispettivamente a livello unionale e **a livello** nazionale, **regionale e locale**, per consentire il conseguimento dell'obiettivo della neutralità climatica **nell'Unione e in tutti gli Stati membri** di cui al paragrafo 1, tenendo conto dell'importanza di promuovere l'equità, la solidarietà **e una transizione giusta** tra gli Stati membri, **la coesione sociale ed economica, la tutela dei cittadini vulnerabili dell'Unione e l'importanza della gestione, del ripristino, della protezione e del rafforzamento della biodiversità marina e terrestre, degli ecosistemi e dei pozzi di assorbimento del carbonio.**

2 bis. **A decorrere dal 1° gennaio 2051, gli assorbimenti tramite pozzi dei gas a effetto serra superano le emissioni antropogeniche nell'Unione e in tutti gli Stati membri.**

2 ter. **Entro il 31 maggio 2023 la Commissione, a seguito di una valutazione d'impatto dettagliata e tenendo conto del bilancio dei gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, valuta le opzioni per stabilire per il 2040 un traguardo dell'Unione per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990 e presenta, se del caso, proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio.**

Nel valutare le opzioni per quanto riguarda il traguardo in materia di clima per il 2040, la Commissione consulta l'ECCE e tiene conto dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

2 quater. **Entro 12 mesi dall'adozione del traguardo in materia di clima per il 2040, la Commissione valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare all'intera legislazione unionale pertinente ai fini del conseguimento di detto traguardo e vaglia l'opportunità di adottare le misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.**

2 quinquies. **Entro dicembre 2020, la Commissione elabora un piano che delinea le misure da adottare a livello dell'Unione per garantire la mobilitazione di risorse adeguate onde consentire gli investimenti necessari atti a realizzare un'economia dell'Unione climaticamente neutra. Il piano rivede gli attuali meccanismi di compensazione per gli Stati membri a più basso reddito, tenendo conto degli accresciuti oneri associati alle elevate ambizioni in materia di clima, del sostegno fornito dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, dai programmi InvestEU e dal Fondo per una transizione giusta.**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamenti 100, 148 e 150

Proposta di regolamento

Articolo 2 bis

Testo della Commissione

Articolo 2 bis

Obiettivo climatico 2030

1. *Al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'obiettivo vincolante dell'Unione in materia di clima per il 2030 consiste in una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55 % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.*

2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione *riesamina* la pertinente legislazione unionale per *conseguire l'obiettivo* di cui al *paragrafo 1* del presente articolo, *nonché* l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, *e considera l'adozione delle* misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati.

Emendamento

Articolo 2 bis

Obiettivo climatico 2030

1. *Il traguardo* dell'Unione in materia di clima per il 2030 è una riduzione delle emissioni del 60 % rispetto ai livelli del 1990.

2. Entro il 30 giugno 2021 la Commissione *valuta le modifiche che sarebbe necessario apportare a tutta* la pertinente legislazione unionale per *il conseguimento del traguardo dell'Unione in materia di clima per il 2030 e ad altre normative unionali pertinenti che promuovono l'economia circolare e contribuiscono a ridurre le emissioni di gas a effetto serra per consentire di raggiungere il traguardo di riduzione delle emissioni* di cui al *paragrafo 1* del presente articolo *e per realizzare* l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, *nonché adotta le* misure necessarie, ivi comprese proposte legislative, in conformità dei trattati. *La Commissione valuta in particolare le opzioni per allineare le emissioni generate da tutti i settori, compreso i trasporti aerei e marittimi, al traguardo in materia di clima per il 2030 e all'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, nell'ottica di conseguire l'azzeramento di tali emissioni nette al più tardi entro il 2050 e presenta, se del caso, proposte legislative al Parlamento europeo e al Consiglio. La Commissione mobilita risorse adeguate a favore di tutti gli investimenti necessari per raggiungere i traguardi indicati nel presente paragrafo.*

2 bis. *La Commissione basa le sue proposte di cui al paragrafo 2 su una valutazione d'impatto globale che contempli gli effetti ambientali, economici e sociali, che rispecchi la situazione economica post-COVID-19 e che dedichi particolare attenzione ai potenziali di riduzione e assorbimento settoriali e all'impatto della Brexit sulle emissioni dell'Unione. La Commissione valuta l'impatto cumulativo della modifica della legislazione dell'Unione che attua il traguardo dell'Unione per il 2030, quale previsto al paragrafo 1, su diversi settori industriali.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Al momento di elaborare le sue proposte di cui al paragrafo 2 per la revisione della pertinente legislazione in materia di clima ed energia all'orizzonte 2030, la Commissione garantisce un giusto equilibrio, efficiente sotto il profilo dei costi, tra l'ETS e il settore della condivisione degli sforzi e tra i traguardi nazionali nel settore della condivisione degli sforzi, e in ogni caso non si limita a presupporre per ciascuno Stato membro uno sforzo aggiuntivo corrispondente a un aumento dell'ambizione pari al 15 %. La Commissione valuta gli effetti dell'introduzione di ulteriori misure europee che potrebbero integrare le misure esistenti, quali misure di mercato comprendenti un solido meccanismo di solidarietà.

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 ter

Organi consultivi degli Stati membri in materia di clima e Consiglio europeo per i cambiamenti climatici

1. Entro il 30 giugno 2021 tutti gli Stati membri notificano alla Commissione l'organo nazionale indipendente di consulenza in materia di clima che è stato designato, incaricato, fra l'altro, di fornire consulenza scientifica professionale sulla politica nazionale in materia di clima. In assenza di un tale organo, gli Stati membri sono incoraggiati a istituirne uno.

Al fine di sostenere l'indipendenza scientifica e l'autonomia dell'organo nazionale indipendente di consulenza in materia di clima, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare misure adeguate che consentano all'organo di operare in modo pienamente trasparente, a rendere pubbliche le sue conclusioni e a notificare tali misure alla Commissione.

2. Entro il 30 giugno 2022 la Commissione, in cooperazione con tali organi consultivi nazionali in materia di clima, istituisce il Consiglio europeo per i cambiamenti climatici (ECCC) quale gruppo consultivo scientifico permanente, indipendente e interdisciplinare sui cambiamenti climatici, che basa il proprio operato sui più recenti risultati scientifici espressi dall'IPCC. L'ECCC integra il lavoro dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e delle istituzioni e agenzie di ricerca esistenti dell'Unione. Al fine di evitare la duplicazione del lavoro, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) funge da segretariato dell'ECCC, preservando al contempo l'indipendenza amministrativa e di bilancio dell'ECCC.

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Il mandato dei membri dell'ECCE ha una durata di cinque anni, rinnovabile una volta. L'ECCE è costituito da un comitato scientifico composto da un massimo di 15 esperti di alto livello che garantiscono un'ampia gamma di competenze necessarie per le attività elencate al paragrafo 4. Il comitato scientifico è responsabile in modo indipendente dell'elaborazione dei pareri scientifici dell'ECCE.*

4. *Il comitato scientifico si occupa, tra l'altro, di:*

a) *valutare la coerenza delle traiettorie attuali dell'Unione e di quelle proposte, del bilancio per i gas a effetto serra e degli obiettivi climatici rispetto agli impegni dell'Unione e di quelli internazionali in materia di clima;*

b) *valutare la probabilità di rimanere all'interno del bilancio dell'Unione per i gas a effetto serra e di conseguire la neutralità climatica mediante le misure esistenti e misure previste;*

c) *valutare la coerenza delle misure dell'Unione volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra con gli obiettivi di cui all'articolo 2;*

d) *identificare azioni e opportunità per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e incrementare il potenziale di sequestro del carbonio; e*

e) *delineare le conseguenze dell'inazione o di un'azione insufficiente.*

5. *Nello svolgere le attività di cui al paragrafo 4, l'ECCE garantisce l'adeguata consultazione degli organi consultivi nazionali indipendenti in materia di clima.*

6. *Il lavoro del comitato scientifico è sostenuto da un consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione è composto da un membro di ciascun organo consultivo nazionale indipendente sul clima notificato alla Commissione conformemente al paragrafo 1, da due rappresentanti selezionati dalla Commissione, da due rappresentanti selezionati dal Parlamento europeo e dal presidente del segretariato nominato dall'AEA.*

Il consiglio di amministrazione si riunisce due volte all'anno ed è responsabile dell'organizzazione e del monitoraggio delle attività dell'ECCE. Il Parlamento europeo e il Consiglio nominano di comune accordo il consiglio di amministrazione sulla base di una proposta della Commissione. Il presidente del consiglio di amministrazione è eletto tra i suoi membri.

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

Il consiglio di amministrazione è responsabile di:

- a) *adottare il programma di lavoro annuale su proposta del comitato scientifico e garantirne la coerenza con il mandato dell'ECCC;*
- b) *nominare i membri del comitato scientifico, assicurando che la sua composizione fornisca la gamma di competenze necessarie per le attività del programma di lavoro;*
- c) *approvare il bilancio annuale dell'ECCC; e*
- d) *coordinarsi con gli organi consultivi nazionali in materia di clima.*

7. I membri del comitato scientifico sono designati a titolo individuale dal consiglio di amministrazione. Il presidente del comitato scientifico è eletto tra i suoi membri. Il comitato scientifico adotta a maggioranza dei due terzi il proprio regolamento interno che ne garantisce la piena indipendenza e autonomia scientifica.

I candidati a membri del comitato scientifico sono individuati mediante un processo di valutazione aperto. L'esperienza professionale dei candidati a membri del comitato scientifico che soddisfano i criteri di ammissibilità indicati nell'invito è oggetto di una valutazione comparativa basata sui seguenti criteri di selezione:

- a) *eccellenza in ambito scientifico;*
- b) *esperienza nello svolgimento di valutazioni scientifiche e/o nel fornire consulenza scientifica nei settori di competenza;*
- c) *ampia esperienza nel campo delle scienze climatiche e ambientali o in altri settori scientifici pertinenti per il conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione;*
- d) *esperienza nella revisione tra pari dei lavori scientifici;*
- e) *esperienza professionale in un ambiente interdisciplinare in un contesto internazionale.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

La composizione del comitato scientifico garantisce un equilibrio in materia di genere, competenze disciplinari e settoriali e di distribuzione regionale.

8. *L'ECCC trasmette ogni anno le sue conclusioni di cui al paragrafo 4 alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio. Laddove necessario, l'ECCC formula raccomandazioni alla Commissione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento. L'ECCC segue una procedura pienamente trasparente e garantisce che le sue relazioni siano messe a disposizione del pubblico. La Commissione tiene conto delle relazioni e di eventuali raccomandazioni e formula una risposta formale all'ECCC al più tardi tre mesi dopo la loro ricezione. La risposta a dette relazioni e raccomandazioni è messa a disposizione del pubblico.*

Emendamenti 77, 123 e 145

Proposta di regolamento

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3

Articolo 3

Traiettorie per conseguire la neutralità climatica

Traiettorie per conseguire la neutralità climatica

1. *A norma dell'articolo 9, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il presente regolamento fissando una traiettoria a livello dell'Unione per conseguire entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1. Al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione riesamina la traiettoria.*

1. *Entro il 31 maggio 2023 la Commissione valuta le opzioni per stabilire una traiettoria indicativa a livello dell'Unione per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, a partire dall'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1, e tenendo conto dell'obiettivo vincolante intermedio per il 2040 per il clima di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ter, e presenta, se del caso, una proposta legislativa a tal fine.*

1 bis. Una volta definita la traiettoria di cui al paragrafo 1, la Commissione procede al suo riesame al massimo sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, a partire dal bilancio globale nel 2020. La Commissione presenta una proposta legislativa per adeguare la traiettoria qualora ritenga tale adeguamento opportuno a seguito del riesame.

2. *La traiettoria inizia dall'obiettivo climatico dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 1.*

2. *Al momento di presentare proposte legislative per stabilire una traiettoria a norma del paragrafo 1, la Commissione tiene conto del bilancio dell'Unione per i gas a effetto serra che fissa la quantità totale rimanente di emissioni di gas a effetto serra in equivalente CO₂ che potrebbe essere emessa al più tardi fino al 2050 senza compromettere gli impegni assunti dall'Unione nel quadro dell'accordo di Parigi.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel definire la traiettoria a norma **del paragrafo 1**, la Commissione tiene conto **degli elementi** seguenti:

- a) **l'efficacia dei costi e l'efficienza economica;**
- b) la competitività dell'economia dell'Unione;
- c) le migliori tecniche disponibili;
- d) l'efficienza energetica, l'accessibilità economica dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico

2 bis. **La Commissione stabilisce il bilancio dell'Unione per i gas a effetto serra in una relazione che presenta al Parlamento e al Consiglio entro il 31 dicembre 2021. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale relazione e la metodologia su cui essa si basa.**

3. Nel **formulare proposte legislative per definire o adeguare** la traiettoria a norma, **rispettivamente, dei paragrafi 1 e 1 bis**, la Commissione tiene conto **dei** seguenti **criteri**:

- a) **le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'IPBES, dell'ECCE e, ove possibile, degli organi consultivi indipendenti in materia di clima degli Stati membri;**
- a bis) **i costi sociali, economici e ambientali dell'inazione o di un'azione insufficiente;**
- a ter) **la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale per tutti;**
- b) la competitività dell'economia dell'Unione, **in particolare delle PMI e dei settori più esposti alla rilocalizzazione delle emissioni di CO₂;**
- b bis) **l'impronta di carbonio dei prodotti finali e dei consumi nell'Unione;**
- c) le migliori tecniche disponibili, **efficaci sotto il profilo dei costi, sicure e scalabili, nel rispetto del concetto di neutralità tecnologica, evitando possibili effetti «lock-in»;**
- d) l'efficienza energetica **e il principio de «l'efficienza energetica al primo posto»**, l'accessibilità economica dell'energia, **la riduzione della precarietà energetica** e la sicurezza dell'approvvigionamento energetico;
- d bis) **la necessità di eliminare gradualmente i combustibili fossili e di garantirne la sostituzione con energia, materiali e prodotti rinnovabili ottenuti in modo sostenibile;**

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione	Emendamento
e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e al loro interno;	e) l'equità e la solidarietà tra gli Stati membri e le regioni e al loro interno;
f) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;	f) la necessità di assicurare l'efficacia ambientale e la progressione nel tempo;
	f bis) la necessità di assicurare la sostenibilità ambientale, ivi compresa la necessità di affrontare la crisi della biodiversità ripristinando, nel contempo, gli ecosistemi degradati ed evitando danni irreversibili agli ecosistemi onde conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità;
	f ter) garantire la stabilità, la durata e l'efficacia dei pozzi naturali da un punto di vista climatico nel tempo;
g) il fabbisogno e le opportunità di investimento;	g) il fabbisogno e le opportunità di investimento in linea con il regolamento (UE) 2020/... [regolamento Tassonomia], tenendo conto nel contempo del rischio correlato agli attivi non recuperabili.
h) la necessità di assicurare una transizione giusta e equa sul piano sociale;	
i) gli sviluppi internazionali e gli sforzi intrapresi per conseguire gli obiettivi a lungo termine dell'accordo di Parigi e l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;	
j) le evidenze scientifiche disponibili migliori e più recenti, comprese le ultime relazioni dell'IPCC.	

3 bis. Entro ... [1 anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica, a seguito di un dialogo approfondito con tutte le parti interessate nell'ambito di un settore pertinente, una tabella di marcia settoriale sulla decarbonizzazione verso la neutralità climatica entro al più tardi il 2050 per il settore interessato.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamenti 78 e 146
Proposta di regolamento
Articolo 4

Testo della Commissione

Articolo 4

Emendamento

Articolo 4

Adattamento ai cambiamenti climatici

Adattamento ai cambiamenti climatici

-1 bis. Entro il 31 gennaio 2021 e successivamente ogni 5 anni, la Commissione adotta una strategia aggiornata dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici. La strategia aggiornata dell'UE si prefigge di assicurare che le politiche di adattamento siano privilegiate, integrate e attuate in maniera coerente nelle politiche dell'Unione, negli impegni internazionali, negli accordi commerciali e nei partenariati internazionali dell'UE.

1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi.

1. Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri ***si adoperano per raggiungere gli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, quali stabiliti dalla strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici*** e assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici, ***anche per quanto riguarda gli ecosistemi marini e terrestri***, in conformità dell'articolo 7 dell'accordo di Parigi, ***e integrano l'adattamento nelle politiche e nelle azioni socioeconomiche e ambientali pertinenti. Essi si concentrano, nello specifico, sulle popolazioni e sui settori economici più vulnerabili e più colpiti, individuano le carenze a tale riguardo mediante consultazione della società civile e attuano rimedi.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri **elaborano** e attuano strategie e piani di adattamento che includono quadri completi di gestione dei rischi, **fondati** su basi di riferimento rigorose in materia di clima e di **vulnerabilità** e sulle valutazioni dei progressi compiuti.

2. **Entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni 5 anni**, gli Stati membri **adottano** e attuano strategie e piani di adattamento **a livello nazionale e regionale** che includono quadri completi di gestione dei rischi **locali, tenendo conto delle esigenze e delle specificità locali**, su basi di riferimento rigorose in materia di clima e **vulnerabilità, nonché di indicatori** e sulle valutazioni dei progressi compiuti, **basandosi sulle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili**. Tali strategie e piani comprendono misure conformi agli obiettivi nazionali e dell'Unione in materia di adattamento ai cambiamenti climatici. In particolare, tali strategie tengono conto dei gruppi, delle comunità e degli ecosistemi vulnerabili e interessati, e includono misure per la gestione, il ripristino e la protezione degli ecosistemi marini e terrestri al fine di rafforzarne la resilienza. Nelle loro strategie gli Stati membri tengono conto della particolare vulnerabilità dell'agricoltura e dei sistemi alimentari, della sicurezza alimentare e promuovono soluzioni basate sulla natura e l'adattamento basato sugli ecosistemi.

2 bis. La Commissione chiede ai beneficiari degli strumenti finanziari dell'Unione, compresi i progetti sostenuti dalla Banca europea per gli investimenti, di effettuare una prova di stress sull'adattamento ai cambiamenti climatici per i progetti ritenuti particolarmente vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. Entro ... [sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati per integrare il presente regolamento stabilendo i criteri dettagliati per la prova di stress, compresi l'elenco dei settori, dei progetti e delle regioni interessati, e la soglia di fatturato dei beneficiari, garantendo nel contempo che non vi siano oneri amministrativi eccessivi. La Commissione fornisce orientamenti ai beneficiari, sulla base della strategia dell'UE sull'adattamento ai cambiamenti climatici e dei dati dell'Agenzia europea dell'ambiente relativi alle modalità di allineamento di un progetto di investimento ai requisiti in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 161
Proposta di regolamento
Articolo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4 bis

***Coerenza dei flussi finanziari con un percorso che conduca
a una società climaticamente neutra e resiliente***

1. *Le istituzioni competenti dell'Unione e gli Stati membri assicurano il costante progresso in relazione all'obiettivo di rendere i flussi finanziari pubblici e privati coerenti con un percorso che conduca a una società climaticamente neutra e resiliente in conformità dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, tenendo conto degli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del presente regolamento.*

2. *Entro il 1° giugno 2021, e successivamente a intervalli regolari, la Commissione presenta, nell'ambito delle valutazioni di cui all'articolo 5, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta in che modo sarebbe necessario modificare tutta la pertinente legislazione dell'Unione, compresi i quadri finanziari pluriennali dell'Unione e tutti i regolamenti specifici relativi ai fondi e agli strumenti a titolo del bilancio dell'Unione, al fine di includere disposizioni vincolanti e applicabili onde garantire la coerenza dei flussi finanziari pubblici e privati con gli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del presente regolamento. Tale valutazione è, se del caso, corredata di proposte legislative.*

3. *La Commissione divulga ogni anno la parte della spesa dell'Unione conforme alle categorie tassonomiche di cui al regolamento (UE) 2020/... [regolamento Tassonomia].*

4. *Onde conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2, le istituzioni dell'Unione e tutti gli Stati membri eliminano gradualmente tutte le sovvenzioni dirette e indirette ai combustibili fossili e mobilitano di conseguenza investimenti sostenibili. L'eliminazione graduale di tali sovvenzioni non incide sugli sforzi volti a combattere la povertà energetica.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione

Articolo 5

Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione

1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni **5** anni valuta:

a) i progressi collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento **dell'obiettivo della neutralità climatica** di cui all'articolo 2, **paragrafo 1, secondo** la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

b) i progressi collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le **conclusioni della valutazione** insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni **5** anni la Commissione riesamina:

a) la coerenza delle misure dell'Unione rispetto **all'obiettivo della neutralità climatica** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, secondo la traiettoria **di cui all'articolo 3, paragrafo 1**;

Emendamento

Articolo 5

Valutazione dei progressi compiuti e delle misure dell'Unione

1. Ad accompagnare la valutazione prevista all'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1999, la Commissione entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni **2** anni valuta:

a) i progressi **di ciascuno Stato membro e i progressi** collettivi di tutti gli Stati membri nel conseguimento **degli obiettivi climatici dell'Unione** di cui all'articolo 2, secondo la traiettoria **da definire a norma dell'articolo 3, paragrafo 1; se la traiettoria non è disponibile, la valutazione è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e del traguardo in materia di clima per il 2030**;

b) i progressi **di ciascuno Stato membro e i progressi** collettivi compiuti da tutti gli Stati membri nell'adattamento di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio **tali valutazioni e le relative** conclusioni, insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999, **e le rende disponibili al pubblico**.

2. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni **2** anni la Commissione riesamina:

a) la coerenza delle misure **e delle politiche** dell'Unione, **compresi la legislazione settoriale, l'azione esterna dell'Unione e il bilancio dell'UE**, rispetto **agli obiettivi climatici dell'Unione** di cui all'articolo 2, secondo la traiettoria **da definire a norma dell'articolo 3, paragrafo 1; se la traiettoria non è disponibile, la valutazione è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e del traguardo in materia di clima per il 2030**;

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

b) l'adeguatezza delle misure dell'Unione al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.

3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure dell'Unione non sono coerenti con **l'obiettivo della neutralità climatica** di cui all'articolo 2, **paragrafo 1**, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso **l'obiettivo della neutralità climatica** o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta le misure necessarie conformemente ai trattati e contemporaneamente riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

4. Prima dell'adozione la Commissione valuta qualsiasi progetto di misura **o proposta legislativa alla luce dell'obiettivo della neutralità climatica** di cui all'articolo 2, **paragrafo 1, secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, include la sua valutazione** in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte e rende pubblico il risultato **della sua** valutazione **al momento** dell'adozione.

b) l'adeguatezza delle misure **e delle politiche** dell'Unione, **compresi la legislazione settoriale, l'azione esterna dell'Unione e il bilancio dell'UE**, al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.

3. La Commissione, se sulla base della valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 rileva che le misure **e le politiche** dell'Unione non sono coerenti con **gli obiettivi climatici dell'Unione** di cui all'articolo 2, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, oppure i progressi compiuti verso **gli obiettivi in materia di clima dell'Unione di cui all'articolo 2** o nell'adattamento di cui all'articolo 4 sono insufficienti, adotta **senza indugio** le misure necessarie conformemente ai trattati **onde rimediare a tale incoerenza e, al massimo** contemporaneamente, riesamina la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1 **bis**.

4. Prima dell'adozione la Commissione valuta **la coerenza di** qualsiasi progetto di misura, **comprese, ma non solo, le proposte legislative e di bilancio, con gli obiettivi climatici dell'Unione** di cui all'articolo 2, **e allinea i progetti di misura a tali obiettivi prima dell'adozione. Tale analisi è inclusa** in ogni valutazione d'impatto che accompagna le misure o le proposte. **Una volta stabilita la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e il bilancio per i gas a effetto serra di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, essi costituiscono la base della valutazione. La Commissione rende direttamente accessibile al pubblico tale valutazione e il suo risultato non appena è stata ultimata la valutazione e, in ogni caso, prima dell'adozione della pertinente misura o proposta.**

4 bis. **La Commissione si avvale della valutazione di cui al paragrafo 4 per promuovere lo scambio delle migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento.**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 6

Testo della Commissione

Articolo 6

Valutazione delle misure nazionali

1. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 5 anni la Commissione valuta:

a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle **relazioni intermedie biennali** presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento **dell'obiettivo della neutralità climatica** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, **secondo** la traiettoria di cui all'articolo 3, **paragrafo 1**;

b) l'adeguatezza delle misure nazionali pertinenti al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le **conclusioni della valutazione** insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. La Commissione, se considerando i progressi collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con **il conseguimento dell'obiettivo** secondo la traiettoria di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, **può formulare** raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.

Emendamento

Articolo 6

Valutazione delle misure nazionali

1. Entro il 30 settembre 2023 e successivamente ogni 2 anni la Commissione valuta:

a) la coerenza delle misure nazionali considerate, sulla base dei piani nazionali per l'energia e il clima o delle **strategie nazionali a lungo termine** presentate a norma del regolamento (UE) 2018/1999, pertinenti per il conseguimento **degli obiettivi climatici dell'Unione** di cui all'articolo 2, **con gli obiettivi stabiliti nella traiettoria da definire ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1; se** la traiettoria **non è disponibile, la valutazione è effettuata sulla base dei criteri** di cui all'articolo 3, **paragrafo 3, e del traguardo in materia di clima per il 2030**;

b) l'adeguatezza **e l'efficacia** delle misure nazionali pertinenti al fine di assicurare i progressi compiuti nell'adattamento di cui all'articolo 4.

La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio **tali valutazioni e le relative** conclusioni, insieme alla relazione sullo stato dell'Unione dell'energia elaborata nel rispettivo anno civile in conformità dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1999, **e le rende disponibili al pubblico**.

2. La Commissione, se considerando i progressi **compiuti da ciascuno Stato membro e i progressi** collettivi valutati conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, constata che le misure di uno Stato membro non sono coerenti con **gli obiettivi climatici dell'Unione** secondo la traiettoria, **una volta definita**, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, o sono inadeguate ad assicurare i progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4, **formula** raccomandazioni rivolte allo Stato membro in questione. La Commissione rende tali raccomandazioni disponibili al pubblico.

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se conformemente al paragrafo 2 è formulata una raccomandazione, si applicano i seguenti principi:

a) lo Stato membro interessato **tiene** in debita considerazione la raccomandazione in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri;

b) **nella prima relazione intermedia trasmessa conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999 nell'anno successivo a quello in cui è stata formulata la raccomandazione, lo Stato membro precisa** in che modo ha tenuto in debita considerazione la raccomandazione. **Se lo Stato membro interessato decide di non dare seguito a una raccomandazione o a una parte considerevole della stessa, fornisce le sue motivazioni alla Commissione;**

c) le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

2 ter. La Commissione include nella raccomandazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo proposte volte a garantire progressi nell'adattamento di cui all'articolo 4. Tali proposte possono comprendere, se del caso, potenziali ulteriori sostegni tecnici, di innovazione o di know-how, di natura finanziaria o di altro tipo.

3. Se conformemente al paragrafo 2 è formulata una raccomandazione, si applicano i seguenti principi:

a) lo Stato membro interessato, **entro sei mesi dalla ricezione della raccomandazione, informa la Commissione circa le misure che intende adottare al fine di tenere** in debita considerazione la raccomandazione, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri e Unione e tra gli Stati membri, **nonché nel rispetto del principio di leale cooperazione;**

b) **lo Stato membro precisa, entro 18 mesi dalla ricezione della raccomandazione, in che modo ha tenuto in debita considerazione la raccomandazione e le misure adottate in risposta; tali informazioni sono incluse nella prima relazione intermedia trasmessa in quell'anno conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1999;**

c) le raccomandazioni dovrebbero essere complementari alle ultime raccomandazioni specifiche per paese formulate nel contesto del semestre europeo.

3 bis. Entro tre mesi dalla presentazione della relazione intermedia di cui al paragrafo 3, lettera b), la Commissione valuta se le misure adottate dallo Stato membro interessato affrontino in maniera adeguata le preoccupazioni sollevate nella raccomandazione. Tale valutazione e i relativi risultati sono resi pubblici al momento della sua adozione.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 7

<i>Testo della Commissione</i>	<i>Emendamento</i>
Articolo 7	Articolo 7
Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione	Disposizioni comuni relative alla valutazione della Commissione
<p>1. La Commissione basa la valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sui seguenti elementi:</p> <p>a) le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;</p> <p>b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA);</p> <p>c) le statistiche e i dati europei, compresi i dati sulle perdite derivanti dagli effetti negativi del clima, se disponibili; e</p> <p>d) le migliori evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC; e</p> <p>e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/... [regolamento Tassonomia].</p> <p>2. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione della valutazione di cui agli articoli 5 e 6, conformemente al suo programma di lavoro annuale.</p>	<p>1. La Commissione basa la valutazione di cui agli articoli 5 e 6 non solo sulle misure nazionali di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ma almeno sui seguenti elementi:</p> <p>a) le informazioni trasmesse e comunicate in conformità al regolamento (UE) 2018/1999;</p> <p>b) le relazioni dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) e del Centro comune di ricerca (JRC);</p> <p>c) le statistiche e i dati europei e globali, compresi i dati sulle perdite rilevate e stimate derivanti dagli effetti negativi del clima, e le stime dei costi dell'inazione e di un'azione differita, se disponibili; e</p> <p>d) le migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, comprese le ultime relazioni dell'IPCC, dell'UNEP, dell'IP-BES, dell'ECCE e, ove possibile, degli organi consultivi indipendenti in materia di clima degli Stati membri; e</p> <p>e) eventuali informazioni supplementari sugli investimenti ecosostenibili effettuati dall'Unione e dagli Stati membri, e anche, se disponibili, sugli investimenti conformi al regolamento (UE) 2020/... [regolamento Tassonomia].</p> <p>2. L'AEA assiste la Commissione nella preparazione della valutazione di cui agli articoli 5 e 6, conformemente al suo programma di lavoro annuale.</p>

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Partecipazione del pubblico

La Commissione **coinvolge** tutte le componenti sociali per offrire loro la possibilità, e investire della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società climaticamente neutra e resiliente al clima. La Commissione **facilita** processi inclusivi e accessibili a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

Emendamento

Articolo 8

Partecipazione del pubblico **e trasparenza**

1. La Commissione **e gli Stati membri coinvolgono** tutte le componenti sociali, **compresi i governi locali e regionali**, per offrire loro la possibilità, e investire della responsabilità, di impegnarsi a favore di una società **giusta dal punto di vista sociale**, climaticamente neutra e resiliente al clima, **anche mediante il patto europeo per il clima di cui al paragrafo 2**. La Commissione **e gli Stati membri facilitano** processi inclusivi, accessibili e **trasparenti** a tutti i livelli, incluso nazionale, regionale e locale, che coinvolgono le parti sociali, **il mondo accademico**, i cittadini e la società civile, al fine di scambiare le migliori pratiche e individuare le azioni che contribuiscono a conseguire gli obiettivi del presente regolamento. La Commissione può inoltre avvalersi dei dialoghi multilivello sul clima e sull'energia istituiti dagli Stati membri conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/1999.

2. **La Commissione stabilisce un patto europeo per il clima al fine di coinvolgere i cittadini, le parti sociali e i portatori di interessi nell'elaborazione delle politiche climatiche a livello di Unione, promuovere il dialogo e la diffusione di informazioni scientificamente fondate in materia di cambiamenti climatici e relativi aspetti sociali e di parità di genere, nonché condividere le migliori pratiche in materia di iniziative climatiche.**

3. **Gli Stati membri assicurano, nell'adozione delle misure volte a conseguire l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che i cittadini, la società civile e le parti sociali siano informati e consultati nel corso di tutto il processo legislativo. A tale riguardo, gli Stati membri operano in maniera trasparente.**

Emendamento 143
Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 bis

l'Unione pone fine alla protezione degli investimenti nei combustibili fossili nel contesto della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia.

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamenti 84 e 175/rev

Proposta di regolamento

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Esercizio della delega

1. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.*

2. *Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [OP: date of entry into force of this Regulation].*

3. *La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

4. *Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 «Legiferare meglio».*

5. *Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.*

6. *L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

Riesame

Sei mesi dopo ogni bilancio globale di cui all'articolo 14 dell'accordo di Parigi, la Commissione procede a un riesame di tutti gli elementi del presente regolamento, alla luce delle migliori e più recenti evidenze scientifiche disponibili, tra cui i risultati e le raccomandazioni più recenti dell'IPCC e dell'ECCC, degli sviluppi internazionali e degli sforzi intrapresi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 °C, e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 1 — punto 1

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 1 — paragrafo 1 — lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) attuare strategie e misure volte a conseguire **l'obiettivo della neutralità climatica** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (legge sul clima), **nonché gli obiettivi e i traguardi dell'Unione dell'energia** e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;

a) attuare strategie e misure volte a conseguire **gli obiettivi e traguardi dell'Unione dell'energia e gli impegni a lungo termine dell'Unione relativi alle emissioni dei gas a effetto serra conformemente all'accordo di Parigi, segnatamente gli obiettivi climatici** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... (legge sul clima), e, per il primo decennio compreso tra il 2021 e il 2030, in particolare i traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima;

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 10 — punto 2 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 2 — punto 11

Testo in vigore

Emendamento

2 bis) all'articolo 2, il punto 11 è sostituito dal seguente:

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo in vigore

Emendamento

(11) «obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima»: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna **di almeno il 40 %** delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico **rispetto ai livelli del 1990, da conseguire entro il 2030**; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile **pari ad almeno il 32 % del consumo dell'UE nel 2030**; l'obiettivo prioritario a livello unionale **di miglioramento dell'efficienza energetica pari ad almeno il 32,5 % nel 2030 e del 15 % di interconnessione elettrica per il 2030 e gli obiettivi successivamente concordati in proposito dal Consiglio europeo o dal Parlamento europeo e dal Consiglio** per il 2030;

«(11) “obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima”: l'obiettivo vincolante a livello unionale di una riduzione interna delle emissioni di gas a effetto serra nel sistema economico, **da conseguire entro il 2030 a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento .../... [legge sul clima]**; l'obiettivo vincolante a livello unionale di una quota di energia rinnovabile **consumata nell'Unione nel 2030 a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001**; il traguardo prioritario a livello unionale, **a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2012/27/UE di miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030 e il traguardo del 15 % di interconnessione elettrica** per il 2030;»

Emendamento 88

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 2 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 2 — punto 62 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter) all'articolo 2 è aggiunto il punto seguente:

«62 bis) “pubblico interessato”: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui ai capitoli 2 e 3, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini di tale definizione le organizzazioni non governative che promuovono la difesa dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.»

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 89**Proposta di regolamento****Articolo 10 — punto 3**

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 3 — paragrafo 2 — lettera f

Testo della Commissione

«f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con **l'obiettivo della neutralità climatica** dell'Unione di cui articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima], con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15»;

Emendamento

«f) una valutazione degli impatti delle politiche e misure previste per conseguire gli obiettivi di cui alla lettera b) del presente paragrafo, nonché della loro coerenza con **gli obiettivi climatici** dell'Unione di cui articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima], con gli obiettivi a lungo termine di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'accordo di Parigi, e con le strategie a lungo termine di cui all'articolo 15»;

Emendamento 90**Proposta di regolamento****Articolo 10 — punto 3 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 4 — lettera a — punto 1 — parte introduttiva

Testo in vigore

1) per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione **dell'obiettivo di ridurre le emissioni di gas a effetto serra in tutta l'Unione:**

Emendamento

3 bis) all'articolo 4, comma 1, la parte introduttiva del punto 1) della lettera a) è sostituita dalla seguente:

«1) per quanto riguarda emissioni e assorbimenti di gas a effetto serra, al fine di contribuire alla realizzazione **degli obiettivi climatici dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima]»;**

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 91**Proposta di regolamento****Articolo 10 — punto 4**

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 8 — paragrafo 2 — lettera e

Testo della Commissione

«e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire ***l'obiettivo della neutralità climatica*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima].»;

Emendamento

«e) il modo in cui le politiche e le misure vigenti e previste contribuiscono a conseguire ***gli obiettivi climatici*** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima].»;

Emendamento 92**Proposta di regolamento****Articolo 10 — punto 5 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 11 bis (nuovo)

*Testo della Commissione**Emendamento*

5 bis) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

Accesso alla giustizia

1. ***Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali, i membri del pubblico interessato che abbiano un interesse sufficiente o che rivendicano la violazione di un diritto, qualora il diritto procedurale amministrativo di uno Stato membro preveda che tale diritto sia una condizione preliminare, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o ad altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti all'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/1999.***

2. ***Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.***

3. ***Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, si considera che un'organizzazione non governativa rientrante nella definizione di cui all'articolo 2, punto 62 bis, abbia un interesse sufficiente o abbia diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.***

Giovedì 8 ottobre 2020

Testo della Commissione

Emendamento

4. *Il presente articolo non esclude la possibilità di procedimenti di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incide sul requisito dell'esaurimento dei procedimenti di ricorso amministrativo quale presupposto per l'esperimento di procedimenti di ricorso giurisdizionale ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale. Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.*

5. *Gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.»*

Emendamento 93

Proposta di regolamento

Articolo 10 — punto 5 ter (nuovo)

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 15 — paragrafo 1

Testo in vigore

Emendamento

5 ter) all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

1. Ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020 e quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine in una prospettiva di **almeno** 30 anni. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.

«1. Ciascuno Stato membro elabora e comunica alla Commissione, entro il 1° gennaio 2020 e quindi entro il 1° gennaio 2029 e successivamente ogni 10 anni, la propria strategia a lungo termine **ad orizzonte 2050 e** in una prospettiva di 30 anni. Gli Stati membri, ove necessario, aggiornano tali strategie ogni cinque anni.»

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 94**Proposta di regolamento****Articolo 10 — punto 6**

Regolamento (UE) 2018/1999

Articolo 15 — paragrafo 3 — lettera c

Testo della Commissione

c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra e aumentare l'assorbimento dai pozzi **in tutti i settori, conformemente all'obiettivo della neutralità climatica** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima];

Emendamento

c) ridurre nel lungo termine le emissioni di gas a effetto serra **in tutti i settori dell'economia** e aumentare l'assorbimento dai pozzi, **in base alle necessità, secondo quanto espresso dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) per ridurre le emissioni di gas a effetto serra dell'Unione in modo efficace sotto il profilo dei costi e aumentare l'assorbimento tramite pozzi ai fini degli obiettivi relativi alla temperatura contenuti nell'accordo di Parigi, in modo da conseguire un equilibrio tra le emissioni antropogeniche per fonte e l'assorbimento dai pozzi dei gas a effetto serra nell'Unione al più tardi entro il 2050 per poi ottenere emissioni negative** di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima];

Emendamento 95**Proposta di regolamento****Articolo 10 — punto 7 — lettera a**

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato I — Parte 1 — Sezione A — punto 3.1.1. — punto i

Testo della Commissione

«i) Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva **dell'obiettivo della neutralità climatica** di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima];»

Emendamento

«i) Politiche e misure volte a raggiungere il traguardo stabilito dal regolamento (UE) 2018/842, specificato al punto 2.1.1, e politiche e misure per conformarsi al regolamento (UE) 2018/841, che riguardano tutti i principali settori responsabili delle emissioni e i settori per l'aumento degli assorbimenti, con la prospettiva **degli obiettivi climatici dell'Unione** di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima];»

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 96**Proposta di regolamento****Articolo 10 — punto 7 — lettera b**

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato I — Parte 1 — Sezione B — punto 5.5.

Testo della Commissione

5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento **dell'obiettivo della neutralità climatica** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima];

Emendamento

5.5. Il contributo delle politiche e delle misure previste al conseguimento **degli obiettivi climatici** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento .../... [legge sul clima];

Emendamento 97**Proposta di regolamento****Articolo 10 — punto 7 bis (nuovo)**

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato IV — punto 2.1.1.

Testo in vigore

2.1.1. Proiezioni relative alle **riduzioni delle emissioni e all'aumento degli assorbimenti entro il 2050**

Emendamento

7 bis) all'allegato IV, il punto 2.1.1 è sostituito dal seguente:

«2.1.1. Proiezioni relative alle **emissioni cumulative per il periodo 2021-2050, al fine di contribuire al conseguimento del bilancio di gas a effetto serra dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 bis, del regolamento .../... [legge sul clima];»**

Emendamento 98**Proposta di regolamento****Articolo 10 — punto 8**

Regolamento (UE) 2018/1999

Allegato VI — lettera c — punto viii

Testo della Commissione

«viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia **dell'obiettivo della neutralità climatica** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima] sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15»;

Emendamento

«viii) la valutazione del contributo della politica o della misura al conseguimento sia **degli obiettivi climatici** dell'Unione di cui all'articolo 2 del regolamento.../... [legge sul clima] sia della strategia a lungo termine di cui all'articolo 15»;

Giovedì 8 ottobre 2020

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Modifiche del regolamento (UE) 2018/842

All'articolo 5 del regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(1 bis), sono inseriti i paragrafi seguenti:

«5 bis. In qualsiasi transazione effettuata secondo quanto disposto all'articolo 5, paragrafo 5, il prezzo minimo dell'assegnazione annuale di emissioni è fissato a 100 EUR per ciascuna tonnellata di CO₂ equivalente.

5 ter. Gli Stati membri informano la Commissione di eventuali azioni intraprese a norma del presente paragrafo e comunicano, entro il 31 marzo 2025, la loro intenzione di ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5.

5 quater. Al più tardi entro il 30 giugno 2025, la Commissione valuta per tutti gli Stati membri l'intenzione di ricorrere alle disposizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e mette a disposizione del pubblico l'incidenza sul bilancio del ricorso a tali disposizioni.».

^(1 bis) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 56 del 19.6.2018, pag. 26).

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0254

Equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali ed equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina (COM(2020)0137 — C9-0100/2020 — 2020/0053(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 395/23)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0137),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0100/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2020 ⁽¹⁾,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9-0164/2020),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0053

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione della decisione (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo effettuate in Ucraina sulle colture di sementi di cereali e relativa all'equivalenza delle sementi di cereali prodotte in Ucraina

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2020/1544.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0261

Applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica (COM(2020)0623 — C9-0212/2020 — 2020/0161(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 395/24)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0623),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0212/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2020 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 settembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0161

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2016/798 per quanto riguarda l'applicazione delle norme di sicurezza e di interoperabilità ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/1530.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0262

Decisione di autorizzare la Francia a concludere un accordo internazionale relativo al tunnel sotto la Manica *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Francia a negoziare un accordo che integra il vigente trattato bilaterale con il Regno Unito relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati (COM(2020)0622(COR1) — C9-0211/2020 — 2020/0160(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 395/25)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0622(COR1)),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0211/2020),
 - visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 settembre 2020 ⁽¹⁾,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 9 settembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59, 40 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0160

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione della decisione (EU) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Francia a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale che integra il trattato tra la Francia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativo alla costruzione e all'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica da parte di concessionari privati

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2020/1531.)

⁽¹⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Giovedì 8 ottobre 2020

P9_TA(2020)0263

Produzione biologica: data di applicazione e alcune altre date *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste (COM(2020)0483 — C9-0286/2020 — 2020/0231(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

(2021/C 395/26)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2020)0483),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0286/2020),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
 - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 28 settembre 2020, di approvare la posizione del Parlamento, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visti gli articoli 59 e 163 del suo regolamento,
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

P9_TC1-COD(2020)0231

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura l'8 ottobre 2020 in vista dell'adozione del regolamento (EU) 2020/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici per quanto riguarda la sua data di applicazione e alcune altre date in esso previste

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2020/1693.)

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT